

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 336



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
2 settembre 2022

Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2021-2022

Sedute dal 17 al 20 gennaio 2022

TESTI APPROVATI

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 20 gennaio 2022

2022/C 336/01	Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulle violazioni delle libertà fondamentali a Hong Kong (2022/2503(RSP))	2
2022/C 336/02	Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulla situazione in Kazakhstan (2022/2505(RSP))	8
2022/C 336/03	Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulla crisi politica in Sudan (2022/2504(RSP))	14

RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 20 gennaio 2022

2022/C 336/04	Raccomandazione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 al Consiglio e alla Commissione in seguito all'esame delle denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (2021/2736(RSP))	20
---------------	---	----

IT

III Atti preparatori

Parlamento europeo

Giovedì 20 gennaio 2022

2022/C 336/05	Decisione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulla composizione numerica delle commissioni permanenti (2021/3026(RSO))	35
2022/C 336/06	Decisione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulla proposta nomina di Jan Gregor a membro della Corte dei conti (C9-0405/2021 — 2021/0802(NLE))	37
2022/C 336/07	Decisione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulla nomina di Marek Opiola a membro della Corte dei conti (C9-0406/2021 — 2021/0803(NLE))	38
2022/C 336/08	Decisione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulla proposta di nomina di Mihails Kozlovs a membro della Corte dei conti (C9-0407/2021 — 2021/0804(NLE))	39
2022/C 336/09	Decisione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulla proposta di nomina di Jorg Kristijan Petrovič alla funzione di membro della Corte dei conti (C9-0408/2021 — 2021/0805(NLE))	40
2022/C 336/10	P9_TA(2022)0006 Agenzia europea per i medicinali ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (COM(2020)0725 — C9-0365/2020 — 2020/0321(COD)) P9_TC1-COD(2020)0321 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 gennaio 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici	41
2022/C 336/11	Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sul regolamento delegato della Commissione del 29 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple (C(2021)05056 — 2021/2913(DEA))	42
2022/C 336/12	Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sul regolamento delegato della Commissione del 29 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple (C(2021)05057 — 2021/2912(DEA))	43
2022/C 336/13	Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (C(2021)09115 — 2021/3008(DEA))	44
2022/C 336/14	Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (C(2021)09119 — 2021/3009(DEA))	46
2022/C 336/15	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 20 gennaio 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (COM(2020)0825 — C9-0418/2020 — 2020/0361(COD))	48

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
***II	Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
***III	Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2021-2022

Sedute dal 17 al 20 gennaio 2022

TESTI APPROVATI

Giovedì 20 gennaio 2022

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2022)0011

Violazioni delle libertà fondamentali a Hong Kong**Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulle violazioni delle libertà fondamentali a Hong Kong (2022/2503(RSP))**

(2022/C 336/01)

Il Parlamento europeo,

- viste tutte le sue precedenti risoluzioni su Hong Kong, in particolare quelle dell'8 luglio 2021 su Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily ⁽¹⁾, del 21 gennaio 2021 sulla repressione dell'opposizione democratica a Hong Kong ⁽²⁾, del 19 giugno 2020 sulla legge della RPC sulla sicurezza nazionale per Hong Kong e la necessità che l'UE difenda l'elevato grado di autonomia di Hong Kong ⁽³⁾, del 18 luglio 2019 sulla situazione a Hong Kong ⁽⁴⁾, nonché del 24 novembre 2016 sul caso di Gui Minhai, editore incarcerato in Cina ⁽⁵⁾,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cina, in particolare quelle del 16 settembre 2021 su una nuova strategia UE-Cina ⁽⁶⁾, del 20 maggio 2021 sulle controsanzioni cinesi nei confronti di entità dell'UE, di deputati al Parlamento europeo e di deputati nazionali ⁽⁷⁾, del 12 settembre 2018 sullo stato delle relazioni UE-Cina ⁽⁸⁾ e del 16 dicembre 2015 sulle relazioni UE-Cina ⁽⁹⁾,
- viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) Josep Borrell del 20 dicembre 2021 sulle elezioni del Consiglio legislativo svoltesi il 19 dicembre 2021 e del 9 giugno 2021 sulle modifiche del sistema elettorale di Hong Kong, nonché la sua dichiarazione, a nome dell'UE, dell'11 marzo 2021 sul sistema elettorale di Hong Kong e tutte le sue altre dichiarazioni e affermazioni sulla situazione a Hong Kong,
- vista la dichiarazione resa il 23 giugno 2021 dal portavoce del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulla chiusura delle operazioni di Apple Daily a Hong Kong,
- vista la dichiarazione resa il 21 ottobre 2021 dal portavoce del SEAE sull'espulsione di consiglieri distrettuali democraticamente eletti e la riduzione degli spazi per la società civile,

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0356.

⁽²⁾ GU C 456 del 10.11.2021, pag. 242.

⁽³⁾ GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU C 165 del 4.5.2021, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU C 224 del 27.6.2018, pag. 78.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0382.

⁽⁷⁾ GU C 15 del 12.1.2022, pag. 170.

⁽⁸⁾ GU C 433 del 23.12.2019, pag. 103.

⁽⁹⁾ GU C 399 del 24.11.2017, pag. 92.

Giovedì 20 gennaio 2022

- visto l'11° dialogo strategico UE-Cina del 28 settembre 2021 tra il VP/AR Josep Borrell e il consigliere di Stato e ministro degli Affari esteri cinese Wang Yi,
 - viste le osservazioni formulate dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel a seguito della riunione dei leader UE-Cina del 14 settembre 2020,
 - vista la dichiarazione congiunta del Presidente Michel e della Presidente von der Leyen sulla difesa degli interessi e dei valori dell'UE in un partenariato complesso e vitale, resa a seguito del 22° vertice UE-Cina tenutosi il 22 giugno 2020,
 - vista la legge fondamentale della regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong, adottata il 4 aprile 1990 ed entrata in vigore il 1° luglio 1997,
 - vista la dichiarazione congiunta del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e del governo della Repubblica popolare cinese (RPC) del 19 dicembre 1984 sulla questione di Hong Kong, anche nota come dichiarazione congiunta sino-britannica, registrata dai governi cinese e britannico presso le Nazioni Unite il 12 giugno 1985,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 28 luglio 2020 su Hong Kong,
 - visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e le preoccupazioni espresse dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti umani nel suo elenco di questioni del 26 agosto 2020 in relazione alla quarta relazione periodica di Hong Kong, Cina,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,
 - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la promozione e il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto dovrebbero restare al centro delle relazioni di lunga data tra l'UE e la Cina, coerentemente con l'impegno dell'UE per la difesa di tali valori nelle sue azioni esterne e con l'interesse manifestato dalla Cina ad aderire a essi nell'ambito della sua cooperazione allo sviluppo e internazionale;
- B. considerando che Hong Kong è vincolata dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e ha l'obbligo giuridico di rispettare il diritto alla libertà di informazione, di espressione e di associazione nonché di garantire un giusto processo; che l'adempimento, da parte di Hong Kong, dei suoi obblighi derivanti dal Patto sarà presto oggetto di un riesame;
- C. considerando che tra il 1° luglio 2020 e la fine del 2021 la polizia di Hong Kong ha arrestato o disposto l'arresto di almeno 139 persone sulla base della legge sulla sicurezza nazionale; che alla fine del 2021 erano stati formalizzati capi di accusa nei confronti di 94 persone, 60 delle quali si trovavano in custodia cautelare; che l'espressione politica pacifica è stata limitata in modo sproporzionato e persino criminalizzata nell'ambito della legge sulla sicurezza nazionale; che attivisti di spicco come Chow Hang-tung sono stati accusati di aver incoraggiato i cittadini ad accendere candele per commemorare le vittime di piazza Tienanmen e che l'Alleanza di Hong Kong a sostegno dei movimenti democratici patriottici della Cina si è sciolta dopo che le autorità hanno utilizzato la veglia annuale a lume di candela, che il gruppo organizzava da 30 anni in memoria degli eventi di piazza Tienanmen, come prova del fatto che «stesse mettendo in pericolo la sicurezza nazionale»; che la legge sulla sicurezza nazionale viola in modo flagrante il principio «un paese, due sistemi» e la dichiarazione congiunta sino-britannica;
- D. considerando che l'opposizione politica a Hong Kong è stata effettivamente annientata a seguito degli arresti di 55 persone, la maggior parte delle quali erano legislatori e attivisti a favore della democrazia, avvenuti il 6 e 7 gennaio 2021 sulla base della legge sulla sicurezza nazionale;
- E. considerando che il 17 giugno 2021 500 funzionari di polizia hanno fatto irruzione negli uffici di Apple Daily, confiscando computer e documenti, tra cui alcuni contenenti materiale giornalistico, e arrestando cinque dirigenti del giornale; che tutti sono stati accusati di «collusione con un paese straniero o elementi esterni al fine di mettere in pericolo la sicurezza nazionale» sulla base della legge sulla sicurezza nazionale; che il 23 giugno 2021 Apple Daily ha annunciato la sua chiusura dopo 26 anni di attività; che le accuse di «cospirazione finalizzata alla pubblicazione di materiale sedizioso» nei confronti di Jimmy Lai, attivista per la democrazia ed ex proprietario di Apple Daily, nonché di altri sei ex giornalisti del quotidiano rappresentano un ulteriore attacco alla libertà di stampa a Hong Kong;

Giovedì 20 gennaio 2022

- F. considerando che il 29 dicembre 2021 200 funzionari di polizia hanno fatto irruzione negli uffici di Apple Daily, confiscando computer e documenti e arrestando sette persone, tutti ex membri o membri attuali della direzione della società, per cospirazione finalizzata alla pubblicazione di materiale sedizioso; che Stand News è stato chiuso immediatamente; che DB Channel, organo di informazione online di Hong Kong, ha cessato le sue attività in città, in quanto il suo cofondatore Frankie Fung è stato arrestato ed è in attesa di giudizio a norma della legge sulla sicurezza nazionale; che Citizen News, un altro organo di informazione online filodemocratico, ha recentemente annunciato la sua chiusura, adducendo come motivazione il «deterioramento del panorama mediatico»;
- G. considerando che Amnesty International ha chiuso i suoi due uffici a Hong Kong alla fine del 2021 a causa della legge sulla sicurezza nazionale, che ha precluso alle organizzazioni per i diritti umani la possibilità di operare liberamente e senza timore di gravi rappresaglie da parte del governo; che tra il 1° gennaio 2021 e il 4 gennaio 2022 più di 60 organizzazioni della società civile hanno cessato le loro attività a causa della repressione attuata, compresi 12 sindacati, otto organizzazioni mediatiche, otto gruppi di quartiere, sette gruppi professionali, cinque organizzazioni studentesche e quattro gruppi religiosi;
- H. considerando che decine di attivisti per la democrazia di Hong Kong, tra cui Ma Chun-man, Tony Chung Hon-lam e Chow Hang-tung, sono stati incarcerati per incitamento alla secessione e alla sovversione ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale;
- I. considerando che l'Unione europea continua a nutrire forti preoccupazioni riguardo alla legge sulla sicurezza nazionale della RPC per Hong Kong; che si tratta di una questione delicata, con conseguenze di vasta portata per Hong Kong e la sua popolazione, per i cittadini dell'UE e di paesi terzi, per le organizzazioni della società civile dell'UE e internazionali, nonché per la fiducia delle imprese nei confronti di Hong Kong; che l'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale ha aumentato i rischi per i cittadini dell'UE a Hong Kong;
- J. considerando che l'Unione europea ha un forte interesse in termini di stabilità e prosperità costanti di Hong Kong, nell'ambito del principio «un paese, due sistemi», e attribuisce grande importanza al mantenimento dell'elevato livello di autonomia di Hong Kong, in linea con la legge fondamentale e con gli impegni internazionali; che, nel contesto attuale, tali principi sono sul punto di essere compromessi in modo irreversibile;
- K. considerando che le elezioni del Consiglio legislativo, con voto «riservato ai soli patrioti», si sono tenute il 19 dicembre 2021 conformemente alla nuova normativa imposta da Pechino, in base alla quale i partiti filodemocratici sono stati di fatto esclusi dalla candidatura, gli appelli al boicottaggio o al voto in bianco rivolti agli elettori sono stati criminalizzati, la RAS di Hong Kong ha minacciato gli organi di informazione internazionali che si occupavano delle elezioni, il diritto di voto è stato esteso agli abitanti di Hong Kong che risiedono nella Cina continentale e solo il 30 % degli elettori registrati si è recato alle urne; che le recenti modifiche del sistema elettorale sono contrarie agli impegni a favore di una maggiore rappresentanza democratica sanciti dalla legge fondamentale; che Hong Kong è rimasta priva di alcuna opposizione filodemocratica, dal momento che i suoi rappresentanti sono stati interdetti dalla partecipazione alle elezioni o sono stati incarcerati;
- L. considerando che nel luglio 2021 21 candidati pro-democrazia sono stati esclusi dalla candidatura alle elezioni legislative di Macao; che il 12 settembre 2021 le elezioni della settima Assemblea legislativa di Macao si sono svolte in assenza di una vera opposizione politica, il che potrebbe determinare un'instabilità sociale a lungo termine, e hanno registrato un record negativo in termini di affluenza, la quale si è attestata al 42,38 %; che ai giornalisti dell'emittente pubblica di Macao è stato ordinato di promuovere «il patriottismo, il rispetto e l'amore» per la Cina e almeno sei giornalisti si sono dimessi dopo l'introduzione di nuove regole redazionali, il che dimostra che le preoccupazioni relative alla legge sulla sicurezza nazionale riguardano anche altre regioni; che anche la legge fondamentale di Macao tutela la libertà di stampa e sarà in vigore fino al 2049;
- M. considerando che le pressioni sulla società civile di Hong Kong si sono intensificate, come dimostrano lo scioglimento della Confederazione dei sindacati di Hong Kong, dell'Alleanza di Hong Kong a sostegno dei movimenti democratici patriottici della Cina, del Gruppo degli avvocati cinesi per i diritti umani, dell'Unione degli insegnanti professionisti di Hong Kong e del Fronte per i diritti umani e civili, nonché la chiusura dell'ufficio di Amnesty International;

Giovedì 20 gennaio 2022

- N. considerando che la governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha affermato che nella RAS entrerà in vigore l'articolo 23 della legge sulla sicurezza nazionale, il quale criminalizza le organizzazioni politiche straniere e le dissuade dallo svolgere attività a Hong Kong;
- O. considerando che l'indipendenza del potere giudiziario deve essere garantita, dato il suo ruolo fondamentale nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali a Hong Kong;
- P. considerando che, nella sua risoluzione dell'8 luglio 2021, il Parlamento ha invitato «la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a declinare gli inviti per rappresentanti governativi e diplomatici a partecipare alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, a meno che il governo cinese non dimostri un miglioramento verificabile della situazione dei diritti umani a Hong Kong»;
- Q. considerando che la Cina ha adottato una retorica aggressiva e, senza rendere spiegazioni o dichiarazioni, ha introdotto un divieto di fatto che impedisce l'accesso nel mercato cinese ai prodotti fabbricati in Lituania; che tali misure e pratiche non contemplate dalla legislazione violano non solo tutte le norme commerciali internazionali e dell'Organizzazione mondiale del commercio, bensì incidono anche direttamente sui principi alla base del mercato unico dell'UE;
1. condanna con la massima fermezza il fatto che le libertà di espressione, di associazione e di stampa siano tanto fortemente limitate a Hong Kong quanto in Cina, e ribadisce la sua solidarietà con la popolazione di Hong Kong nella sua lotta per la libertà e la democrazia; deplora la persecuzione politica a cui sono stati sottoposti molti giornalisti, che ora si trovano in esilio o in carcere; invita la Cina a garantire che tutti i giornalisti possano svolgere il proprio lavoro liberamente, senza impedimenti né timori di ritorsioni; sottolinea che la libertà di stampa e dei mezzi di comunicazione dovrebbe essere garantita;
 2. chiede al governo di Hong Kong di rilasciare tutti i prigionieri politici a Hong Kong; chiede il rilascio immediato e incondizionato e il ritiro di tutte le accuse a carico di tutti i manifestanti pacifici di Hong Kong arrestati negli ultimi anni semplicemente per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione o altri diritti umani, come Joshua Wong, Koo Sze-yiu, Martin Lee, Albert Ho, Margaret Ng e Kok Tsz-lun, cittadino con doppia cittadinanza cinese e portoghese e pertanto cittadino dell'UE, che nel 2020 a Shenzhen è stato condannato a una pena detentiva di sette mesi per il suo presunto tentativo di fuggire da Hong Kong in barca ed si trova attualmente in custodia cautelare in attesa di giudizio a Hong Kong; condanna i procedimenti in corso, compresi quelli nei confronti dei difensori dei diritti umani Chow Hang-tung, Lee Cheuk-yan e Albert Ho; chiede il rilascio immediato e incondizionato del libraio svedese Gui Minhai, che è detenuto nella RPC;
 3. sottolinea che la Legge sulla sicurezza nazionale impedisce un rapporto di fiducia tra la Cina e l'UE, che sta compromettendo la futura cooperazione e sta portando ad un'ulteriore erosione della credibilità di Pechino sulla scena internazionale, danneggiando al contempo, in modo significativo, lo status e la reputazione internazionali di Hong Kong e Macao; esorta le autorità cinesi ad abrogare la Legge sulla sicurezza nazionale, che costituisce una violazione degli impegni e degli obblighi della RPC nel quadro del diritto internazionale, in particolare rispettivamente la dichiarazione congiunta sino-britannica e la dichiarazione congiunta sino-portoghese, ed esorta le autorità di Hong Kong e Macao a rispettare pienamente lo Stato di diritto, i diritti umani, i principi democratici e l'elevato livello di autonomia conformemente al principio «un paese, due sistemi» sancito dalla Legge fondamentale di Hong Kong e Macao e in linea con i loro obblighi nazionali e internazionali; prende atto con preoccupazione dei crescenti tentativi da parte del governo cinese di legittimare il suo sistema autoritario all'interno e all'esterno attraverso la cooptazione, la ridefinizione e la distorsione di una serie di idee politiche, tra cui i principi della democrazia, attraverso concetti quali «democrazia con caratteristiche di Hong Kong» o «democrazia popolare nell'integrità del processo», e considera tali tentativi come una farsa politica;
 4. deplora profondamente le recenti modifiche alla legge elettorale di Hong Kong e gli arresti e le vessazioni nei confronti di rappresentanti dell'opposizione filodemocratica, che di diritto e di fatto impediscono lo svolgimento di elezioni libere ed eque a tutti i livelli e hanno portato allo smantellamento di tutte le forme di opposizione politica; sottolinea che ciò è contrario agli impegni a favore di una maggiore rappresentanza democratica sanciti dalla legge fondamentale di Hong Kong;
 5. deplora la decisione delle autorità di Hong Kong di vietare, negli ultimi due anni, la veglia annuale che si tiene il 4 giugno a piazza Tiananmen e la marcia annuale del 1° luglio, nonché la decisione della Corte d'appello di ultima istanza di Macao di vietare la veglia di piazza Tiananmen che si tiene annualmente in città; deplora profondamente la rimozione di un monumento alle vittime di piazza Tiananmen, il Pilastro della vergogna, da parte dell'Università di Hong Kong dalla sua struttura e ritiene che ciò sia parte di un costante attacco alla libertà accademica a Hong Kong e un tentativo di cancellare la storia e la memoria collettiva;

Giovedì 20 gennaio 2022

6. invita il capo dell'esecutivo di Hong Kong a ritirare i piani per introdurre l'articolo 23 della Legge sulla sicurezza nazionale e a rinnovare l'impegno a rispettare la legge fondamentale, che garantisce la libertà di associazione, la libertà di riunione, la libertà di espressione e la libertà di religione e di credo;
7. sottolinea che l'indipendenza della magistratura deve essere salvaguardata e che la politicizzazione dei tribunali deve essere evitata quale priorità fondamentale; ribadisce il suo invito al SEAE ad elaborare una relazione pubblica dettagliata sullo Stato di diritto e sull'indipendenza della magistratura, in aggiunta alla relazione annuale su Hong Kong; invita il SEAE a includere discussioni sul deterioramento della situazione dello Stato di diritto a Hong Kong e sulla sicurezza dei cittadini dell'UE nelle riunioni annuali di dialogo strutturato tra il governo della RAS di Hong Kong e l'UE;
8. esprime preoccupazione per la nomina del capo di stato maggiore delle forze di polizia armate nello Xinjiang, Peng Jingtang, al posto di comandante di guarnigione dell'Esercito popolare di liberazione a Hong Kong e per i commenti che indicano l'intenzione di concentrarsi su presunte attività terroristiche a Hong Kong;
9. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare l'applicazione della Legge sulla sicurezza nazionale quale priorità assoluta all'ordine del giorno di tutte le riunioni UE-Cina, anche nelle consultazioni diplomatiche in preparazione di tali riunioni; ricorda che è importante, in occasione di ogni dialogo in materia di politica e diritti umani con le autorità cinesi e in linea con l'impegno dell'UE di esprimersi con una voce forte, chiara e univoca nel suo approccio alla Cina, che l'UE continui a sollevare la questione delle violazioni dei diritti umani in Cina, segnatamente il caso delle minoranze dello Xinjiang e del Tibet; ricorda che la Cina ha sottoscritto un'ampia gamma di trattati e convenzioni internazionali in materia di diritti umani e sottolinea pertanto l'importanza di proseguire il dialogo con la Cina per garantire che essa rispetti il suo impegno ad ottemperare al quadro internazionale in materia di diritti umani;
10. è estremamente preoccupato per i tentativi delle autorità cinesi di colpire le comunità della diaspora di Hong Kong, compresi i difensori dei diritti umani, negli Stati membri dell'UE; ribadisce il suo invito agli Stati membri dell'UE a sospendere i trattati di estradizione in vigore con la RPC e Hong Kong;
11. invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e Hong Kong (Cina) ⁽¹⁰⁾ e il sostegno dell'UE a favore di un seggio di Hong Kong presso l'Organizzazione mondiale del commercio, alla luce della distruzione dell'autonomia che il territorio aveva nel quadro del modello «un paese, due sistemi» precedentemente istituito;
12. ribadisce la sua profonda preoccupazione per le varie violazioni dei diritti umani in Cina e ricorda che è essenziale il pieno rispetto dei valori universali;
13. invita il Consiglio a introdurre sanzioni mirate nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (sanzioni di tipo Magnitsky dell'UE) nei confronti dei funzionari di Hong Kong e della RPC responsabili della repressione dei diritti umani in corso, tra cui Carrie Lam, Teresa Cheng Yeuk-wah, Xia Baolong, Zhang Xiaoming, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Chris Tang Ping-keung e John Lee Ka-chiu; invita il Consiglio e la Commissione ad approvare l'elaborazione di un elenco di imprese che dovrebbero essere soggette a sanzioni e a divieti di investimento per la loro complicità nella repressione dei diritti umani in corso a Hong Kong;
14. ribadisce la sua precedente posizione secondo cui qualsiasi ratifica dell'accordo globale UE-Cina sugli investimenti debba tenere conto dell'attuale situazione dei diritti umani a Hong Kong e dell'impegno della Cina nel quadro della dichiarazione congiunta sino-britannica e comportare un impegno chiaro e vincolante a favore dei diritti dei lavoratori al fine di ratificare e attuare le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 29 sul lavoro forzato, n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato, n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale e n. 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva;
15. esprime preoccupazione per il fatto che la chiusura di Stand News e Citizen News comporterà una maggiore pressione da parte delle autorità cinesi sulle restanti pubblicazioni locali di notizie;

⁽¹⁰⁾ GU L 151 del 18.6.1999, pag. 21.

Giovedì 20 gennaio 2022

16. sostiene pienamente le proposte di organizzare una sessione speciale o un dibattito urgente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sul deterioramento della situazione dei diritti umani in Cina, anche per quanto riguarda l'attuazione della Legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong e Macao e l'adozione di una risoluzione volta a creare un meccanismo di monitoraggio e informazione in linea con un invito globale da parte di centinaia di organizzazioni della società civile di tutte le regioni e un invito ad agire da parte di un numero senza precedenti di procedure speciali delle Nazioni Unite;
17. invita il VP/AR a cooperare strettamente con paesi e partner che condividono gli stessi principi per fermare l'erosione delle libertà di Hong Kong; accoglie con favore il recente dialogo bilaterale UE-USA sulla Cina e insiste sul fatto che un maggiore coordinamento in materia di diritti umani, anche concentrandosi sulla situazione a Hong Kong, dovrebbe essere un obiettivo fondamentale;
18. ribadisce il suo invito agli Stati membri dell'UE ad attuare le conclusioni del Consiglio dell'UE del 28 luglio 2020 e a introdurre programmi di salvataggio per gli attivisti e i giornalisti filodemocratici di Hong Kong che rimangono a rischio di detenzione nell'ambito della repressione dei diritti umani in corso; ribadisce la necessità di fissare un calendario chiaro per l'attuazione del pacchetto di misure del luglio 2020 e invita il SEAE a continuare a mantenerne l'attuazione all'ordine del giorno e a preparare risposte concrete ai possibili effetti extraterritoriali della Legge sulla sicurezza nazionale;
19. condanna la coercizione e l'intimidazione della Cina nei confronti della Lituania; accoglie con favore le recenti dichiarazioni di solidarietà con la Lituania volte a contrastare le azioni coercitive della Cina; esorta l'UE a difendere i principi fondamentali del mercato unico contro le intimidazioni cinesi;
20. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a declinare gli inviti per rappresentanti governativi e diplomatici a partecipare alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, dal momento che il governo cinese non ha dimostrato un miglioramento tangibile delle situazioni dei diritti umani a Hong Kong, a Macao, nella regione uigura dello Xinjiang, in Tibet e altrove in Cina;
21. invita il SEAE a indagare sullo status dei principali attivisti filodemocratici di Hong Kong che non sono attualmente in carcere, ma che non sono in grado di lasciare il territorio a causa del fatto che le autorità continuano a confiscare i loro documenti di viaggio e a sottoporli a divieti di viaggio; invita il SEAE e gli Stati membri ad applicare pienamente gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, anche chiedendo visite nelle carceri, osservando i processi, rilasciando dichiarazioni pubbliche e sollevando casi presso le autorità a tutti i livelli; invita il SEAE a garantire risorse adeguate all'Ufficio dell'Unione europea a Hong Kong e Macao per consentirgli di continuare a svolgere e intensificare adeguatamente l'osservazione dei processi e il monitoraggio dei diritti umani;
22. sottolinea, in particolare, l'importanza di rafforzare il sostegno al mondo accademico ampliando le borse di studio e altri tipi di strumenti di sostegno per gli accademici e gli studenti di Hong Kong, affinché possano essere iscritti a programmi di scambio e cooperare con le università dell'UE; invita il SEAE e la Commissione a sviluppare e coordinare misure volte a proteggere la libertà accademica degli studenti e degli scienziati di Hong Kong presso le università dell'UE dalle pressioni delle autorità cinesi;
23. invita la Commissione e il SEAE ad avanzare in merito all'applicazione e ad adoperarsi nell'ambito di meccanismi adeguati di controllo delle esportazioni, per negare alla Cina e a Hong Kong l'accesso a tecnologie utilizzate per la violazione dei diritti umani; esorta la Commissione a finalizzare la preparazione di una efficace legislazione dell'UE in materia di dovere di diligenza delle imprese che imponga obblighi di dovuta diligenza alle imprese dell'UE e alle imprese che operano nel mercato unico dell'UE;
24. invita l'UE e gli Stati membri a contribuire a salvare la memoria democratica di Hong Kong fornendo assistenza nell'archiviazione, nella divulgazione e nella documentazione delle violazioni dei diritti umani, e a contrastare le azioni della RPC rendendo ampiamente disponibili online i libri vietati a Hong Kong; esprime il proprio sostegno agli sforzi compiuti dai canali televisivi internazionali, quali Deutsche Welle e France 24, per riferire regolarmente in merito agli sviluppi a Hong Kong;
25. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a cooperare con i partner internazionali per contribuire a garantire la democrazia a Taiwan, in particolare alla luce dei recenti sviluppi nelle relazioni tra Lituania e Taiwan orchestrate dal governo cinese e dell'erosione delle libertà di Hong Kong nel quadro della politica cinese di abbandonare l'approccio «un paese, due sistemi»;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese, nonché al capo dell'esecutivo e all'Assemblea della Regione amministrativa speciale di Hong Kong.
-

Giovedì 20 gennaio 2022

P9_TA(2022)0012

Situazione in Kazakhstan

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulla situazione in Kazakhstan (2022/2505(RSP))

(2022/C 336/02)

Il Parlamento europeo,

- viste la sua risoluzione dell'11 febbraio 2021 sulla situazione dei diritti umani in Kazakhstan ⁽¹⁾ e le sue precedenti sul Kazakhstan, del 14 marzo 2019 ⁽²⁾, del 18 aprile 2013 ⁽³⁾, del 15 marzo 2012 ⁽⁴⁾ e del 17 settembre 2009 ⁽⁵⁾,
 - visto l'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (ARPC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, che è stato firmato ad Astana il 21 dicembre 2015 e che è entrato pienamente in vigore il 1° marzo 2020 in seguito alla sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri,
 - visti la 18° riunione del Consiglio di cooperazione UE-Kazakhstan del 10 maggio 2021, il tredicesimo dialogo sui diritti umani UE-Kazakhstan tenutosi il 2 e 3 dicembre 2021, e la 18° riunione della commissione di cooperazione parlamentare UE-Kazakhstan dell'11 ottobre 2021,
 - visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e gli articoli 21, 24, 29 e 31 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 10 e 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sanciscono l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, nell'ambito delle loro relazioni con il resto del mondo, a favore della difesa e della promozione dei diritti umani universali e della tutela dei singoli individui, come pure dell'adozione di misure restrittive in caso di gravi violazioni dei diritti umani,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2019 sulla nuova strategia dell'UE per l'Asia centrale,
 - viste la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), dell'8 gennaio 2022, e la dichiarazione del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), del 5 gennaio 2022, sui recenti sviluppi in Kazakhstan,
 - vista la dichiarazione resa dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani il 6 gennaio 2022,
 - visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura,
 - visto l'esame periodico universale del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani concernente il Kazakhstan del 12 marzo 2020,
 - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il 2 gennaio 2022 migliaia di persone hanno iniziato a protestare pacificamente nella città di Zhanaozen, opponendosi alla decisione del governo di eliminare il limite massimo al prezzo del gas di petrolio liquefatto, che aveva portato a una forte impennata dei prezzi; che le proteste si sono rapidamente estese a oltre 60 città e località, invocando un reale cambiamento politico, elezioni eque e misure efficaci per contrastare la corruzione diffusa;
- B. considerando che la situazione dei diritti umani in Kazakhstan è pericolosamente deteriorata durante le recenti proteste e che i manifestanti citano la mancanza di rappresentanza democratica nei processi decisionali del governo, l'aggravamento della corruzione e le violazioni dei diritti umani e delle libertà politiche quali cause profonde delle loro rimostranze;

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0056.

⁽²⁾ GU C 23 del 21.1.2021, pag. 83.

⁽³⁾ GU C 45 del 5.2.2016, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 93.

⁽⁵⁾ GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 30.

Giovedì 20 gennaio 2022

- C. considerando che è ampiamente noto che una simile protesta si è svolta nel 2011 nella città di Zhanaozen, quando un gruppo di persone altamente organizzate ha fatto ricorso alla violenza, che è stata successivamente utilizzata dalle autorità per giustificare una violenta repressione con armi letali nei confronti di manifestanti pacifici; che le autorità kazake non hanno indagato sugli avvenimenti del massacro di Zhanaozen del 2011, nonostante gli appelli del Parlamento europeo; che il sistema giudiziario e le autorità di contrasto non hanno condotto indagini su tali eventi, il che mette in discussione la probabilità che i responsabili dell'attuale spargimento di sangue siano chiamati a rispondere dinanzi a un tribunale e siano puniti;
- D. considerando che il 4 e 5 gennaio 2022 hanno segnato un punto di svolta, con un inasprimento della violenza, in particolare ad Almaty, la più grande città del paese, e la presenza segnalata di nuovi attori nelle proteste, quali bande criminali, gruppi emarginati e gruppi armati, che hanno approfittato della situazione per intraprendere azioni violente quali incursioni, incendi dolosi e saccheggi, tra cui stazioni di polizia e strutture militari; che le autorità kazake hanno reagito alle proteste, comprese quelle legittime e pacifiche, con una violenza sproporzionata; che la risposta delle forze di sicurezza alle proteste pacifiche è stata estremamente dura, con l'uso di una forza eccessiva, non necessaria e indiscriminata, compresa la forza letale, ad esempio l'impiego diffuso di gas lacrimogeni, manganelli, granate lampo e cannoni ad acqua; che il 3 e 4 gennaio 2022 si sono verificati almeno 206 casi di persecuzione politica al fine di impedire alle persone di partecipare alle manifestazioni pacifiche, nonostante le autorità sostengano di rispettare il diritto di riunione pacifica; che il 5 gennaio 2022 gruppi di manifestanti violenti hanno occupato l'aeroporto e hanno preso d'assalto edifici ufficiali come il municipio di Almaty;
- E. considerando che, dall'inizio delle proteste, quasi 10 000 persone sono state detenute in tutto il paese e almeno 225 sono state uccise, compresi bambini, cittadini che non hanno partecipato alle proteste e 19 agenti dei servizi di contrasto; che i dati reali sono probabilmente più elevati e difficili da verificare a causa dell'inaffidabilità delle informazioni ufficiali e delle interruzioni dei servizi di telefonia mobile e di Internet; che, in base alle continue segnalazioni, proseguono gli arresti, le intimidazioni e le torture di attivisti civili e di cittadini comuni iniziati durante le manifestazioni del gennaio 2022; che gli attivisti Nuraliya Aitkulova, Aitbay Aliyev e almeno 12 altri sarebbero stati uccisi da funzionari delle autorità di contrasto durante le proteste; che i civili pacifici Nurbolat Seitkulov, Altynai Yetayeva e la loro figlia di 15 anni sono stati uccisi dall'esercito a Taldykan l'8 gennaio 2022;
- F. considerando che il 4 gennaio 2022 le autorità kazake hanno imposto restrizioni su Internet mobile e sui social network; che il 5 gennaio 2022 il Presidente Kassym-Jomart Tokayev ha dichiarato uno stato di emergenza a livello nazionale che comprende un coprifuoco, restrizioni temporanee alla circolazione e un divieto di assembramenti di massa; che è stato segnalato un blackout di cinque giorni di Internet volto a ostacolare le comunicazioni dei manifestanti;
- G. considerando che il 6 gennaio 2022 le forze dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (OTCS) sono state dispiegate in Kazakhstan su richiesta formale di assistere il governo kazako contro i manifestanti, segnando la prima volta che l'alleanza militare guidata dalla Russia è stata chiamata a intervenire in un paese membro;
- H. considerando che l'11 gennaio 2022 il Presidente Tokayev ha annunciato il ritiro totale delle forze OTCS dal paese entro il 23 gennaio 2022; che il governo russo, adducendo la diffusione di una malattia virale tra il bestiame, ha imposto un divieto sulle importazioni di carne e prodotti lattiero-caseari dal Kazakhstan il giorno successivo all'annuncio del Presidente Tokayev dell'11 gennaio;
- I. considerando che, dal 4 gennaio 2022, le autorità kazake hanno avviato una vasta campagna di disinformazione e un blocco di Internet e dei media per nascondere il coinvolgimento dello Stato nella violenza contro il proprio popolo e screditare le manifestazioni pacifiche e l'autentica volontà del popolo kazako di cercare giustizia, dignità e rispetto dei propri diritti;
- J. considerando che il 7 gennaio 2022 il Presidente Tokayev ha ordinato di «sparare per uccidere» contro i manifestanti, descritti come terroristi internazionali; che tale ordine viola gli obblighi giuridici internazionali del Kazakhstan di rispettare e proteggere il diritto alla vita; che le autorità kazake hanno fatto ricorso a interpretazioni vaghe ed

Giovedì 20 gennaio 2022

eccessivamente ampie delle leggi e delle misure in materia di terrorismo ed estremismo per limitare arbitrariamente la libertà di espressione e il dissenso pacifico; che l'11 gennaio 2022 gli esperti delle Nazioni Unite hanno denunciato l'uso eccessivamente ampio del termine «terrorismo» nei confronti di manifestanti, attivisti della società civile, difensori dei diritti umani, giornalisti e partiti politici;

- K. considerando che le autorità kazake perseguono politicamente i loro oppositori che sono costretti a vivere all'estero;
- L. considerando che giornalisti e organi di stampa nazionali e internazionali sono stati criticati e attaccati dal governo kazako e dalle forze statali e che ai corrispondenti stranieri è stato negato l'ingresso nel paese; che i funzionari delle autorità di contrasto, non meglio identificati, hanno aperto il fuoco su un giornalista della TV Rain, Vasily Polonskyi, e sul fotografo Vasily Krestyaninov, mentre stavano svolgendo il loro lavoro vicino alla camera mortuaria ad Almaty; che diversi giornalisti sono stati arrestati o vessati da funzionari delle autorità di contrasto per aver seguito le proteste, tra cui Saniya Toiken, Makhambet Abzhan, Lukpan Akhmediyarov, Kassym Amanzhol, Darkhan Omirbek e altri;
- M. considerando che le autorità kazake hanno da lungo tempo limitato i diritti fondamentali, compresi il diritto a manifestare pacificamente, la libertà di associazione e la libertà di parola; che il Kazakhstan si colloca al 155° posto su 180 paesi nell'indice 2021 sulla libertà di stampa nel mondo, redatto da Reporter senza frontiere; che sono stati condannati 13 attivisti associati ai movimenti pacifici dell'opposizione Koshe Partiyasy e Scelta democratica del Kazakhstan, compresi i prigionieri politici Kairat Klyshev, Noyan Rakhimzhanov, Askhat Zheksebayev e Abai Begimbetov, che erano stati condannati a cinque anni di reclusione immediatamente dopo la visita in Kazakhstan da parte del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e del rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale; che i rispettivi processi politici si sono svolti online e che non sono state presentate decisioni giudiziarie che mettano al bando Scelta democratica del Kazakhstan e Koshe Partiyasy a sostegno delle accuse;
- N. considerando che il Presidente Tokayev ha accusato attivisti, difensori dei diritti umani e i media liberi di incitare ai disordini; che negli ultimi anni la situazione dei diritti umani in Kazakhstan si è notevolmente deteriorata; che diverse importanti ONG per i diritti umani, i media e le organizzazioni di osservazione elettorale in Kazakhstan hanno subito crescenti pressioni e vessazioni giudiziarie da parte delle autorità del paese; che ciò si iscrive in un più ampio quadro di repressione nei confronti della società civile, dei sindacati e dei diritti democratici fondamentali, in particolare per quanto riguarda le libertà di espressione, associazione e riunione, il pluralismo politico, il diritto alla partecipazione agli affari pubblici e lo Stato di diritto;
- O. considerando che la difensora dei diritti umani Raigul Sadyrbayeva, che versa in precarie condizioni di salute, è stata posta in custodia cautelare durante le indagini su un caso penale di matrice politica per aver seguito le proteste a Semey e dovrà affrontare una lunga pena detentiva; che la difensora dei diritti umani Aliya Isenova è stata colpita al braccio dai funzionari delle autorità di contrasto mentre seguiva una protesta a Semey e dovrebbe a sua volta incorrere in una lunga pena detentiva nell'ambito di un caso penale di matrice politica;
- P. considerando che, malgrado le dichiarazioni rese dal ministero degli Interni del Kazakhstan al direttore dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), secondo cui le condizioni delle strutture detentive e il rispetto dei diritti umani sarebbero migliorati, non sono stati conseguiti risultati tangibili; che, nonostante un memorandum firmato dal sistema penitenziario del Kazakhstan e dalla difensora dei diritti umani Elena Semenova, la tortura e i maltrattamenti nei centri di detenzione sono ancora sistematici, così come lo è l'impunità per tali reati, in quanto le autorità continuano a non indagare in modo credibile sulle accuse di tortura;
- Q. considerando che le autorità tentano regolarmente di attaccare gli account di social media di attivisti civili, difensori dei diritti umani ed esponenti dell'opposizione; che il Kazakhstan cerca di censurare l'opposizione e i contenuti relativi ai diritti umani sui social media;

Giovedì 20 gennaio 2022

- R. considerando che l'Unione europea e il Kazakhstan sono partner sin dall'indipendenza del paese nel 1991; che l'Unione europea e il Kazakhstan hanno firmato un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (ARPC), il primo del suo genere con un partner dell'Asia centrale, che ha portato le relazioni tra l'UE e il Kazakhstan a un livello superiore e ha rappresentato una tappa fondamentale in oltre 25 anni di relazioni UE-Kazakhstan; che l'ARPC, ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE e dal Parlamento europeo, è entrato in vigore il 1° marzo 2020;
1. si rammarica profondamente per la perdita di vite umane e condanna con fermezza i diffusi atti di violenza scoppiati a seguito delle proteste pacifiche in Kazakhstan; esprime il suo cordoglio alle vittime e alle loro famiglie;
 2. è al fianco del popolo del Kazakhstan, che dovrebbe godere pienamente del diritto di organizzare una manifestazione pacifica per protestare contro la mancanza di riforme in Kazakhstan e per difendere un futuro prospero per il paese; condanna fermamente il drammatico e continuo deteriorarsi della situazione dei diritti umani in Kazakhstan, compresi la libertà di espressione e i diritti sociali e del lavoro; esorta le autorità kazake ad adempiere agli obblighi internazionali assunti e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali;
 3. invita il governo del Kazakhstan a ritirare le accuse di matrice politica e a porre fine a tutte le forme di detenzione arbitraria, rappresaglia e vessazione nei confronti di difensori dei diritti umani, attivisti, organizzazioni religiose, organizzazioni della società civile, sindacati, giornalisti e movimenti di opposizione politica, e a consentire alle persone di esprimere liberamente le proprie opinioni politiche, religiose e di altro tipo;
 4. esorta il governo del Kazakhstan a rilasciare immediatamente manifestanti e attivisti detenuti arbitrariamente; sollecita le autorità del Kazakhstan a rilasciare immediatamente e a riabilitare completamente tutti i prigionieri politici, compresi Bekizhan Mendygazyev, Erulan Amirov, Igor Chuprina, Ruslan Ginatullin, Yerzhan Yelshibayev, Saltanat Kusmankyzy, Baurzhan Jussupov, Nataliya Dauletiyarova, Rinat Batkayev, Yerbol Yeskhozin, Askar Kayyrbek, Ulasbek Akhmetov, Askhat Zheksebayev, Kairat Klyshev, Noyan Rakhimzhanov, Abai Begimbetov e Raigul Sadyrbayeva; chiede alle autorità di revocare le misure che impongono la custodia cautelare, gli arresti domiciliari e le restrizioni alla libertà imposte agli attivisti della società civile;
 5. condanna le violazioni delle libertà fondamentali e dei diritti umani commesse dalle autorità kazake nei confronti di manifestanti, operatori dei media e attivisti, compreso il ricorso indiscriminato alla forza letale da parte delle forze di sicurezza; condanna la retorica incendiaria del Presidente Tokayev, comprese la sua descrizione generale dei manifestanti come «terroristi», le affermazioni infondate e gonfiate riguardo al loro numero (presumibilmente circa 20 000) e la minaccia di «ucciderli»; lo esorta a revocare pubblicamente qualsiasi ordine di sparare per uccidere senza preavviso;
 6. invita le autorità a divulgare le informazioni relative agli arresti e alle vittime a seguito delle proteste e a garantire che tutte le persone perseguite abbiano accesso a un difensore e siano sottoposte a processi equi conformemente al diritto internazionale;
 7. chiede alle autorità del Kazakhstan di rivedere la legge sulle riunioni pubbliche al fine di garantire il diritto a manifestare pacificamente in linea con le norme internazionali, con l'obiettivo di consentire alle persone in Kazakhstan di partecipare alle proteste pacifiche senza timore di arresti o vessazioni e interferenze da parte della polizia e di garantire che i media indipendenti, i gruppi della società civile, i gruppi di opposizione politica, gli attivisti, i sindacalisti e i difensori dei diritti umani possano svolgere le rispettive attività senza indebite interferenze governative o il timore di vessazioni o azioni penali di matrice politica; chiede, a tale proposito, una profonda riforma del sistema giudiziario e, come raccomandato dalle Nazioni Unite e dall'OSCE, l'abrogazione degli articoli del codice penale utilizzati ai fini di azioni penali di matrice politica; invita le autorità del Kazakhstan a revocare le decisioni giudiziarie relative ai movimenti pacifici dell'opposizione Koshe Partiyasy e Scelta democratica del Kazakhstan;
 8. chiede alle autorità kazake di porre fine alla persecuzione politica di gruppi per i diritti umani quali BostandyQ Kz, Qaharman, Femina Virtute, Veritas, 405, Elimay e Article 14;
 9. invita l'UE e la comunità internazionale ad avviare immediatamente un'adeguata indagine internazionale sui crimini commessi contro il popolo del Kazakhstan durante le due settimane di proteste nel paese e, tra le altre questioni, a indagare sulle sparizioni, nonché sulle segnalazioni di torture, detenzioni arbitrarie e cecchini che uccidono o feriscono manifestanti pacifici, tra cui minori, ad Almaty e in altre città del Kazakhstan;

Giovedì 20 gennaio 2022

10. chiede al SEAE e agli Stati membri di ricorrere a consessi multilaterali, tra cui il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite o l'OSCE, per monitorare la situazione dei diritti umani in Kazakhstan;

11. invita gli Stati membri a prendere l'iniziativa di invocare il meccanismo di Mosca dell'OSCE al fine di consentire un'indagine sui fatti e le circostanze inerenti alla morte di manifestanti e funzionari delle autorità di contrasto ad Almaty nel gennaio 2022 nonché su altre accuse di violazioni dei diritti umani dall'inizio del movimento di protesta pacifica in tutto il Kazakhstan;

12. chiede alle autorità kazake di invitare gli esperti delle Procedure speciali delle Nazioni Unite e dell'OSCE a effettuare visite in loco e a cooperare pienamente con loro, nonché a considerare la possibilità di istituire un gruppo di lavoro permanente sotto l'egida dell'OSCE per valutare se i disordini siano il risultato di ingerenze straniere o di lotte di potere interne, e affrontarne le cause profonde;

13. esprime preoccupazione dinanzi all'inaccettabile situazione della libertà dei media nel Paese; invita il governo del Kazakhstan a fornire ai giornalisti indipendenti un ambiente libero e sicuro; condanna fermamente il ricorso all'oscuramento di Internet per schiacciare il dissenso e violare la libertà di espressione e di riunione, in contrasto con le norme internazionali in materia di diritti umani; invita le autorità kazake a ripristinare l'accesso illimitato a Internet, a sbloccare tutte le altre forme di comunicazione e a cessare la pratica delle rappresaglie contro coloro che condividono notizie in modo indipendente; invita il Presidente Tokayev a riconoscere pubblicamente e a rispettare pienamente l'importanza e il ruolo di media liberi in Kazakhstan;

14. condanna la pratica della tortura e dei maltrattamenti nelle strutture detentive ed esorta le autorità kazake a garantire il diritto dei cittadini alla libertà dalla tortura e dai maltrattamenti, ad assicurare che le condizioni di detenzione siano pienamente conformi agli standard internazionali, a indagare in modo approfondito sugli episodi di tortura e a porre fine all'impunità; invita le autorità kazake a consentire ai rappresentanti del meccanismo nazionale di prevenzione e al difensore civico un accesso immediato e senza restrizioni a tutte le persone detenute;

15. sollecita le autorità kazake ad astenersi dal formulare accuse di terrorismo sulla base di interpretazioni eccessivamente ampie del termine e a distinguere tra manifestanti pacifici e coloro che hanno usato la violenza e commesso reati ai sensi delle norme internazionali; ribadisce il suo invito a rivedere la definizione di estremismo per allinearla agli obblighi internazionali del Kazakhstan; sollecita le autorità kazake a cessare di ricorrere all'articolo 405 del codice penale kazako per colpire membri presunti o effettivi di gruppi «estremisti» vietati, a chiedere un esame del divieto arbitrario imposto dai tribunali a movimenti politici pacifici e a commissionare un esame indipendente di tutte le decisioni di condanna pronunciate con l'accusa di costituzione di un'organizzazione «estremista» vietata o di partecipazione ad essa, nonché a invitare i tribunali ad annullare tutte le condanne inflitte alle persone semplicemente per una presunta appartenenza o un presunto sostegno a un'opposizione politica pacifica o a un gruppo di difesa;

16. chiede che i diritti umani siano una priorità per l'impegno dell'UE con il Kazakhstan; sottolinea che un approfondimento delle relazioni politiche ed economiche con l'UE quale previsto dall'ARPC deve fondarsi su valori condivisi e corrispondere a impegni attivi e concreti da parte del Kazakhstan in materia di riforme democratiche, sulla base dei suoi obblighi e impegni internazionali; incoraggia il VP/AR, il SEAE e gli Stati membri a chiedere costantemente al Kazakhstan di abrogare o modificare tutte le leggi incompatibili con le norme internazionali e a sollevare le questioni relative ai diritti umani in tutti i pertinenti incontri bilaterali;

17. invita la delegazione dell'UE e le rappresentanze degli Stati membri in Kazakhstan a monitorare attentamente la situazione, a visitare i manifestanti detenuti e i prigionieri politici e a fornire loro un sostegno, a impegnarsi attivamente con i membri locali della società civile organizzando incontri periodici senza discriminazioni e a svolgere un ruolo nel facilitare il dialogo tra governo e società civile; li esorta, inoltre, a monitorare attivamente le violazioni dei diritti umani in corso e a reagire rapidamente ad esse, come anche ad assumere una posizione pubblica in merito fornendo assistenza alle vittime di persecuzioni politiche e agli attivisti incarcerati, nonché partecipando ai processi contro coloro che criticano il governo e i difensori dei diritti umani, e visitando i luoghi di detenzione; invita l'UE e i suoi Stati membri a sviluppare con urgenza un programma globale per sostenere la società civile e le forze democratiche del Kazakhstan;

18. invita la delegazione dell'UE e le ambasciate degli Stati membri dell'UE in Kazakhstan a coordinarsi e ad agire rapidamente al fine di garantire il rilascio di visti per i difensori dei diritti umani a rischio che necessitano di un trasferimento temporaneo al di fuori del Kazakhstan; invita la delegazione dell'UE e le ambasciate degli Stati membri dell'UE

Giovedì 20 gennaio 2022

in Kazakhstan a dialogare con le autorità kazake per garantire il rilascio immediato di centinaia di prigionieri politici e detenuti in Kazakhstan, la rimozione delle restrizioni alla libertà imposte ad attivisti della società civile e dell'opposizione, e l'eliminazione della tortura e dei maltrattamenti nelle carceri;

19. accoglie con favore l'offerta di «assistenza per una risoluzione pacifica della crisi» contenuta nella dichiarazione del VP/AR dell'8 gennaio 2022, ma si rammarica della mancanza di un'iniziativa diplomatica; incoraggia il SEAE a investire nello sviluppo di capacità e a utilizzare il potenziale esistente per la mediazione, la risoluzione pacifica delle crisi e altri strumenti, come la diplomazia navetta, anche da parte del VP/AR o del rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale;

20. invita il SEAE a promuovere un esame della situazione in Kazakhstan in occasione della prossima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, con la conseguente adozione di una risoluzione sulla situazione;

21. invita le autorità del Kazakhstan a rispettare gli standard internazionali per quanto riguarda il quadro giuridico per lo svolgimento delle elezioni e a dar seguito alle raccomandazioni della missione di osservazione elettorale limitata dell'ODIHR sulle libertà fondamentali garantite dalla costituzione, la partecipazione della società civile, il pluralismo politico, l'imparzialità dell'amministrazione elettorale, il diritto di voto attivo e di eleggibilità alle elezioni, la registrazione degli elettori, i mezzi di comunicazione e la pubblicazione dei risultati elettorali;

22. invita il Kazakhstan ad attuare riforme urgenti miranti a combattere la corruzione e l'aumento delle disuguaglianze; chiede alle istituzioni dell'UE di accelerare l'adozione di una legislazione anticorruzione per colpire i funzionari corrotti e i loro sostenitori in Kazakhstan a seguito di violazioni dei diritti umani e riciclaggio;

23. ricorda il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, recentemente approvato, che consente all'UE di prendere di mira i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in tutto il mondo e che, nel caso del Kazakhstan, permetterebbe di colpire individui, entità e organismi coinvolti in violazioni dei diritti umani diffuse e sistematiche o ad esse associati; invita il Consiglio a imporre sanzioni mirate ai funzionari kazaki di alto livello responsabili delle gravi violazioni commesse durante le proteste del gennaio 2022;

24. prende atto dell'annuncio del Presidente Tokayev riguardante riforme socioeconomiche e politiche, e si aspetta che il governo e le autorità vi diano seguito attuando dette riforme, al fine di migliorare il tenore di vita dei cittadini e affrontare il loro malcontento; invita il Presidente a fornire quanto prima ulteriori chiarimenti sulle riforme politiche e sulla struttura del nuovo «Fondo per il popolo del Kazakhstan»; incoraggia il governo kazako a ricercare la cooperazione con l'UE, l'OSCE e il Consiglio d'Europa in questo processo di riforma e chiede al SEAE di tenersi pronto a fornire qualsiasi sostegno pertinente in tale contesto;

25. invita i vicini del Kazakhstan ad astenersi da qualsiasi interferenza suscettibile di avere un impatto negativo sugli affari interni kazaki;

26. invita le istituzioni e le agenzie europee, tra cui il SEAE, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca mondiale, a interrompere i programmi di finanziamento in Kazakhstan fino a quando il governo non avrà compiuto sforzi sostanziali e tangibili per migliorare la sua situazione in materia di diritti umani, anche attuando tutte le raccomandazioni del Parlamento europeo, delle Nazioni Unite e dell'OSCE, in modo da non incidere sul sostegno diretto alla società civile indipendente, agli attivisti, ai difensori dei diritti umani e ai media;

27. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Presidente, al governo e al parlamento del Kazakhstan.

Giovedì 20 gennaio 2022

P9_TA(2022)0013

Crisi politica in Sudan

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulla crisi politica in Sudan (2022/2504(RSP))

(2022/C 336/03)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Sudan,
- vista la discussione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Sudan del 12 gennaio 2022,
- vista la dichiarazione rilasciata il 4 gennaio 2022 dall'UE, dal Regno Unito, dalla Norvegia e dagli Stati Uniti a seguito delle dimissioni del primo ministro sudanese,
- vista la dichiarazione attribuibile al rappresentante speciale del Segretario generale per il Sudan, dell'8 gennaio 2022, relativa all'annuncio di colloqui su una transizione politica in Sudan,
- vista la dichiarazione rilasciata il 21 novembre 2021 dal presidente della Commissione dell'Unione africana sull'accordo politico raggiunto in Sudan,
- vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), del 18 gennaio 2022, sugli ultimi sviluppi in Sudan,
- vista la dichiarazione del 18 novembre 2021 nella quale l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha condannato l'uccisione di manifestanti pacifici in Sudan,
- vista la risoluzione n. 2524 (2020) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che istituisce la missione integrata di assistenza delle Nazioni Unite per la transizione in Sudan (UNITAMS),
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, di cui il Sudan è parte,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,
- visto il codice di condotta delle Nazioni Unite per i pubblici ufficiali incaricati dell'applicazione della legge,
- vista la dichiarazione costituzionale del Sudan dell'agosto 2019,
- visto l'accordo di Cotonou ⁽¹⁾,
- visto l'accordo di Giuba per la pace in Sudan dell'ottobre 2020,
- vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,
- vista la strategia comune Africa-UE,
- vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dell'Unione europea, dell'11 marzo 2021, sulla democrazia e il rispetto delle costituzioni negli Stati membri dell'UE e nei paesi ACP,
- visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

Giovedì 20 gennaio 2022

- A. considerando che, prima del colpo di Stato del 25 ottobre 2021, i leader militari e civili del Sudan avevano condiviso il potere dall'agosto 2019, dopo la destituzione del leader autoritario Omar al-Bashir in seguito alle manifestazioni che chiedevano un governo civile; che l'accordo di condivisione del potere tra militari e civili ha portato alla creazione del Consiglio di sovranità, che esercita collettivamente la funzione di capo di Stato del paese;
- B. considerando che il Consiglio di sovranità era inizialmente composto da cinque civili nominati dalle Forze per la libertà e il cambiamento (FLC), cinque rappresentanti militari scelti dal Consiglio militare di transizione (CMT) e un civile designato di comune accordo tra le FLC e il CMT; che, conformemente alla dichiarazione costituzionale sudanese del 2019, per i primi 21 mesi dei 39 previsti per il periodo di transizione, il presidente del Consiglio di sovranità doveva essere scelto dai cinque membri militari del Consiglio e, per i successivi 18 mesi, dai cinque membri civili designati dalle FLC; che la transizione dall'attuale presidente, il generale Abdel Fattah Al-Burhan, al governo civile sarebbe dovuta avvenire il 9 dicembre 2021; che, conformemente al documento costituzionale che disciplina il periodo di transizione, entro luglio 2023 in Sudan dovrebbero tenersi elezioni parlamentari;
- C. considerando che l'accordo di condivisione del potere del 2019 è stato rotto il 25 ottobre 2021, quando il capo militare Abdel Fattah Al-Burhan ha organizzato un colpo di Stato, dichiarato lo stato di emergenza, sciolto il Consiglio di sovranità che condivideva il potere, destituito il governo civile e arrestato temporaneamente il primo ministro Abdalla Hamdok, la sua squadra di ministri, nonché altri attivisti e personalità politiche, il che ha portato a condanne internazionali e scatenato proteste diffuse in Sudan; che tale colpo di Stato ha posto fine alla transizione verso un Consiglio di sovranità a guida civile;
- D. considerando che il 21 novembre 2021 Hamdok ha firmato un accordo con il generale Al-Burhan, in base al quale è stato liberato dagli arresti domiciliari e gli è stato consentito di continuare a ricoprire il ruolo di primo ministro; che Hamdok ha acconsentito a riprendere la sua posizione al fine di proseguire le riforme democratiche e di guidare un nuovo governo tecnocratico fino allo svolgimento delle elezioni; che molti attivisti a favore della democrazia, gruppi della società civile e leader civili hanno respinto tale accordo; che il primo ministro Hamdok si è dimesso il 2 gennaio 2022 a seguito di manifestazioni a favore della democrazia in tutto il paese, affermando che i generali militari si opponevano a un rafforzamento del governo civile;
- E. considerando che il generale Al-Burhan ha nominato personalità legate al regime di al-Bashir per ricoprire posizioni chiave, anche nei media pubblici e nella banca centrale, e ha destituito il procuratore generale e i leader di un comitato che indagava sui guadagni illeciti realizzati durante i tre decenni del regime di al-Bashir; che il 24 dicembre 2021 Al-Burhan ha conferito ai servizi di intelligence, alle Forze di supporto rapido e all'esercito il potere di perquisire, trattenere, interrogare e confiscare beni, facoltà che in precedenza erano state concesse esclusivamente alla polizia e ai procuratori; che ai membri di tali forze è stata altresì concessa l'immunità all'azione penale, che può essere revocata unicamente dai capi del Consiglio di sovranità stesso;
- F. considerando che, a seguito del colpo di Stato militare del 25 ottobre 2021, i cittadini continuano a organizzare manifestazioni pacifiche di massa contro l'esercito, che ha continuato a rispondere con violenza e forza estrema, anche con l'uso di munizioni attive, gas lacrimogeni e granate stordenti, causando la morte di almeno 70 manifestanti, mentre centinaia di persone sono rimaste ferite e sono state arrestate;
- G. considerando che, secondo quanto riferito, le forze di sicurezza hanno fatto ricorso alla violenza sessuale e che le Nazioni Unite stanno attualmente indagando sulle denunce di 13 donne e ragazze che sarebbero state vittime di stupri o stupri di gruppo, mentre altre donne sono state oggetto di molestie sessuali da parte delle forze di sicurezza durante le manifestazioni a Khartoum il 19 dicembre 2021; che si sono registrate chiusure di Internet generalizzate e interruzioni delle comunicazioni, oltre alle segnalazioni di giornalisti presi di mira e arbitrariamente arrestati e attaccati;
- H. considerando che le donne e i giovani sudanesi hanno svolto un ruolo chiave nella transizione del paese verso la democrazia; che le donne, in particolare nei primi tempi del movimento democratico, sono state ripetutamente vittime di violenza, compresa la violenza sessuale, e che gli autori di tali crimini disumani non sono ancora stati puniti;
- I. considerando che vi sono state segnalazioni allarmanti di casi in cui le forze di sicurezza sono entrate negli ospedali per arrestare i manifestanti, impedire alle persone ferite di ricevere cure e minacciare e intimidire il personale medico; che dal novembre 2021 l'Organizzazione mondiale della sanità ha denunciato 15 attacchi contro gli operatori sanitari e le strutture sanitarie;

Giovedì 20 gennaio 2022

- J. considerando che la risposta alle proteste viola, tra gli altri diritti fondamentali, il diritto alla libertà di riunione, di associazione e di espressione, il diritto alla libertà personale e il divieto di tortura e maltrattamenti, che sono garantiti dai trattati regionali e internazionali di cui il Sudan è parte;
- K. considerando che la situazione dei diritti umani in Sudan continua a peggiorare e che gli attivisti della società civile sudanese sono stati sempre più presi di mira negli ultimi mesi; che, secondo quanto riferito, diversi attivisti sono scomparsi e che i loro resti successivamente ritrovati mostrano chiari segni di tortura; che civili, difensori dei diritti umani, attivisti, giornalisti e leader politici sono stati arbitrariamente arrestati e detenuti in isolamento;
- L. considerando che l'8 gennaio 2022 l'UNITAMS ha avviato consultazioni per ripristinare la transizione democratica al fine di invitare i militari, i gruppi ribelli, i partiti politici, i movimenti di protesta, la società civile e i gruppi femminili a partecipare al processo; che, sebbene tale iniziativa sia stata accolta con ampio favore sia in Sudan che a livello internazionale, alcuni segmenti della società continuano a opporsi fermamente a qualsiasi accordo di condivisione del potere con personalità militari;
- M. considerando che i cittadini sudanesi continuano a far fronte a un vertiginoso aumento dell'inflazione, che secondo il Programma alimentare mondiale (PAM) delle Nazioni Unite registra un aumento su base annua superiore al 300 %, e ad aumenti estremi del prezzo del carburante e dei prodotti di base, unitamente alla mancanza di servizi di base, il che impedisce a molti di soddisfare i propri bisogni di base e di provvedere ai propri mezzi di sussistenza e aggrava il senso di frustrazione tra i manifestanti; che il primo ministro Hamdok ha svolto un ruolo chiave nel negoziare un alleviamento del debito e convincere gli Stati Uniti a eliminare il Sudan dall'elenco degli Stati sostenitori del terrorismo; che numerosi comandanti militari controllerebbero circa 250 imprese in settori fondamentali dell'economia sudanese, quali le esportazioni di oro, gomma e carne;
- N. considerando che nel 2021 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha concesso al Sudan un prestito di 2,5 miliardi di USD e, insieme alla Banca mondiale, ha approvato la richiesta del Sudan di riduzione del debito nel quadro dell'Iniziativa per il debito dei paesi poveri fortemente indebitati, che richiede l'adozione di ampie riforme economiche, compresa l'eliminazione di alcune sovvenzioni; che tale soluzione rischia di essere compromessa dal colpo di Stato;
- O. considerando che, a seguito del colpo di Stato, l'Unione africana ha sospeso il Sudan da tutte le sue attività; che diversi Stati e organizzazioni multilaterali, compreso l'FMI, hanno congelato gli aiuti esteri e sospeso le erogazioni; che l'UE ha annunciato che il suo sostegno al Sudan sarà compromesso se non sarà ripristinato l'ordine costituzionale; che numerosi paesi terzi sono attivamente coinvolti in Sudan, anche attraverso la fornitura di armi, il sostegno politico e i flussi di capitali connessi alle materie prime e all'oro; che tali paesi svolgono un ruolo nella stabilità della regione e rappresentano obiettivi e strategie a lungo termine diversi; che tali divergenze di interessi rappresentano una sfida per l'ulteriore sviluppo del Sudan e della regione e stanno aggravando le già elevate tensioni nel Corno d'Africa, il che non favorirà una soluzione politica alla situazione in Etiopia;
- P. considerando che la situazione in materia di sicurezza continua a peggiorare in tutto il Sudan, segnatamente nel Darfur orientale, dove centinaia di civili hanno perso la vita e migliaia di persone sono rimaste sfollate, senza contare gli sfollamenti e gli omicidi di massa nel Kordofan meridionale; che, secondo le Nazioni Unite, nel 2022 6,2 milioni di civili necessiteranno di assistenza umanitaria e che, secondo il PAM, 2,7 milioni di persone vivono in condizioni di grave insicurezza alimentare; che la situazione umanitaria è stata aggravata dalla crisi della COVID-19 e dall'afflusso di rifugiati che fuggono dal conflitto in Etiopia;
- Q. considerando che il 4 agosto 2021 il gabinetto sudanese ha deciso all'unanimità di diventare Stato parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI), in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio di sovranità, e che, di conseguenza, il Sudan sarebbe tenuto a consegnare tutti i sospettati accusati dalla CPI di crimini commessi nel Darfur tra il 2003 e il 2004, compreso l'ex presidente Omar al-Bashir; che purtroppo non si sono registrati progressi nell'istituzione del tribunale penale speciale per il Darfur, come previsto dall'accordo di Giuba;

Giovedì 20 gennaio 2022

- R. considerando che il 3 giugno 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato fino al giugno 2022 il mandato dell'UNITAMS, incaricata di assistere le autorità sudanesi durante la transizione verso la democrazia;
- S. considerando che, dal settembre 2019, l'UE ha fornito oltre 88 milioni di EUR in assistenza allo sviluppo, principalmente attraverso il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa, per sostenere le riforme politiche ed economiche volte a contribuire alla pace e alla stabilità in Sudan;
- T. considerando che il 12 novembre 2021 l'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha designato Adama Dieng quale esperto in materia di diritti umani in Sudan; che Dieng è stato incaricato di preparare una relazione scritta che l'Alta Commissaria presenterà al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite durante la sua 50ª sessione, nel giugno 2022;
1. deplora l'uccisione di numerosi manifestanti sudanesi e il ferimento di altre centinaia di persone, anche infliggendo loro violenze sessuali, per mano dei servizi di sicurezza e di altri gruppi armati dopo il colpo di Stato militare del 25 ottobre 2021; sottolinea il diritto del popolo sudanese di riunirsi ed esercitare i suoi diritti fondamentali affinché sia ripristinata la democrazia e siano soddisfatti i suoi bisogni fondamentali; invita tutte le parti interessate sudanesi a rispettare lo Stato di diritto, come stabilito nella dichiarazione costituzionale del 2019;
2. condanna il colpo di Stato militare del 25 ottobre 2021 e ricorda la necessità urgente che la leadership militare sudanese rinnovi il suo impegno a favore della transizione democratica del paese e risponda alle richieste di libertà, pace e giustizia del popolo sudanese; chiede che i dirigenti militari sudanesi definiscano tempistiche e processi chiari per il ritorno alla transizione concordata in precedenza, anche istituendo i rami esecutivo, legislativo e giudiziario del governo, creando meccanismi di responsabilità e ponendo le basi per le elezioni;
3. condanna tutti gli atti di violenza contro manifestanti pacifici, attivisti, giornalisti e tutte le altre persone che esercitano pacificamente il loro diritto alla libertà di espressione, associazione o riunione; chiede che le persone attualmente detenute senza capi d'accusa e senza processo siano immediatamente rilasciate, che le persone accusate di reati abbiano pieno accesso alla rappresentanza legale e che lo stato di emergenza sia immediatamente revocato; invita le autorità sudanesi a porre fine immediatamente a tutte le detenzioni illegali e le sparizioni forzate; ricorda che le forze armate sudanesi non hanno assolutamente l'autorità giuridica di trattenere civili o svolgere funzioni di contrasto, in quanto, dal 21 gennaio 2021, i poteri di arresto e detenzione di civili sono attribuiti unicamente alla polizia e ai pubblici ministeri; condanna la chiusura continuativa dei servizi Internet;
4. condanna fermamente gli attacchi che, in base a segnalazioni, sarebbero stati sferrati dalle forze di sicurezza a strutture mediche; invita le autorità sudanesi a consentire a tutte le persone ferite di ricevere cure mediche; ricorda che gli attacchi mirati contro operatori sanitari, pazienti e strutture mediche costituiscono una flagrante violazione del diritto internazionale umanitario;
5. chiede che siano condotte indagini indipendenti sulle morti e sulle violenze a esse associate e che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni; sostiene gli appelli a favore di una missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti che indaghi sulle denunce relative alle violenze inflitte ai manifestanti dopo il colpo di Stato militare dell'ottobre 2021; invita l'UE e i suoi Stati membri a collaborare con gli organismi regionali e internazionali per facilitare tale processo e monitorare da vicino gli eventi nel paese, garantendo che tutte le violazioni dei diritti umani siano oggetto di indagini in modo che i responsabili possano essere perseguiti; sottolinea che le indagini analoghe aventi per oggetto i crimini commessi sia durante il governo di Omar al-Bashir che durante il periodo di transizione del 2019 devono continuare;
6. sostiene fermamente gli sforzi profusi dall'UNITAMS per facilitare le discussioni intese a risolvere la crisi politica; invita tutti gli attori politici sudanesi a impegnarsi in questo dialogo per ripristinare la transizione verso un governo civile, in linea con la dichiarazione costituzionale del 2019, e a perseguire il desiderio del popolo sudanese di ottenere una maggiore libertà, democrazia, pace, giustizia e prosperità; è fermamente convinto che la nomina del nuovo primo ministro civile e del nuovo gabinetto debba avvenire proprio alla luce di un siffatto dialogo interno al paese, in modo da garantire la loro credibilità e la loro accettazione da parte della società civile sudanese, la quale ha fatto capire chiaramente che rifiuta qualsiasi forma di governo autoritario e desidera una transizione autentica e permanente verso la democrazia; invita tutti gli attori regionali ad agire in buona fede, a sostenere un governo civile e ad astenersi dal dare sostegno alle forze di supporto rapido, i cui membri devono essere immediatamente rimossi dalle attività di polizia e di contrasto, nell'interesse della sicurezza pubblica in Sudan;

Giovedì 20 gennaio 2022

7. sottolinea che, in linea con la dichiarazione costituzionale del 2019, il processo di riforma deve essere inclusivo e a guida sudanese, individuando tempistiche e processi chiari per l'istituzione di un potere legislativo e di una magistratura indipendente, creando meccanismi di responsabilità e organizzando quanto prima elezioni inclusive, eque e trasparenti; sottolinea che il dialogo deve essere pienamente inclusivo e rappresentativo dei gruppi precedentemente emarginati, tra cui le donne, i giovani e le minoranze; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere attivamente tale processo;

8. condanna ed esprime profonda preoccupazione per l'allarmante aumento della violenza nel Darfur e nel Kordofan meridionale; invita gli osservatori internazionali a concentrare nuovamente la loro attenzione sul Darfur e sul Kordofan meridionale al fine di proteggere la popolazione locale dalla violenza, dai danni e dagli sfollamenti di massa;

9. chiede che i servizi di sicurezza e altri gruppi armati cessino immediatamente di ricorrere alla violenza contro i civili e gli operatori umanitari in tutto il paese, in particolare nel Darfur; condanna il saccheggio avvenuto il 29 dicembre 2021, per mano delle milizie locali, nel deposito alimentare del PAM delle Nazioni Unite sito a El Fasher nel Darfur settentrionale, che contiene alimenti destinati a centinaia di migliaia di persone in condizioni di insicurezza alimentare nella zona, e sottolinea con fermezza che gli aiuti umanitari non dovrebbero mai essere un bersaglio in un conflitto;

10. ribadisce la richiesta che l'ex presidente Omar al-Bashir sia chiamato a rispondere delle violazioni dei diritti umani perpetrate nei confronti di civili sudanesi sotto il suo governo autoritario, tra cui figurano il genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità; è favorevole alla sua estradizione, come pure a quella dell'ex ministro della Difesa Abdelrahim Mohamed Hussein e dell'ex ministro degli Affari umanitari Ahmed Haroun, dinanzi alla CPI per la loro complicità nella guerra del Darfur;

11. ribadisce la sua richiesta che il Sudan ratifichi lo Statuto di Roma della CPI, cooperi pienamente con la CPI e dia esecuzione ai mandati d'arresto pendenti; invita il Sudan a destituire i funzionari e gli agenti delle forze di sicurezza coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani e crimini di guerra; esorta tutti gli attori politici a dare la priorità alla creazione della Corte penale speciale del Darfur, come stabilito nella dichiarazione di Juba del 2006 sull'unità e l'integrazione tra l'Esercito di liberazione del popolo sudanese e le forze di difesa del Sud Sudan;

12. invita il Sudan a denunciare gli sforzi compiuti dall'esercito sudanese per mantenere la proprietà e il controllo delle industrie e delle imprese strategiche, invertendo così il processo di riforma; invita la Commissione a istituire meccanismi approfonditi di dovuta diligenza per quanto riguarda i rapporti con tali settori e a utilizzare appieno, se del caso, le disposizioni del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani nei confronti delle persone;

13. condanna il tentativo dell'esercito di minare le istituzioni sudanesi licenziando i funzionari pubblici che erano stati nominati durante il periodo di transizione e sostituendoli con altri allineati al precedente regime di al-Bashir; sottolinea che i funzionari pubblici licenziati dal regime devono essere reintegrati;

14. sostiene la dichiarazione del VP/AR del 18 novembre 2021 secondo cui, se l'ordine costituzionale non sarà pienamente ripristinato, vi saranno gravi conseguenze per quanto riguarda il sostegno finanziario dell'UE; sottolinea, tuttavia, la necessità di mantenere l'assistenza dell'UE per quanto riguarda la fornitura di servizi di base quali la sanità e l'istruzione; si compiace, pertanto, del contributo di 10 milioni di EUR destinato ad assistenza alimentare di primo soccorso fornito al PAM in Sudan nel dicembre 2021 per mezzo della Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario della Commissione, in aggiunta al contributo di 13 milioni di EUR ricevuto all'inizio del 2021;

15. esprime preoccupazione per il fatto che la cooperazione dell'UE con il Sudan in materia di migrazione sia utilizzata dal regime come espediente per consolidare la sua capacità di controllo e oppressione nei confronti della popolazione, ad esempio mediante il rafforzamento delle capacità di sorveglianza, anche alle frontiere, e la fornitura di attrezzature; chiede, pertanto, all'UE di assicurare la totale trasparenza in relazione ai progetti che coinvolgono il Sudan nel settore della sicurezza, anche per quanto riguarda tutte le attività previste e i beneficiari di finanziamenti nazionali e dell'UE; sottolinea la necessità di esaminare costantemente l'approccio dell'UE in materia di migrazione, sviluppo sostenibile, aiuti umanitari e buon governo, rafforzando nel contempo la società civile e incoraggiando le riforme democratiche, con l'obiettivo di giungere a uno sviluppo politico inclusivo in Sudan;

Giovedì 20 gennaio 2022

16. ribadisce la sua richiesta di vietare in tutta l'UE l'esportazione, la vendita, l'aggiornamento e la manutenzione di tutti i tipi di dispositivi di sicurezza che siano o possano essere utilizzati per la repressione interna, compresa la tecnologia di sorveglianza di Internet, a favore di Stati che presentano una situazione deplorabile dei diritti umani, come il Sudan; chiede con urgenza che altri paesi della regione seguano l'esempio;
 17. invita la comunità internazionale a unirsi all'UE nel sostenere la società civile e gli attori democratici e ricorda ai paesi terzi, in particolare agli attori regionali con una forte presenza e influenza in Sudan, la loro responsabilità internazionale e l'importante contributo che potrebbero apportare a un Sudan libero, pacifico e democratico, cosa che, a lungo termine, sarebbe nell'interesse di tutti gli attori di cui sopra;
 18. invita la delegazione dell'UE in Sudan e le rappresentanze degli Stati membri in Sudan ad applicare pienamente gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, anche chiedendo di visitare le carceri, osservando i processi, rilasciando dichiarazioni pubbliche, sollevando casi presso le autorità a tutti i livelli e rilasciando, se del caso, visti di emergenza;
 19. chiede che si tenga una discussione attiva sulla situazione in Sudan durante la prossima riunione del Consiglio «Affari esteri» dell'UE il 24 gennaio 2022;
 20. riconosce e apprezza gli sforzi profusi da Annette Weber, rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa, Volker Perthes, rappresentante speciale per il Sudan del Segretario generale delle Nazioni Unite e capo dell'UNITAMS, con i suoi buoni uffici, e Adama Dieng, esperto delle Nazioni Unite per i diritti umani in Sudan, e ribadisce il suo pieno sostegno al loro importante lavoro; esprime gratitudine per il notevole lavoro svolto dal personale della delegazione dell'UE in Sudan, come pure dagli uffici delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali;
 21. esprime gratitudine al Sudan per gli sforzi messi in campo al fine di dare rifugio ai circa 70 000 rifugiati provenienti dall'Etiopia che attualmente risiedono in Sudan;
 22. invita l'Unione africana e altre organizzazioni regionali quali l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo e il Mercato comune dell'Africa orientale e australe a impegnarsi attivamente con il Sudan e a sostenere gli sforzi per garantire una transizione democratica pacifica e duratura;
 23. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle autorità del Sudan, all'Unione Africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Autorità intergovernativa per lo sviluppo, al Mercato comune dell'Africa orientale e australe, al governo e al parlamento d'Egitto, al Consiglio di cooperazione del Golfo, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al Parlamento panafricano.
-

Giovedì 20 gennaio 2022

RACCOMANDAZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2022)0015

Protezione degli animali durante il trasporto

Raccomandazione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 al Consiglio e alla Commissione in seguito all'esame delle denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (2021/2736(RSP))

(2022/C 336/04)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 13 e 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo ⁽¹⁾,
- vista la sua decisione (UE) 2020/1089 del 19 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione ⁽²⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate ⁽³⁾,
- visto il capitolo 7.2 del codice sanitario per gli animali acquatici 2015 dell'Organizzazione mondiale per la salute animale intitolato «Benessere dei pesci d'allevamento durante il trasporto»,
- visti gli orientamenti della piattaforma europea sul benessere degli animali del 3 novembre 2020 relativi al trasporto terrestre a carattere commerciale di cani e gatti,
- visto il progetto di raccomandazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione,
- vista la relazione finale della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (A9-0350/2021),
- visto l'articolo 208, paragrafo 12, del suo regolamento,

Risultati generali

1. sottolinea che occorre garantire, in ogni momento e per tutti gli animali trasportati, tutte le condizioni necessarie ad assicurare il benessere degli animali durante il trasporto, indipendentemente dalla specie, dall'età, dalla categoria o dalla condizione fisica, dal mezzo di trasporto utilizzato, dalla durata del viaggio o dal luogo di destinazione, compresi i paesi terzi; osserva che gli allevatori hanno generalmente un particolare interesse nel garantire che gli animali arrivino a destinazione nelle migliori condizioni possibili;
2. invita la Commissione a tenere conto della relazione e delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto nell'eseguire il controllo dell'adequatezza della legislazione sul benessere degli animali, in particolare del regolamento (CE) n. 1/2005;

⁽¹⁾ GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 239 I del 24.7.2020, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

Giovedì 20 gennaio 2022

3. sottolinea che l'Unione e i suoi Stati membri sono convinti che gli animali siano esseri senzienti con esigenze particolari di cui occorre tenere conto, conformemente all'articolo 13 TFUE;
4. constata che ogni anno milioni di animali vivi sono trasportati su lunghe distanze tra gli Stati membri e verso paesi terzi per scopi di allevamento, riproduzione, ingrasso e macello;
5. sottolinea che i cittadini dell'UE manifestano sempre più la loro volontà di vedere rispettate le norme in materia di benessere degli animali, in particolare per quanto riguarda il trasporto di animali vivi;
6. conviene con la Corte dei conti europea sul fatto che nonostante l'UE disponga di standard di benessere animale tra i più avanzati al mondo, questi non sono attuati adeguatamente in tutti gli Stati membri⁽⁴⁾; insiste sul fatto che tali standard hanno effetto solo se pienamente applicati, attuati in modo uniforme, e se rispecchiano le conoscenze scientifiche più recenti; ritiene che l'UE debba intensificare i propri sforzi per garantire che il benessere degli animali durante il trasporto sia pienamente rispettato, sempre e in ogni Stato membro e da tutte le parti coinvolte, dal luogo di origine fino alla destinazione finale; sottolinea che le pratiche scorrette non sono diffuse nell'intero settore; riconosce che il trasporto di animali vivi svolge attualmente un ruolo fondamentale nella dimensione economica e sociale di alcune zone rurali, in particolare quelle prevalentemente agricole, quelle più remote o spopolate;
7. sottolinea che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha riconosciuto la limitatezza della letteratura scientifica sul benessere degli animali⁽⁵⁾ ed esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere la produzione di studi scientifici che migliorino le conoscenze e contribuiscano a una maggiore garanzia del benessere degli animali in Europa;
8. sottolinea che l'UE deve adoperarsi per creare le condizioni necessarie a consentire un periodo di transizione equo e adeguato verso un sistema di trasporto più efficiente, economico ed etico che favorisca, ove possibile, il trasporto di sperma o embrioni anziché di animali da riproduzione, e di carcasse e carne anziché di animali destinati al macello;
9. rileva che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 non sono allineate con la strategia «Dal produttore al consumatore» e si compiace del controllo dell'adeguatezza della legislazione dell'UE proposto dalla Commissione nell'ambito della strategia; sottolinea che il regolamento (CE) n. 1/2005 riveduto dovrebbe essere allineato alla strategia «Dal produttore al consumatore»; sottolinea che orientarsi verso la sostituzione, per quanto possibile, del trasporto di animali vivi con il trasporto di carcasse, prodotti a base di carne e materiale genetico sarebbe in linea con l'obiettivo principale della strategia, vale a dire costruire filiere alimentari corte più resilienti e sostenibili e meno dipendenti dal trasporto di animali su lunga distanza; ritiene inoltre che il trasporto di materiale germinale, che occupa meno spazio, possa ridurre l'impatto ambientale in termini di emissioni di CO₂ e consumo di carburante; ritiene inoltre che l'attenzione alle piccole aziende e alle reti regionali di macelli possa contribuire a ridurre il trasporto di animali nell'ambito del conseguimento dell'obiettivo di un sistema alimentare resiliente e sostenibile che garantisca agli allevatori un tenore di vita dignitoso; osserva che la strategia «Dal produttore al consumatore» ricorda l'importanza di passare a un consumo alimentare più sano, a base di vegetali, equilibrato e sostenibile;
10. invita la Commissione a presentare urgentemente, ed entro il 2023, un piano d'azione che identifichi chiaramente i fattori determinanti del trasporto di animali e proponga azioni politiche concrete, comprese misure regolamentari, con tempistiche e obiettivi precisi, allo scopo di mitigare l'effetto di tali fattori e ridurre la necessità di trasportare animali vivi consentendo, per quanto possibile, la sostituzione del trasporto di animali vivi con il commercio di carne, carcasse e materiale genetico; ricorda la necessità di ridurre al minimo gli effetti socioeconomici di tale cambiamento, destinando a tale obiettivo diversi fondi, anche a titolo della politica agricola comune (PAC), e fornendo i giusti incentivi per incoraggiare gli allevatori e i trasportatori a eseguire la transizione in modo efficiente e permettere loro di realizzarla; ribadisce che la transizione è possibile solo se viene adottata un'azione multidisciplinare che vada oltre il regolamento (CE) n. 1/2005 per facilitare e sostenere la transizione, affinché avvenga in modo agevole e socialmente consapevole;
11. sottolinea i vantaggi del trasporto di materiale genetico (sperma ed embrioni) nel diffondere i miglioramenti genetici di talune specie; ricorda tuttavia che il trasporto di animali può contribuire a un più ampio patrimonio genetico negli allevamenti, ad esempio nei paesi terzi, e osserva che in alcuni casi la monta naturale e/o le linee materne delle specie

⁽⁴⁾ Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei conti europea del 14 novembre 2018 dal titolo «Il benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica».

⁽⁵⁾ EFSA, «Trasporto di animali vivi: l'EFSA alla ricerca di contributi in preparazione a imminente valutazione scientifica», 15 aprile 2021.

Giovedì 20 gennaio 2022

richiedono di essere trasportate dal nucleo, dalle unità di «moltiplicazione» e dagli allevamenti ad altri allevamenti; ricorda che tale trasporto è ancora importante per i mezzi di sussistenza degli allevamenti di piccole dimensioni e a conduzione familiare nell'UE; sottolinea inoltre che la PAC e altri fondi devono essere utilizzati per sviluppare e promuovere nuove tecnologie e innovazioni per la manipolazione e il trasporto di materiale genetico e per sostenere gli allevatori;

12. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie volte a limitare le tappe di trasporto che un animale d'allevamento deve affrontare nel corso della vita, riducendo la divisione in stabilimenti di allevamento, ingrasso e macellazione, istituendo i cosiddetti «sistemi chiusi di contenimento» e riducendo le distanze fisiche tra tali stabilimenti, nonché reintroducendo un approccio più territoriale all'allevamento di animali;

13. rammenta agli Stati membri che, secondo la giurisprudenza consolidata ⁽⁶⁾, essi possono introdurre disposizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto più rigorose a livello nazionale, a condizione che queste siano conformi all'obiettivo principale del regolamento (CE) n. 1/2005;

14. ritiene che gli operatori del settore e tutte le parti coinvolte nel trasporto di animali vivi, inclusi gli allevatori, debbano disporre di norme e definizioni chiare cui conformarsi, di prevedibilità e di periodi di transizione adeguati per attuare i cambiamenti; invita la Commissione europea a tenerne conto al momento della revisione e della proposta di un nuovo regolamento;

15. invita la Commissione a rivedere attentamente le definizioni di luogo di partenza e luogo di destinazione, onde tenere conto dei reali tempi dell'intero processo di trasporto dall'azienda di origine all'azienda di destinazione o al luogo di macellazione, incluso il tempo trascorso nei centri di raccolta, e in modo da evitare l'elusione di norme specifiche sui tempi di viaggio nonché i divieti di trasporto verso taluni paesi, reindirizzando il trasporto attraverso altri Stati membri o paesi terzi;

16. ritiene che l'attribuzione di una responsabilità più chiara ed esplicita riguardo al benessere degli animali in seno alle istituzioni dell'UE sarebbe molto importante per migliorare l'attuazione della legislazione vigente in materia di benessere degli animali, l'identificazione delle pertinenti lacune e l'elaborazione delle proposte necessarie per fornire risposte efficaci quando necessario;

17. invita la Commissione a destinare fondi disponibili nell'ambito dei programmi esistenti, compresi fondi a titolo del secondo pilastro della PAC, e a prevedere nuovi strumenti di finanziamento nei prossimi strumenti finanziari dedicati a ricerche e dati scientifici più specifici, fornendo una formazione adeguata a tutti coloro che sono coinvolti nel trasporto di animali, compresi i funzionari e i conducenti, al fine di migliorare il benessere degli animali durante il trasporto, nonché di costruire impianti di macellazione, anche mobili, nelle regioni con un'elevata concentrazione di animali, migliorando i tempi e la qualità del trasporto, nonché i mezzi di sussistenza nelle zone rurali, e misure che promuovono la transizione verso il trasporto di carne, carcasse e materiale genetico; ribadisce l'importanza delle catene del valore regionali per il benessere degli animali;

18. chiede che la prossima riforma della PAC mantenga e rafforzi il vincolo che sussiste tra pagamenti PAC più elevati e migliori condizioni di benessere degli animali che rispettano pienamente o vanno oltre gli standard di cui al regolamento (CE) n. 1/2005;

19. invita la Commissione a sviluppare campagne e iniziative per informare adeguatamente i cittadini dell'UE e accrescere la loro consapevolezza in merito al benessere degli animali negli allevamenti e durante il trasporto, alla necessità di migliorare e applicare adeguatamente le norme dell'UE e di sostenere coloro che lavorano nel settore del trasporto di animali per aiutarli a migliorare tali norme, nonché alle implicazioni economiche e sociali del trasporto di animali vivi; ritiene che lo scopo principale sia infondere maggiore fiducia nei consumatori riguardo all'elevato valore e qualità del settore agricolo e alimentare europeo, garantendo una comunicazione migliore e trasparente, sia direttamente da parte di agricoltori e allevatori che indirettamente attraverso le istituzioni dell'UE;

⁽⁶⁾ Cfr. sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 ottobre 2004, *Commissione delle Comunità europee/Paesi Bassi*, C-113/02, ECLI:EU:C:2004:616 e sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 maggio 2008, *Danske Svineproducenter/Justitsministeriet*, causa C-491/06, ECLI:EU:C:2008:263.

Giovedì 20 gennaio 2022

20. sottolinea che la sensibilizzazione nelle scuole e le campagne pubblicitarie migliorano considerevolmente la consapevolezza e la comprensione del pubblico per quanto riguarda il benessere degli animali nella produzione alimentare;
21. avverte che i cambiamenti apportati al regolamento (CE) n. 1/2005 hanno effetti più forti sulle regioni ultraperiferiche, a causa, fra l'altro, della lontananza, dell'insularità e della superficie ridotta; ribadisce che, a norma dell'articolo 349 TFUE, le caratteristiche e i vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche devono essere presi in considerazione nell'applicare a dette regioni le politiche comuni, incluso il regolamento (CE) n. 1/2005;
22. invita la Commissione e gli Stati membri a concedere una protezione speciale alle persone che lavorano nel settore dei trasporti o a coloro che effettuano controlli veterinari, quando constatano e denunciano violazioni della legislazione sulla protezione degli animali nell'ambito delle loro funzioni;
23. plaude agli sforzi volti alla creazione di un marchio di certificazione uniforme dell'Unione sul benessere degli animali, che dovrebbe includere anche l'aspetto del trasporto e basarsi su criteri armonizzati e tecnicamente validi;
24. chiede che il marchio di certificazione sul benessere degli animali comprenda informazioni sui metodi di produzione, nonché una selezione di indicatori scientificamente fondati relativi alla protezione degli animali, in particolare ai sistemi di allevamento e al trasporto;
25. invita la Commissione ad ampliare l'elenco dei reati ambientali al fine di includere le violazioni del regolamento (CE) n. 1/2005 che comportano atti di crudeltà, lesioni gravi e l'abbandono;
26. invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere il regolamento (CE) n. 1/2005 per garantire che i conducenti non debbano scegliere tra il rispetto della regolamentazione e la salvaguardia del benessere degli animali, in particolare per quanto riguarda la necessità di effettuare soste e riposare, che talvolta può andare a discapito del benessere degli animali;
27. chiede che la responsabilità per il benessere animale figuri esplicitamente nel titolo del commissario UE competente e nella denominazione della direzione generale responsabile in materia, al fine di rispecchiare l'importanza della questione agli occhi dei cittadini europei e garantire che ad essa sia riservata sufficiente attenzione politica;
28. ricorda che il benessere degli animali è legato alla sicurezza alimentare a medio e lungo termine, in quanto contribuisce alla resilienza, all'efficienza delle risorse e all'uguaglianza sociale;
29. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare la possibilità di introdurre un sistema di etichettatura del benessere animale trasparente e armonizzato per i prodotti di origine e di derivazione animale, che tenga conto anche delle condizioni di trasporto e macellazione;

Applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005

30. esorta tutti gli Stati membri, in particolare quelli in cui l'applicazione della regolamentazione è particolarmente carente, e la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per migliorare l'attuazione, il rispetto e la piena applicazione del quadro normativo esistente, istituendo inoltre una procedura di controllo rigorosa e armonizzata a livello dell'UE; osserva che la legislazione esistente sul trasporto di animali è attuata in modo diverso da uno Stato membro all'altro; ritiene che il principale modo per affrontare in maniera armonizzata in tutta l'UE alcune questioni riguardanti il benessere degli animali durante il trasporto, tenendo conto delle ultime ricerche, conoscenze e raccomandazioni scientifiche, consista nel rivedere il regolamento (CE) n. 1/2005, avendo come obiettivo disposizioni attuabili e applicabili per tutti gli animali trasportati;
31. constata che il controllo rigoroso del trasporto di animali provenienti da paesi terzi possa ridurre la concorrenza sleale a scapito dei produttori dell'UE e incoraggiare i paesi terzi a migliorare le loro norme in materia di trasporto di animali;
32. invita tutti gli Stati membri ad adottare misure più vincolanti a livello nazionale per migliorare il benessere degli animali durante il trasporto;
33. prende atto dell'impegno della Commissione di rivedere la legislazione sul benessere degli animali, ivi compreso il regolamento (CE) n. 1/2005, al fine di allinearla alle più recenti conoscenze, raccomandazioni ed esperienze pratiche scientifiche, di ampliarne il campo di applicazione, di agevolarne l'esecuzione e di garantire, in ultima analisi, un livello più elevato di benessere degli animali; sottolinea che il benessere degli animali migliorerebbe se la legislazione sul trasporto di animali vivi fosse attuata correttamente;

Giovedì 20 gennaio 2022

34. sottolinea che molti degli attuali problemi relativi all'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 sono dovuti a interpretazioni divergenti e invita la Commissione, in sede di revisione del regolamento, a stabilire norme chiare, misurabili e quantificabili al fine di ottenere un'applicazione armonizzata in tutta l'UE, oltre a indicatori innovativi basati sul benessere degli animali; invita la Commissione, a tale riguardo, a tenere conto delle conoscenze scientifiche più recenti, inclusa la prossima valutazione dell'EFSA sul benessere degli animali durante il trasporto nell'UE;

35. esorta la Commissione a corredare la propria revisione del regolamento (CE) n. 1/2005 di una valutazione d'impatto ex ante basata su un'indagine scientifica rigorosa dell'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie ed età e su una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico, ambientale e sanitario che tenga conto della diversità delle situazioni e delle specificità geografiche, in particolare delle isole e delle regioni remote e ultraperiferiche, e dei modelli agricoli nell'Unione; invita la Commissione a mettere rapidamente a disposizione del pubblico i risultati di tali valutazioni per dare agli allevatori la certezza e la prevedibilità di cui hanno bisogno per pianificare e dare loro il tempo di imparare ad adattarsi alle nuove regolamentazioni, senza compromettere il benessere degli animali;

36. chiede di mettere a punto un sistema di monitoraggio e segnalazione trasparente nell'UE affinché gli Stati membri e la Commissione siano pienamente responsabili dell'applicazione ed esecuzione del regolamento (CE) n. 1/2005 e le violazioni siano effettivamente affrontate e mitigate;

37. constata che la macellazione degli animali e la lavorazione della carne effettuate vicino al luogo di allevamento contribuiscono non solo al benessere degli animali, limitando la durata del trasporto, ma anche alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

38. osserva che la scomparsa dei macelli locali, fattore che determina un aumento dei tempi di trasporto, rappresenta una sfida per l'Unione europea e gli Stati membri; chiede alla Commissione e agli Stati membri di prevedere meccanismi di finanziamento per garantire che i macelli locali siano economicamente sostenibili, vicini agli allevamenti ed equamente distribuiti a livello geografico;

39. chiede alla Commissione e agli Stati membri di favorire lo sviluppo della macellazione in azienda, attraverso macelli mobili, in modo da eliminare, ove possibile, il trasporto di animali vivi;

40. è consapevole della limitatezza della letteratura scientifica sul benessere degli animali durante il trasporto e incoraggia fortemente la Commissione e gli Stati membri ad agevolare la diffusione di conoscenze scientifiche più aggiornate in materia;

41. invita la Commissione a considerare la questione degli animali che non sono più idonei al trasporto nella revisione delle norme e a ricorrere a esperti per individuare soluzioni al riguardo;

42. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare procedure armonizzate per l'approvazione dei trasporti e ad adottare misure per prevenire la diffusione di malattie animali infettive durante il trasporto, sia all'interno dell'Unione che da paesi terzi;

43. invita la Commissione a esercitare maggiori competenze di esecuzione laddove identifichi violazioni ricorrenti e ripetute del regolamento (CE) n. 1/2005, e ad avviare procedure d'infrazione e applicare sanzioni efficaci nei confronti degli Stati membri che non applicano correttamente il regolamento; ritiene che le sanzioni dovrebbero porsi come obiettivo principale la risoluzione dei problemi esistenti e avere un effetto dissuasivo contro future violazioni;

44. invita gli Stati membri a formare adeguatamente e ad assumere un numero sufficiente di veterinari ufficiali e funzionari di polizia per garantire controlli su strada efficaci e frequenti, e ad assicurare la presenza di un veterinario durante le fasi di carico prima di ciascun viaggio;

45. invita gli Stati membri e i trasportatori a promuovere e applicare appieno, fino all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2005 riveduto, le guide sul trasporto di animali dell'UE promosse dalla Commissione, che mirano a istituire buone pratiche per aiutare il settore a migliorare il benessere degli animali durante il trasporto; invita la Commissione a promuovere la traduzione delle guide in tutte le lingue ufficiali dell'UE, a incoraggiare gli scambi di esperienze nel settore e a promuovere le migliori pratiche e gli orientamenti esistenti per aiutare le autorità competenti e gli attori coinvolti nel trasporto di animali vivi ad attuare meglio e rispettare le norme in materia di benessere degli animali;

Giovedì 20 gennaio 2022

46. invita la Commissione a garantire che gli orientamenti siano aggiornati in base ai dati scientifici più recenti e che siano in linea con il regolamento (CE) n. 1/2005; ricorda tuttavia che gli orientamenti volti a colmare le lacune della legislazione non sono giuridicamente vincolanti e invita la Commissione a includere disposizioni per proteggere adeguatamente le specie che sono scarsamente coperte dalla legislazione, come pollame, conigli e pesci;

47. ritiene che la formazione adeguata e l'apprendimento continuo da parte di tutti gli operatori autorizzati che lavorano nel settore del trasporto degli animali siano un requisito essenziale per la salvaguardia del benessere degli animali durante il trasporto; insiste quindi sullo sviluppo di un sistema di formazione uniforme obbligatorio per tutte le persone coinvolte nelle operazioni di trasporto di animali, che dovrebbe essere un presupposto per l'autorizzazione dei trasporti; richiede inoltre che tale formazione includa tutti gli aspetti del processo di trasporto, come i mezzi di trasporto, il tipo e la natura del viaggio, il trattamento appropriato degli animali e il processo decisionale relativo alle valutazioni e ai requisiti di idoneità al trasporto legati alla specie, alla categoria, all'età, alla condizione fisica, al comportamento, alla fisiologia e ai meccanismi di gestione dello stress dell'animale;

48. sollecita gli Stati membri a garantire che la formazione finalizzata all'ottenimento del certificato di idoneità sia specifica per specie, categoria ed età e sia valida per un periodo massimo di cinque anni, nonché a prevedere la frequenza di un corso di aggiornamento obbligatorio per ottenerne il rinnovo;

49. esorta gli Stati membri a predisporre una formazione specifica per i soccorritori in merito alle modalità di salvataggio degli animali e ad assicurare che i soccorritori che intervengono in caso di incidente abbiano accesso ai luoghi, ai veicoli e alle navi di trasporto coinvolti per poter svolgere le loro attività di soccorso;

50. invita la Commissione a garantire, in sede di approvazione degli atti delegati ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 ⁽⁷⁾, che le disposizioni di esecuzione previste da tale regolamento e dai suoi atti delegati siano almeno tanto rigorose quanto quelle previste per l'abrogazione;

Procedure di autorizzazione e approvazione dei mezzi di trasporto

51. ribadisce che le disposizioni sui mezzi e sui tempi di trasporto devono sempre tenere conto delle condizioni psicologiche e specifiche per specie degli animali, del numero di animali da trasportare, nonché della variazione della razza nell'ambito della specie, del sesso e dell'età degli animali; sottolinea che i metodi di trasporto utilizzati dovrebbero sempre rispettare le esigenze fisiologiche, comportamentali e mentali e il benessere degli animali;

52. chiede che siano inserite nel regolamento (CE) n. 1/2005 le prescrizioni dell'Associazione internazionale del trasporto aereo per il trasporto di animali all'interno e all'esterno dell'UE, compresi gli animali dei giardini zoologici;

53. insiste sul fatto che le disposizioni relative allo spazio disponibile, alla densità del bestiame e all'altezza libera devono essere allineate ai più recenti dati scientifici e al pertinente regolamento dell'UE sul peso e l'altezza massimi degli autocarri, e che il regolamento dovrà contenere norme chiare, non ambigue, che non lascino spazio a interpretazioni differenti e che tengano conto delle esigenze specifiche per specie; chiede che siano condotti ulteriori studi su tali questioni; invita gli Stati membri a garantire che l'altezza interna dei veicoli destinati al trasporto soddisfi le norme minime;

54. ricorda la raccomandazione dell'EFSA di utilizzare equazioni allometriche per la definizione dello spazio disponibile per bovini, ovini e suini, nonché dell'area per chilogrammo per gli equini; ritiene che l'utilizzo di tali calcoli più obiettivi migliorerebbero gli standard di benessere degli animali e promuoveranno un'interpretazione più coerente da parte dei trasportatori e delle autorità di controllo;

55. ritiene che siano necessari maggiori dati scientifici per ottenere soluzioni migliori e apportare miglioramenti alla progettazione dei mezzi di trasporto, comprese le attrezzature di carico e scarico, che tengano conto dei requisiti specifici per specie e categoria, di tipo fisiologico e comportamentale nonché relativi all'età e alle variazioni della razza nell'ambito della specie; ritiene che tale progettazione del trasporto dovrebbe anche basarsi sulla conformazione geografica del territorio e sul fatto che spesso i piccoli allevamenti devono effettuare trasporti di singoli capi o di più capi di specie diverse nello stesso momento; sottolinea che la qualità dell'ambiente nei veicoli adibiti al trasporto degli animali è estremamente importante per il benessere di questi ultimi;

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Giovedì 20 gennaio 2022

56. ritiene necessario assicurare una migliore progettazione dei mezzi di trasporto e tragitti più brevi al fine di prevenire la trasmissione di malattie, tenendo conto della grave minaccia della resistenza antimicrobica;

57. invita la Commissione a definire e proporre un insieme di criteri e di norme minime uniformi, in collaborazione con un gruppo di esperti a livello dell'Unione che includa veterinari, compresi professionisti qualificati delle organizzazioni non governative competenti, ingegneri tecnici, autorità marittime, trasportatori, produttori e rappresentanti delle autorità competenti, e suggerisce che tali criteri e norme potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti per l'omologazione di tutti i mezzi per il trasporto degli animali e i container;

58. chiede la creazione di un sistema centralizzato a livello dell'UE per l'approvazione delle navi attraverso una procedura uniforme che coinvolga sia gli ingegneri che i veterinari, vista la natura multidisciplinare delle certificazioni delle navi; reputa fondamentale che le raccomandazioni del documento di rete sull'omologazione e l'ispezione delle navi⁽⁸⁾ destinate al trasporto di bestiame siano attuate in tutti gli Stati membri; ritiene urgente evitare che le navi operino con un nome diverso, e in tal modo richiedano nuove autorizzazioni, soprattutto se sono state coinvolte in gravi violazioni del regolamento (CE) n. 1/2005;

59. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il controllo del rispetto delle norme di sicurezza marittima da parte delle navi adibite al trasporto di bestiame; invita gli Stati membri a essere più rigorosi, in particolare, nelle procedure di certificazione delle navi;

60. osserva che gli Stati membri non dovrebbero autorizzare l'uso di veicoli e navi che trasportano animali non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005; invita gli Stati membri a essere più rigorosi sia nelle procedure di certificazione e omologazione dei veicoli e delle navi che nel rilascio di certificati di idoneità ai conducenti; invita gli Stati membri a essere più rigorosi nel negare le certificazioni e le omologazioni in caso di non conformità e revocare, ove necessario, autorizzazioni già rilasciate; invita la Commissione a essere più rigorosa nel sanzionare gli Stati membri che omologano mezzi di trasporto non in linea con le esigenze relative al benessere degli animali;

61. invita gli Stati membri a garantire che non vi siano interstizi fra il pavimento o le pareti del veicolo e le paratie nei veicoli destinati al trasporto;

62. invita gli Stati membri a creare le condizioni per garantire che gli ingegneri siano in grado di supportare adeguatamente i veterinari o altre persone autorizzate, in sede di omologazione dei mezzi di trasporto, con una certificazione riguardante elementi specifici, come ad esempio i sistemi di ventilazione, aria condizionata e riscaldamento, la somministrazione di acqua e mangime, le apparecchiature di monitoraggio della qualità dell'acqua e di manutenzione e i sistemi di emergenza delle navi, nonché le relative fonti di energia primaria;

63. ritiene che occorrerebbe rendere obbligatoria, per i viaggi a lunga distanza, l'installazione sui mezzi di trasporto di un sistema di telecamere a circuito chiuso, con particolare attenzione alle operazioni di carico e scarico, onde assicurare la protezione del benessere degli animali e tutelare dalla concorrenza sleale gli operatori che rispettano le regole; sottolinea che è necessario che le autorità competenti garantiscano la protezione dei dati e i diritti relativi alla vita privata, compresi quelli delle persone non coinvolte nel trasporto degli animali e che potrebbero essere registrate a loro insaputa durante il processo; ritiene che i trasportatori debbano conservare le registrazioni video per un determinato periodo di tempo e metterle a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta;

64. ritiene che i piani di emergenza presentati dai trasportatori dovrebbero includere tutte le tipologie di incidenti e di scenari di emergenza che potrebbero verificarsi durante il trasporto, siano essi di origine naturale o provocati da azioni umane, comprese le soluzioni ai problemi meccanici, la gestione dei ritardi, nonché l'eventuale definizione di percorsi alternativi, e garantire la necessaria scorta di cibo e acqua, tra le altre cose; ritiene che i piani di emergenza debbano essere adattati per tenere conto delle specificità di ogni viaggio; reputa essenziale stabilire regole chiare che vietino l'autorizzazione di trasporti dotati di piani di emergenza non realistici o non plausibili, o che non ne dispongono affatto, e invita gli Stati membri a rifiutare gli eventuali giornali di viaggio che non dispongano di un piano di emergenza credibile e completo;

65. invita la Commissione a vietare il trasporto ove sia impossibile scaricare, riparare, nutrire o abbeverare gli animali ai valichi di frontiera e nei porti o in altri luoghi chiave pericolosi;

⁽⁸⁾ Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, Audit e analisi della salute e dei prodotti alimentari, unità F2: Animali, documento di rete dei punti di contatto nazionali intitolato «Documento di rete sulle navi destinate al trasporto di bestiame», 2020.

Giovedì 20 gennaio 2022

66. invita gli Stati membri e le loro autorità competenti a ispezionare adeguatamente le operazioni di carico a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005;

Controlli e raccolta e scambio di dati

67. esorta la Commissione a sviluppare rapidamente una banca dati centrale di trasportatori autorizzati e di certificati di idoneità nell'Unione europea; chiede la pubblicazione di una relazione annuale sulle violazioni del regolamento (CE) n. 1/2005 e sulle sanzioni applicate, di cui si dovrebbe tener conto anche per il futuro regolamento; ritiene che i certificati di idoneità dovrebbero essere redatti in un formato multilingue uniforme, il quale dovrebbe essere definito dalla legislazione dell'UE; invita la Commissione a elaborare un sistema di certificazione europeo per le navi da carico e i relativi equipaggi, al fine di garantire che le prime siano adeguatamente attrezzate e che i secondi ricevano una formazione sufficiente in materia di trasporto di animali vivi; invita la Commissione a compilare un elenco degli operatori colpevoli di gravi e frequenti violazioni del regolamento, che dovrebbe essere aggiornato regolarmente e condiviso con le autorità nazionali;

68. invita gli Stati membri a migliorare il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) e a garantirne un uso più efficace, trasparente e sistematico, nonché a sfruttare le sue nuove funzionalità in modo da rendere più mirati i loro audit e/o le loro ispezioni sulla base della valutazione del rischio, ad agevolare la preparazione delle analisi dei rischi per i controlli sui trasporti di animali vivi da parte degli Stati membri, nonché a garantire controlli di plausibilità efficaci nell'approvazione dei giornali di viaggio o nell'effettuazione di controlli a posteriori; invita la Commissione a garantire un facile accesso alla piattaforma TRACES, ampliando tale accesso a tutti gli utenti autorizzati e rendendola facilmente accessibile alle autorità competenti, nonché a contribuire all'armonizzazione delle procedure tra gli Stati membri; invita gli Stati membri a garantire una migliore formazione degli operatori che utilizzano il sistema; ritiene che TRACES dovrebbe essere utilizzato per tutti i trasporti che prevedano viaggi marittimi;

69. sottolinea l'esigenza di semplificare i processi di programmazione dei giornali di viaggio; invita a procedere rapidamente alla transizione dai giornali di viaggio cartacei a quelli digitali, i quali, una volta approvati da un veterinario ufficiale, dovrebbero essere inviati alle autorità competenti ed essere accessibili alle autorità competenti di tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri a garantire che le autorità competenti verifichino che i giornali di viaggio riportino dati realistici, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, e a garantire che il piano di trasporto includa il riscontro di una prenotazione effettuata presso un posto di controllo e comprendente la fornitura di mangimi e abbeveraggio;

70. invita la Commissione a introdurre un quadro comune minimo riguardante il numero di controlli sui trasporti di animali, garantendo che il numero di controlli a livello nazionale e unionale sia proporzionato al numero di animali che lasciano ciascuno Stato membro; invita inoltre la Commissione a proporre opzioni in materia di controllo che non comportino ulteriori ostacoli burocratici che possano compromettere il benessere degli animali destinati al trasporto o l'uniformità dei controlli in tutta l'Unione; ritiene che gli Stati membri dovrebbero porre in atto sistemi di controllo che verifichino l'esistenza, la qualità e l'attuazione delle analisi dei rischi, allorché delegano i controlli ad altre autorità;

71. sottolinea che occorre promuovere l'espansione degli impianti di macellazione regionali e autorizzare le macellazioni presso gli allevamenti, per evitare i trasporti a lunga distanza e così migliorare ulteriormente il benessere degli animali da allevamento;

72. sottolinea che i piani d'azione presentati dagli Stati membri per far fronte alle criticità rilevate nell'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 devono contenere iniziative concrete, con un calendario rigoroso per quanto riguarda il loro completamento; invita la Commissione a effettuare un seguito accurato dei piani, in modo da garantire la completa esecuzione delle azioni e il pieno conseguimento degli obiettivi; sottolinea che gli Stati membri hanno la possibilità di imporre norme rigorose al fine di garantire il benessere degli animali vivi durante il trasporto;

73. esorta la Commissione a proporre e stabilire un sistema di sanzioni dell'UE armonizzato ed efficace, con la definizione di criteri minimi comuni per le sanzioni in caso di violazioni del regolamento, al fine di gettare le basi di un sistema efficace, proporzionato e dissuasivo in tutta l'UE, e a provvedere affinché il sistema sanzionatorio tenga conto della natura, della gravità, della portata e della durata della violazione, nonché del verificarsi di precedenti violazioni;

74. invita gli Stati membri a garantire che le forze di polizia nazionali siano addestrate a identificare attivamente eventuali violazioni della legislazione dell'UE in materia di trasporto degli animali;

75. sottolinea la necessità di prevedere una formazione uniforme delle forze di polizia in tutti gli Stati membri per garantire controlli adeguati in tutte le fasi del viaggio;

Giovedì 20 gennaio 2022

76. invita la Commissione a proporre misure che assicurino ispezioni esaustive e uniformi per verificare il rispetto delle norme di trasporto, al fine di evitare un dumping «animale» all'interno dell'Unione;

77. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare una procedura per la rapida revoca delle autorizzazioni alle imprese che violano gravemente e ripetutamente il regolamento (CE) n. 1/2005, cosa che inoltre dà luogo a una concorrenza sleale;

78. chiede che siano integrati nel regolamento (CE) n. 1/2005 indicatori di benessere basati sugli animali, come ad esempio indici fisici, fisiologici e comportamentali (ovvero basati sull'osservazione degli animali), nonché il possibile uso di monitor portatili e marcatori biochimici; chiede altresì che tali strumenti siano utilizzati da parte delle autorità competenti e della Commissione a fini di raccolta dati, nonché, in base a condizioni commerciali, da ispettori veterinari, trasportatori e operatori; ritiene che tali strumenti sarebbero necessari per valutare il benessere degli animali prima, durante e dopo il trasporto; osserva che alcuni dei suddetti indicatori esistono già, mentre altri sono in fase di elaborazione da parte dei centri di riferimento europei, ma sottolinea l'esigenza di condurre ulteriori ricerche e raccolte di dati in materia;

79. reputa fondamentale, per le autorità competenti e per i trasportatori, avere accesso in tempo reale ai sistemi di navigazione satellitare e alle registrazioni della temperatura in qualsiasi momento del viaggio; ritiene che i mezzi di trasporto dovrebbero essere dotati di sistemi di controllo più aggiornati, sottoposti al monitoraggio delle autorità competenti, tra cui misurazioni della temperatura e dell'indice di umidità all'interno e all'esterno del veicolo, informazioni sulla somministrazione di acqua e la registrazione delle operazioni di carico e scarico; ricorda che le autorità competenti devono garantire la protezione dei dati e dei diritti relativi alla vita privata durante l'intero processo;

80. insiste sul fatto che l'organizzatore o il trasportatore deve concedere alle autorità competenti l'accesso in tempo reale ai dati elettronici originali, dalla spedizione della partita presso il luogo di partenza alle operazioni di scarico degli animali nel luogo di destinazione, in modo da garantire l'accesso a dati non manipolabili;

81. invita gli Stati membri a effettuare, tramite le autorità competenti, controlli senza preavviso sulla pianificazione e sull'esecuzione del trasporto di animali;

82. sottolinea che anche le spedizioni intra-UE dovrebbero essere ispezionate durante le operazioni di carico; chiede che, durante il carico, le autorità competenti effettuino controlli per verificare che siano rispettate le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 in merito alle superfici e all'altezza libera, che i sistemi idrici e di ventilazione e gli impianti di abbeveraggio funzionino correttamente e siano adatti alle specie trasportate, che non siano caricati animali non idonei e che siano forniti mangimi e lettieri sufficienti;

83. esorta gli Stati membri a effettuare controlli retroattivi finalizzati al benessere degli animali, volti a verificare se gli animali sono stati scaricati per l'intero periodo di riposo previsto dalla normativa dell'UE; invita la Commissione a impartire un ordine chiaro agli Stati membri affinché le autorità competenti agiscano in modo armonizzato, onde evitare di autorizzare trasporti per i quali non sono effettuati regolari controlli retroattivi;

Tempi di viaggio e periodi di riposo

84. raccomanda l'istituzione di una procedura a livello dell'UE, specifica per specie, per la registrazione della frequenza di alimentazione e abbeveraggio degli animali dall'ultima somministrazione di alimenti, prima che siano caricati presso l'azienda di origine e fino alla fine del viaggio, senza causare ulteriori ritardi e maggiore stress durante le soste o le operazioni di carico e scarico; insiste affinché la Commissione adotti misure per garantire che gli Stati membri sanzionino adeguatamente le violazioni in caso di superamento dei tempi di viaggio;

85. invita gli Stati membri a ispezionare i trasporti intra-UE nel momento in cui gli animali vengono caricati sui veicoli, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005;

86. invita gli Stati membri a garantire che vi sia un numero sufficiente di dispositivi per l'abbeveraggio accessibili, puliti, funzionanti e idonei alle esigenze di ciascuna specie, che il serbatoio di acqua sia stato riempito e che vi sia una quantità sufficiente di lettieri pulite;

87. raccomanda che, nella futura legislazione, la durata dei viaggi di animali domestici destinati alla macellazione non superi, in linea di principio, le otto ore, tenendo conto delle caratteristiche geografiche specifiche di alcune regioni, come le isole, le regioni ultraperiferiche, le regioni remote e le aree in cui le infrastrutture sono poco sviluppate; sottolinea che la durata massima del viaggio deve applicarsi a tutti i mezzi di trasporto, a eccezione del trasporto marittimo;

Giovedì 20 gennaio 2022

88. insiste sull'opportunità di rivedere le disposizioni concernenti la durata massima del viaggio, di integrare i dati provenienti dagli studi scientifici esistenti e da quelli in corso, nonché di tenere conto dei dati basati sugli animali e delle esigenze specifiche legate alla specie, all'età e alla categoria;

89. chiede che siano accantonati fondi dell'UE esistenti per fornire un sostegno finanziario a impianti di macellazione e unità di trasformazione su piccola scala, locali, collettivi e mobili, affinché gli animali possano essere macellati nell'azienda agricola o il più vicino possibile al luogo di allevamento; incoraggia fortemente l'adozione di strategie alternative ai trasporti a lunga distanza, come la costruzione di impianti di macellazione e di lavorazione locali ed economicamente sostenibili in più siti, con incentivi e sostegno a titolo di fondi dell'UE, se del caso, come pure l'adozione di iniziative legislative negli Stati membri volte a facilitare la macellazione in azienda; invita gli Stati membri, qualora sia determinata l'inidoneità al trasporto, a rendere possibile una macellazione d'urgenza direttamente presso le aziende di allevamento e di ingrassamento;

90. raccomanda agli Stati membri di creare corsie preferenziali per il trasporto di animali alle frontiere interne dell'UE, al fine di ridurre i tempi di viaggio;

91. invita a formulare una definizione di «durata del viaggio» che comprenda l'intero periodo di movimento, escluso il tempo di carico in un mezzo di trasporto e il tempo di scarico dal mezzo di trasporto, una volta che il mezzo di trasporto sia giunto alla destinazione finale; invita le autorità competenti a verificare se i tempi di carico e scarico previsti siano realistici, proporzionati al numero di animali da caricare e scaricare e accuratamente dichiarati nel giornale di viaggio; reputa inoltre importante adottare misure volte a prevenire il cosiddetto «assembly centre hopping» (ovvero lo spostamento degli animali da un centro di raccolta a quello successivo per dissimulare la durata del trasporto) finalizzato a eludere i limiti di durata del viaggio verso la destinazione finale;

92. raccomanda alla Commissione di tenere conto delle prove scientifiche per migliorare la qualità dei trasporti di tutti gli animali vivi, concentrando l'attenzione sulle problematiche legate al trasporto che creano problemi al benessere, come l'idoneità al trasporto, l'alimentazione e l'abbeveraggio, i periodi di riposo e le caratteristiche termiche dell'ambiente, operando distinzioni, se del caso, fra i mezzi di trasporto;

93. invita la Commissione a includere nella revisione del regolamento (CE) n. 1/2005 disposizioni relative alla selezione del percorso più breve e più adatto per raggiungere la destinazione finale;

Temperatura durante il trasporto

94. chiede che gli Stati membri garantiscano temperature ottimali all'interno dei veicoli per le specie trasportate in ogni momento del viaggio, a prescindere dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in movimento e indipendentemente dalla temperatura esterna; invita inoltre gli Stati membri a garantire un'applicazione rigorosa delle temperature minima e massima all'interno dei mezzi di trasporto, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1/2005; ritiene che gli Stati membri dovrebbero concedere l'approvazione di un viaggio, dei giornali di viaggio e dei piani di viaggio solo quando si prevede che le temperature siano comprese tra i 5 °C e i 30 °C per l'intera durata del viaggio, indipendentemente dal tipo di trasporto utilizzato, a meno che il mezzo di trasporto non sia dotato di impianti di climatizzazione in grado di mantenere le temperature entro limiti appropriati;

95. riconosce che il calore corporeo degli animali può far aumentare le temperature all'interno di un mezzo di trasporto, causando temperature potenzialmente più elevate all'interno del mezzo rispetto all'esterno;

96. invita gli Stati membri a effettuare controlli aggiuntivi e adeguati durante le ondate di calore e chiede che siano avviati studi per colmare le lacune di conoscenze in merito agli effetti della temperatura sul benessere degli animali;

97. invita la Commissione a chiarire che la norma relativa alla temperatura nei veicoli si applica in qualsiasi momento del viaggio, fino alla destinazione finale; insiste sul fatto che la Commissione dovrebbe garantire, anche mediante azioni legali, che gli Stati membri non ignorino tale norma;

98. chiede che sia sviluppato un sistema uniforme di previsioni meteorologiche basato sui dati del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, al fine di semplificare il controllo di plausibilità effettuato dai veterinari ufficiali;

99. invita gli Stati membri a garantire che i veicoli adibiti al trasporto rispettino i requisiti minimi di spazio di cui al capo VII dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1/2005 e che, di conseguenza, in caso di temperature elevate gli animali abbiano più spazio a disposizione;

Giovedì 20 gennaio 2022

100. ritiene fondamentale elaborare, in futuro, norme più specifiche relative agli intervalli di temperatura ottimali all'interno dei veicoli adibiti al trasporto, tenendo conto delle diverse esigenze specifiche in funzione della specie, dell'età e della categoria, nonché delle condizioni fisiologiche dell'animale, delle variazioni di razza all'interno della specie, dell'età, del sesso e dell'adattamento all'ambiente, come pure della regolazione della temperatura degli animali; è del parere che l'intervallo di temperatura approvato dovrebbe essere basato sulla temperatura effettiva, ovvero sulla combinazione di temperatura e umidità; raccomanda, inoltre, la registrazione della temperatura, dell'umidità e della concentrazione di ammoniaca mediante dispositivi di controllo collocati nei diversi scompartimenti del mezzo di trasporto, a prescindere che il trasporto avvenga per via marittima, aerea o terrestre; sottolinea che gli strumenti di monitoraggio della temperatura devono essere ispezionati, calibrati e certificati dalle autorità nazionali competenti;

Idoneità al trasporto e categorie di animali vulnerabili: animali non svezzati, in gestazione e alla fine della loro vita produttiva

101. considera necessario condurre ulteriori studi al fine di individuare le esigenze di tutte le specie e categorie di animali trasportate in termini di alimentazione adeguata, intervalli per l'alimentazione e la ruminazione, termoregolazione, tempi di riposo e capacità fisica di affrontare il trasporto senza danni; è convinto che il benessere degli animali dovrebbe essere la preoccupazione principale e che occorra colmare le lacune di conoscenze intensificando la ricerca scientifica;

102. ritiene che sia necessario concentrare maggiormente la ricerca su come migliorare la conoscenza delle esigenze speciali e specifiche di trasporto degli animali giovani e non svezzati, in particolare per quanto riguarda la durata ottimale del viaggio, in base ai mezzi di trasporto utilizzati, la disponibilità di spazio ottimale, l'età appropriata, l'adeguatezza dei dispositivi di abbeveraggio e dei sostituti del latte, la corretta gestione dell'alimentazione nei centri di raccolta, gli intervalli di alimentazione durante il trasporto, le condizioni ottimali per l'allevamento degli animali nell'azienda di origine nonché la valutazione dell'idoneità degli animali al trasporto, che deve essere adeguatamente garantita;

103. chiede che sia chiarita la definizione di animali non svezzati, specificando che si tratta di animali che non sono in grado di ingerire autonomamente una quantità sufficiente di cibo solido e acqua e indicando un'età minima chiara, espressa in settimane, a seconda della specie e tenendo conto delle più recenti conoscenze scientifiche sul sistema immunitario e le esigenze alimentari di questi animali;

104. invita la Commissione a introdurre, sulla base di studi scientifici sottoposti a revisione tra pari, limiti relativi alla durata di viaggio per gli animali non svezzati; ritiene che il trasporto di animali non svezzati dovrebbe essere evitato, e non dovrebbe essere consentito per i vitelli di età inferiore alle quattro settimane, tranne in caso di trasporto effettuato dagli allevatori per una distanza inferiore ai 50 km; è del parere che le restrizioni al trasporto di questi animali debbano essere prese in seria considerazione nel futuro regolamento, tenendo conto anche della necessità di intraprendere azioni volte a garantire che tutti gli animali ricevano cure adeguate nell'azienda di origine;

105. invita gli Stati membri a promuovere i macelli mobili nelle zone remote, in particolare nelle zone montane e insulari; ricorda che i macelli mobili migliorerebbero il benessere degli animali che presentano lesioni e non possono essere trasportati negli stabilimenti di macellazione e promuoverebbero le vendite dirette;

106. raccomanda alla Commissione di conferire all'EFSA il mandato di elaborare orientamenti comuni vincolanti a livello dell'UE per valutare l'idoneità al trasporto degli animali, al fine di garantire un approccio armonizzato in tutta l'Unione; ritiene inoltre che l'applicazione di tali orientamenti debba essere verificata e associata a sistemi di sanzioni;

107. riconosce le differenze tra il trasporto di animali su strada e via mare; chiede che siano condotti ulteriori studi per comprendere meglio gli effetti di ciascuna modalità di trasporto sul benessere degli animali;

108. ritiene che la situazione geografica particolarmente difficile delle regioni insulari e ultraperiferiche renda necessario promuovere l'allevamento in loco e le filiere corte al fine di ridurre i tempi di trasporto degli animali;

109. invita gli Stati membri a promuovere i macelli mobili nelle zone insulari, in particolare nelle regioni ultraperiferiche; osserva che l'impiego dei macelli mobili consente di ridurre notevolmente il trasporto stradale e marittimo di animali vivi in tali regioni;

110. sottolinea la vulnerabilità delle femmine in gestazione, che hanno esigenze biologiche molto specifiche e sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto, il quale può provocare un aborto spontaneo oppure il parto durante il viaggio, con rischio di morte della madre o del giovane animale; ritiene che il trasporto di animali in gestazione dovrebbe essere evitato ed è dell'avviso che il trasporto di animali gravidi dovrebbe essere limitato a un massimo di quattro ore

Giovedì 20 gennaio 2022

durante l'ultimo terzo della gestazione, dal momento che sono maggiormente esposti al rischio di soffrire durante il trasporto a causa dello scarso benessere; chiede che siano avviati ulteriori studi al fine di sviluppare metodi più accurati per determinare l'età gestazionale e valutare l'idoneità al trasporto in funzione dello stadio di gestazione; invita le autorità degli Stati membri a prestare la massima attenzione per garantire che non vengano trasportati animali non idonei, in particolare femmine gravide che abbiano superato il periodo massimo di gestazione consentito dal regolamento (CE) n. 1/2005;

111. ritiene che i rischi associati a un livello di protezione inferiore per gli animali vulnerabili di minor valore economico, in particolare gli animali alla fine della loro vita produttiva, siano molto reali e dovrebbero pertanto essere tenuti in considerazione in sede di revisione delle disposizioni, evitando al contempo il trasporto di tali animali su lunghe distanze, data la difficoltà di valutarne l'idoneità nonché la capacità di affrontare il trasporto; è del parere che il trasporto di animali alla fine della loro vita produttiva dovrebbe essere consentito solo verso il più vicino macello disponibile adatto alla specie; chiede che la Commissione promuova iniziative e investimenti volti a potenziare la rete dei macelli mobili, locali e regionali, al fine di garantire, in futuro, il raggiungimento di un limite massimo di quattro ore di trasporto per gli animali alla fine della loro vita produttiva;

112. insiste sul fatto che, qualora gli animali si ammalino o subiscano lesioni durante il trasporto, i conducenti devono avvertire immediatamente un veterinario e gli animali interessati devono essere considerati «non idonei» al trasporto, separati dagli altri animali e sottoposti a cure di primo soccorso;

Specie non adeguatamente disciplinate dal regolamento (CE) n. 1/2005

113. raccomanda alla Commissione di elaborare proposte legislative sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche in merito alle esigenze dei pesci e di altri animali acquatici e ai metodi di trasporto, al fine di ridurre al minimo le loro sofferenze durante il trasporto; sottolinea che le nuove disposizioni dovrebbero fornire una lista di controllo dettagliata per la pianificazione e la preparazione precedenti al trasporto, disposizioni specifiche riguardanti i parametri di qualità dell'acqua, la densità, il trattamento durante il carico e lo scarico nonché i controlli successivi al trasporto relativi al benessere degli animali; invita la Commissione a garantire che gli orientamenti che pubblica siano aggiornati in base ai dati scientifici più recenti e conformi al regolamento (CE) n. 1/2005, e chiede la definizione di requisiti specifici per il movimento a carattere commerciale di pesci; sottolinea inoltre che dovrebbero essere fornite una formazione e una certificazione specifiche per quanto riguarda il trasporto di pesci;

114. invita la Commissione a includere nel regolamento (CE) n. 1/2005 disposizioni tese a proteggere adeguatamente le specie che non sono già opportunamente contemplate dalla normativa; ricorda che gli orientamenti volti a colmare le lacune legislative, in particolare per quanto riguarda specie specifiche, non sono giuridicamente vincolanti e invita la Commissione a includere disposizioni per proteggere adeguatamente le specie non sufficientemente coperte dalla legislazione, come pollame e conigli; chiede inoltre l'adozione di disposizioni specifiche per specie nei seguenti casi, compresi, se del caso, la durata massima del viaggio a seconda del motivo del trasporto; considera necessari l'utilizzo di contenitori specifici per il pollame, che consentano ai volatili di stare nella loro posizione naturale e di avere una circolazione d'aria sufficiente sopra le loro teste, nonché l'adozione di norme per il loro corretto trattamento, in particolare quando vengono catturati prima del trasporto; rileva che la mancanza di disposizioni relative ai conigli nel regolamento comporta talvolta l'uso inadeguato di contenitori per pollame per il trasporto di conigli; è del parere che il trasporto di pollame e conigli dovrebbe essere consentito solo verso il più vicino macello disponibile adatto alla specie; chiede che la Commissione promuova iniziative e investimenti volti a potenziare la rete dei macelli mobili, locali e regionali, al fine di garantire, in futuro, il raggiungimento di un limite massimo di quattro ore di trasporto per tali animali;

115. sottolinea l'urgente necessità di valutare le informazioni scientifiche più recenti sul benessere degli animali da compagnia durante il trasporto; ritiene che siano necessari ulteriori studi sulle esigenze degli animali da compagnia, conformemente alla disposizione del regolamento (CE) n. 1/2005 relativa alla pubblicazione dei pareri dell'EFSA sulle esigenze dei cani e dei gatti; invita la Commissione a introdurre disposizioni dettagliate relative al movimento a carattere commerciale degli animali da compagnia sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, prestando particolare attenzione alla separazione degli animali e allo spazio disponibile, all'accatastamento, alla lettiera, a un intervallo di temperatura e umidità adeguato per garantire il benessere degli animali, nonché all'adeguata formazione del personale addetto alla movimentazione e al trasporto degli animali;

116. sottolinea l'urgente necessità di valutare le informazioni scientifiche più recenti sulle esigenze e il benessere dei cavalli durante il trasporto; si attende che la Commissione tenga conto di tali specie proponendo requisiti specifici per specie nel regolamento (CE) n. 1/2005 riveduto;

Giovedì 20 gennaio 2022

Disposizioni specifiche relative al trasporto via mare

117. chiede l'adozione di misure che consentano la transizione verso un commercio di carne, carcasse e materiale genetico, se del caso, che potrebbe eliminare la necessità del trasporto via mare; esorta la Commissione a migliorare e chiarire le disposizioni sul trasporto marittimo, in particolare per quanto riguarda la procedura di autorizzazione come pure la definizione e l'identificazione degli organizzatori e dei trasportatori e dei loro obblighi, al fine di stabilire una chiara catena di responsabilità e una comunicazione trasparente tra gli allevatori, i trasportatori, i veterinari e le autorità competenti; chiede l'introduzione di misure dissuasive, comprese sanzioni pecuniarie, per evitare che le carcasse di animali vengano gettate in mare o lungo le vie di trasporto, conformemente alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione Marpol);

118. invita gli Stati membri a garantire la presenza di strutture adeguate e sufficienti entro 30 km dalle frontiere o dai porti per scaricare, nutrire e abbeverare gli animali e per permettere loro di riposare adeguatamente, salvaguardando in tal modo il benessere degli animali in caso di ritardi; chiede che gli Stati membri non autorizzino il trasporto in assenza di tali strutture;

119. invita la Commissione a redigere un elenco dei porti dotati di strutture adeguate per l'ispezione degli animali, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di un appropriato monitoraggio da parte della Commissione;

120. chiede che gli Stati membri garantiscano che tali strutture siano effettivamente utilizzate, quando è richiesto lo scarico, prima di avviare le operazioni di carico degli animali sulle navi, e che gli animali non siano tenuti all'interno dei camion per lunghi periodi in attesa di essere caricati sulle navi;

121. invita inoltre gli Stati membri a migliorare la cooperazione sul fronte della pianificazione del trasporto di animali, al fine di prevenire sovraffollamenti ai controlli di frontiera;

122. rileva la necessità di esaminare le opzioni possibili per migliorare la qualità del trasporto marittimo degli animali da riproduzione di stato sanitario elevato e per consentire loro di riposare a bordo del veicolo, laddove le operazioni di scarico potrebbero comprometterne lo stato di salute;

123. chiede che gli Stati membri frontalieri o dotati di porti, responsabili del controllo dei veicoli stradali e delle navi diretti verso paesi terzi, a sanzionare tutte le violazioni della normativa dell'UE;

124. ritiene essenziale la presenza obbligatoria di un veterinario indipendente, in proporzione al numero di animali, durante i periodi di riposo presso le stalle di sosta ufficiali e nel corso delle operazioni di carico e scarico, soprattutto in caso di trasporti su lunghe distanze; invita gli Stati membri a introdurre disposizioni vincolanti per i viaggi via mare, assicurando la presenza a bordo, per l'intera durata del viaggio, di veterinari o, come misura di ultima istanza, di un professionista abilitato e dotato di adeguate competenze, al fine di verificare l'attuazione delle pertinenti norme in materia di salute e benessere degli animali e di fornire assistenza in tempo reale agli animali malati o feriti sulle navi, nonché di adeguare l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali alle loro esigenze immediate;

125. chiede che siano adottate disposizioni vincolanti per le ispezioni a seguito delle operazioni di carico delle navi, al fine di prevenire incidenti;

126. ritiene fondamentale la presenza obbligatoria di un veterinario indipendente al momento del carico e del raggiungimento della destinazione finale di viaggi lunghi verso paesi terzi; sottolinea che la presenza di un veterinario consentirà di rivalutare l'idoneità al trasporto e può contribuire a garantire il rispetto della legislazione dell'UE e l'attuazione della pertinente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

Trasporto di animali vivi verso paesi terzi

127. invita gli Stati membri a ispezionare, nel punto di carico e al raggiungimento della destinazione finale, tutte le partite destinate a viaggi lunghi verso paesi terzi, nonché a condurre attente valutazioni per mettere a punto le procedure per tali ispezioni, includendovi aspetti quali la quantità di alimenti e acqua per la durata del viaggio, lo spazio e l'altezza a disposizione degli animali, la qualità, l'installazione e l'adeguato funzionamento di dispositivi di abbeveraggio in base alle esigenze degli animali trasportati nonché la qualità della lettiera, così da garantire che gli animali non idonei non vengano caricati; invita la Commissione ad adottare provvedimenti nei confronti degli Stati membri che autorizzano le esportazioni di animali vivi quando non può essere garantita l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-424/13 ⁽⁹⁾;

⁽⁹⁾ Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2015, *Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempen*, causa C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

Giovedì 20 gennaio 2022

128. invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati completi e a includere nella revisione del regolamento (CE) n. 1/2005 l'obbligo di elaborare relazioni sullo stato di salute degli animali e sulla loro mortalità all'arrivo a destinazione;

129. raccomanda la creazione e l'attuazione di una corsia prioritaria presso tutte le frontiere esterne e interne dell'UE, riservata specificamente al trasporto degli animali, comprese strutture di riposo adeguate alle esigenze degli animali trasportati, al fine di ridurre la durata del viaggio, eliminare i tempi di attesa, ridurre al minimo, nella misura del possibile, eventuali ritardi che possano avere conseguenze dannose sul benessere degli animali nonché di accorciare la durata totale del viaggio; raccomanda di inviare in anticipo i documenti in formato elettronico alle autorità riceventi;

130. ribadisce che, in caso di trasporto di animali vivi verso paesi terzi, le partite dovrebbero essere autorizzate solo una volta che l'autorità competente avrà ottenuto la garanzia che il giornale di viaggio presentato sia compilato integralmente, realistico e corredato da prove dimostrabili, come pure la garanzia che il regolamento (CE) n. 1/2005 sarà effettivamente applicato fino alla destinazione finale, ivi compresa la parte del viaggio che si svolgerà fuori del territorio dell'Unione, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-424/13; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire che le norme valide all'interno dell'UE si applichino anche al trasporto di animali oltre i confini dell'Unione; osserva che di recente alcuni paesi/regioni hanno difeso la loro decisione di limitare il trasporto di animali su lunghe distanze, in particolare per quanto riguarda le esportazioni di animali vivi e il trasporto di specifiche categorie di animali, segnatamente quando i viaggi richiedono una sosta di 24 ore, a causa dell'assenza di posti di controllo nei paesi terzi;

131. invita la Commissione a redigere un elenco di paesi terzi che applicano norme con effetti protettivi almeno equivalenti alle norme dell'UE, in cui l'esportazione di animali da allevamento vivi può essere autorizzata direttamente sulla base di un accordo internazionale; chiede, nel contempo, che la Commissione affronti la questione dei paesi terzi che sfruttano la loro certificazione per fungere da nodi di transito per il trasporto di animali verso paesi terzi non certificati; invita la Commissione a istituire, per altri casi, un sistema di controllo certificato che garantisca la conformità alla legislazione dell'Unione in ogni fase del viaggio in caso di trasporto verso paesi terzi; chiede, a tal proposito, che la Commissione esamini esempi di migliori pratiche per quanto riguarda gli strumenti di certificazione e controllo al fine di garantire la tracciabilità e il benessere durante il trasporto di animali vivi verso paesi terzi;

132. riconosce che attualmente non esiste alcun sistema di controllo per il trasporto verso paesi terzi, il che determina situazioni in cui spesso le esportazioni di animali verso paesi terzi non rispettano il regolamento (CE) n. 1/2005 e violano la pertinente sentenza C-424/13 della Corte di giustizia; chiede che il trasporto di animali tra l'UE e i paesi terzi sia consentito solo quando possono essere garantite le norme europee di cui alla sentenza C-424/13 della Corte di giustizia;

133. invita la Commissione a promuovere, nei negoziati commerciali bilaterali, l'adozione di norme uniformi in materia di benessere degli animali durante il trasporto tra paesi dell'UE e paesi terzi, onde evitare che gli allevatori europei siano vittime di una concorrenza sleale;

134. insiste sulla necessità di rafforzare la cooperazione e la comunicazione con i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda l'assistenza reciproca e la rapida condivisione delle informazioni, nonché la realizzazione di diverse iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla promozione dell'attuazione delle norme dell'UE nei paesi terzi, specialmente per quanto riguarda la carne o i prodotti di origine animale importati nell'Unione;

135. raccomanda alla Commissione di incaricare i suoi auditor, compresi veterinari e ingegneri tecnici, di effettuare ispezioni e valutazioni approfondite al fine di redigere un elenco centralizzato, verificato e accreditato delle strutture per il riposo disponibili nei paesi terzi, in conformità dei requisiti del regolamento (CE) n. 1/2005; invita gli Stati membri a non approvare, in futuro, i giornali di viaggio a meno che non sia stato confermato che le strutture per il riposo proposte sono effettivamente incluse nell'elenco summenzionato e garantiscono pertanto le condizioni necessarie per lo scarico degli animali; sottolinea inoltre che la conferma della prenotazione per ogni struttura per il riposo è fondamentale per garantire la disponibilità di spazio sufficiente per tutti gli animali indicati nel piano di trasporto;

136. rileva la necessità di esaminare le opzioni possibili per migliorare la qualità del trasporto degli animali da riproduzione di stato sanitario elevato e per consentire loro di riposare a bordo del veicolo, laddove le operazioni di scarico potrebbero comprometterne lo stato di salute;

137. ritiene essenziale rafforzare il sostegno finanziario per gli aiuti esteri e la cooperazione internazionale, specialmente per i paesi terzi che richiedono maggiori investimenti, ad esempio per il raffrescamento delle carcasse o la manipolazione del materiale germinale;

Giovedì 20 gennaio 2022

138. ribadisce l'importanza di capitoli applicabili sul commercio e lo sviluppo sostenibile in tutti gli accordi commerciali dell'UE, quale strumento per garantire che le maggiori ambizioni normative proposte siano coerenti con la politica commerciale dell'UE e siano rispettate dai paesi terzi che hanno firmato accordi commerciali con l'UE; sottolinea che i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile dovrebbero anche tenere conto di norme di produzione equivalenti, in particolare nell'ambito del benessere degli animali;

139. invita la Commissione a sfruttare la politica commerciale dell'UE come leva per rafforzare il rispetto del regolamento (CE) n. 1/2005 al di fuori dell'UE, mantenendo nel contempo gli obiettivi di crescita economica e creazione di posti di lavoro nell'Unione e garantendo che i relativi costi di conformità non incidano in modo sproporzionato sulle imprese dell'UE;

140. chiede il rispetto obbligatorio delle norme dell'UE in materia di protezione e benessere degli animali, anche nelle importazioni da paesi terzi, al fine di garantire la competitività dei produttori europei;

Presentazione di relazioni

141. chiede che tutti gli Stati membri riferiscano alla Commissione a cadenza annuale in merito al numero di specie di animali trasportate all'interno dell'UE ed esportate in paesi terzi, ai controlli effettuati durante tali trasporti e corredati da prove, alle violazioni rilevate durante tali trasporti e corredate da prove, nonché alle azioni di follow-up intraprese dagli Stati membri, e che tali relazioni siano rese pubbliche dalla Commissione entro due mesi dalla loro presentazione da parte dello Stato membro;

142. invita la Commissione e gli Stati membri a riferire a cadenza annuale al Parlamento in merito alle azioni intraprese per migliorare la tutela e il benessere degli animali durante il trasporto;

o

o o

143. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente raccomandazione e la relazione finale della commissione d'inchiesta al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì 20 gennaio 2022

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2022)0001

Composizione numerica delle commissioni permanenti**Decisione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulla composizione numerica delle commissioni permanenti (2021/3026(RSO))**

(2022/C 336/05)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione della Conferenza dei presidenti,
- viste la sua decisione del 15 gennaio 2014 sulle attribuzioni delle commissioni parlamentari permanenti ⁽¹⁾ e la sua decisione del 18 giugno 2020 sulla costituzione di una sottocommissione per le questioni fiscali ⁽²⁾,
- visto l'articolo 206 del suo regolamento,

1. decide di fissare come segue la composizione numerica delle commissioni permanenti e delle sottocommissioni:

- I. Commissione per gli affari esteri: 79 membri,
- II. Commissione per lo sviluppo: 26 membri,
- III. Commissione per il commercio internazionale: 43 membri,
- IV. Commissione per i bilanci: 41 membri,
- V. Commissione per il controllo dei bilanci: 30 membri,
- VI. Commissione per i problemi economici e monetari: 61 membri,
- VII. Commissione per l'occupazione e gli affari sociali: 55 membri,
- VIII. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare: 88 membri,
- IX. Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia: 78 membri,
- X. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori: 45 membri,
- XI. Commissione per i trasporti e il turismo: 49 membri,
- XII. Commissione per lo sviluppo regionale: 43 membri,
- XIII. Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: 48 membri,
- XIV. Commissione per la pesca: 28 membri,
- XV. Commissione per la cultura e l'istruzione: 31 membri,

⁽¹⁾ GU C 482 del 23.12.2016, pag. 160.

⁽²⁾ GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 181.

Giovedì 20 gennaio 2022

- XVI. Commissione giuridica: 25 membri,
 - XVII. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni: 69 membri,
 - XVIII. Commissione per gli affari costituzionali: 28 membri,
 - XIX. Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere: 37 membri,
 - XX. Commissione per le petizioni: 35 membri,
 - Sottocommissione per i diritti dell'uomo: 30 membri,
 - Sottocommissione per la sicurezza e la difesa: 30 membri,
 - Sottocommissione per le questioni fiscali: 30 membri;
 - 2. decide, con riferimento alle decisioni della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2019 e del 9 gennaio 2020 sulla composizione degli uffici di presidenza delle commissioni, che questi ultimi possono consistere di un massimo di quattro vicepresidenti;
 - 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 20 gennaio 2022

P9_TA(2022)0002

Nomina di un membro della Corte dei conti — Jan Gregor**Decisione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulla proposta nomina di Jan Gregor a membro della Corte dei conti (C9-0405/2021 — 2021/0802(NLE))****(Consultazione)**

(2022/C 336/06)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0405/2021),
 - visto l'articolo 129 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0002/2022),
- A. considerando che, con lettera del 5 novembre 2021, il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo sulla nomina di Jan Gregor alla funzione di membro della Corte dei conti;
- B. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- C. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 10 gennaio 2022, a un'audizione del candidato, nel corso della quale quest'ultimo ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Jan Gregor membro della Corte dei conti;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
-

Giovedì 20 gennaio 2022

P9_TA(2022)0003

Nomina di un membro della Corte dei conti — Marek Opiola

Decisione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulla nomina di Marek Opiola a membro della Corte dei conti (C9-0406/2021 — 2021/0803(NLE))

(Consultazione)

(2022/C 336/07)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0406/2021),
 - visto l'articolo 129 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0004/2022),
- A. considerando che, con lettera del 5 novembre 2021, il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo sulla nomina di Marek Opiola alla funzione di membro della Corte dei conti;
- B. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- C. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 10 gennaio 2022, a un'audizione del candidato, nel corso della quale egli ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;
1. esprime parere negativo sulla proposta del Consiglio di nominare Marek Opiola membro della Corte dei conti e chiede al Consiglio di ritirare la proposta e di presentargliene una nuova;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
-

Giovedì 20 gennaio 2022

P9_TA(2022)0004

Nomina di un membro della Corte dei conti — Mihails Kozlovs**Decisione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulla proposta di nomina di Mihails Kozlovs a membro della Corte dei conti (C9-0407/2021 — 2021/0804(NLE))****(Consultazione)**

(2022/C 336/08)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0407/2021),
 - visto l'articolo 129 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0003/2022),
- A. considerando che, con lettera del 5 novembre 2021, il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo sulla nomina di Mihails Kozlovs alla funzione di membro della Corte dei conti;
- B. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- C. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 10 gennaio 2022, a un'audizione del candidato, nel corso della quale il candidato ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Mihails Kozlovs membro della Corte dei conti;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
-

Giovedì 20 gennaio 2022

P9_TA(2022)0005

Nomina di un membro della Corte dei conti — Jorg Kristijan Petrovič

Decisione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulla proposta di nomina di Jorg Kristijan Petrovič alla funzione di membro della Corte dei conti (C9-0408/2021 — 2021/0805(NLE))

(Consultazione)

(2022/C 336/09)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0408/2021),
 - visto l'articolo 129 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0005/2022),
- A. considerando che, con lettera del 5 novembre 2021, il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo sulla nomina di Jorg Kristijan Petrovič alla funzione di membro della Corte dei conti;
- B. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- C. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 10 gennaio 2022, a un'audizione del candidato, nel corso della quale egli ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Jorg Kristijan Petrovič membro della Corte dei conti;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
-

Giovedì 20 gennaio 2022

P9_TA(2022)0006

Agenzia europea per i medicinali *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (COM(2020)0725 — C9-0365/2020 — 2020/0321(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 336/10)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0725),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0365/2020),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2021 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 7 maggio 2021 ⁽²⁾,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 novembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0216/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽³⁾;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2020)0321

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 gennaio 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/123.)

⁽¹⁾ GU C 286 del 16.7.2021, pag. 109.

⁽²⁾ GU C 300 del 27.7.2021, pag. 87.

⁽³⁾ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati l'8 luglio 2021 (Testi approvati, P9_TA(2021)0351).

Giovedì 20 gennaio 2022

P9_TA(2022)0007

Obiezione a un atto delegato: Determinazione dei casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple a norma del regolamento (UE) 2019/817

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sul regolamento delegato della Commissione del 29 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple (C(2021)05056 — 2021/2913(DEA))

(2022/C 336/11)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)05056),
- visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 5, e l'articolo 73, paragrafo 6,
- visto l'articolo 111, paragrafo 3, del suo regolamento,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
- A. considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento delegato della Commissione, i casi in cui i dati di identità possono essere considerati simili sono stabiliti nell'allegato II;
- B. considerando che, conformemente all'allegato II, punto 2, del regolamento delegato della Commissione, «eu-LISA usa un algoritmo per calcolare la somiglianza tra i dati di identità presenti in diversi campi di dati di diversi sistemi d'informazione dell'UE»;
- C. considerando che, sempre conformemente all'allegato II, punto 2, del regolamento delegato della Commissione, «[l']algoritmo è basato su soglie di somiglianza stabilite in precedenza»;
- D. considerando che l'allegato II, punto 2, del regolamento delegato della Commissione stabilisce che «[p]er la definizione di tale algoritmo eu-LISA è assistita e consigliata da esperti della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione che usano i sistemi d'informazione dell'UE e le componenti dell'interoperabilità»;
- E. considerando che l'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817, prevede che la Commissione adotti atti delegati per stabilire le procedure per determinare i casi in cui è possibile considerare che i dati di identità sono identici o simili;
- F. considerando che il regolamento delegato della Commissione non stabilisce chiaramente le procedure per determinare i casi in cui è possibile considerare che i dati di identità sono simili, ma subdelega tale potere a eu-LISA e a esperti della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione che usano i sistemi d'informazione dell'UE e le componenti dell'interoperabilità;
- 1. solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;
- 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;
- 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

Giovedì 20 gennaio 2022

P9_TA(2022)0008

Obiezione a un atto delegato: Determinazione dei casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple a norma del regolamento (UE) 2019/818

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sul regolamento delegato della Commissione del 29 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple (C(2021)05057 — 2021/2912(DEA))

(2022/C 336/12)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)05057),
- visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 5, e l'articolo 69, paragrafo 6,
- visto l'articolo 111, paragrafo 3, del suo regolamento,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
- A. considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento delegato della Commissione, i casi in cui i dati di identità possono essere considerati simili sono stabiliti nell'allegato II;
- B. considerando che, conformemente all'allegato II, punto 2, del regolamento delegato della Commissione, «eu-LISA usa un algoritmo per calcolare la somiglianza tra i dati di identità presenti in diversi campi di dati di diversi sistemi d'informazione dell'UE»;
- C. considerando che, sempre conformemente all'allegato II, punto 2, del regolamento delegato della Commissione, «[l]l'algoritmo è basato su soglie di somiglianza stabilite in precedenza»;
- D. considerando che l'allegato II, punto 2, del regolamento delegato della Commissione stabilisce che «[p]er la definizione di tale algoritmo eu-LISA è assistita e consigliata da esperti della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione che usano i sistemi d'informazione dell'UE e le componenti dell'interoperabilità»;
- E. considerando che l'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/818 prevede che la Commissione adotti atti delegati per stabilire le procedure per determinare i casi in cui è possibile considerare che i dati di identità sono identici o simili;
- F. considerando che il regolamento delegato della Commissione non stabilisce chiaramente le procedure per determinare i casi in cui è possibile considerare che i dati di identità sono simili, ma subdelega tale potere a eu-LISA e a esperti della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione che usano i sistemi d'informazione dell'UE e le componenti dell'interoperabilità;
- 1. solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;
- 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;
- 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

Giovedì 20 gennaio 2022

P9_TA(2022)0009

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: requisiti aggiuntivi per gli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 e per le norme relative alla norma 1 in materia di BCAA

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (C(2021)09115 — 2021/3008(DEA))

(2022/C 336/13)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)09115),
 - vista la lettera in data 7 dicembre 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
 - vista la lettera in data 11 gennaio 2022 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 37, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 5, l'articolo 39, paragrafo 3, l'articolo 45, lettere da a) a i), l'articolo 56, lettere a), b) e c), e l'articolo 84, lettere a) e b),
 - visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 20 gennaio 2022,
- A. considerando che il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio impone agli Stati membri di sottoporre i loro piani strategici nazionali («Piani strategici della PAC») all'approvazione della Commissione;
- B. considerando che il regolamento (UE) 2021/2115 conferisce alla Commissione il potere di adottare requisiti aggiuntivi relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC nell'ambito dei pagamenti diretti, di taluni settori agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e nel settore dello sviluppo rurale, nonché norme comuni relative a tali settori per quanto riguarda la percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- C. considerando che tutti tali requisiti aggiuntivi devono essere presi in considerazione dagli Stati membri in sede di elaborazione dei loro piani strategici della PAC che devono essere trasmessi o confermati alla Commissione il prima possibile;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Giovedì 20 gennaio 2022

D. considerando che il regolamento delegato stabilisce requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di BCAA; che è pertanto opportuno considerare tali requisiti supplementari come del tutto necessari e ormai urgenti;

1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 20 gennaio 2022

P9_TA(2022)0010

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (C(2021)09119 — 2021/3009(DEA))

(2022/C 336/14)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)09119),
 - vista la lettera in data 7 dicembre 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
 - vista la lettera in data 11 gennaio 2022 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 23, paragrafo 2, l'articolo 38, paragrafo 2, l'articolo 40, paragrafo 3, l'articolo 41, paragrafo 3, l'articolo 47, paragrafo 1, l'articolo 52, paragrafo 1, l'articolo 54, paragrafo 4, l'articolo 55, paragrafo 6, l'articolo 64, paragrafo 3, l'articolo 76, paragrafo 2, l'articolo 94, paragrafi 5 e 6, e l'articolo 102,
 - visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 20 gennaio 2022,
- A. considerando che il regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- B. considerando che il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ impone agli Stati membri di sottoporre i loro piani strategici della politica agricola comune (PAC) all'approvazione della Commissione;
- C. considerando che, nel progetto di regolamento delegato, le norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro presentano un legame sostanziale e un'interconnessione nella gestione quotidiana delle spese della PAC, e che è pertanto opportuno stabilire tali norme nel medesimo regolamento delegato;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

Giovedì 20 gennaio 2022

D. considerando che il progetto di regolamento delegato stabilisce norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro ai fini della gestione quotidiana della nuova PAC, norme che gli Stati membri devono integrare nei propri piani strategici della PAC; che è pertanto opportuno considerare tali norme come urgenti;

1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 20 gennaio 2022

P9_TA(2022)0014

Legge sui servizi digitali *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 20 gennaio 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (COM(2020)0825 — C9-0418/2020 — 2020/0361(COD)) ⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 336/15)

Emendamento 1**Proposta di regolamento****Considerando 1***Testo della Commissione*

- (1) I servizi della società dell'informazione e in particolare i servizi intermediari sono diventati una componente significativa dell'economia dell'Unione e della vita quotidiana dei suoi cittadini. A vent'anni dall'adozione del quadro giuridico esistente applicabile a tali servizi stabilito nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾, modelli aziendali e servizi nuovi e innovativi, quali i social network e i mercati online, hanno consentito agli utenti commerciali e ai consumatori di accedere alle informazioni, diffonderle ed effettuare transazioni in modi nuovi. Attualmente la maggior parte dei cittadini dell'Unione utilizza tali servizi su base giornaliera. La trasformazione digitale e il maggiore utilizzo di tali servizi hanno tuttavia anche dato origine a nuovi rischi e sfide **sia** per i singoli utenti **sia per** la società nel suo insieme.

⁽²⁵⁾ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Emendamento

- (1) I servizi della società dell'informazione e in particolare i servizi intermediari sono diventati una componente significativa dell'economia dell'Unione e della vita quotidiana dei suoi cittadini. A vent'anni dall'adozione del quadro giuridico esistente applicabile a tali servizi stabilito nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾, modelli aziendali e servizi nuovi e innovativi, quali i social network e i mercati online, hanno consentito agli utenti commerciali e ai consumatori di accedere alle informazioni, diffonderle ed effettuare transazioni in modi nuovi **e innovativi, trasformando le loro abitudini in materia di comunicazione, consumi e sotto il profilo commerciale**. Attualmente la maggior parte dei cittadini dell'Unione utilizza tali servizi su base giornaliera. La trasformazione digitale e il maggiore utilizzo di tali servizi hanno tuttavia anche dato origine a nuovi rischi e sfide per i singoli utenti, **le imprese e** la società nel suo insieme.

⁽²⁵⁾ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0356/2021).

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

- (2) Gli Stati membri stanno sempre più introducendo, o stanno valutando di introdurre, legislazioni nazionali sulle materie disciplinate dal presente regolamento, imponendo in particolare obblighi di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tenendo conto del carattere intrinsecamente transfrontaliero di Internet, generalmente utilizzato per prestare i suddetti servizi, tali legislazioni nazionali divergenti incidono negativamente sul mercato interno, che, ai sensi dell'articolo 26 del trattato, comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento. Le condizioni per la prestazione dei servizi intermediari in tutto il mercato interno dovrebbero essere armonizzate in modo da offrire alle imprese accesso a nuovi mercati e opportunità di sfruttare i vantaggi del mercato interno, consentendo nel contempo ai consumatori e agli altri destinatari dei servizi di disporre di una scelta più ampia.

Emendamento

- (2) Gli Stati membri stanno sempre più introducendo, o stanno valutando di introdurre, legislazioni nazionali sulle materie disciplinate dal presente regolamento, imponendo in particolare obblighi di diligenza per i prestatori di servizi intermediari **e dando origine alla frammentazione del mercato interno**. Tenendo conto del carattere intrinsecamente transfrontaliero di Internet, generalmente utilizzato per prestare i suddetti servizi, tali legislazioni nazionali divergenti incidono negativamente sul mercato interno, che, ai sensi dell'articolo 26 del trattato, comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento. Le condizioni per la prestazione dei servizi intermediari in tutto il mercato interno dovrebbero essere armonizzate in modo da offrire alle imprese accesso a nuovi mercati e opportunità di sfruttare i vantaggi del mercato interno, consentendo nel contempo ai consumatori e agli altri destinatari dei servizi di disporre di una scelta più ampia, **senza effetti di dipendenza, e riducendo gli oneri amministrativi per i servizi intermediari, in particolare per le microimprese e le piccole e medie imprese**.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

- (3) Un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari è essenziale per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e per consentire ai cittadini dell'Unione e ad altre persone di esercitare i loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà di impresa e il diritto alla non discriminazione.

Emendamento

- (3) Un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari è essenziale per un ambiente online sicuro, **accessibile**, prevedibile e affidabile e per consentire ai cittadini dell'Unione e ad altre persone di esercitare i loro diritti **e libertà** fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare **il diritto alla vita privata, alla protezione dei dati personali, al rispetto della dignità umana, della vita privata e familiare**, la libertà di espressione e di informazione, la libertà **e il pluralismo dei media e la libertà** di impresa, **un elevato livello di protezione dei consumatori, l'uguaglianza tra donne e uomini** e il diritto alla non discriminazione. **I minori hanno diritti specifici sanciti dall'articolo 24 della Carta e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Pertanto l'interesse superiore del minore dovrebbe essere considerato preminente in tutte le questioni che riguardano i minori. L'osservazione generale n. 25 di detta Convenzione concernente i diritti dei minori in relazione all'ambiente digitale stabilisce formalmente in che modo tali diritti si applicano al mondo digitale.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

- (4) È **pertanto** opportuno stabilire una serie mirata di norme obbligatorie uniformi, efficaci e proporzionate a livello dell'Unione al fine di tutelare e migliorare il funzionamento del mercato interno. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per lo sviluppo e l'espansione di servizi digitali innovativi nel mercato interno. Il ravvicinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello dell'Unione in materia di obblighi per i prestatori di servizi intermediari è necessario per evitare la frammentazione del mercato interno, porvi fine e garantire la certezza del diritto, così da ridurre l'incertezza per gli sviluppatori e promuovere l'interoperabilità. Il ricorso a prescrizioni tecnologicamente neutre dovrebbe stimolare l'innovazione anziché ostacolarla.

Emendamento

- (4) È opportuno stabilire una serie mirata di norme obbligatorie uniformi, efficaci e proporzionate a livello dell'Unione al fine di tutelare e migliorare il funzionamento del mercato interno. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per lo sviluppo e l'espansione di servizi digitali innovativi nel mercato interno. Il ravvicinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello dell'Unione in materia di obblighi per i prestatori di servizi intermediari è necessario per evitare la frammentazione del mercato interno, porvi fine e garantire la certezza del diritto, così da ridurre l'incertezza per gli sviluppatori, **proteggere i consumatori** e promuovere l'interoperabilità. Il ricorso a prescrizioni tecnologicamente neutre dovrebbe stimolare l'innovazione anziché ostacolarla, **rispettando nel contempo i diritti fondamentali**.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (4 bis) **Data l'importanza dei servizi digitali, è essenziale che il presente regolamento assicuri un quadro normativo che garantisca un accesso pieno, paritario e illimitato ai servizi intermediari per tutti i destinatari dei servizi, comprese le persone con disabilità. Pertanto è importante che i requisiti di accessibilità per i servizi intermediari, comprese le loro interfacce utenti, siano coerenti con il vigente diritto dell'Unione, tra cui l'atto europeo sull'accessibilità e la direttiva sull'accessibilità del web, e che il diritto dell'Unione sia ulteriormente sviluppato affinché nessuno sia lasciato indietro a causa dell'innovazione digitale.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

- (6) In pratica, determinati prestatori di servizi intermediari svolgono attività intermedie in relazione a servizi che possono essere o non essere prestati per via elettronica, quali i servizi informatici a distanza o i servizi di trasporto, ricettivi o di consegna. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi intermediari e non dovrebbe pregiudicare le prescrizioni sancite nel diritto dell'Unione o nazionale relative a prodotti o servizi intermediati attraverso servizi intermediari, comprese le situazioni nelle quali il servizio intermediario costituisce parte integrante di un altro servizio che non è un servizio intermediario come specificato nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento

- (6) In pratica, determinati prestatori di servizi intermediari svolgono attività intermedie in relazione a servizi che possono essere o non essere prestati per via elettronica, quali i servizi informatici a distanza o i servizi di trasporto **di passeggeri e merci**, ricettivi o di consegna. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi intermediari e non dovrebbe pregiudicare le prescrizioni sancite nel diritto dell'Unione o nazionale relative a prodotti o servizi intermediati attraverso servizi intermediari, comprese le situazioni nelle quali il servizio intermediario costituisce parte integrante di un altro servizio che non è un servizio intermediario come specificato nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

- (8) Il suddetto collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in mancanza di tale stabilimento, sulla base **dell'esistenza di un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri** o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui fattori quali l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'utilizzo di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente parlata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾. D'altro canto, la mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non può, di per sé, essere considerata come costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

Emendamento

- (8) Il suddetto collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in mancanza di tale stabilimento, sulla base dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui fattori quali l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'utilizzo di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente parlata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾. D'altro canto, la mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non può, di per sé, essere considerata come costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

- (9) Il presente regolamento dovrebbe integrare ma non pregiudicare l'applicazione delle norme derivanti da altri atti del diritto dell'Unione che disciplinano determinati aspetti della prestazione di servizi intermediari, in particolare la direttiva 2000/31/CE, ad eccezione delle modifiche introdotte dal presente regolamento, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio come modificata⁽²⁸⁾ e il regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁹⁾ – **proposta di regolamento relativo ai contenuti terroristici online**. Il presente regolamento lascia pertanto impregiudicati tali altri atti, che devono essere considerati *lex specialis* in relazione al quadro di applicazione generale stabilito nel presente regolamento. Le norme del presente regolamento si **applicano** tuttavia in relazione alle questioni che non sono o non sono pienamente affrontate da tali altri atti nonché alle questioni sulle quali tali altri atti lasciano agli Stati membri la facoltà di adottare determinate misure **a livello nazionale**.

⁽²⁸⁾ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

⁽²⁹⁾ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio – **proposta di regolamento** relativo ai contenuti terroristici online.

Emendamento

- (9) Il presente regolamento dovrebbe integrare ma non pregiudicare l'applicazione delle norme derivanti da altri atti del diritto dell'Unione che disciplinano determinati aspetti della prestazione di servizi intermediari, in particolare la direttiva 2000/31/CE, ad eccezione delle modifiche introdotte dal presente regolamento, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio come modificata⁽²⁸⁾ e il regolamento (UE) **2021/784** del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁹⁾. Il presente regolamento lascia pertanto impregiudicati tali altri atti, che devono essere considerati *lex specialis* in relazione al quadro di applicazione generale stabilito nel presente regolamento. Le norme del presente regolamento si **dovrebbero applicare** tuttavia in relazione alle questioni che non sono o non sono pienamente affrontate da tali altri atti nonché alle questioni sulle quali tali altri atti lasciano agli Stati membri la facoltà di adottare determinate misure. **Per assistere gli Stati membri e i prestatori di servizi, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti su come interpretare l'interazione e la natura complementare tra i diversi atti giuridici dell'Unione e il presente regolamento e su come evitare duplicazioni di prescrizioni per i prestatori o potenziali conflitti nell'interpretazione di prescrizioni analoghe. In particolare, gli orientamenti dovrebbero chiarire eventuali potenziali conflitti tra le condizioni e gli obblighi stabiliti negli atti giuridici di cui al presente regolamento, spiegando quale atto giuridico dovrebbe prevalere.**

⁽²⁸⁾ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

⁽²⁹⁾ Regolamento (UE) **2021/784** del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 29 aprile 2021**, relativo **al contrasto della diffusione di** contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

(9 bis) In linea con l'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, occorre tenere conto degli aspetti culturali, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità culturale e linguistica. È essenziale che il presente regolamento contribuisca a proteggere la libertà di espressione, di informazione e la libertà dei media promuovendo il pluralismo dei media nonché la diversità culturale e linguistica.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10

*Testo della Commissione**Emendamento*

(10) Per motivi di chiarezza è inoltre opportuno specificare che il presente regolamento non pregiudica il regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁰⁾ e il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³¹⁾, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³²⁾ e il regolamento [...] relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE⁽³³⁾ nonché il diritto dell'Unione sulla tutela dei consumatori, in particolare la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁴⁾, la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁵⁾ e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio⁽³⁶⁾, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁷⁾, e sulla protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁸⁾. La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è disciplinata unicamente dalle norme del diritto dell'Unione in materia, in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva 2002/58/CE. Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicate le norme dell'Unione in materia di condizioni di lavoro.

(10) Per motivi di chiarezza è inoltre opportuno specificare che il presente regolamento non pregiudica il regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁰⁾ e il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³¹⁾, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³²⁾ e il regolamento [...] relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE⁽³³⁾, **la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio^(33 bis)** nonché il diritto dell'Unione sulla tutela dei consumatori, in particolare la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁴⁾, la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁵⁾ e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio⁽³⁶⁾, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁷⁾, **la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2019/1020, la direttiva 2001/95/CE, la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2017/2394^(37 bis)** e sulla protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁸⁾. La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è disciplinata unicamente dalle norme del diritto dell'Unione in materia, in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva 2002/58/CE. Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicate le norme dell'Unione **o nazionali** in materia di condizioni di lavoro.

Giovedì 20 gennaio 2022

Testo della Commissione

Emendamento

- ⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 1).
- ⁽³¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).
- ⁽³²⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
- ⁽³³⁾ Regolamento [...] relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE.
- ⁽³⁴⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
- ⁽³⁵⁾ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
- ⁽³⁶⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
- ⁽³⁷⁾ Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).
- ⁽³⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- ⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 1).
- ⁽³¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).
- ⁽³²⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
- ⁽³³⁾ Regolamento [...] relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE.
- ^(33 bis) **Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).**
- ⁽³⁴⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
- ⁽³⁵⁾ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
- ⁽³⁶⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
- ⁽³⁷⁾ Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).
- ^(37 bis) **Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).**
- ⁽³⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

- (11) È opportuno chiarire che il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, il quale sancisce norme e procedure specifiche che non dovrebbero essere pregiudicate.

Emendamento

- (11) È opportuno chiarire che il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, **in particolare la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio**, il quale sancisce norme e procedure specifiche che non dovrebbero essere pregiudicate.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

- (12) Per conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, ai fini del presente regolamento il concetto di «contenuto illegale» dovrebbe essere definito in **senso lato** e comprendere anche le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Tale concetto dovrebbe in particolare intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che **riguardano** attività illegali, quali la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking, la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore o le attività che comportano violazioni della normativa sulla tutela dei consumatori. A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione.

Emendamento

- (12) Per conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, **accessibile**, prevedibile e affidabile, ai fini del presente regolamento il concetto di «contenuto illegale» dovrebbe **basarsi sull'idea generale che ciò che è illegale offline dovrebbe essere illegale anche online. Il concetto di «contenuto illegale» dovrebbe essere definito in modo appropriato** e comprendere anche le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Tale concetto dovrebbe in particolare intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto **dell'Unione o nazionale** applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che **non sono conformi al diritto dell'Unione in quanto si riferiscono ad** attività illegali, quali la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking, la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, **il commercio illegale di animali, piante e sostanze**, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore o le attività che comportano violazioni della normativa sulla tutela dei consumatori, **la prestazione di servizi illegali in particolare nel settore dei servizi di alloggio su piattaforme di locazione a breve termine non conformi al diritto dell'Unione o nazionale**. A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, **compresa la Carta**, e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

- (13) Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di hosting definita nel presente regolamento, la sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali i social network o i mercati online, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di hosting che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta. Al fine di evitare l'imposizione di obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una funzionalità minore e meramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni tecniche oggettive, tale funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio principale e l'integrazione di tale funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale funzionalità, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore.

Emendamento

- (13) Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di hosting definita nel presente regolamento, la sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali i social network o i mercati online, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di hosting che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta. Al fine di evitare l'imposizione di obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una funzionalità minore o meramente accessoria di un altro servizio **o una funzionalità del servizio principale** e, per ragioni tecniche oggettive, tale funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio principale e l'integrazione di tale funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale funzionalità, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore. **Ai fini del presente regolamento, un servizio di cloud computing non dovrebbe essere considerato una piattaforma online nei casi in cui la diffusione di un contenuto specifico costituisca una funzionalità minore o accessoria. Inoltre, un servizio di cloud computing, quando funge da infrastruttura, come ad esempio i servizi di archiviazione e di calcolo infrastrutturali sottostanti di un'applicazione basata su Internet o di una piattaforma online, non dovrebbe essere considerato per sé una diffusione al pubblico di informazioni memorizzate o elaborate su richiesta di un destinatario di un'applicazione o di una piattaforma online che lo stesso ospita.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

- (14) Il concetto di «diffusione al pubblico» utilizzato nel presente regolamento dovrebbe implicare la messa a disposizione di informazioni a un numero potenzialmente illimitato di persone, ossia il fatto di rendere le informazioni facilmente accessibili agli utenti in generale senza che sia necessario un ulteriore intervento da parte del destinatario del servizio che le ha fornite, indipendentemente dall'accesso effettivo alle informazioni in questione da parte di tali persone. ***La mera possibilità di creare gruppi di utenti di un determinato servizio non dovrebbe, di per sé, essere intesa nel senso che le informazioni così diffuse non siano diffuse al pubblico. Il concetto dovrebbe tuttavia escludere la diffusione di informazioni all'interno di gruppi chiusi costituiti da un numero limitato di persone predeterminate. I servizi di comunicazione interpersonale, definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁹⁾, quali i messaggi di posta elettronica o i servizi di messaggistica privata, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.*** Le informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico ai sensi del presente regolamento solo se ciò avviene su richiesta diretta del destinatario del servizio che le ha fornite.

⁽³⁹⁾ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Emendamento

- (14) Il concetto di «diffusione al pubblico» utilizzato nel presente regolamento dovrebbe implicare la messa a disposizione di informazioni a un numero potenzialmente illimitato di persone, ossia il fatto di rendere le informazioni facilmente accessibili agli utenti in generale senza che sia necessario un ulteriore intervento da parte del destinatario del servizio che le ha fornite, indipendentemente dall'accesso effettivo alle informazioni in questione da parte di tali persone. ***Di conseguenza, qualora l'accesso alle informazioni richieda la registrazione o l'ammissione a un gruppo di utenti, tali informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico solo se gli utenti che intendono accedervi sono automaticamente registrati o ammessi senza una decisione umana che stabilisca a chi concedere l'accesso. Le informazioni scambiate utilizzando*** servizi di comunicazione interpersonale, definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁹⁾, quali i messaggi di posta elettronica o i servizi di messaggistica privata, ***non sono considerate diffuse al pubblico.*** Le informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico ai sensi del presente regolamento solo se ciò avviene su richiesta diretta del destinatario del servizio che le ha fornite.

⁽³⁹⁾ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

- (16) La certezza del diritto apportata dal quadro orizzontale di esenzioni condizionate dalla responsabilità per i prestatori di servizi intermediari, di cui alla direttiva 2000/31/CE, ha consentito l'emergere e l'espansione di molti nuovi servizi in tutto il mercato interno. È pertanto opportuno preservare tale quadro. In considerazione delle divergenze in sede di recepimento e di applicazione delle pertinenti norme a livello nazionale, e per ragioni di chiarezza e coerenza, tale quadro dovrebbe tuttavia essere integrato nel presente regolamento. Occorre inoltre chiarire alcuni elementi di tale quadro alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento

- (16) La certezza del diritto apportata dal quadro orizzontale di esenzioni condizionate dalla responsabilità per i prestatori di servizi intermediari, di cui alla direttiva 2000/31/CE, ha consentito l'emergere e l'espansione di molti nuovi servizi in tutto il mercato interno. È pertanto opportuno preservare tale quadro. In considerazione delle divergenze in sede di recepimento e di applicazione delle pertinenti norme a livello nazionale, e per ragioni di chiarezza, **uniformità, prevedibilità, accessibilità** e coerenza, tale quadro dovrebbe tuttavia essere integrato nel presente regolamento. Occorre inoltre chiarire alcuni elementi di tale quadro alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, **nonché degli sviluppi tecnologici e del mercato.**

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

- (18) Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi, mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni. Tali esenzioni non dovrebbero di conseguenza essere disponibili per quanto riguarda la responsabilità relativa alle informazioni fornite non dal destinatario del servizio ma dallo stesso prestatore del servizio intermediario, anche nel caso di informazioni elaborate sotto la responsabilità editoriale di tale prestatore.

Emendamento

- (18) Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi, mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni. **La mera classificazione o visualizzazione in un ordine o l'utilizzo di un sistema di raccomandazione non dovrebbero, tuttavia, essere considerati un controllo sulle informazioni.** Tali esenzioni non dovrebbero di conseguenza essere disponibili per quanto riguarda la responsabilità relativa alle informazioni fornite non dal destinatario del servizio ma dallo stesso prestatore del servizio intermediario, anche nel caso di informazioni elaborate sotto la responsabilità editoriale di tale prestatore.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

- (20) **Un** prestatore di servizi intermediari **che** deliberatamente collabori con un destinatario dei servizi al fine di commettere attività illegali **non fornisce** il suo servizio in modo neutro e non dovrebbe pertanto poter beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità di cui al presente regolamento.

Emendamento

- (20) **Qualora un** prestatore di servizi intermediari deliberatamente collabori con un destinatario dei servizi al fine di commettere attività illegali, **si ritiene che** il servizio **non sia fornito** in modo neutro e **il prestatore** non dovrebbe pertanto poter beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità di cui al presente regolamento.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

- (21) Un prestatore dovrebbe poter beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità per i servizi di «mere conduit» e «caching» se non è in alcun modo coinvolto **nelle** informazioni trasmesse. A tal fine è anche necessario che il prestatore non modifichi le informazioni che trasmette. Tale prescrizione non dovrebbe tuttavia intendersi riferita alle manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione, in quanto tali manipolazioni non alterano l'integrità delle informazioni trasmesse.

Emendamento

- (21) Un prestatore dovrebbe poter beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità per i servizi di «mere conduit» e «caching» se non è in alcun modo coinvolto **nel contenuto delle** informazioni trasmesse. A tal fine è anche necessario che il prestatore non modifichi le informazioni che trasmette. Tale prescrizione non dovrebbe tuttavia intendersi riferita alle manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione, in quanto tali manipolazioni non alterano l'integrità delle informazioni trasmesse.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

- (22) Al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting, il prestatore dovrebbe agire immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi **non appena** ne venga effettivamente a conoscenza **o ne divenga consapevole**. La rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi dovrebbe essere effettuata nel rispetto del principio della libertà di espressione. Il prestatore può effettivamente acquisire **tale** conoscenza o consapevolezza, in particolare mediante indagini volontarie o notifiche inviategli da persone o enti conformemente al presente regolamento, nella misura in cui tali notifiche sono sufficientemente precise e dimostrate da consentire a un **operatore economico** diligente di individuare ragionevolmente, valutare e, se del caso, contrastare i presunti contenuti illegali.

Emendamento

- (22) Al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting, il prestatore dovrebbe agire immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi **dopo essere divenuto consapevole della loro natura illegale e** ne venga **pertanto** effettivamente a conoscenza. La rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi dovrebbe essere effettuata nel rispetto **di un elevato livello di protezione dei consumatori e della Carta dei diritti fondamentali, nonché** del principio della libertà di espressione **e del diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee senza ingerenze da parte delle autorità pubbliche**. Il prestatore può effettivamente acquisire conoscenza o consapevolezza **della natura illegale del contenuto**, in particolare mediante indagini volontarie o notifiche inviategli da persone o enti conformemente al presente regolamento, nella misura in cui tali notifiche sono sufficientemente precise e dimostrate da consentire a un **prestatore di servizi di hosting** diligente di individuare ragionevolmente, valutare e, se del caso, contrastare i presunti contenuti illegali. **Purché agiscano non appena ne vengano effettivamente a conoscenza, i prestatori dovrebbero beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità di cui al presente regolamento.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

- (23) Per garantire l'efficace tutela dei consumatori che effettuano transazioni commerciali intermedie online, determinati prestatori di servizi di hosting, ossia le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, non dovrebbero poter beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i prestatori di servizi di hosting stabilita nel presente regolamento nella misura in cui tali piattaforme online presentano le pertinenti informazioni relative alle transazioni in questione in modo tale da indurre i consumatori a ritenere che le informazioni siano state fornite da tali stesse piattaforme online o da destinatari del servizio che agiscono sotto la loro autorità o il loro controllo e che tali piattaforme online siano pertanto a conoscenza delle informazioni o le controllino, anche se in realtà potrebbe non essere così. A tale riguardo è opportuno determinare obiettivamente, sulla base di tutte le pertinenti circostanze, se la presentazione possa indurre un consumatore **medio e ragionevolmente informato** a giungere a una simile conclusione.

Emendamento

- (23) Per garantire l'efficace tutela dei consumatori che effettuano transazioni commerciali intermedie online, determinati prestatori di servizi di hosting, ossia le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, non dovrebbero poter beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i prestatori di servizi di hosting stabilita nel presente regolamento nella misura in cui tali piattaforme online presentano le pertinenti informazioni relative alle transazioni in questione in modo tale da indurre i consumatori a ritenere che le informazioni siano state fornite da tali stesse piattaforme online o da destinatari del servizio che agiscono sotto la loro autorità o il loro controllo e che tali piattaforme online siano pertanto a conoscenza delle informazioni o le controllino, anche se in realtà potrebbe non essere così. A tale riguardo è opportuno determinare obiettivamente, sulla base di tutte le pertinenti circostanze, se la presentazione possa indurre un consumatore a giungere a una simile conclusione. **Si può giungere a tale conclusione, ad esempio, nel caso in cui la piattaforma online che prevede contratti a distanza con gli operatori commerciali non mostri chiaramente l'identità dell'operatore commerciale ai sensi del presente regolamento, o commercializzi il prodotto o servizio a proprio nome anziché utilizzando il nome dell'operatore commerciale che lo fornirà, o qualora il prestatore determini il prezzo finale dei beni o servizi offerti dall'operatore commerciale.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

- (25) Al fine di garantire la certezza del diritto e non scoraggiare le attività volte a individuare, identificare e contrastare i contenuti illegali che i prestatori di servizi intermediari possono intraprendere su base volontaria, è opportuno chiarire che il semplice fatto che i prestatori intraprendano tali attività non comporta il venir meno delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, purché tali attività siano svolte in buona fede e in modo diligente. È inoltre opportuno chiarire che il semplice fatto che tali prestatori adottino, in buona fede, misure per adempiere le prescrizioni del diritto dell'Unione, comprese quelle stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda l'attuazione delle loro condizioni generali, non dovrebbe comportare il venir meno di tali esenzioni dalla responsabilità. Le attività e le misure che un determinato prestatore può aver adottato non dovrebbero pertanto essere prese in considerazione nel determinare se il prestatore possa avvalersi di un'esenzione dalla responsabilità, in particolare per quanto riguarda la questione se il prestatore offra il suo servizio in modo neutro e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della pertinente disposizione, senza che tale norma implichi tuttavia che il prestatore possa necessariamente avvalersene.

Emendamento

- (25) Al fine di garantire la certezza del diritto e non scoraggiare le attività volte a individuare, identificare e contrastare i contenuti illegali che i prestatori di servizi intermediari possono intraprendere su base volontaria, è opportuno chiarire che il semplice fatto che i prestatori intraprendano tali attività non comporta il venir meno delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento ***per la sola ragione che stanno svolgendo indagini volontarie di propria iniziativa***, purché tali attività siano svolte in buona fede e in modo diligente ***e siano accompagnate da garanzie supplementari contro la rimozione eccessiva di contenuti legali. I prestatori di servizi intermediari si adoperano al massimo per garantire che, laddove siano utilizzati strumenti automatizzati per la moderazione dei contenuti, la tecnologia sia sufficientemente affidabile da limitare quanto più possibile il tasso di errori che considerano erroneamente le informazioni come contenuti illegali.*** È inoltre opportuno chiarire che il semplice fatto che tali prestatori adottino, in buona fede, misure per adempiere le prescrizioni del diritto dell'Unione, comprese quelle stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda l'attuazione delle loro condizioni generali, non dovrebbe comportare il venir meno di tali esenzioni dalla responsabilità. Le attività e le misure che un determinato prestatore può aver adottato non dovrebbero pertanto essere prese in considerazione nel determinare se il prestatore possa avvalersi di un'esenzione dalla responsabilità, in particolare per quanto riguarda la questione se il prestatore offra il suo servizio in modo neutro e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della pertinente disposizione, senza che tale norma implichi tuttavia che il prestatore possa necessariamente avvalersene.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

- (26) Sebbene le norme di cui al capo II del presente regolamento vertano sull'esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, è importante ricordare che, nonostante il ruolo generalmente importante svolto da tali prestatori, il problema dei contenuti e delle attività illegali online non dovrebbe essere affrontato concentrandosi esclusivamente sulla loro responsabilità e sulle loro competenze. Ove possibile i terzi interessati da contenuti illegali trasmessi o memorizzati online dovrebbero cercare di risolvere i conflitti relativi a tali contenuti senza coinvolgere i prestatori di servizi intermediari in questione. I destinatari del servizio dovrebbero essere ritenuti responsabili, ove le norme applicabili del diritto dell'Unione e nazionale che determinano tale responsabilità lo prevedano, per i contenuti illegali che forniscono e che possono diffondere attraverso servizi intermediari. Se del caso, è opportuno che anche altri attori, quali i moderatori dei gruppi negli ambienti online chiusi, in particolare nel caso di grandi gruppi, contribuiscano a evitare la diffusione di contenuti illegali online, conformemente al diritto applicabile. Inoltre, ove sia necessario coinvolgere i prestatori di servizi della società dell'informazione, compresi i prestatori di servizi intermediari, le richieste o gli ordini relativi a tale coinvolgimento dovrebbero, di norma, essere rivolti al **soggetto** che dispone della capacità tecnica e operativa per contrastare gli specifici contenuti illegali, in modo da evitare e ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi in termini di disponibilità e accessibilità delle informazioni che non sono contenuti illegali.

Emendamento

- (26) Sebbene le norme di cui al capo II del presente regolamento vertano sull'esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, è importante ricordare che, nonostante il ruolo generalmente importante svolto da tali prestatori, il problema dei contenuti e delle attività illegali online non dovrebbe essere affrontato concentrandosi esclusivamente sulla loro responsabilità e sulle loro competenze. Ove possibile i terzi interessati da contenuti illegali trasmessi o memorizzati online dovrebbero cercare di risolvere i conflitti relativi a tali contenuti senza coinvolgere i prestatori di servizi intermediari in questione. I destinatari del servizio dovrebbero essere ritenuti responsabili, ove le norme applicabili del diritto dell'Unione e nazionale che determinano tale responsabilità lo prevedano, per i contenuti illegali che forniscono e che possono diffondere attraverso servizi intermediari. Se del caso, è opportuno che anche altri attori, quali i moderatori dei gruppi negli ambienti online chiusi **e aperti**, in particolare nel caso di grandi gruppi, contribuiscano a evitare la diffusione di contenuti illegali online, conformemente al diritto applicabile. Inoltre, ove sia necessario coinvolgere i prestatori di servizi della società dell'informazione, compresi i prestatori di servizi intermediari, le richieste o gli ordini relativi a tale coinvolgimento dovrebbero, di norma, essere rivolti al **prestatore specifico** che dispone della capacità tecnica e operativa per contrastare gli specifici contenuti illegali, in modo da evitare e ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi in termini di disponibilità e accessibilità delle informazioni che non sono contenuti illegali. **Di conseguenza, i prestatori dovrebbero agire qualora siano nella posizione migliore per farlo.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

- (27) Dal 2000 sono state sviluppate nuove tecnologie che hanno migliorato la disponibilità, l'efficienza, la velocità, l'affidabilità, la capacità e la sicurezza dei sistemi per la trasmissione e la memorizzazione di dati online, portando a un ecosistema online sempre più complesso. A tale riguardo è opportuno ricordare che anche i prestatori di servizi che stabiliscono e agevolano l'architettura logica di base e il corretto funzionamento di Internet, comprese le funzioni tecniche ausiliarie, possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, nella misura in cui i loro servizi si qualificano come «mere conduit», «caching» o hosting. Tali servizi comprendono, a seconda dei casi, reti locali senza fili, servizi di sistema dei nomi di dominio (DNS), registri dei nomi di dominio di primo livello, autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali o reti per la diffusione di contenuti che abilitano o migliorano le funzioni di altri prestatori di servizi intermediari. Analogamente, i servizi utilizzati per le comunicazioni e i mezzi tecnici attraverso i quali vengono forniti hanno subito una notevole evoluzione, dando luogo a servizi online come il Voice over IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web, in cui la comunicazione avviene tramite un servizio di accesso a Internet. Anche tali servizi possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità, nella misura in cui si qualificano come servizi di «mere conduit», «caching» o hosting.

Emendamento

- (27) Dal 2000 sono state sviluppate nuove tecnologie che hanno migliorato la disponibilità, l'efficienza, la velocità, l'affidabilità, la capacità e la sicurezza dei sistemi per la trasmissione e la memorizzazione di dati online, portando a un ecosistema online sempre più complesso. A tale riguardo è opportuno ricordare che anche i prestatori di servizi che stabiliscono e agevolano l'architettura logica di base e il corretto funzionamento di Internet, comprese le funzioni tecniche ausiliarie, possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, nella misura in cui i loro servizi si qualificano come «mere conduit», «caching» o hosting. Tali servizi comprendono, a seconda dei casi **e fra gli altri**, reti locali senza fili, servizi di sistema dei nomi di dominio (DNS), registri dei nomi di dominio di primo livello, autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali, **reti private virtuali, servizi di infrastrutture cloud** o reti per la diffusione di contenuti che abilitano o migliorano le funzioni di altri prestatori di servizi intermediari. Analogamente, i servizi utilizzati per le comunicazioni e i mezzi tecnici attraverso i quali vengono forniti hanno subito una notevole evoluzione, dando luogo a servizi online come il Voice over IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web, in cui la comunicazione avviene tramite un servizio di accesso a Internet. Anche tali servizi possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità, nella misura in cui si qualificano come servizi di «mere conduit», «caching» o hosting.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (27 bis) *Una singola pagina web o un singolo sito web può comprendere elementi definibili in maniera differente come servizi di semplice trasporto («mere conduit»), memorizzazione temporanea («caching») o «hosting» e a ciascuno di essi dovrebbero pertanto applicarsi le norme per le esenzioni dalla responsabilità. Ad esempio, un motore di ricerca potrebbe agire unicamente come un servizio di memorizzazione temporanea («caching») in relazione alle informazioni incluse nei risultati di una ricerca. Gli elementi visualizzati insieme a detti risultati, come la pubblicità online, si qualificerebbero tuttavia ancora come un servizio di hosting.*

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamenti 25 e 517/rev

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

- (28) I prestatori di servizi intermediari non dovrebbero essere soggetti a un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Ciò non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicati gli ordini emessi dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa come un'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti, o come un obbligo generale per i prestatori di adottare misure proattive in relazione ai contenuti illegali.

Emendamento

- (28) I prestatori di servizi intermediari non dovrebbero essere soggetti, ***né de jure né de facto***, a un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Ciò non riguarda gli obblighi di sorveglianza ***specifici e adeguatamente identificati*** in casi specifici, ***ove stabilito negli atti dell'Unione***, e, in particolare, lascia impregiudicati gli ordini emessi dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni ***che attuano atti giuridici dell'Unione***, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento ***e in altre normative dell'Unione considerate lex specialis***. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa come un'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti, o come un obbligo generale per i prestatori di adottare misure proattive in relazione ai contenuti illegali. ***Parimenti, gli Stati membri non dovrebbero impedire agli intermediari di servizi di prestare servizi di cifratura da punto a punto. Applicare ai dati una cifratura da punto a punto efficace è essenziale ai fini della fiducia e della sicurezza su Internet e previene in maniera efficace l'accesso non autorizzato di terzi. Pertanto, al fine di assicurare un'efficace protezione della vita privata nell'ambiente digitale, gli Stati membri non dovrebbero imporre ai prestatori di servizi intermediari l'obbligo generale di limitare l'utilizzo anonimo dei loro servizi. In linea con il principio della minimizzazione dei dati e al fine di impedire la divulgazione non autorizzata, il furto di identità e altre forme di abuso dei dati personali, i destinatari dovrebbero avere il diritto di utilizzare e pagare i servizi in forma anonima, ove ragionevolmente possibile. Ciò dovrebbe applicarsi fatti salvi gli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. I prestatori possono rendere possibile l'uso anonimo dei loro servizi astenendosi dal raccogliere dati personali relativi al destinatario e alle sue attività online e permettendo ai destinatari di utilizzare reti che rendono anonimo l'accesso al servizio. I pagamenti in forma anonima possono ad esempio avvenire in contanti, mediante voucher o strumenti di pagamento prepagati.***

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

- (29) A seconda dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e del settore del diritto in questione, le autorità giudiziarie o amministrative nazionali possono ordinare ai prestatori di servizi intermediari di contrastare determinati contenuti illegali specifici o di fornire determinate informazioni specifiche. Le leggi nazionali in base alle quali tali ordini sono emessi divergono considerevolmente e gli ordini trattano in misura sempre maggiore situazioni transfrontaliere. Al fine di garantire che tali ordini possano essere rispettati in modo efficace ed efficiente, consentendo alle autorità pubbliche interessate di svolgere i loro compiti ed evitando che i prestatori siano soggetti a oneri sproporzionati, senza che ciò comporti un pregiudizio indebito ai diritti e agli interessi legittimi di terzi, è necessario stabilire determinate condizioni che tali ordini dovrebbero soddisfare nonché determinate prescrizioni complementari relative al trattamento dei suddetti ordini.

Emendamento

- (29) A seconda dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e del settore del diritto in questione, le autorità giudiziarie o amministrative nazionali possono ordinare ai prestatori di servizi intermediari di contrastare determinati contenuti illegali specifici o di fornire determinate informazioni specifiche. Le leggi nazionali **conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta**, in base alle quali tali ordini sono emessi divergono considerevolmente e gli ordini trattano in misura sempre maggiore situazioni transfrontaliere. Al fine di garantire che tali ordini possano essere rispettati in modo efficace ed efficiente, consentendo alle autorità pubbliche interessate di svolgere i loro compiti ed evitando che i prestatori siano soggetti a oneri sproporzionati, senza che ciò comporti un pregiudizio indebito ai diritti e agli interessi legittimi di terzi, è necessario stabilire determinate condizioni che tali ordini dovrebbero soddisfare nonché determinate prescrizioni complementari relative al trattamento **efficace** dei suddetti ordini.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

- (30) Gli ordini di contrastare i contenuti illegali o di fornire informazioni dovrebbero essere emessi in conformità del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e del divieto di obblighi generali di sorveglianza sulle informazioni o di accertamento attivo dei fatti o di circostanze che indichino la presenza di attività illegali di cui al presente regolamento. Le condizioni e le prescrizioni stabilite nel presente regolamento che si applicano agli ordini di contrastare i contenuti illegali lasciano impregiudicati altri atti dell'Unione che prevedono sistemi analoghi per contrastare specifiche tipologie di contenuti illegali, quali il regolamento (UE) .../.... **[proposta di regolamento** relativo alla diffusione di contenuti terroristici online] o il regolamento (UE) 2017/2394 che conferisce alle autorità degli Stati membri responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori specifici poteri per disporre la fornitura di informazioni, mentre le condizioni e le prescrizioni che si applicano agli ordini di fornire informazioni lasciano impregiudicati gli altri atti dell'Unione che prevedono norme analoghe pertinenti per settori specifici. Tali condizioni e prescrizioni dovrebbero lasciare impregiudicate le norme in materia di conservazione delle informazioni ai sensi del diritto nazionale applicabile, conformemente al diritto dell'Unione e alle richieste di riservatezza delle autorità di contrasto connesse alla non divulgazione di informazioni.

Emendamento

- (30) Gli ordini di contrastare i contenuti illegali o di fornire informazioni dovrebbero essere emessi in conformità del diritto dell'Unione, **ivi compresa la Carta, e** in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e del divieto di obblighi generali di sorveglianza sulle informazioni o di accertamento attivo dei fatti o di circostanze che indichino la presenza di attività illegali di cui al presente regolamento. Le condizioni e le prescrizioni stabilite nel presente regolamento che si applicano agli ordini di contrastare i contenuti illegali lasciano impregiudicati altri atti dell'Unione che prevedono sistemi analoghi per contrastare specifiche tipologie di contenuti illegali, quali il regolamento (UE) **2021/784** relativo alla diffusione di contenuti terroristici online o il regolamento (UE) 2017/2394 che conferisce alle autorità degli Stati membri responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori specifici poteri per disporre la fornitura di informazioni, mentre le condizioni e le prescrizioni che si applicano agli ordini di fornire informazioni lasciano impregiudicati gli altri atti dell'Unione che prevedono norme analoghe pertinenti per settori specifici. Tali condizioni e prescrizioni dovrebbero lasciare impregiudicate le norme in materia di conservazione delle informazioni ai sensi del diritto nazionale applicabile, conformemente al diritto dell'Unione e alle richieste di riservatezza delle autorità di contrasto connesse alla non divulgazione di informazioni.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione

- (31) L'ambito di applicazione territoriale di tali ordini di contrastare i contenuti illegali dovrebbe essere definito in modo chiaro sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile che consente l'emissione dell'ordine e dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. A tale riguardo l'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale che emette l'ordine dovrebbe conciliare l'obiettivo che esso mira a conseguire, conformemente alla base giuridica che ne consente l'emissione, con i diritti e gli interessi legittimi di tutti i terzi potenzialmente interessati dall'ordine, in particolare i loro diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Qualora l'ordine contenente riferimento a informazioni specifiche possa avere effetto oltre il territorio dello Stato membro dell'autorità in questione, quest'ultima dovrebbe **inoltre** valutare se le informazioni in questione possano costituire contenuti illegali in altri Stati membri interessati e, se del caso, tenere conto delle pertinenti norme del diritto dell'Unione o del diritto internazionale e degli interessi della cortesia internazionale.

Emendamento

- (31) L'ambito di applicazione territoriale di tali ordini di contrastare i contenuti illegali dovrebbe essere definito in modo chiaro sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile **in conformità del diritto dell'Unione, tra cui la direttiva 2000/31/CE e la Carta**, che consente l'emissione dell'ordine e dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. A tale riguardo l'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale che emette l'ordine dovrebbe conciliare l'obiettivo che esso mira a conseguire, conformemente alla base giuridica che ne consente l'emissione, con i diritti e gli interessi legittimi di tutti i terzi potenzialmente interessati dall'ordine, in particolare i loro diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Qualora l'ordine contenente riferimento a informazioni specifiche possa avere effetto oltre il territorio dello Stato membro dell'autorità in questione, quest'ultima dovrebbe, **in via eccezionale**, valutare se le informazioni in questione possano costituire contenuti illegali in altri Stati membri interessati e, se del caso, tenere conto delle pertinenti norme del diritto dell'Unione o del diritto internazionale e degli interessi della cortesia internazionale.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

- (32) Gli ordini di fornire informazioni disciplinati dal presente regolamento riguardano la presentazione di informazioni specifiche su singoli destinatari del servizio intermedio in questione individuati in tali ordini ai fini della determinazione del rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi. Gli ordini riguardanti informazioni relative a un gruppo di destinatari del servizio non specificamente individuati, compresi gli ordini di fornire informazioni aggregate necessarie a fini statistici e per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti, non dovrebbero pertanto essere pregiudicati dalle norme del presente regolamento sulla fornitura di informazioni.

Emendamento

- (32) Gli ordini di fornire informazioni disciplinati dal presente regolamento riguardano la presentazione di informazioni specifiche su singoli destinatari del servizio intermedio in questione individuati in tali ordini ai fini della determinazione del rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi. Gli ordini riguardanti informazioni relative a un gruppo di destinatari del servizio non specificamente individuati, compresi gli ordini di fornire informazioni aggregate necessarie a fini statistici e per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti, non dovrebbero pertanto essere pregiudicati dalle norme del presente regolamento sulla fornitura di informazioni. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire la piena attuazione del quadro giuridico dell'Unione in materia di riservatezza delle comunicazioni e della vita privata online, nonché in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali quale sancita dalla direttiva (UE) 2016/680. In particolare, gli Stati membri dovrebbero rispettare i diritti dei cittadini e dei giornalisti e astenersi dal cercare informazioni che potrebbero nuocere alla libertà dei media o alla libertà di espressione.***

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione

- (33) Gli ordini di contrastare i contenuti illegali e di fornire informazioni sono soggetti alle norme che tutelano la competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi cui sono rivolti, e che prevedono eventuali deroghe a tale competenza in determinati casi previsti all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, solo se sono rispettate le condizioni di tale articolo. Dato che gli ordini in questione riguardano rispettivamente informazioni specifiche e contenuti illegali specifici, qualora siano destinati a prestatori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro, essi non **impongono**, in linea di principio, restrizioni alla libera prestazione transfrontaliera dei servizi da parte di tali prestatori. **Le norme di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, comprese quelle relative alla necessità di giustificare le misure che derogano alla competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi per determinati motivi specificati e le norme relative alla notifica di tali misure, non si applicano pertanto in relazione a tali ordini.**

Emendamento

- (33) Gli ordini di contrastare i contenuti illegali e di fornire informazioni sono soggetti alle norme che tutelano la competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi cui sono rivolti, e che prevedono eventuali deroghe a tale competenza in determinati casi previsti all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, solo se sono rispettate le condizioni di tale articolo. Dato che gli ordini in questione riguardano rispettivamente informazioni specifiche e contenuti illegali specifici **quali definiti nel diritto dell'Unione o nazionale che rispetti il diritto dell'Unione**, qualora siano destinati a prestatori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro, essi non **dovrebbero imporre**, in linea di principio, restrizioni alla libera prestazione transfrontaliera dei servizi da parte di tali prestatori. **L'autorità competente dovrebbe trasmettere gli ordini di contrastare i contenuti illegali e di fornire informazioni direttamente al pertinente destinatario con ogni mezzo elettronico che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano al prestatore di stabilirne l'autenticità, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e ricevimento dell'ordine, quali posta elettronica protetta e piattaforme o altri canali protetti, compresi quelli messi a disposizione dal prestatore di servizi, in conformità delle norme in materia di protezione dei dati personali. Segnatamente, tale obbligo dovrebbe essere assolto usando servizi elettronici di recapito certificato qualificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme in materia di riconoscimento reciproco ed esecuzione delle sentenze, segnatamente per quanto riguarda il diritto di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di contrastare i contenuti illegali, in particolare qualora tale provvedimento sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è presentata la richiesta di riconoscimento o di esecuzione.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

(33 bis) *Il presente regolamento non dovrebbe impedire alle competenti autorità giudiziarie o amministrative nazionali, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile, in conformità del diritto dell'Unione, di emettere un ordine di ripristino dei contenuti, qualora tali contenuti siano conformi alle condizioni generali del prestatore di servizi intermediari, ma siano stati erroneamente considerati illegali dal prestatore di servizi e siano stati rimossi.*

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 33 ter (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

(33 ter) *Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento, gli ordini di contrastare i contenuti illeciti e di fornire informazioni dovrebbero essere conformi al diritto dell'Unione, ivi compresa la Carta. La Commissione dovrebbe dare una risposta efficace alle violazioni del diritto dell'Unione mediante procedure di infrazione.*

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 34

*Testo della Commissione**Emendamento*

(34) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e in particolare per migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro e trasparente, è necessario stabilire una serie chiara ed equilibrata di obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tali obblighi dovrebbero in particolare mirare a conseguire diversi obiettivi di interesse pubblico quali la sicurezza e la fiducia dei destinatari del servizio, compresi i minori e gli utenti vulnerabili, la tutela dei pertinenti diritti fondamentali sanciti dalla Carta, **la garanzia di** una significativa assunzione della responsabilità da parte di tali prestatori e il conferimento di maggiore potere ai destinatari e alle altre parti interessate, agevolando nel contempo la necessaria vigilanza da parte delle autorità competenti.

(34) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e in particolare per migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro e trasparente, è necessario stabilire una serie chiara, **efficace, prevedibile** ed equilibrata di obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tali obblighi dovrebbero in particolare mirare a conseguire diversi obiettivi di interesse pubblico quali **un livello elevato di protezione dei consumatori**, la sicurezza e la fiducia dei destinatari del servizio, compresi i minori e gli utenti vulnerabili, la tutela dei pertinenti diritti fondamentali sanciti dalla Carta, una significativa assunzione della responsabilità da parte di tali prestatori e il conferimento di maggiore potere ai destinatari e alle altre parti interessate, agevolando nel contempo la necessaria vigilanza da parte delle autorità competenti.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

- (35) A tale riguardo è importante che gli obblighi in materia di dovere di diligenza siano adeguati al tipo **e** alla natura del servizio intermedio interessato. Il presente regolamento stabilisce pertanto obblighi fondamentali applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari nonché obblighi supplementari per i prestatori di servizi di hosting e, più specificamente, le piattaforme online e le piattaforme online di dimensioni molto grandi. Nella misura in cui i prestatori di servizi intermediari possono rientrare in tali diverse categorie in considerazione della natura dei loro servizi e delle loro dimensioni, essi dovrebbero adempiere tutti i corrispondenti obblighi del presente regolamento. Tali obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza, che dovrebbero essere ragionevoli e non arbitrari, sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico individuati, quali la tutela degli interessi legittimi dei destinatari del servizio, il contrasto delle pratiche illegali e la tutela dei diritti fondamentali online.

Emendamento

- (35) A tale riguardo è importante che gli obblighi in materia di dovere di diligenza siano adeguati al tipo, alla natura **e alle dimensioni** del servizio intermedio interessato. Il presente regolamento stabilisce pertanto obblighi fondamentali applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari nonché obblighi supplementari per i prestatori di servizi di hosting e, più specificamente, le piattaforme online e le piattaforme online di dimensioni molto grandi. Nella misura in cui i prestatori di servizi intermediari possono rientrare in tali diverse categorie in considerazione della natura dei loro servizi e delle loro dimensioni, essi dovrebbero adempiere tutti i corrispondenti obblighi del presente regolamento **in relazione a tali servizi**. Tali obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza, che dovrebbero essere ragionevoli e non arbitrari, sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico individuati, quali la tutela degli interessi legittimi dei destinatari del servizio, il contrasto delle pratiche illegali e la tutela dei diritti fondamentali online.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

- (36) Per agevolare comunicazioni fluide ed efficienti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero essere tenuti a **istituire** un punto di contatto unico e a pubblicare le pertinenti informazioni riguardanti il loro punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in tali comunicazioni. Al punto di contatto possono ricorrere anche i segnalatori attendibili e i professionisti che hanno un rapporto specifico con il prestatore di servizi intermediari. A differenza del rappresentante legale, il punto di contatto dovrebbe servire a scopi operativi e non dovrebbe necessariamente disporre di un luogo fisico.

Emendamento

- (36) Per agevolare comunicazioni fluide ed efficienti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero essere tenuti a **designare** un punto di contatto unico e a pubblicare le pertinenti informazioni **aggiornate** riguardanti il loro punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in tali comunicazioni. **Tali informazioni dovrebbero essere notificate al coordinatore dei servizi digitali nello Stato membro di stabilimento.** Al punto di contatto possono ricorrere anche i segnalatori attendibili e i professionisti che hanno un rapporto specifico con il prestatore di servizi intermediari. **Tale punto di contatto dovrebbe poter essere lo stesso previsto da altri atti dell'Unione.** A differenza del rappresentante legale, il punto di contatto dovrebbe servire a scopi operativi e non dovrebbe necessariamente disporre di un luogo fisico.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) *I prestatori di servizi intermediari dovrebbero inoltre essere tenuti a designare un punto di contatto unico per i destinatari del servizio, che permetta una comunicazione rapida, diretta ed efficiente, in particolare attraverso mezzi facilmente accessibili come numero di telefono, indirizzi e-mail, moduli di contatto elettronici, chatbot o messaggistica istantanea. Dovrebbe essere indicato esplicitamente quando un utente comunica con chatbot. Al fine di rendere la comunicazione più rapida, diretta ed efficiente, i destinatari del servizio non dovrebbero imbattersi in lunghi elenchi di selezione telefonica registrati o informazioni di contatto nascoste. In particolare, gli elenchi di selezione telefonica dovrebbero sempre includere l'opzione che consente di parlare con un operatore. I prestatori di servizi intermediari dovrebbero consentire ai destinatari del servizio di scegliere mezzi di comunicazione diretti ed efficaci che non si avvalgano unicamente di strumenti automatizzati. Tale requisito non dovrebbe incidere sull'organizzazione interna dei prestatori di servizi intermediari, ivi compresa la capacità di utilizzare servizi di terzi per fornire tale sistema di comunicazione, come prestatori di servizi esterni e call center.*

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) I prestatori di servizi intermediari stabiliti in un paese terzo che offrono servizi nell'Unione dovrebbero designare un rappresentante legale nell'Unione investito di un mandato adeguato e fornire informazioni relative ai loro rappresentanti legali, in modo da consentire una vigilanza efficace e, se necessario, l'esecuzione del presente regolamento in relazione a tali prestatori. Il rappresentante legale dovrebbe poter fungere anche da punto di contatto, purché siano rispettate le pertinenti prescrizioni del presente regolamento.

(37) I prestatori di servizi intermediari stabiliti in un paese terzo che offrono servizi nell'Unione dovrebbero designare un rappresentante legale nell'Unione investito di un mandato adeguato e fornire informazioni relative ai loro rappresentanti legali, in modo da consentire una vigilanza efficace e, se necessario, l'esecuzione del presente regolamento in relazione a tali prestatori. Il rappresentante legale dovrebbe poter fungere anche da punto di contatto, purché siano rispettate le pertinenti prescrizioni del presente regolamento. **Dovrebbe essere possibile per un rappresentante legale ricevere un mandato da parte di uno o più prestatori di servizi intermediari, conformemente al diritto nazionale, a condizione che tali prestatori si qualificano come microimprese o piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione

- (38) Benché la libertà contrattuale dei prestatori di servizi intermediari debba, in linea di principio, essere rispettata, è opportuno stabilire determinate norme sul contenuto, sull'applicazione e sull'esecuzione delle condizioni generali di tali prestatori nell'interesse della trasparenza, della tutela dei destinatari del servizio e della prevenzione di risultati iniqui o arbitrari.

Emendamento

- (38) Benché la libertà contrattuale dei prestatori di servizi intermediari debba, in linea di principio, essere rispettata, è opportuno stabilire determinate norme sul contenuto, sull'applicazione e sull'esecuzione delle condizioni generali di tali prestatori nell'interesse **della tutela dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di espressione e di informazione**, della trasparenza, della tutela dei destinatari del servizio e della prevenzione di risultati **discriminatori**, iniqui o arbitrari. **In particolare, è importante garantire che le condizioni generali siano redatte in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Le condizioni generali dovrebbero includere informazioni su tutte le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, tra cui il processo decisionale algoritmico e la revisione umana, nonché sul diritto di cessare l'utilizzo del servizio. I prestatori di servizi intermediari dovrebbero altresì fornire ai destinatari del servizio una sintesi concisa e di facile lettura dei principali elementi delle condizioni generali, comprese le misure correttive disponibili, utilizzando, ove opportuno, elementi grafici, come le icone.**

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione

- (39) Per garantire un adeguato livello di trasparenza e assunzione della responsabilità, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero **comunicare annualmente**, conformemente alle prescrizioni armonizzate di cui al presente regolamento, in merito alla moderazione dei contenuti da loro intrapresa, comprese le misure adottate a seguito dell'applicazione e dell'esecuzione delle loro condizioni generali. Al fine di evitare oneri sproporzionati, tali obblighi di comunicazione trasparente non dovrebbero tuttavia applicarsi ai prestatori che sono microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽⁴⁰⁾.

⁽⁴⁰⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento

- (39) Per garantire un adeguato livello di trasparenza e assunzione della responsabilità, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero **elaborare una relazione annuale in un formato standardizzato e leggibile elettronicamente**, conformemente alle prescrizioni armonizzate di cui al presente regolamento, in merito alla moderazione dei contenuti da loro intrapresa, comprese le misure adottate a seguito dell'applicazione e dell'esecuzione delle loro condizioni generali. Al fine di evitare oneri sproporzionati, tali obblighi di comunicazione trasparente non dovrebbero tuttavia applicarsi ai prestatori che sono microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽⁴⁰⁾, **e che inoltre non si qualificano come piattaforme online di dimensioni molto grandi.**

⁽⁴⁰⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) *I destinatari di un servizio dovrebbero essere in grado di adottare una decisione o una scelta libera, autonoma e informata quando si avvalgono di un servizio e i prestatori di servizi intermediari non dovrebbero utilizzare alcun mezzo, nemmeno attraverso la propria interfaccia, per fuorviare o compromettere tale decisione. In particolare, i destinatari del servizio dovrebbero poter prendere una siffatta decisione, tra l'altro, per quanto riguarda l'accettazione e le modifiche delle condizioni generali, delle pratiche pubblicitarie, delle impostazioni di riservatezza e di altro tipo e dei sistemi di raccomandazione quando interagiscono con i servizi intermediari. Tuttavia, talune pratiche di solito sfruttano le distorsioni cognitive e inducono i destinatari del servizio ad acquistare beni e servizi che non desiderano o a divulgare informazioni personali che essi preferirebbero non divulgare. Pertanto, ai prestatori di servizi intermediari dovrebbe essere vietato ingannare o esortare i destinatari del servizio e distorcere o limitare l'autonomia, il processo decisionale o la scelta dei destinatari del servizio attraverso la struttura, la progettazione o le funzionalità di un'interfaccia online o di una parte della stessa («dark pattern»). Ciò dovrebbe comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le scelte di progettazione a carattere di sfruttamento volte a indirizzare il destinatario verso azioni che apportano benefici al prestatore di servizi intermediari, ma che possono non essere nell'interesse dei destinatari, presentando le scelte in maniera non neutrale, ad esempio attribuendo maggiore rilevanza visiva a un'opzione di consenso, formulando ripetutamente richieste al destinatario o esortandolo affinché prenda una decisione, o rendendo la procedura di cessazione di un servizio molto più difficile rispetto alla sottoscrizione dello stesso. Tuttavia, le norme per prevenire i «dark pattern» non dovrebbero essere intese come un impedimento ai prestatori di servizi di interagire direttamente con gli utenti e di offrire loro servizi nuovi o aggiuntivi. In particolare, dovrebbe essere possibile contattare nuovamente un utente in tempi ragionevoli, anche se l'utente ha negato il consenso per specifiche finalità di trattamento dei dati, in conformità del regolamento (UE) 2016/679. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per definire le pratiche che potrebbero essere considerate «dark pattern».*

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 512**Proposta di regolamento****Considerando 39 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(39 ter) *Per garantire un'applicazione efficace e adeguata dell'obbligo di tracciabilità degli utenti commerciali, senza imporre oneri sproporzionati, i prestatori di servizi intermediari in questione dovrebbero effettuare verifiche in materia di dovere di diligenza prima di utilizzare i loro servizi, per verificare l'affidabilità delle informazioni fornite dall'utente commerciale interessato, in particolare utilizzando banche dati o interfacce online ufficiali liberamente accessibili, quali i registri delle imprese nazionali, o chiedendo all'utente commerciale interessato di fornire documenti giustificativi affidabili, quali copie di documenti di identità, estratti conto certificati, certificati relativi alla società e certificati del registro delle imprese. Essi possono anche avvalersi di altre fonti, disponibili per l'uso a distanza, che offrano un livello di affidabilità analogo ai fini del rispetto di tale obbligo.*

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione

- (40) I prestatori di servizi di hosting svolgono un ruolo particolarmente importante nel contrasto ai contenuti illegali online, in quanto memorizzano le informazioni fornite dai destinatari del servizio su loro richiesta e danno solitamente accesso a tali informazioni ad altri destinatari, talvolta su larga scala. È importante che tutti i prestatori di servizi di hosting, indipendentemente dalle loro dimensioni, predispongano meccanismi di notifica e azione di facile uso che agevolino la notifica al prestatore di servizi di hosting interessato di informazioni specifiche che la parte notificante ritiene costituiscano contenuti illegali («notifica»), in base alla quale il prestatore può **decidere se condividere o no tale valutazione e se intende** rimuovere detti contenuti o disabilitare l'accesso agli stessi («azione»). A condizione che siano rispettate le prescrizioni relative alle notifiche, le persone o gli enti dovrebbero poter notificare più contenuti specifici presunti illegali mediante un'unica notifica. L'obbligo di predisporre meccanismi di notifica e azione dovrebbe applicarsi, ad esempio, ai servizi di condivisione e memorizzazione di file, ai servizi di web hosting, ai server di annunci e ai pastebin, nella misura in cui si qualificano come prestatori di servizi di hosting contemplati dal presente regolamento.

Emendamento

- (40) I prestatori di servizi di hosting svolgono un ruolo particolarmente importante nel contrasto ai contenuti illegali online, in quanto memorizzano le informazioni fornite dai destinatari del servizio su loro richiesta e danno solitamente accesso a tali informazioni ad altri destinatari, talvolta su larga scala. È importante che tutti i prestatori di servizi di hosting, indipendentemente dalle loro dimensioni, predispongano meccanismi di notifica e azione **facilmente accessibili, completi e** di facile uso che agevolino la notifica al prestatore di servizi di hosting interessato di informazioni specifiche che la parte notificante ritiene costituiscano contenuti illegali («notifica»), in base alla quale il prestatore può **stabilire la manifesta illegalità dei contenuti in questione senza condurre un ulteriore esame legale o fattuale delle informazioni contenute nella notifica, e può** rimuovere detti contenuti o disabilitare l'accesso agli stessi («azione»). **Un siffatto meccanismo dovrebbe comprendere un meccanismo di segnalazione chiaramente identificabile, ubicato vicino al contenuto in questione, che consenta di notificare in modo facile e rapido le informazioni considerate contenuti illegali a norma del diritto dell'Unione o nazionale.** A condizione che siano rispettate le prescrizioni relative alle notifiche, le persone o gli enti dovrebbero poter notificare più contenuti specifici presunti illegali mediante un'unica notifica **onde assicurare l'effettivo funzionamento dei meccanismi di notifica e azione. Le persone fisiche dovrebbero sempre avere la possibilità di presentare notifiche in forma anonima; tuttavia, tali notifiche non dovrebbero condurre a una conoscenza effettiva, tranne nel caso di informazioni che si ritiene riguardino uno dei reati di cui alla direttiva 2011/93/UE.** L'obbligo di predisporre meccanismi di notifica e azione dovrebbe applicarsi, ad esempio, ai servizi di condivisione e memorizzazione di file, ai servizi di web hosting, ai server di annunci e ai pastebin, nella misura in cui si qualificano come prestatori di servizi di hosting contemplati dal presente regolamento.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) *Le notifiche dovrebbero tuttavia essere indirizzate all'attore che dispone delle capacità tecniche e operative per intervenire e che intrattiene la relazione più stretta con il destinatario del servizio che ha fornito le informazioni o i contenuti. Tali prestatori di servizi di hosting dovrebbero reindirizzare le notifiche alla piattaforma online in questione e informare di ciò il coordinatore dei servizi digitali.*

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 ter) *I prestatori di servizi di hosting dovrebbero inoltre cercare di contrastare solo le informazioni oggetto di notifica. Ove la rimozione di specifiche informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle stesse siano irrealizzabili a livello tecnico o operativo per motivi giuridici o tecnologici, come nel caso di servizi di condivisione e memorizzazione di file e dati cifrati, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero informare della notifica il destinatario del servizio e chiedergli di intervenire.*

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione

- (41) Le norme relative a tali meccanismi di notifica e azione dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione, in modo da consentire il trattamento tempestivo, diligente e obiettivo delle notifiche sulla base di norme uniformi, trasparenti e chiare, che forniscano solide garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti interessate, in particolare dei loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta, indipendentemente dallo Stato membro nel quale tali parti sono stabilite o residenti e dal settore del diritto in questione. I diritti fondamentali comprendono, a seconda dei casi, il diritto alla libertà di espressione e di informazione, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo dei destinatari del servizio; la libertà di impresa, compresa la libertà contrattuale, dei prestatori di servizi nonché il diritto alla dignità umana, i diritti del minore, il diritto alla tutela della proprietà, compresa la proprietà intellettuale, e il diritto alla non discriminazione delle parti interessate da contenuti illegali.

Emendamento

- (41) Le norme relative a tali meccanismi di notifica e azione dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione, in modo da consentire il trattamento tempestivo, diligente, obiettivo, **non arbitrario e non discriminatorio** delle notifiche sulla base di norme uniformi, trasparenti e chiare, che forniscano solide garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti interessate, in particolare dei loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta, indipendentemente dallo Stato membro nel quale tali parti sono stabilite o residenti e dal settore del diritto in questione. I diritti fondamentali comprendono, a seconda dei casi, il diritto alla libertà di espressione e di informazione, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo dei destinatari del servizio; la libertà di impresa, compresa la libertà contrattuale, dei prestatori di servizi nonché il diritto alla dignità umana, i diritti del minore, il diritto alla tutela della proprietà, compresa la proprietà intellettuale, e il diritto alla non discriminazione delle parti interessate da contenuti illegali.

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (41 bis) ***I prestatori di servizi di hosting dovrebbero dare seguito alle notifiche senza indebito ritardo, tenendo conto del tipo di contenuto illegale oggetto di notifica e dell'urgenza dell'intervento. Dopo aver scelto se dare seguito o meno alla notifica, essi dovrebbero informare della propria decisione, senza indebito ritardo, la persona o l'ente che ha notificato il contenuto specifico.***

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione

- (42) Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere le informazioni fornite da un destinatario del servizio **o di** disabilitare l'accesso alle stesse, ad esempio a seguito del ricevimento di una notifica o agendo di propria iniziativa, anche mediante l'uso di strumenti automatizzati, tale prestatore dovrebbe informare il destinatario della sua decisione, dei motivi della stessa e dei mezzi di ricorso disponibili per contestare la decisione, tenuto conto delle conseguenze negative che tali decisioni possono comportare per il destinatario, anche per quanto concerne l'esercizio del suo diritto fondamentale alla libertà di espressione. Tale obbligo dovrebbe applicarsi indipendentemente dai motivi della decisione, in particolare a prescindere dal fatto che l'azione sia stata intrapresa perché le informazioni notificate sono considerate contenute illegali o incompatibili con le condizioni generali applicabili. I mezzi di ricorso disponibili per contestare la decisione del prestatore di servizi di hosting dovrebbero sempre includere il ricorso per via giudiziaria.

Emendamento

- (42) Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere le informazioni fornite da un destinatario del servizio, disabilitare l'accesso alle stesse, **retrocederle o imporre altre misure al riguardo**, ad esempio a seguito del ricevimento di una notifica o agendo di propria iniziativa, anche mediante l'uso di strumenti automatizzati **che si sono dimostrati efficienti, proporzionati e accurati**, tale prestatore dovrebbe informare il destinatario **in modo chiaro e facilmente comprensibile** della sua decisione, dei motivi della stessa e dei mezzi di ricorso disponibili per contestare la decisione, tenuto conto delle conseguenze negative che tali decisioni possono comportare per il destinatario, anche per quanto concerne l'esercizio del suo diritto fondamentale alla libertà di espressione. Tale obbligo dovrebbe applicarsi indipendentemente dai motivi della decisione, in particolare a prescindere dal fatto che l'azione sia stata intrapresa perché le informazioni notificate sono considerate contenute illegali o incompatibili con le condizioni generali applicabili. I mezzi di ricorso disponibili per contestare la decisione del prestatore di servizi di hosting dovrebbero sempre includere il ricorso per via giudiziaria. **Tale obbligo non dovrebbe, tuttavia, applicarsi in un certo numero di situazioni, segnatamente quando i contenuti sono ingannevoli o fanno parte di campagne commerciali a elevato volume, oppure quando un'autorità giudiziaria o di contrasto ha chiesto di non informare il destinatario a causa di un'indagine penale in corso fino alla sua archiviazione. Qualora un prestatore di servizi di hosting non disponga delle informazioni necessarie a informare il destinatario avvalendosi di un supporto durevole, non dovrebbe essere tenuto a farlo.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) Un prestatore di servizi di hosting può in alcuni casi venire a conoscenza, ad esempio attraverso una notifica di una parte notificante o mediante proprie misure volontarie, di informazioni relative a determinate attività di un destinatario del servizio, quali la fornitura di determinati tipi di contenuti illegali, che giustifichino ragionevolmente, considerato l'insieme delle circostanze pertinenti di cui la piattaforma online è a conoscenza, il sospetto che il destinatario possa aver commesso, potenzialmente stia commettendo o probabilmente commetterà un reato grave che comporta una minaccia imminente per la vita o la sicurezza delle persone, quali i reati di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. In tali casi il prestatore di servizi di hosting dovrebbe informare senza ritardo di tale sospetto le autorità di contrasto competenti, fornendo dietro richiesta tutte le pertinenti informazioni a sua disposizione, compresi ove opportuno i contenuti in questione e una spiegazione del proprio sospetto e, a meno che non riceva indicazioni differenti, dovrebbe rimuovere o disabilitare i contenuti. Le informazioni notificate dal prestatore di servizi di hosting non dovrebbero essere utilizzate per scopi diversi da quelli direttamente legati al reato grave notificato. Il presente regolamento non fornisce la base giuridica per la profilazione dei destinatari dei servizi al fine dell'eventuale individuazione di reati da parte delle piattaforme online prestatrici di servizi di hosting. Nell'informare le autorità di contrasto, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero inoltre rispettare le altre norme applicabili del diritto dell'Unione o nazionale in materia di tutela dei diritti e delle libertà delle persone. Al fine di facilitare la notifica di sospetti di reati, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione l'elenco delle proprie autorità di contrasto o autorità giudiziarie competenti.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) *Analogamente, al fine di garantire che gli obblighi siano applicati ai prestatori di servizi intermediari solo qualora il beneficio superi gli oneri a carico del prestatore, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di concedere, in tutto o in parte, una deroga alle prescrizioni di cui al capo III, sezione 3, ai prestatori di servizi intermediari che non hanno scopo di lucro, o che sono piccole e medie imprese, ma che non presentano alcun rischio sistemico connesso ai contenuti illegali e che hanno un'esposizione limitata ai contenuti illegali. I prestatori dovrebbero presentare motivi giustificati per i quali dovrebbe essere concessa loro una deroga e presentare la loro richiesta innanzitutto al rispettivo coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, che effettua una valutazione preliminare. La Commissione dovrebbe esaminare tale richiesta tenendo conto della valutazione preliminare effettuata dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. La valutazione preliminare dovrebbe essere inviata alla Commissione unitamente alla richiesta. La Commissione dovrebbe monitorare le richieste di deroga e avere la facoltà di revocare una deroga in qualsiasi momento. La Commissione dovrebbe mantenere un elenco pubblico di tutte le deroghe concesse e delle loro condizioni.*

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione

- (44) I destinatari del servizio dovrebbero poter contestare efficacemente e con facilità determinate decisioni delle piattaforme online che hanno un impatto negativo nei loro confronti. Le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a predisporre sistemi interni di gestione dei reclami che soddisfino determinate condizioni volte a far sì che tali sistemi siano facilmente accessibili e portino a risultati rapidi ed equi. È inoltre opportuno prevedere la possibilità **della** risoluzione extragiudiziale delle controversie, comprese quelle che non è stato possibile risolvere in modo soddisfacente mediante i sistemi interni di gestione dei reclami, da parte di organismi certificati che possiedano l'indipendenza, i mezzi e le competenze necessarie per esercitare le loro attività in modo equo, rapido ed efficace sotto il profilo dei costi. Le possibilità così create di contestare le decisioni delle piattaforme online dovrebbero integrare, pur lasciandola impregiudicata sotto tutti gli aspetti, la possibilità di presentare ricorso per via giudiziaria conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.

Emendamento

- (44) I destinatari del servizio dovrebbero poter contestare efficacemente e con facilità determinate decisioni delle piattaforme online che hanno un impatto negativo nei loro confronti. **Ciò dovrebbe includere le decisioni delle piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per sospendere la prestazione dei loro servizi agli operatori commerciali.** Le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a predisporre sistemi interni di gestione dei reclami che soddisfino determinate condizioni volte a far sì che tali sistemi siano facilmente accessibili e portino a risultati rapidi, **non discriminatori, non arbitrari** ed equi **entro dieci giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione del reclamo da parte della piattaforma online.** È inoltre opportuno prevedere la possibilità **di accedere, in buona fede, a una** risoluzione extragiudiziale delle controversie, comprese quelle che non è stato possibile risolvere in modo soddisfacente mediante i sistemi interni di gestione dei reclami, da parte di organismi certificati che possiedano l'indipendenza, i mezzi e le competenze necessarie per esercitare le loro attività in modo equo, rapido ed efficace sotto il profilo dei costi **ed entro un periodo di tempo ragionevole.** Le possibilità così create di contestare le decisioni delle piattaforme online dovrebbero integrare, pur lasciandola impregiudicata sotto tutti gli aspetti, la possibilità di presentare ricorso per via giudiziaria conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione

- (46) È possibile contrastare i contenuti illegali in modo più rapido e affidabile laddove le piattaforme online adottino le misure necessarie per provvedere affinché alle notifiche presentate dai segnalatori attendibili attraverso i meccanismi di notifica e azione prescritti dal presente regolamento sia accordato un trattamento prioritario, fatto salvo l'obbligo di trattare tutte le notifiche presentate nel quadro di tali meccanismi e di decidere in merito ad esse in modo **tempestivo, diligente e** obiettivo. Tale qualifica di segnalatore attendibile dovrebbe essere riconosciuta soltanto a enti, e non a persone, che hanno

Emendamento

- (46) È possibile contrastare i contenuti illegali in modo più rapido e affidabile laddove le piattaforme online adottino le misure necessarie per provvedere affinché alle notifiche presentate dai segnalatori attendibili, **che agiscono entro un ambito di competenza designato,** attraverso i meccanismi di notifica e azione prescritti dal presente regolamento sia accordato un trattamento prioritario **e tempestivo, tenendo conto del debito processo e** fatto salvo l'obbligo di trattare tutte le notifiche presentate nel quadro di tali meccanismi e di decidere in merito ad esse in modo obiettivo. Tale qualifica di segnalatore attendibile

Giovedì 20 gennaio 2022

Testo della Commissione

dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali, di rappresentare interessi collettivi e di svolgere le proprie attività in modo diligente e obiettivo. Tali enti possono essere di natura pubblica — ad esempio, per i contenuti terroristici, le unità addette alle segnalazioni su Internet delle autorità di contrasto nazionali o dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto («Europol») — o possono essere organizzazioni non governative e organismi semipubblici, quali le organizzazioni facenti parte della rete di linee di emergenza per la segnalazione di materiale pedopornografico INHOPE e le organizzazioni impegnate nella notifica dei contenuti razzisti e xenofobi illegali online. Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, la qualifica di segnalatore attendibile potrebbe essere riconosciuta alle organizzazioni del settore e dei titolari dei diritti che abbiano dimostrato di soddisfare le condizioni applicabili. Le norme del presente regolamento relative ai segnalatori attendibili non dovrebbero essere intese nel senso che impediscono alle piattaforme online di riservare un trattamento analogo alle notifiche presentate da enti o persone alle quali non è stata riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del presente regolamento o di cooperare in altri modi con altri enti, conformemente al diritto applicabile, compreso il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴³⁾.

⁽⁴³⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Emendamento

dovrebbe essere riconosciuta, **per un periodo di due anni**, soltanto a enti, e non a persone, che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali, di rappresentare interessi collettivi e di svolgere le proprie attività in modo diligente e obiettivo, **nonché di avere una struttura di finanziamento trasparente. Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe essere autorizzato a rinnovare la qualifica di segnalatore attendibile se il segnalatore attendibile in questione continua a soddisfare i requisiti del presente regolamento.** Tali enti possono essere di natura pubblica — ad esempio, per i contenuti terroristici, le unità addette alle segnalazioni su Internet delle autorità di contrasto nazionali o dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto («Europol») — o possono essere organizzazioni non governative, **organizzazioni di consumatori** e organismi semipubblici, quali le organizzazioni facenti parte della rete di linee di emergenza per la segnalazione di materiale pedopornografico INHOPE e le organizzazioni impegnate nella notifica dei contenuti razzisti e xenofobi illegali online. **I segnalatori attendibili dovrebbero pubblicare relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulle notifiche presentate a norma dell'articolo 14. Tali relazioni dovrebbero indicare informazioni quali, ad esempio, le notifiche classificate in base all'entità del prestatore di servizi di hosting, il tipo di contenuto notificato, le disposizioni giuridiche che si presume siano state violate dal contenuto in questione e le azioni adottate dal prestatore. Le relazioni dovrebbero inoltre contenere informazioni su eventuali conflitti di interesse e sulle fonti di finanziamento, nonché sulle procedure poste in atto dal segnalatore attendibile per mantenere la propria indipendenza.** Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, la qualifica di segnalatore attendibile potrebbe essere riconosciuta alle organizzazioni del settore e dei titolari dei diritti che abbiano dimostrato di soddisfare le condizioni applicabili **e di rispettare le eccezioni e le limitazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale.** Le norme del presente regolamento relative ai segnalatori attendibili non dovrebbero essere intese nel senso che impediscono alle piattaforme online di riservare un trattamento analogo alle notifiche presentate da enti o persone alle quali non è stata riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del presente regolamento o di cooperare in altri modi con altri

Giovedì 20 gennaio 2022

Testo della Commissione

Emendamento

enti, conformemente al diritto applicabile, compreso il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴³⁾. ***Al fine di evitare abusi della qualifica di segnalatore attendibile, dovrebbe essere possibile sospendere tale qualifica qualora un coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento abbia aperto un'indagine sulla base di motivi legittimi. La sospensione non dovrebbe avere una durata superiore al tempo necessario per condurre l'indagine e dovrebbe essere mantenuta se il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento giunge alla conclusione che l'ente in questione può continuare a essere considerato un segnalatore attendibile.***

⁽⁴³⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) La rigorosa applicazione della progettazione universale a tutte le nuove attrezzature e i nuovi servizi dovrebbe garantire un accesso pieno, paritario e privo di restrizioni a tutti i potenziali consumatori, ivi comprese le persone con disabilità, in modo da tenere pienamente conto della loro dignità e diversità intrinseche. È essenziale garantire che i fornitori di piattaforme online che offrono servizi nell'Unione progettino e forniscano tali servizi conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882. I fornitori di piattaforme online dovrebbero in particolare assicurare che le informazioni e i moduli forniti nonché le procedure in atto siano resi disponibili in maniera da essere facilmente reperibili, facilmente comprensibili e consultabili per le persone con disabilità.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione

- (47) L'abuso dei servizi delle piattaforme online che consiste nel fornire con frequenza contenuti **manifestamente** illegali o nel presentare con frequenza notifiche o reclami manifestamente infondati nel quadro rispettivamente dei meccanismi e dei sistemi istituiti ai sensi del presente regolamento mina la fiducia e lede i diritti e gli interessi legittimi delle parti interessate. È pertanto necessario mettere in atto garanzie adeguate e proporzionate contro tale abuso. **Le informazioni dovrebbero essere considerate** contenuti **manifestamente** illegali e le notifiche o i reclami dovrebbero essere considerati manifestamente infondati quando è evidente per un non addetto ai lavori, senza alcuna analisi sostanziale, che rispettivamente i contenuti sono illegali e le notifiche o i reclami sono infondati. A determinate condizioni le piattaforme online dovrebbero sospendere temporaneamente le loro attività pertinenti in relazione alla persona che ha messo in atto un comportamento abusivo. Ciò lascia impregiudicata la libertà delle piattaforme online di determinare le loro condizioni generali e di stabilire misure più rigorose nel caso di contenuti **manifestamente** illegali connessi a reati gravi. Per motivi di trasparenza tale possibilità dovrebbe essere indicata, in modo chiaro e sufficientemente dettagliato, nelle condizioni generali delle piattaforme online. Le decisioni adottate al riguardo dalle piattaforme online dovrebbero poter essere sempre oggetto di ricorso e dovrebbero essere soggette alla vigilanza da parte del coordinatore dei servizi digitali competente. Le norme del presente regolamento in materia di abusi non dovrebbero impedire alle piattaforme online di adottare altre misure per contrastare la fornitura di contenuti illegali da parte dei destinatari dei loro servizi o altri abusi di tali servizi, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile. Tali norme lasciano impregiudicata l'eventuale possibilità prevista dal diritto dell'Unione o nazionale di considerare responsabili, anche a fini di risarcimento dei danni, le persone che hanno commesso abusi.

Emendamento

- (47) L'abuso dei servizi delle piattaforme online che consiste nel fornire con frequenza contenuti illegali o nel presentare con frequenza notifiche o reclami manifestamente infondati nel quadro rispettivamente dei meccanismi e dei sistemi istituiti ai sensi del presente regolamento mina la fiducia e lede i diritti e gli interessi legittimi delle parti interessate. È pertanto necessario mettere in atto garanzie adeguate, proporzionate **ed efficaci** contro tale abuso. **L'uso improprio dei servizi delle piattaforme online potrebbe essere accertato per quanto riguarda i contenuti illegali forniti frequentemente, laddove sia evidente che tali contenuti sono illeciti senza condurre un'analisi giuridica o fattuale dettagliata.** Le notifiche o i reclami dovrebbero essere considerati manifestamente infondati quando è evidente per un non addetto ai lavori, senza alcuna analisi sostanziale, che rispettivamente i contenuti sono illegali e le notifiche o i reclami sono infondati. A determinate condizioni le piattaforme online dovrebbero **avere il diritto di** sospendere temporaneamente **o, in un numero limitato di casi, in via permanente,** le loro attività pertinenti in relazione alla persona che ha messo in atto un comportamento abusivo. Ciò lascia impregiudicata la libertà delle piattaforme online di determinare le loro condizioni generali e di stabilire misure più rigorose nel caso di contenuti illegali connessi a reati gravi. Per motivi di trasparenza tale possibilità dovrebbe essere indicata, in modo chiaro e sufficientemente dettagliato, nelle condizioni generali delle piattaforme online. Le decisioni adottate al riguardo dalle piattaforme online dovrebbero poter essere sempre oggetto di ricorso e dovrebbero essere soggette alla vigilanza da parte del coordinatore dei servizi digitali competente. Le norme del presente regolamento in materia di abusi non dovrebbero impedire alle piattaforme online di adottare altre misure per contrastare la fornitura di contenuti illegali da parte dei destinatari dei loro servizi o altri abusi di tali servizi, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile. Tali norme lasciano impregiudicata l'eventuale possibilità prevista dal diritto dell'Unione o nazionale di considerare responsabili, anche a fini di risarcimento dei danni, le persone che hanno commesso abusi.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48) Una piattaforma online può in alcuni casi venire a conoscenza, ad esempio attraverso una notifica di una parte notificante o mediante proprie misure volontarie, di informazioni relative a determinate attività di un destinatario del servizio, quali la fornitura di determinati tipi di contenuti illegali, che giustifichino ragionevolmente, considerato l'insieme delle circostanze pertinenti di cui la piattaforma online è a conoscenza, il sospetto che il destinatario possa aver commesso, potenzialmente stia commettendo o probabilmente commetterà un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, quali i reati di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁴⁾. In tali casi la piattaforma online dovrebbe informare senza ritardo di tale sospetto le autorità di contrasto competenti, fornendo tutte le pertinenti informazioni a sua disposizione, compresi ove opportuno i contenuti in questione e una spiegazione del proprio sospetto. Il presente regolamento non fornisce la base giuridica per la profilazione dei destinatari dei servizi al fine dell'eventuale individuazione di reati da parte delle piattaforme online. Nell'informare le autorità di contrasto, le piattaforme online dovrebbero inoltre rispettare le altre norme applicabili del diritto dell'Unione o nazionale in materia di tutela dei diritti e delle libertà delle persone.

soppresso

⁽⁴⁴⁾ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione

- (49) Al fine di contribuire a un ambiente online sicuro, affidabile e trasparente per i consumatori, nonché per altre parti interessate quali operatori commerciali concorrenti e titolari di diritti di proprietà intellettuale, e per dissuadere gli operatori commerciali dalla vendita di prodotti o servizi in violazione delle norme applicabili, le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali dovrebbero **provvedere affinché tali operatori commerciali siano tracciabili. Gli operatori commerciali dovrebbero** pertanto essere **tenuti a** fornire **alla** piattaforma online **determinate** informazioni essenziali, **anche ai fini della promozione di messaggi o dell'offerta di prodotti. Tale prescrizione** dovrebbe applicarsi anche agli operatori commerciali che promuovono messaggi riguardanti prodotti o servizi per conto di marchi sulla base dei relativi accordi. Le suddette piattaforme online dovrebbero conservare tutte le informazioni in modo sicuro per un periodo di tempo ragionevole che non vada al di là di quanto è necessario, in modo che, conformemente al diritto applicabile, compreso quello in materia di protezione dei dati personali, le autorità pubbliche e i privati aventi un interesse legittimo possano accedervi, anche tramite gli ordini di fornire informazioni di cui al presente regolamento.

Emendamento

- (49) Al fine di contribuire a un ambiente online sicuro, affidabile e trasparente per i consumatori, nonché per altre parti interessate quali operatori commerciali concorrenti e titolari di diritti di proprietà intellettuale, e per dissuadere gli operatori commerciali dalla vendita di prodotti o servizi in violazione delle norme applicabili, le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali dovrebbero **ottenere informazioni aggiuntive sull'operatore commerciale e sui prodotti e servizi che intende offrire sulla piattaforma. La piattaforma online dovrebbe** pertanto essere **tenuta a ottenere informazioni** sul nome, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico e il tipo di prodotto o servizio che l'operatore commerciale intende offrire sulla piattaforma online. Prima di offrire i suoi servizi all'operatore commerciale, l'operatore della piattaforma online dovrebbe adoperarsi al massimo per verificare che le informazioni fornite dall'operatore commerciale siano affidabili. Inoltre, la piattaforma dovrebbe adottare misure adeguate quali, se del caso, i controlli a campione, per identificare e prevenire la comparsa di contenuti illegali sulla sua interfaccia. L'adempimento degli obblighi di tracciabilità degli operatori commerciali, dei prodotti e dei servizi dovrebbe facilitare la conformità da parte delle piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza all'obbligo di informare i consumatori sull'identità della loro parte contraente stabilito dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda lo Stato membro in cui i consumatori possono far valere i propri diritti. L'obbligo di fornire informazioni essenziali dovrebbe applicarsi anche agli operatori commerciali che promuovono messaggi riguardanti prodotti o servizi per conto di marchi sulla base dei relativi accordi. Le suddette piattaforme online dovrebbero conservare tutte le informazioni in modo sicuro per un periodo di tempo ragionevole che non vada al di là di quanto è necessario **e non superi i sei mesi dalla fine della relazione con l'operatore commerciale**, in modo che, conformemente al

Giovedì 20 gennaio 2022

Testo della Commissione

Emendamento

diritto applicabile, compreso quello in materia di protezione dei dati personali, le autorità pubbliche e i privati aventi un interesse **diretto** legittimo possano accedervi, anche tramite gli ordini di fornire informazioni di cui al presente regolamento.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Considerando 50

Testo della Commissione

Emendamento

(50) Per garantire un'applicazione efficace e adeguata di tale obbligo, senza imporre oneri sproporzionati, le piattaforme online in questione dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per verificare l'affidabilità delle informazioni fornite dagli operatori commerciali interessati, in particolare utilizzando banche dati e interfacce online ufficiali liberamente accessibili, quali i registri delle imprese nazionali e il sistema di scambio di informazioni sull'IVA⁽⁴⁵⁾, o chiedendo agli operatori commerciali interessati di fornire documenti giustificativi affidabili, quali copie di documenti di identità, estratti conto certificati, certificati relativi alla società e certificati del registro delle imprese. Esse possono anche avvalersi di altre fonti, disponibili per l'uso a distanza, che offrano un livello di affidabilità analogo ai fini del rispetto di tale obbligo. Le piattaforme online interessate non dovrebbero tuttavia essere tenute a intraprendere attività di accertamento dei fatti online eccessive o costose o a effettuare verifiche in loco. Non dovrebbe inoltre intendersi che tali piattaforme online, una volta compiuti **gli sforzi ragionevoli** richiesti dal presente regolamento, garantiscono l'affidabilità delle informazioni nei confronti dei consumatori o delle altre parti interessate. Tali piattaforme online dovrebbero inoltre progettare e organizzare la propria interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva

(50) Per garantire un'applicazione efficace e adeguata di tale obbligo, senza imporre oneri sproporzionati, le piattaforme online in questione, **prima di consentire la visualizzazione di prodotti o servizi nella loro interfaccia online**, dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per verificare l'affidabilità delle informazioni fornite dagli operatori commerciali interessati, in particolare utilizzando banche dati e interfacce online ufficiali liberamente accessibili, quali i registri delle imprese nazionali e il sistema di scambio di informazioni sull'IVA⁽⁴⁵⁾, o chiedendo agli operatori commerciali interessati di fornire documenti giustificativi affidabili, quali copie di documenti di identità, estratti conto certificati, certificati relativi alla società e certificati del registro delle imprese. Esse possono anche avvalersi di altre fonti, disponibili per l'uso a distanza, che offrano un livello di affidabilità analogo ai fini del rispetto di tale obbligo. Le piattaforme online interessate non dovrebbero tuttavia essere tenute a intraprendere attività di accertamento dei fatti online eccessive o costose o a effettuare verifiche in loco. Non dovrebbe inoltre intendersi che tali piattaforme online, una volta compiuti **i migliori sforzi** richiesti dal presente regolamento, garantiscono l'affidabilità delle informazioni nei confronti dei consumatori o delle altre parti interessate. Tali piattaforme online dovrebbero inoltre progettare e organizzare la propria interfaccia online in modo **da renderla di facile utilizzo, così** da consentire agli operatori commerciali di adempiere i loro obblighi ai

Giovedì 20 gennaio 2022

Testo della Commissione

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁶⁾, all'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁷⁾ e all'articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁸⁾

⁽⁴⁵⁾ https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=it.

⁽⁴⁶⁾ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

⁽⁴⁷⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

⁽⁴⁸⁾ Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

Emendamento

sensi del diritto dell'Unione, in particolare le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁶⁾, all'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁷⁾ e all'articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁸⁾

⁽⁴⁵⁾ https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=it.

⁽⁴⁶⁾ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

⁽⁴⁷⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

⁽⁴⁸⁾ Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(50 bis) In conformità della disposizione relativa all'assenza di obblighi generali di sorveglianza, le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali dovrebbero dimostrare di essersi adoperate al meglio per prevenire la diffusione da parte degli operatori commerciali di prodotti e servizi illegali. Le piattaforme online in questione dovrebbero informare i destinatari del loro servizio qualora quest'ultimo o il prodotto che hanno acquistato tramite i loro servizi sia illegale.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamenti 57 e 498

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

- (52) La pubblicità online svolge un ruolo importante nell'ambiente online, anche in riferimento alla prestazione dei servizi delle piattaforme online. La pubblicità online può tuttavia contribuire a rischi significativi, che variano dalla pubblicità che costituisce di per sé contenuto illegale al contributo a incentivi finanziari per la pubblicazione o l'amplificazione di attività e contenuti online illegali o comunque dannosi fino alla visualizzazione discriminatoria di pubblicità con ripercussioni sulla parità di trattamento e di opportunità dei cittadini. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a provvedere affinché i destinatari del servizio dispongano di determinate informazioni personalizzate che consentano loro di comprendere quando e per conto di chi sono visualizzate pubblicità. I destinatari del servizio dovrebbero inoltre **disporre di** informazioni sui principali parametri utilizzati per stabilire che vengono mostrate loro pubblicità specifiche, con spiegazioni rilevanti sulla logica seguita a tal fine, anche quando essa è basata sulla profilazione. Le prescrizioni del presente regolamento sulla fornitura di informazioni relative alla pubblicità lasciano impregiudicata l'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelle riguardanti il diritto di opposizione e il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione e specificamente la necessità di ottenere il consenso dell'interessato prima del trattamento dei dati personali per la pubblicità mirata. Restano analogamente impregiudicate le disposizioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle riguardanti l'archiviazione di informazioni nell'apparecchiatura terminale e l'accesso a informazioni ivi archiviate.

Emendamento

- (52) La pubblicità online svolge un ruolo importante nell'ambiente online, anche in riferimento alla prestazione dei servizi delle piattaforme online. La pubblicità online può tuttavia contribuire a rischi significativi, che variano dalla pubblicità che costituisce di per sé contenuto illegale al contributo a incentivi finanziari per la pubblicazione o l'amplificazione di attività e contenuti online illegali o comunque dannosi fino alla visualizzazione discriminatoria di pubblicità con ripercussioni sulla parità di trattamento e di opportunità dei cittadini. **Nuovi modelli pubblicitari hanno generato profondi cambiamenti nel modo in cui le informazioni sono presentate e hanno creato nuovi modelli di raccolta dei dati personali e modelli aziendali che potrebbero incidere sulla vita privata, sull'autonomia personale, sulla democrazia e sulla comunicazione di qualità delle notizie, nonché agevolare la manipolazione e la discriminazione. È pertanto necessario garantire maggiore trasparenza nei mercati pubblicitari online ed effettuare una ricerca indipendente per valutare l'efficacia della pubblicità comportamentale.** Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a provvedere affinché i destinatari del servizio dispongano di determinate informazioni personalizzate che consentano loro di comprendere quando e per conto di chi sono visualizzate pubblicità, **nonché l'identità della persona fisica o giuridica che finanzia la pubblicità.** I destinatari del servizio dovrebbero inoltre **poter accedere facilmente a** informazioni sui principali parametri utilizzati per stabilire che vengono mostrate loro pubblicità specifiche, con spiegazioni rilevanti sulla logica seguita a tal fine, anche quando essa è basata sulla profilazione. Le prescrizioni del presente regolamento sulla fornitura di informazioni relative alla pubblicità lasciano impregiudicata l'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelle riguardanti il diritto di opposizione e il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione e specificamente la necessità di ottenere il consenso dell'interessato prima del trattamento dei dati personali per la pubblicità mirata. Restano analogamente impregiudicate le disposizioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle riguardanti

Giovedì 20 gennaio 2022

Testo della Commissione

Emendamento

l'archiviazione di informazioni nell'apparecchiatura terminale e l'accesso a informazioni ivi archiviate. **Oltre a tali obblighi di informazione, le piattaforme online dovrebbero garantire che i destinatari del servizio possano rifiutare o revocare il proprio consenso ai fini di pubblicità mirata, in conformità del regolamento (UE) 2016/679, in modo non più difficile né dispendioso in termini di tempo rispetto alla concessione dello stesso. Le piattaforme online non dovrebbero usare i dati personali per scopi commerciali legati al marketing diretto, alla profilazione e alla pubblicità comportamentale mirata ai minori. La piattaforma online non dovrebbe essere obbligata a conservare, acquisire o trattare informazioni aggiuntive al fine di valutare l'età del destinatario del servizio. Il rifiuto del consenso al trattamento dei dati personali a fini pubblicitari non dovrebbe comportare la disabilitazione dell'accesso alle funzionalità della piattaforma. Le opzioni di accesso alternative dovrebbero essere eque e ragionevoli sia per gli utenti regolari che per gli utenti una tantum, come ad esempio le opzioni basate sulla pubblicità senza tracciamento. Il targeting di individui sulla base di categorie particolari di dati che permettono di mirare a gruppi vulnerabili non dovrebbe essere consentito.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(52 bis) *Un elemento essenziale dell'attività di una piattaforma online consiste nel modo in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità e presentate nella sua interfaccia online per facilitare e ottimizzare l'accesso alle stesse da parte dei destinatari del servizio. Ciò avviene, ad esempio, suggerendo, classificando e mettendo in ordine di priorità le informazioni in base ad algoritmi, distinguendole attraverso testo o altre rappresentazioni visive oppure selezionando in altro modo le informazioni fornite dai destinatari. Tali sistemi di raccomandazione possono avere effetti significativi sulla capacità dei destinatari di reperire informazioni e interagire con esse online. Essi svolgono inoltre un ruolo importante nell'amplificazione di determinati messaggi, nella diffusione virale delle informazioni e nella sollecitazione del comportamento online. Di conseguenza, le piattaforme online dovrebbero garantire che i destinatari possano comprendere in che modo i sistemi di raccomandazione incidono sulle modalità di visualizzazione delle informazioni e possono influenzare il modo in cui le informazioni sono presentate loro. Esse dovrebbero indicare chiaramente i parametri di tali sistemi di raccomandazione in modo facilmente comprensibile per far sì che i destinatari comprendano la modalità con cui le informazioni loro presentate vengono messe in ordine di priorità.*

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione

- (53) Data l'importanza che le piattaforme online di dimensioni molto grandi, per via del loro raggio d'azione, espresso in particolare come numero di destinatari del servizio, rivestono nel facilitare il dibattito pubblico, le operazioni economiche e la diffusione di informazioni, opinioni e idee e nell'influenzare il modo in cui i destinatari ottengono e comunicano informazioni online, è necessario imporre a tali piattaforme obblighi specifici, in aggiunta agli obblighi applicabili a tutte le piattaforme online. Tali obblighi supplementari per le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono necessari per affrontare tali preoccupazioni di interesse pubblico, in quanto non esistono misure alternative e meno restrittive che consentano di conseguire efficacemente lo stesso risultato.

Emendamento

- (53) Data l'importanza che le piattaforme online di dimensioni molto grandi, per via del loro raggio d'azione, espresso in particolare come numero di destinatari del servizio, rivestono nel facilitare il dibattito pubblico, le operazioni economiche e la diffusione di informazioni, opinioni e idee e nell'influenzare il modo in cui i destinatari ottengono e comunicano informazioni online, è necessario imporre a tali piattaforme obblighi specifici, in aggiunta agli obblighi applicabili a tutte le piattaforme online. Tali obblighi supplementari per le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono necessari per affrontare tali preoccupazioni di interesse pubblico, in quanto non esistono misure **proporzionate** alternative e meno restrittive che consentano di conseguire efficacemente lo stesso risultato.

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione

- (54) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono comportare rischi per la società diversi in termini di portata ed effetti rispetto a quelli presentati dalle piattaforme più piccole. Quando il numero di destinatari di una piattaforma raggiunge una quota significativa della popolazione dell'Unione, i rischi sistemici posti da tale piattaforma hanno un effetto sproporzionatamente negativo sull'Unione. Si dovrebbe ritenere che tale raggio d'azione significativo sussista quando il numero di destinatari supera la soglia operativa di 45 milioni, ossia un numero equivalente al 10 % della popolazione dell'Unione. Se necessario, la soglia operativa dovrebbe essere tenuta aggiornata attraverso modifiche attuate da atti delegati. Tali piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto essere soggette agli obblighi più stringenti in materia di dovere di diligenza, proporzionati al loro impatto sociale e ai rispettivi mezzi.

Emendamento

- (54) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono comportare rischi per la società diversi in termini di portata ed effetti rispetto a quelli presentati dalle piattaforme più piccole. Quando il numero di destinatari di una piattaforma raggiunge una quota significativa della popolazione dell'Unione, i rischi sistemici posti da tale piattaforma hanno un effetto sproporzionatamente negativo sull'Unione. Si dovrebbe ritenere che tale raggio d'azione significativo sussista quando il numero di destinatari supera la soglia operativa di 45 milioni, ossia un numero equivalente al 10 % della popolazione dell'Unione. Se necessario, la soglia operativa dovrebbe essere tenuta aggiornata attraverso modifiche attuate da atti delegati. Tali piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto essere soggette agli obblighi più stringenti in materia di dovere di diligenza, proporzionati al loro impatto sociale e ai rispettivi mezzi. **Di conseguenza, il numero medio mensile di destinatari del servizio dovrebbe riflettere i destinatari che il servizio ha effettivamente raggiunto esponendoli ai contenuti o fornendo loro contenuti diffusi sull'interfaccia della piattaforma nel lasso di tempo in questione.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione

- (56) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono utilizzate in un modo che influenza fortemente la sicurezza online, la definizione del dibattito e dell'opinione pubblica nonché il commercio online. La modalità di progettazione dei loro servizi è generalmente ottimizzata a vantaggio dei loro modelli aziendali spesso basati sulla pubblicità e può destare preoccupazioni sociali. In assenza di regolamentazione ed esecuzione efficaci, esse possono stabilire le regole del gioco, senza di fatto individuare e attenuare i rischi e i danni sociali ed economici che possono causare. Ai sensi del presente regolamento le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto valutare i rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi, nonché dai potenziali abusi da parte dei destinatari dei servizi, e adottare opportune misure di attenuazione.

Emendamento

- (56) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono utilizzate in un modo che influenza fortemente la sicurezza online, la definizione del dibattito e dell'opinione pubblica nonché il commercio online. La modalità di progettazione dei loro servizi è generalmente ottimizzata a vantaggio dei loro modelli aziendali spesso basati sulla pubblicità e può destare preoccupazioni sociali. In assenza di regolamentazione ed esecuzione efficaci, esse possono stabilire le regole del gioco, senza di fatto individuare e attenuare i rischi e i danni sociali ed economici che possono causare. Ai sensi del presente regolamento le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto valutare i rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi, nonché dai potenziali abusi da parte dei destinatari dei servizi, e adottare opportune misure di attenuazione, ***laddove l'attenuazione sia possibile senza produrre effetti negativi sui diritti fondamentali.***

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione

- (57) Dovrebbero essere valutate in modo approfondito **tre** categorie di rischi sistemici. La prima categoria riguarda i rischi associati all'abuso dei loro servizi attraverso la diffusione di contenuti illegali, quale la diffusione di materiale pedopornografico o l'illecito incitamento all'odio, e lo svolgimento di attività illegali, quali la vendita di prodotti o servizi vietati dal diritto dell'Unione o nazionale, compresi i prodotti contraffatti. Ad esempio, e fatta salva la responsabilità personale del destinatario del servizio di piattaforme online di dimensioni molto grandi per l'eventuale illegalità della sua attività ai sensi del diritto applicabile, tale diffusione o tali attività possono costituire un rischio sistemico significativo laddove l'accesso a tali contenuti possa essere amplificato da account con una portata particolarmente ampia. La seconda categoria riguarda gli effetti del servizio sull'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali, compresi libertà di espressione e di informazione, il diritto alla vita privata, il diritto alla non discriminazione e i diritti del minore. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, in relazione alla progettazione dei sistemi algoritmici utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o all'abuso dei loro servizi attraverso la presentazione di notifiche abusive o altri metodi per ostacolare la concorrenza o mettere a tacere l'espressione. La terza categoria di rischi riguarda la manipolazione intenzionale e spesso coordinata del servizio della piattaforma, con effetti prevedibili **sulla salute pubblica**, sul dibattito civico, sui processi elettorali, sulla sicurezza pubblica e sulla tutela dei minori, tenuto conto della necessità di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, dalla creazione di account falsi, dall'uso di bot e da altri comportamenti automatizzati o parzialmente automatizzati che possono condurre alla rapida e ampia diffusione di informazioni che costituiscono contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali della piattaforma online.

Emendamento

- (57) Dovrebbero essere valutate in modo approfondito **quattro** categorie di rischi sistemici. La prima categoria riguarda i rischi associati all'abuso dei loro servizi attraverso la diffusione **e l'amplificazione** di contenuti illegali, quale la diffusione di materiale pedopornografico o l'illecito incitamento all'odio, e lo svolgimento di attività illegali, quali la vendita di prodotti o servizi vietati dal diritto dell'Unione o nazionale, compresi i prodotti **pericolosi e** contraffatti **e gli animali commercializzati illegalmente**. Ad esempio, e fatta salva la responsabilità personale del destinatario del servizio di piattaforme online di dimensioni molto grandi per l'eventuale illegalità della sua attività ai sensi del diritto applicabile, tale diffusione o tali attività possono costituire un rischio sistemico significativo laddove l'accesso a tali contenuti possa essere amplificato da account con una portata particolarmente ampia. La seconda categoria riguarda gli effetti **reali e prevedibili** del servizio sull'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali, compresi libertà di espressione e di informazione, **libertà di stampa, la dignità umana, il diritto alla vita privata, il diritto alla parità di genere, il diritto alla** non discriminazione e i diritti del minore. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, in relazione alla progettazione dei sistemi algoritmici utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o all'abuso dei loro servizi attraverso la presentazione di notifiche abusive o altri metodi per ostacolare la concorrenza o mettere a tacere l'espressione. La terza categoria di rischi riguarda la manipolazione intenzionale e spesso coordinata del servizio della piattaforma, con effetti prevedibili sul dibattito civico, sui processi elettorali, sulla sicurezza pubblica e sulla tutela dei minori, tenuto conto della necessità di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, dalla creazione di account falsi, dall'uso di bot e da altri comportamenti automatizzati o parzialmente automatizzati che possono condurre alla rapida e

Giovedì 20 gennaio 2022

Testo della Commissione

Emendamento

ampia diffusione di informazioni che costituiscono contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali della piattaforma online. ***La quarta categoria di rischi riguarda qualsiasi effetto negativo concreto e prevedibile sulla tutela della salute pubblica, comprese dipendenze comportamentali legate a un uso eccessivo del servizio o altre gravi conseguenze negative per il benessere fisico, mentale, sociale e finanziario della persona.***

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione

- (58) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero porre in essere le misure necessarie per attenuare con diligenza i rischi sistemici individuati nella valutazione del rischio. Nell'ambito di tali misure di attenuazione le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero prendere in considerazione, ad esempio, la possibilità di rafforzare o altrimenti adeguare la progettazione e il funzionamento delle loro attività di moderazione dei contenuti, dei loro sistemi algoritmici di raccomandazione e delle loro interfacce online, così da scoraggiare e limitare la diffusione di contenuti illegali, **oppure** l'adeguamento dei loro processi decisionali o delle loro condizioni generali. Esse possono inoltre includere misure correttive, quali la soppressione degli introiti pubblicitari per specifici contenuti, o altre azioni, quali il miglioramento della visibilità delle fonti di informazione autorevoli. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rafforzare i loro processi interni o la vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici. Esse possono inoltre avviare o aumentare la cooperazione con i segnalatori attendibili, organizzare scambi e sessioni di formazione con le organizzazioni di segnalatori attendibili e cooperare con altri prestatori di servizi, anche avviando codici di condotta o aderendo a codici di condotta esistenti o ad altre misure di autoregolamentazione. Le misure adottate dovrebbero rispettare le prescrizioni in materia di diligenza del presente regolamento ed essere efficaci e adeguate al fine di attenuare i rischi specifici individuati, nell'interesse di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli, e dovrebbero essere proporzionate alla luce della capacità economica delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dell'esigenza di evitare restrizioni non necessarie all'uso dei loro servizi, tenendo debitamente conto dei potenziali effetti negativi sui diritti fondamentali dei destinatari del servizio.

Emendamento

- (58) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero porre in essere le misure necessarie per attenuare con diligenza i rischi sistemici individuati nella valutazione del rischio, ***laddove l'attenuazione sia possibile senza produrre effetti negativi sui diritti fondamentali.*** Nell'ambito di tali misure di attenuazione le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero prendere in considerazione, ad esempio, la possibilità di rafforzare o altrimenti adeguare la progettazione e il funzionamento delle loro attività di moderazione dei contenuti, dei loro sistemi algoritmici di raccomandazione e delle loro interfacce online, così da scoraggiare e limitare la diffusione di contenuti illegali ***e di contenuti incompatibili con le loro condizioni generali. Dovrebbero inoltre prendere in considerazione misure di attenuazione in caso di malfunzionamento o manipolazione intenzionale e sfruttamento del servizio, o in caso di rischi inerenti al funzionamento previsto del servizio, compresa l'amplificazione di contenuti illegali, di contenuti che violano le relative condizioni generali o di qualsiasi altro contenuto con ripercussioni negative, mediante*** l'adeguamento dei loro processi decisionali o delle loro condizioni generali ***e delle loro politiche di moderazione dei contenuti, con le relative modalità di attuazione, mantenendo al contempo una totale trasparenza nei confronti dei destinatari del servizio.*** Esse possono inoltre includere misure correttive, quali la soppressione degli introiti pubblicitari per specifici contenuti, o altre azioni, quali il miglioramento della visibilità delle fonti di informazione autorevoli. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rafforzare i loro processi interni o la vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici. Esse possono inoltre avviare o aumentare la cooperazione con i segnalatori attendibili, organizzare scambi e sessioni di formazione con le organizzazioni di segnalatori attendibili e cooperare con altri prestatori di servizi, anche avviando codici di

Giovedì 20 gennaio 2022

Testo della Commissione

Emendamento

condotta o aderendo a codici di condotta esistenti o ad altre misure di autoregolamentazione. **La decisione in merito alla scelta delle misure dovrebbe spettare alle piattaforme online di dimensioni molto grandi.** Le misure adottate dovrebbero rispettare le prescrizioni in materia di diligenza del presente regolamento ed essere efficaci e adeguate al fine di attenuare i rischi specifici individuati, nell'interesse di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli, e dovrebbero essere proporzionate alla luce della capacità economica delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dell'esigenza di evitare restrizioni non necessarie all'uso dei loro servizi, tenendo debitamente conto dei potenziali effetti negativi sui diritti fondamentali dei destinatari del servizio. **La Commissione dovrebbe valutare l'attuazione e l'efficacia delle misure di attenuazione e formulare raccomandazioni qualora le misure attuate siano ritenute inadeguate o inefficaci per affrontare il rischio sistemico in questione.**

Emendamento 64**Proposta di regolamento****Considerando 59**

Testo della Commissione

Emendamento

(59) Ove opportuno, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero svolgere le proprie valutazioni dei rischi e mettere a punto le proprie misure di attenuazione dei rischi con il coinvolgimento di rappresentanti dei destinatari del servizio, **rappresentanti dei gruppi potenzialmente interessati dai loro servizi,** esperti indipendenti e organizzazioni della società civile.

(59) Ove opportuno, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero svolgere le proprie valutazioni dei rischi e mettere a punto le proprie misure di attenuazione dei rischi con il coinvolgimento di rappresentanti dei destinatari del servizio, esperti indipendenti e organizzazioni della società civile.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione

- (60) Data la necessità di garantire la verifica da parte di esperti indipendenti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero essere chiamate a rispondere, attraverso audit indipendenti, della loro conformità agli obblighi stabiliti nel presente regolamento e, se del caso, agli impegni supplementari assunti a norma di codici di condotta e protocolli di crisi. Esse dovrebbero fornire al revisore l'accesso a tutti i pertinenti dati necessari al corretto svolgimento dell'audit. I revisori dovrebbero inoltre potersi avvalere di altre fonti di informazioni obiettive, compresi studi di ricercatori abilitati. I revisori dovrebbero garantire la riservatezza, la sicurezza e l'integrità delle informazioni, quali i segreti commerciali, che ottengono nello svolgimento dei loro compiti e disporre delle necessarie capacità nel settore della gestione dei rischi e delle competenze tecniche per effettuare l'audit di algoritmi. I revisori dovrebbero essere indipendenti, così da poter svolgere i loro compiti in modo adeguato e affidabile. Qualora la loro indipendenza non sia esente da dubbi, essi dovrebbero rinunciare all'incarico di audit o astenersene.

Emendamento

- (60) Data la necessità di garantire la verifica da parte di esperti indipendenti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero essere chiamate a rispondere, attraverso audit **esterni** indipendenti, della loro conformità agli obblighi stabiliti nel presente regolamento. **In particolare, gli audit dovrebbero valutare la chiarezza, la coerenza e l'attuazione prevedibile delle condizioni generali del servizio, la completezza, la metodologia e la coerenza degli obblighi di comunicazione trasparente, l'accuratezza, la prevedibilità e la chiarezza del seguito dato dal prestatore ai destinatari del servizio e alle notifiche dei segnalatori di contenuti illegali e violazioni delle condizioni del servizio nonché l'accuratezza della classificazione delle informazioni rimosse, il sistema interno di gestione dei reclami, l'interazione con i segnalatori attendibili e la valutazione della loro accuratezza, la diligenza nella verifica della tracciabilità degli operatori commerciali, l'adeguatezza e l'accuratezza della valutazione dei rischi, l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate per mitigare i rischi** e, se del caso, agli impegni supplementari assunti a norma di codici di condotta e protocolli di crisi. Esse dovrebbero fornire al revisore **abilitato** l'accesso a tutti i pertinenti dati necessari al corretto svolgimento dell'audit. I revisori dovrebbero inoltre potersi avvalere di altre fonti di informazioni obiettive, compresi studi di ricercatori abilitati. I revisori **abilitati** dovrebbero garantire la riservatezza, la sicurezza e l'integrità delle informazioni, quali i segreti commerciali, che ottengono nello svolgimento dei loro compiti e disporre delle necessarie capacità nel settore della gestione dei rischi e delle competenze tecniche per effettuare l'audit di algoritmi. **Tale garanzia non dovrebbe rappresentare un mezzo per aggirare l'applicabilità degli obblighi di audit relativi alle piattaforme online di dimensioni molto grandi previsti dal presente regolamento.** I revisori dovrebbero essere **giuridicamente e finanziariamente** indipendenti e **non dovrebbero avere conflitti di interesse con le piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate e con altre piattaforme online di dimensioni molto grandi**, così da poter svolgere i loro compiti in modo adeguato e affidabile. **Inoltre, i revisori abilitati e i loro**

Giovedì 20 gennaio 2022

Testo della Commissione

Emendamento

dipendenti non dovrebbero aver prestato alcun servizio alla piattaforma online di dimensioni molto grandi sottoposta ad audit nei 12 mesi precedenti l'audit. Dovrebbero inoltre impegnarsi a non lavorare per la piattaforma online di dimensioni molto grandi sottoposta ad audit o per un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui la piattaforma sia membro per un periodo di dodici mesi dopo la cessazione del loro incarico nell'organizzazione di audit. Qualora la loro indipendenza non sia esente da dubbi, essi dovrebbero rinunciare all'incarico di audit o astenersene.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione

- (61) La relazione di audit dovrebbe essere motivata, in modo da offrire un resoconto significativo delle attività svolte e delle conclusioni raggiunte. Essa dovrebbe contribuire a fornire informazioni sulle misure adottate dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi per adempiere i loro obblighi ai sensi del presente regolamento e, se del caso, proporre miglioramenti per quanto riguarda tali misure. La relazione dovrebbe essere trasmessa senza ritardo al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato, unitamente alla valutazione del rischio, alle misure di attenuazione e ai piani della piattaforma per dare seguito alle raccomandazioni dell'audit. La relazione dovrebbe comprendere un giudizio di audit basato sulle conclusioni tratte dalle prove di audit raccolte. Dovrebbe essere espresso un giudizio positivo qualora tutte le prove dimostrino che la piattaforma online di dimensioni molto grandi adempie gli obblighi di cui al presente regolamento o, ove opportuno, gli impegni assunti a norma di un codice di condotta o di un protocollo di crisi, in particolare individuando, valutando e attenuando i rischi sistemici posti dal suo sistema e dai suoi servizi. Il giudizio positivo dovrebbe essere corredato di osservazioni qualora il revisore intenda inserire commenti che non hanno un effetto sostanziale sull'esito dell'audit. Dovrebbe essere espresso un giudizio negativo qualora il revisore ritenga che la piattaforma online di dimensioni molto grandi non rispetti il presente regolamento o gli impegni assunti.

Emendamento

- (61) La relazione di audit dovrebbe essere motivata, in modo da offrire un resoconto significativo delle attività svolte e delle conclusioni raggiunte. Essa dovrebbe contribuire a fornire informazioni sulle misure adottate dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi per adempiere i loro obblighi ai sensi del presente regolamento e, se del caso, proporre miglioramenti per quanto riguarda tali misure. La relazione dovrebbe essere trasmessa senza ritardo al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato, unitamente alla valutazione del rischio, alle misure di attenuazione e ai piani della piattaforma per dare seguito alle raccomandazioni dell'audit. ***Se del caso, la relazione dovrebbe comprendere una descrizione degli elementi specifici che non è stato possibile sottoporre ad audit, nonché una spiegazione delle ragioni per cui ciò non sia stato possibile.*** La relazione dovrebbe comprendere un giudizio di audit basato sulle conclusioni tratte dalle prove di audit raccolte. Dovrebbe essere espresso un giudizio positivo qualora tutte le prove dimostrino che la piattaforma online di dimensioni molto grandi adempie gli obblighi di cui al presente regolamento o, ove opportuno, gli impegni assunti a norma di un codice di condotta o di un protocollo di crisi, in particolare individuando, valutando e attenuando i rischi sistemici posti dal suo sistema e dai suoi servizi. Il giudizio positivo dovrebbe essere corredato di osservazioni qualora il revisore intenda inserire commenti che non hanno un effetto sostanziale sull'esito dell'audit. Dovrebbe essere espresso un giudizio negativo qualora il revisore ritenga che la piattaforma online di dimensioni molto grandi non rispetti il presente regolamento o gli impegni assunti. ***Laddove il giudizio di audit non abbia potuto raggiungere una conclusione in merito a elementi specifici che non rientrano nel campo di applicazione dell'audit, il giudizio di audit dovrebbe comprendere una motivazione che ne spieghi le ragioni.***

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione

- (62) Un elemento essenziale dell'attività di una piattaforma online di dimensioni molto grandi consiste nel modo in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità e presentate nella sua interfaccia online per facilitare e ottimizzare l'accesso alle stesse da parte dei destinatari del servizio. Ciò avviene, ad esempio, suggerendo, classificando e mettendo in ordine di priorità le informazioni in base ad algoritmi, distinguendole attraverso testo o altre rappresentazioni visive oppure selezionando in altro modo le informazioni fornite dai destinatari. Tali sistemi di raccomandazione possono avere effetti significativi sulla capacità dei destinatari di reperire informazioni e interagire con esse online. Essi svolgono inoltre un ruolo importante nell'amplificazione di determinati messaggi, nella diffusione virale delle informazioni e nella sollecitazione del comportamento online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto provvedere affinché i destinatari siano adeguatamente informati e possano influenzare le informazioni che vengono loro presentate. Esse dovrebbero indicare chiaramente i principali parametri di tali sistemi di raccomandazione in modo facilmente comprensibile per far sì che i destinatari comprendano la modalità con cui le informazioni loro presentate vengono messe in ordine di priorità. **Esse dovrebbero inoltre adoperarsi affinché i destinatari dispongano di opzioni alternative per i principali parametri, comprese opzioni non basate sulla profilazione del destinatario.**

Emendamento

- (62) Un elemento essenziale dell'attività di una piattaforma online di dimensioni molto grandi consiste nel modo in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità e presentate nella sua interfaccia online per facilitare e ottimizzare l'accesso alle stesse da parte dei destinatari del servizio. Ciò avviene, ad esempio, suggerendo, classificando e mettendo in ordine di priorità le informazioni in base ad algoritmi, distinguendole attraverso testo o altre rappresentazioni visive oppure selezionando in altro modo le informazioni fornite dai destinatari. Tali sistemi di raccomandazione possono avere effetti significativi sulla capacità dei destinatari di reperire informazioni e interagire con esse online. **Essi agevolano spesso la ricerca di contenuti pertinenti per i destinatari del servizio e contribuiscono a una migliore esperienza dell'utente.** Essi svolgono inoltre un ruolo importante nell'amplificazione di determinati messaggi, nella diffusione virale delle informazioni e nella sollecitazione del comportamento online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto **consentire ai destinatari di decidere se intendono essere soggetti a sistemi di raccomandazione basati sulla profilazione e garantire che vi sia un'opzione che non sia basata sulla profilazione. Inoltre, le piattaforme online dovrebbero provvedere affinché i destinatari siano adeguatamente informati dell'utilizzo dei sistemi di raccomandazione e affinché possano influenzare le informazioni che vengono loro presentate operando scelte attive.** Esse dovrebbero indicare chiaramente i principali parametri di tali sistemi di raccomandazione in modo facilmente comprensibile **e fruibile** per far sì che i destinatari comprendano la modalità con cui le informazioni loro presentate vengono messe in ordine di priorità, **il motivo per cui ciò avviene, e come modificare i parametri seguiti per curare i contenuti presentati ai destinatari. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative appropriate per assicurare che i sistemi di raccomandazione siano progettati in modo orientato al consumatore e non influenzino il comportamento degli utenti finali attraverso dark pattern.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione

- (63) I sistemi pubblicitari utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi pongono rischi particolari e richiedono ulteriore vigilanza pubblica e regolamentare in ragione del loro raggio d'azione e della loro capacità di rivolgersi ai destinatari del servizio e raggiungerli in base al loro comportamento all'interno e all'esterno dell'interfaccia online della piattaforma. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero garantire l'accesso del pubblico ai registri della pubblicità visualizzata sulle loro interfacce online per facilitare la vigilanza e la ricerca sui rischi emergenti derivanti dalla distribuzione della pubblicità online, ad esempio in relazione alla pubblicità illegale o alle tecniche di manipolazione e alla disinformazione che hanno ripercussioni negative reali e prevedibili sulla salute pubblica, sulla sicurezza pubblica, sul dibattito civico, sulla partecipazione politica e sull'uguaglianza. I registri dovrebbero comprendere i contenuti della pubblicità e i relativi dati sull'inserzionista e sulla fornitura della pubblicità, in particolare qualora si tratti di pubblicità mirata.

Emendamento

- (63) I sistemi pubblicitari utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi pongono rischi particolari e richiedono ulteriore vigilanza pubblica e regolamentare in ragione del loro raggio d'azione e della loro capacità di rivolgersi ai destinatari del servizio e raggiungerli in base al loro comportamento all'interno e all'esterno dell'interfaccia online della piattaforma. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero garantire l'accesso del pubblico ai registri della pubblicità visualizzata sulle loro interfacce online per facilitare la vigilanza e la ricerca sui rischi emergenti derivanti dalla distribuzione della pubblicità online, ad esempio in relazione alla pubblicità illegale o alle tecniche di manipolazione e alla disinformazione che hanno ripercussioni negative reali e prevedibili sulla salute pubblica, sulla sicurezza pubblica, sul dibattito civico, sulla partecipazione politica e sull'uguaglianza. I registri dovrebbero comprendere i contenuti della pubblicità, **ivi compresi il nome del prodotto, servizio o marchio e l'oggetto della pubblicità**, e i relativi dati sull'inserzionista **e, se diversa, la persona fisica o giuridica che ha pagato la pubblicità, nonché** sulla fornitura della pubblicità, in particolare qualora si tratti di pubblicità mirata. **Inoltre, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero etichettare qualsiasi file video, audio o di altro tipo di cui sia nota l'origine deepfake.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione

- (64) Al fine di vigilare adeguatamente sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento da parte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione può chiedere l'accesso a dati specifici o la comunicazione di questi ultimi. Tale richiesta può comprendere, ad esempio, i dati necessari a valutare i rischi e gli eventuali danni derivanti dai sistemi della piattaforma, i dati relativi alla precisione, al funzionamento e alle prove dei sistemi algoritmici per la moderazione dei contenuti, dei sistemi di raccomandazione o dei sistemi pubblicitari oppure i dati sui processi e i risultati dei sistemi di moderazione dei contenuti o dei sistemi interni di gestione dei reclami ai sensi del presente regolamento. Le indagini condotte da ricercatori sull'evoluzione e sulla gravità dei rischi sistemici online sono particolarmente importanti per ridurre le asimmetrie informative e istituire un sistema resiliente di attenuazione dei rischi, nonché per informare le piattaforme online, i coordinatori dei servizi digitali, le altre autorità competenti, la Commissione e il pubblico. Il presente regolamento prevede pertanto un quadro che obbliga a fornire ai ricercatori abilitati l'accesso ai dati delle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Tutte le richieste di accesso ai dati nell'ambito di tale quadro dovrebbero essere proporzionate e tutelare adeguatamente i diritti e gli interessi legittimi, compresi i segreti commerciali e altre informazioni riservate, della piattaforma e di qualsiasi altra parte interessata, compresi i destinatari del servizio.

Emendamento

- (64) Al fine di vigilare adeguatamente sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento da parte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione può chiedere l'accesso a dati **e algoritmi** specifici o la comunicazione di questi ultimi. Tale richiesta può comprendere, ad esempio, i dati necessari a valutare i rischi e gli eventuali danni derivanti dai sistemi della piattaforma, i dati relativi alla precisione, al funzionamento e alle prove dei sistemi algoritmici per la moderazione dei contenuti, dei sistemi di raccomandazione o dei sistemi pubblicitari oppure i dati sui processi e i risultati dei sistemi di moderazione dei contenuti o dei sistemi interni di gestione dei reclami ai sensi del presente regolamento. Le indagini condotte da ricercatori **abilitati e da organismi, organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro abilitati** sull'evoluzione e sulla gravità dei rischi sistemici online sono particolarmente importanti per ridurre le asimmetrie informative e istituire un sistema resiliente di attenuazione dei rischi, nonché per informare le piattaforme online, i coordinatori dei servizi digitali, le altre autorità competenti, la Commissione e il pubblico. Il presente regolamento prevede pertanto un quadro che obbliga a fornire ai ricercatori abilitati **e agli organismi, alle organizzazioni o alle associazioni senza scopo di lucro abilitati** l'accesso ai dati delle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Tutte le richieste di accesso ai dati nell'ambito di tale quadro dovrebbero essere proporzionate e tutelare adeguatamente i diritti e gli interessi legittimi, compresi **i dati personali**, i segreti commerciali e altre informazioni riservate, della piattaforma e di qualsiasi altra parte interessata, compresi i destinatari del servizio. **I ricercatori abilitati e gli organismi, le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro abilitati dovrebbero garantire la riservatezza, la sicurezza e l'integrità delle informazioni, quali i segreti commerciali, che ottengono nello svolgimento dei loro compiti.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione

- (66) Al fine di agevolare l'applicazione efficace e coerente degli obblighi previsti dal presente regolamento la cui attuazione può richiedere mezzi tecnologici, è importante promuovere norme **settoriali** volontarie che **riguardino l'interoperabilità dei registri della pubblicità o che** contemplino determinate procedure tecniche per le quali l'industria può contribuire a sviluppare mezzi standardizzati al fine di ottemperare al presente regolamento, ad esempio consentendo la presentazione di notifiche anche mediante interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Tali norme potrebbero essere utili in particolare per i prestatori di servizi intermediari relativamente piccoli. Le norme potrebbero distinguere tra diversi tipi di contenuti illegali o diversi tipi di servizi intermediari, a seconda dei casi.

Emendamento

- (66) Al fine di agevolare l'applicazione efficace e coerente degli obblighi previsti dal presente regolamento la cui attuazione può richiedere mezzi tecnologici, è importante promuovere norme volontarie che contemplino determinate procedure tecniche, per le quali l'industria può contribuire a sviluppare mezzi standardizzati al fine di ottemperare al presente regolamento, ad esempio consentendo la presentazione di notifiche anche mediante interfacce di programmazione delle applicazioni (API), **riguardanti l'interoperabilità dei registri della pubblicità o le condizioni generali**. Tali norme potrebbero essere utili in particolare per i prestatori di servizi intermediari relativamente piccoli. Le norme potrebbero distinguere tra diversi tipi di contenuti illegali o diversi tipi di servizi intermediari, a seconda dei casi. **In assenza di norme pertinenti concordate entro [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione dovrebbe poter stabilire specifiche tecniche mediante atti di esecuzione fino a quando non sarà concordata una norma volontaria.**

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione

- (67) La Commissione e il comitato dovrebbero incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta per contribuire all'applicazione del presente regolamento. L'attuazione dei codici di condotta dovrebbe essere misurabile e soggetta a controllo pubblico, tuttavia ciò non dovrebbe pregiudicare il carattere volontario di tali codici e la libertà delle parti interessate di decidere se aderirvi. In determinate circostanze è importante che le piattaforme online di dimensioni molto grandi cooperino all'elaborazione di specifici codici di condotta e vi aderiscano. Il presente regolamento non osta a che altri prestatori di servizi, attenendosi agli stessi codici di condotta, aderiscano alle stesse norme in materia di dovere di diligenza, adottino le migliori pratiche e traggano beneficio dagli orientamenti emanati dalla Commissione e dal comitato.

Emendamento

- (67) La Commissione e il comitato dovrebbero incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta **nonché il rispetto delle disposizioni di tali codici** per contribuire all'applicazione del presente regolamento. **La Commissione e il comitato dovrebbero prefiggersi di garantire che i codici di condotta definiscano chiaramente la natura degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti e contengano meccanismi di valutazione indipendente del conseguimento di tali obiettivi, e che il ruolo delle autorità competenti sia chiaramente definito.** L'attuazione dei codici di condotta dovrebbe essere misurabile e soggetta a controllo pubblico, tuttavia ciò non dovrebbe pregiudicare il carattere volontario di tali codici e la libertà delle parti interessate di decidere se aderirvi. In determinate circostanze è importante che le piattaforme online di dimensioni molto grandi cooperino all'elaborazione di specifici codici di condotta e vi aderiscano. Il presente regolamento non osta a che altri prestatori di servizi, attenendosi agli stessi codici di condotta, aderiscano alle stesse norme in materia di dovere di diligenza, adottino le migliori pratiche e traggano beneficio dagli orientamenti emanati dalla Commissione e dal comitato.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione

- (68) È opportuno che per i suddetti codici di condotta il presente regolamento individui determinati ambiti da prendere in considerazione. In particolare è opportuno valutare, mediante accordi di autoregolamentazione e di coregolamentazione, misure di attenuazione dei rischi riguardanti specifici tipi di contenuti illegali. Un altro ambito da prendere in considerazione riguarda gli eventuali effetti negativi dei rischi sistemici sulla società e sulla democrazia, quali la disinformazione o **le** attività di manipolazione e abuso. Ciò comprende operazioni coordinate volte ad amplificare informazioni, compresa la disinformazione, come l'utilizzo di bot o account falsi per la creazione di informazioni **false** o fuorvianti, talvolta a scopo di lucro, che sono particolarmente dannose per i destinatari del servizio vulnerabili, quali i minori. In relazione a tali ambiti l'adesione a un determinato codice di condotta e il suo rispetto da parte di una piattaforma online di dimensioni molto grandi possono essere ritenuti una misura di attenuazione dei rischi adeguata. **Il fatto che una piattaforma online rifiuti, senza adeguate spiegazioni, l'invito della Commissione a partecipare all'applicazione di un tale codice di condotta potrebbe essere preso in considerazione, se del caso, nel determinare se la piattaforma online abbia violato gli obblighi stabiliti dal presente regolamento.**

Emendamento

- (68) È opportuno che per i suddetti codici di condotta il presente regolamento individui determinati ambiti da prendere in considerazione. In particolare è opportuno valutare, mediante accordi di autoregolamentazione e di coregolamentazione, misure di attenuazione dei rischi riguardanti specifici tipi di contenuti illegali. Un altro ambito da prendere in considerazione riguarda gli eventuali effetti negativi dei rischi sistemici sulla società e sulla democrazia, quali la disinformazione, o **delle** attività di manipolazione e abuso. Ciò comprende operazioni coordinate volte ad amplificare informazioni, compresa la disinformazione, come l'utilizzo di bot o account falsi per la creazione di informazioni **intenzionalmente inesatte** o fuorvianti, talvolta a scopo di lucro, che sono particolarmente dannose per i destinatari del servizio vulnerabili, quali i minori. In relazione a tali ambiti l'adesione a un determinato codice di condotta e il suo rispetto da parte di una piattaforma online di dimensioni molto grandi possono essere ritenuti una misura di attenuazione dei rischi adeguata.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione

- (69) Le norme sui codici di condotta ai sensi del presente regolamento potrebbero fungere da base per le iniziative di autoregolamentazione già stabilite a livello dell'Unione, tra cui l'impegno per la sicurezza dei prodotti (Product Safety Pledge), il protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte, il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online nonché il codice di buone pratiche sulla disinformazione. **Nel caso in particolare di quest'ultimo, come annunciato nel piano d'azione per la democrazia europea, la Commissione emanerà orientamenti volti a rafforzare tale codice di buone pratiche sulla disinformazione.**

Emendamento

- (69) Le norme sui codici di condotta ai sensi del presente regolamento potrebbero fungere da base per le iniziative di autoregolamentazione già stabilite a livello dell'Unione, tra cui l'impegno per la sicurezza dei prodotti (Product Safety Pledge), il protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte, il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online nonché il codice di buone pratiche sulla disinformazione. **La Commissione dovrebbe inoltre incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta per facilitare il rispetto degli obblighi in settori quali la tutela dei minori o la locazione a breve termine. Altri ambiti da prendere in considerazione potrebbero essere la promozione della diversità delle informazioni attraverso il sostegno al giornalismo di elevata qualità e la promozione della credibilità delle informazioni, rispettando nel contempo la riservatezza delle fonti giornalistiche. È inoltre importante garantire la coerenza con i meccanismi di applicazione già esistenti, come quelli nel settore delle comunicazioni elettroniche o dei media, e con le strutture di regolamentazione indipendenti in tali settori, quali definite dal diritto dell'Unione e nazionale.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione

- (70) La fornitura di pubblicità online coinvolge generalmente diversi soggetti, tra cui i servizi intermediari che collegano gli editori di pubblicità agli inserzionisti. I codici di condotta dovrebbero sostenere e integrare gli obblighi di trasparenza relativi alla pubblicità per le piattaforme online e le piattaforme online di dimensioni molto grandi di cui al presente regolamento al fine di prevedere meccanismi flessibili ed efficaci per facilitare e rafforzare il rispetto di tali obblighi, in particolare per quanto riguarda le modalità di trasmissione delle pertinenti informazioni. Il coinvolgimento di un'ampia gamma di portatori di interessi dovrebbe far sì che tali codici di condotta siano largamente sostenuti, tecnicamente solidi, efficaci e tali da offrire la massima facilità d'uso per garantire che siano conseguiti gli obiettivi degli obblighi di trasparenza.

Emendamento

- (70) La fornitura di pubblicità online coinvolge generalmente diversi soggetti, tra cui i servizi intermediari che collegano gli editori di pubblicità agli inserzionisti. I codici di condotta dovrebbero sostenere e integrare gli obblighi di trasparenza relativi alla pubblicità per le piattaforme online e le piattaforme online di dimensioni molto grandi di cui al presente regolamento al fine di prevedere meccanismi flessibili ed efficaci per facilitare e rafforzare il rispetto di tali obblighi, in particolare per quanto riguarda le modalità di trasmissione delle pertinenti informazioni. Il coinvolgimento di un'ampia gamma di portatori di interessi dovrebbe far sì che tali codici di condotta siano largamente sostenuti, tecnicamente solidi, efficaci e tali da offrire la massima facilità d'uso per garantire che siano conseguiti gli obiettivi degli obblighi di trasparenza. ***L'efficacia dei codici di condotta dovrebbe essere valutata periodicamente. A differenza della legislazione, i codici di condotta non sono soggetti al controllo democratico e la loro conformità ai diritti fondamentali non è soggetta al controllo giurisdizionale. Onde migliorare la responsabilità, la partecipazione e la trasparenza, occorrono garanzie procedurali per l'elaborazione di codici di condotta. Prima di avviare o agevolare l'elaborazione o la revisione dei codici di condotta, la Commissione può invitare, se del caso, l'Agenzia per i diritti fondamentali o il Garante europeo della protezione dei dati a esprimere il loro parere.***

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 75**Proposta di regolamento****Considerando 71***Testo della Commissione*

- (71) In caso di circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica, la Commissione può avviare l'elaborazione di protocolli di crisi per coordinare una risposta rapida, collettiva e transfrontaliera nell'ambiente online. Nelle circostanze straordinarie possono rientrare gli eventi imprevedibili, quali i terremoti, gli uragani, le pandemie e le altre gravi minacce per la salute pubblica a carattere transfrontaliero, le guerre e gli atti di terrorismo, in cui, ad esempio, le piattaforme online possono essere utilizzate in modo improprio per la rapida diffusione di contenuti illegali o disinformazione o in cui sorge la necessità di divulgare velocemente informazioni affidabili. Alla luce dell'importante ruolo svolto dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi nella diffusione di informazioni nelle nostre società e a livello transfrontaliero, tali piattaforme dovrebbero essere incoraggiate a elaborare e applicare protocolli di crisi specifici. Tali protocolli di crisi dovrebbero essere attivati solo per un periodo di tempo limitato e le misure adottate dovrebbero anch'esse essere limitate a quanto strettamente necessario per far fronte alle circostanze eccezionali. Tali misure dovrebbero essere coerenti con il presente regolamento e non dovrebbero costituire per le piattaforme online di dimensioni molto grandi partecipanti un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che esse trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di contenuti illegali.

Emendamento

- (71) In caso di circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica, la Commissione può avviare l'elaborazione di protocolli di crisi **volontari** per coordinare una risposta rapida, collettiva e transfrontaliera nell'ambiente online. Nelle circostanze straordinarie possono rientrare gli eventi imprevedibili, quali i terremoti, gli uragani, le pandemie e le altre gravi minacce per la salute pubblica a carattere transfrontaliero, le guerre e gli atti di terrorismo, in cui, ad esempio, le piattaforme online possono essere utilizzate in modo improprio per la rapida diffusione di contenuti illegali o disinformazione o in cui sorge la necessità di divulgare velocemente informazioni affidabili. Alla luce dell'importante ruolo svolto dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi nella diffusione di informazioni nelle nostre società e a livello transfrontaliero, tali piattaforme dovrebbero essere incoraggiate a elaborare e applicare protocolli di crisi specifici. Tali protocolli di crisi dovrebbero essere attivati solo per un periodo di tempo limitato e le misure adottate dovrebbero anch'esse essere limitate a quanto strettamente necessario per far fronte alle circostanze eccezionali. Tali misure dovrebbero essere coerenti con il presente regolamento e non dovrebbero costituire per le piattaforme online di dimensioni molto grandi partecipanti un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che esse trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di contenuti illegali.

Emendamento 76**Proposta di regolamento****Considerando 72***Testo della Commissione*

- (72) Il compito di assicurare la vigilanza e l'esecuzione adeguate degli obblighi stabiliti nel presente regolamento dovrebbe, in linea di principio, essere affidato agli Stati membri. A tal fine essi dovrebbero designare almeno un'autorità incaricata dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter affidare a più di un'autorità competente specifici compiti e competenze di vigilanza ed esecuzione in materia di applicazione del presente regolamento, ad esempio per settori specifici, quali le autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche, le autorità di regolamentazione dei media o le autorità di tutela dei consumatori, in funzione della rispettiva struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa nazionale.

Emendamento

- (Non concerne la versione italiana)

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Considerando 73

Testo della Commissione

- (73) In considerazione del carattere transfrontaliero dei servizi in questione e della serie orizzontale di obblighi stabiliti dal presente regolamento, l'autorità incaricata di vigilare sull'applicazione del presente regolamento e, se necessario, della sua esecuzione dovrebbe essere designata come coordinatore dei servizi digitali in ciascuno Stato membro. Qualora più di un'autorità competente sia incaricata dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento, solo un'autorità in tale Stato membro dovrebbe designata come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe fungere da punto di contatto unico con riguardo a tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento per la Commissione, il comitato, i coordinatori dei servizi digitali degli altri Stati membri nonché per le altre autorità competenti dello Stato membro in questione. Qualora in un determinato Stato membro diverse autorità competenti siano incaricate di compiti a norma del presente regolamento, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe in particolare coordinarsi e cooperare con tali autorità in conformità del diritto nazionale che stabilisce i rispettivi compiti e dovrebbe assicurare l'effettivo coinvolgimento di tutte le autorità competenti nella vigilanza e nell'esecuzione a livello dell'Unione.

Emendamento

- (73) In considerazione del carattere transfrontaliero dei servizi in questione e della serie orizzontale di obblighi stabiliti dal presente regolamento, l'autorità incaricata di vigilare sull'applicazione del presente regolamento e, se necessario, della sua esecuzione dovrebbe essere designata come coordinatore dei servizi digitali in ciascuno Stato membro. Qualora più di un'autorità competente sia incaricata dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento, solo un'autorità in tale Stato membro dovrebbe **essere** designata come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe fungere da punto di contatto unico con riguardo a tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento per la Commissione, il comitato, i coordinatori dei servizi digitali degli altri Stati membri nonché per le altre autorità competenti dello Stato membro in questione. Qualora in un determinato Stato membro diverse autorità competenti siano incaricate di compiti a norma del presente regolamento, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe in particolare coordinarsi e cooperare con tali autorità in conformità del diritto nazionale che stabilisce i rispettivi compiti e dovrebbe assicurare l'effettivo coinvolgimento di tutte le autorità competenti nella vigilanza e nell'esecuzione a livello dell'Unione.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Considerando 74

Testo della Commissione

- (74) Il coordinatore dei servizi digitali e le altre autorità competenti designate a norma del presente regolamento svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'efficacia dei diritti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento e il conseguimento dei suoi obiettivi. È di conseguenza necessario far sì che tali autorità agiscano in piena indipendenza da enti privati e pubblici, senza obbligo o possibilità di sollecitare o ricevere istruzioni, anche dai governi, e fatti salvi gli specifici doveri di cooperazione con le altre autorità competenti, i coordinatori dei servizi digitali, il comitato e la Commissione. D'altro canto l'indipendenza di tali autorità non dovrebbe significare che esse non possano essere soggette, conformemente alle costituzioni nazionali e senza compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, a meccanismi nazionali di controllo o di monitoraggio delle loro spese finanziarie o a controllo giurisdizionale oppure che non debbano avere la possibilità di consultare altre autorità nazionali, comprese le autorità di contrasto o le autorità di gestione delle crisi, ove opportuno.

Emendamento

- (74) Il coordinatore dei servizi digitali e le altre autorità competenti designate a norma del presente regolamento svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'efficacia dei diritti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento e il conseguimento dei suoi obiettivi. È di conseguenza necessario **garantire che tali autorità dispongano delle risorse finanziarie e umane richieste per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. È altresì necessario** far sì che tali autorità agiscano in piena indipendenza da enti privati e pubblici, senza obbligo o possibilità di sollecitare o ricevere istruzioni, anche dai governi, e fatti salvi gli specifici doveri di cooperazione con le altre autorità competenti, i coordinatori dei servizi digitali, il comitato e la Commissione. D'altro canto l'indipendenza di tali autorità non dovrebbe significare che esse non possano essere soggette, conformemente alle costituzioni nazionali e senza compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, a meccanismi nazionali di controllo o di monitoraggio delle loro spese finanziarie o a controllo giurisdizionale oppure che non debbano avere la possibilità di consultare altre autorità nazionali, comprese le autorità di contrasto o le autorità di gestione delle crisi, ove opportuno.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Considerando 75

Testo della Commissione

- (75) Gli Stati membri possono assegnare la funzione di coordinatore dei servizi digitali o determinati compiti di **applicazione ed** esecuzione del presente regolamento a un'autorità nazionale esistente, a condizione che tale autorità incaricata adempia le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, ad esempio in relazione alla sua indipendenza. In linea di principio agli Stati membri non è inoltre impedita la fusione di funzioni all'interno di un'autorità esistente, conformemente al diritto dell'Unione. Le misure a tal fine possono comprendere, tra l'altro, il divieto di destituire dall'incarico il presidente o un membro del consiglio di un organo collegiale di un'autorità esistente prima della scadenza del rispettivo mandato, per il solo fatto di una riforma istituzionale che comporta la fusione di diverse funzioni all'interno di un'autorità, qualora non siano previste norme atte a garantire che una simile destituzione non arrechi pregiudizio alla loro indipendenza e alla loro imparzialità.

Emendamento

- (75) Gli Stati membri possono assegnare la funzione di coordinatore dei servizi digitali o determinati compiti di **vigilanza sull'applicazione** del presente regolamento **e di** esecuzione **dello stesso** a un'autorità nazionale esistente, a condizione che tale autorità incaricata adempia le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, ad esempio in relazione alla sua indipendenza. In linea di principio agli Stati membri non è inoltre impedita la fusione di funzioni all'interno di un'autorità esistente, conformemente al diritto dell'Unione. Le misure a tal fine possono comprendere, tra l'altro, il divieto di destituire dall'incarico il presidente o un membro del consiglio di un organo collegiale di un'autorità esistente prima della scadenza del rispettivo mandato, per il solo fatto di una riforma istituzionale che comporta la fusione di diverse funzioni all'interno di un'autorità, qualora non siano previste norme atte a garantire che una simile destituzione non arrechi pregiudizio alla loro indipendenza e alla loro imparzialità.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione

- (76) In assenza di una prescrizione generale che imponga ai prestatori di servizi intermediari di assicurare la presenza fisica nel territorio di uno degli Stati membri, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro alla cui giurisdizione sono soggetti tali prestatori ai fini dell'esecuzione delle norme stabilite **ai capi III e IV** da parte delle autorità nazionali competenti. Un prestatore dovrebbe essere soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale, ossia in cui il prestatore ha la sua sede principale o sociale nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo. Per quanto concerne i prestatori che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbero avere giurisdizione gli Stati membri in cui tali prestatori hanno nominato il loro rappresentante legale, tenendo conto della funzione di rappresentante legale ai sensi del presente regolamento. Nell'interesse dell'efficace applicazione del presente regolamento, tutti gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere giurisdizione per quanto concerne i prestatori che hanno omissso di designare un rappresentante legale, a condizione che sia rispettato il principio del *ne bis in idem*. A tale scopo ciascuno Stato membro che eserciti la giurisdizione per quanto concerne tali prestatori dovrebbe, senza indebito ritardo, informare tutti gli altri Stati membri delle misure adottate nell'esercizio di tale giurisdizione.

Emendamento

- (76) In assenza di una prescrizione generale che imponga ai prestatori di servizi intermediari di assicurare la presenza fisica nel territorio di uno degli Stati membri, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro alla cui giurisdizione sono soggetti tali prestatori ai fini dell'esecuzione delle norme stabilite **nel presente regolamento** da parte delle autorità nazionali competenti. Un prestatore dovrebbe essere soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale, ossia in cui il prestatore ha la sua sede principale o sociale nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo. Per quanto concerne i prestatori che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbero avere giurisdizione gli Stati membri in cui tali prestatori hanno nominato il loro rappresentante legale, tenendo conto della funzione di rappresentante legale ai sensi del presente regolamento. Nell'interesse dell'efficace applicazione del presente regolamento, tutti gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere giurisdizione per quanto concerne i prestatori che hanno omissso di designare un rappresentante legale, a condizione che sia rispettato il principio del *ne bis in idem*. A tale scopo ciascuno Stato membro che eserciti la giurisdizione per quanto concerne tali prestatori dovrebbe, senza indebito ritardo, informare tutti gli altri Stati membri delle misure adottate nell'esercizio di tale giurisdizione.

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione

- (77) Gli Stati membri dovrebbero conferire al coordinatore dei servizi digitali e a qualsiasi altra autorità competente designata a norma del presente regolamento poteri e mezzi sufficienti a garantire indagini e attività di esecuzione efficaci. I coordinatori dei servizi digitali dovrebbero in particolare poter cercare e ottenere informazioni situate nel loro territorio, anche nel contesto di indagini congiunte, tenendo in debito conto il fatto che le misure di vigilanza ed esecuzione riguardanti un prestatore soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro dovrebbero essere adottate dal coordinatore dei servizi digitali di tale altro Stato membro, se del caso in conformità delle procedure relative alla cooperazione transfrontaliera.

Emendamento

- (77) Gli Stati membri dovrebbero conferire al coordinatore dei servizi digitali e a qualsiasi altra autorità competente designata a norma del presente regolamento poteri e mezzi sufficienti a garantire indagini e attività di esecuzione efficaci. I coordinatori dei servizi digitali dovrebbero in particolare poter **adottare misure provvisorie proporzionate in caso di rischio di danno grave nonché** cercare e ottenere informazioni situate nel loro territorio, anche nel contesto di indagini congiunte, tenendo in debito conto il fatto che le misure di vigilanza ed esecuzione riguardanti un prestatore soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro dovrebbero essere adottate dal coordinatore dei servizi digitali di tale altro Stato membro, se del caso in conformità delle procedure relative alla cooperazione transfrontaliera.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione

- (78) Gli Stati membri dovrebbero definire nel loro diritto nazionale, conformemente al diritto dell'Unione e in particolare al presente regolamento e alla Carta, le condizioni dettagliate e i limiti per l'esercizio dei poteri di indagine e di esecuzione dei rispettivi coordinatori dei servizi digitali e di altre autorità competenti, se del caso, a norma del presente regolamento.

Emendamento

- (78) Gli Stati membri dovrebbero definire nel loro diritto nazionale, conformemente al diritto dell'Unione e in particolare al presente regolamento e alla Carta, le condizioni dettagliate e i limiti per l'esercizio dei poteri di indagine e di esecuzione dei rispettivi coordinatori dei servizi digitali e di altre autorità competenti, se del caso, a norma del presente regolamento. ***Per garantire un'applicazione coerente e uniforme del presente regolamento, la Commissione dovrebbe adottare orientamenti sulle norme e procedure relative ai poteri dei coordinatori dei servizi digitali.***

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione

- (79) Nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri le autorità competenti dovrebbero rispettare le norme nazionali applicabili in materia di procedure e questioni quali la necessità di una previa autorizzazione giudiziaria per accedere a determinati locali e il segreto professionale forense. Tali disposizioni dovrebbero in particolare garantire il rispetto dei diritti fondamentali a un ricorso effettivo e a un processo equo, compresi i diritti della difesa, e il diritto al rispetto della vita privata. A tale riguardo le garanzie previste in relazione ai procedimenti della Commissione a norma del presente regolamento potrebbero costituire un punto di riferimento adeguato. Prima di adottare decisioni definitive dovrebbe essere garantita una procedura preliminare equa e imparziale, compresi il diritto delle persone interessate di essere ascoltate e il diritto di accedere al fascicolo, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, nonché l'obbligo di una motivazione adeguata delle decisioni. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire l'adozione di misure in casi di urgenza debitamente accertata e nel rispetto di condizioni e modalità procedurali adeguate. L'esercizio dei poteri dovrebbe inoltre essere proporzionato, tra l'altro, alla natura della violazione o della sospetta violazione e al danno complessivo effettivo o potenziale causato dalla violazione o dalla sospetta violazione. ***In linea di principio*** le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti del caso specifico, comprese le informazioni raccolte dalle autorità competenti di altri Stati membri.

Emendamento

- (79) Nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri le autorità competenti dovrebbero rispettare le norme nazionali applicabili in materia di procedure e questioni quali la necessità di una previa autorizzazione giudiziaria per accedere a determinati locali e il segreto professionale forense. Tali disposizioni dovrebbero in particolare garantire il rispetto dei diritti fondamentali a un ricorso effettivo e a un processo equo, compresi i diritti della difesa, e il diritto al rispetto della vita privata. A tale riguardo le garanzie previste in relazione ai procedimenti della Commissione a norma del presente regolamento potrebbero costituire un punto di riferimento adeguato. Prima di adottare decisioni definitive dovrebbe essere garantita una procedura preliminare equa e imparziale, compresi il diritto delle persone interessate di essere ascoltate e il diritto di accedere al fascicolo, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, nonché l'obbligo di una motivazione adeguata delle decisioni. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire l'adozione di misure in casi di urgenza debitamente accertata e nel rispetto di condizioni e modalità procedurali adeguate. L'esercizio dei poteri dovrebbe inoltre essere proporzionato, tra l'altro, alla natura della violazione o della sospetta violazione e al danno complessivo effettivo o potenziale causato dalla violazione o dalla sospetta violazione. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti del caso specifico, comprese le informazioni raccolte dalle autorità competenti di altri Stati membri.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione

- (80) Gli Stati membri dovrebbero far sì che le violazioni degli obblighi stabiliti nel presente regolamento possano essere sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo, tenendo conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, in considerazione dell'obiettivo di interesse generale perseguito, della portata e del tipo di attività svolte nonché della capacità economica dell'autore della violazione. Le sanzioni dovrebbero in particolare tenere conto del fatto che il prestatore di servizi intermediari interessato ometta sistematicamente o ripetutamente di adempiere gli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché, se del caso, del fatto che il prestatore operi in più Stati membri.

Emendamento

- (80) Gli Stati membri dovrebbero far sì che le violazioni degli obblighi stabiliti nel presente regolamento possano essere sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo, tenendo conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, in considerazione dell'obiettivo di interesse generale perseguito, della portata e del tipo di attività svolte nonché della capacità economica dell'autore della violazione. Le sanzioni dovrebbero in particolare tenere conto del fatto che il prestatore di servizi intermediari interessato ometta sistematicamente o ripetutamente di adempiere gli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché, se del caso, **del numero di destinatari interessati, del carattere doloso o colposo della violazione e** del fatto che il prestatore operi in più Stati membri. **La Commissione dovrebbe fornire orientamenti agli Stati membri in merito ai criteri e alle condizioni per imporre sanzioni proporzionate.**

Emendamento 85
Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione

- (81) Al fine di garantire l'efficace esecuzione **del** presente regolamento, le persone o le organizzazioni rappresentative dovrebbero poter presentare reclami vertenti sul rispetto del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali nel territorio in cui hanno ricevuto il servizio, fatte salve le norme in materia di giurisdizione del presente regolamento. I reclami dovrebbero fornire un quadro fedele delle preoccupazioni relative alla conformità di un determinato prestatore di servizi intermediari e potrebbero inoltre informare il coordinatore dei servizi digitali in merito a questioni più trasversali. Qualora la questione richieda una cooperazione transfrontaliera, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe coinvolgere altre autorità nazionali competenti nonché il coordinatore dei servizi digitali di un altro Stato membro, in particolare quello dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi intermediari interessato.

Emendamento

- (81) Al fine di garantire l'efficace esecuzione **degli obblighi stabiliti dal** presente regolamento, le persone o le organizzazioni rappresentative dovrebbero poter presentare reclami vertenti sul rispetto del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali nel territorio in cui hanno ricevuto il servizio, fatte salve le norme in materia di giurisdizione del presente regolamento. I reclami dovrebbero fornire un quadro fedele delle preoccupazioni relative alla conformità di un determinato prestatore di servizi intermediari e potrebbero inoltre informare il coordinatore dei servizi digitali in merito a questioni più trasversali. Qualora la questione richieda una cooperazione transfrontaliera, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe coinvolgere altre autorità nazionali competenti nonché il coordinatore dei servizi digitali di un altro Stato membro, in particolare quello dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi intermediari interessato. **Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe valutare il reclamo in modo tempestivo e fornire informazioni al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario risiede o è stabilito su come è stato gestito il reclamo.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 86
Proposta di regolamento
Considerando 82

Testo della Commissione

- (82) Gli Stati membri dovrebbero far sì che i coordinatori dei servizi digitali possano adottare misure che consentano di affrontare con efficacia determinate violazioni particolarmente gravi e persistenti e che siano proporzionate ad esse. È opportuno imporre che le misure siano disposte da un'autorità giudiziaria competente su richiesta dei coordinatori dei servizi digitali e siano soggette a garanzie supplementari, soprattutto quando tali misure possono incidere sui diritti e sugli interessi di terzi, come potrebbe in particolare avvenire in caso di restrizione dell'accesso alle interfacce online. Ai terzi potenzialmente interessati dovrebbe inoltre essere data la possibilità di essere ascoltati e tali ordini dovrebbero essere emessi unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili poteri di adottare tali misure in conformità di altri atti del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, ad esempio per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico oppure per disabilitare l'accesso a servizi utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento

- (82) Gli Stati membri dovrebbero far sì che i coordinatori dei servizi digitali possano adottare misure che consentano di affrontare con efficacia determinate violazioni particolarmente gravi e persistenti **del presente regolamento** e che siano proporzionate ad esse. È opportuno imporre che le misure siano disposte da un'autorità giudiziaria competente su richiesta dei coordinatori dei servizi digitali e siano soggette a garanzie supplementari, soprattutto quando tali misure possono incidere sui diritti e sugli interessi di terzi, come potrebbe in particolare avvenire in caso di restrizione dell'accesso alle interfacce online. Ai terzi potenzialmente interessati dovrebbe inoltre essere data la possibilità di essere ascoltati e tali ordini dovrebbero essere emessi unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili poteri di adottare tali misure in conformità di altri atti del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, ad esempio per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico oppure per disabilitare l'accesso a servizi utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento 87
Proposta di regolamento
Considerando 83 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (83 bis) **Fatte salve le disposizioni relative all'esenzione dalla responsabilità prevista dal presente regolamento per quanto riguarda le informazioni trasmesse o memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero essere responsabili della violazione degli obblighi loro imposti dal presente regolamento. I destinatari del servizio e le organizzazioni che li rappresentano dovrebbero avere diritto di accesso a rimedi proporzionati ed effettivi. Nello specifico, essi dovrebbero avere il diritto di chiedere un risarcimento, conformemente al diritto nazionale o dell'Unione, ai prestatori di servizi intermediari qualora abbiano subito danni o perdite diretti a seguito di una violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento da parte dei prestatori di servizi intermediari.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 88
Proposta di regolamento
Considerando 84

Testo della Commissione

- (84) Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe pubblicare periodicamente una relazione sulle attività svolte a norma del presente regolamento. Dato che il coordinatore dei servizi digitali è anche informato degli ordini di contrastare i contenuti illegali o di fornire informazioni disciplinati dal presente regolamento attraverso il sistema comune di condivisione delle informazioni, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe includere nella sua relazione annuale il numero e le categorie di tali ordini rivolti ai prestatori di servizi intermediari ed emessi dalle autorità giudiziarie e amministrative nel suo Stato membro.

Emendamento

- (84) Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe pubblicare periodicamente, **in un formato standardizzato e leggibile meccanicamente**, una relazione sulle attività svolte a norma del presente regolamento. Dato che il coordinatore dei servizi digitali è anche informato degli ordini di contrastare i contenuti illegali o di fornire informazioni disciplinati dal presente regolamento attraverso il sistema comune di condivisione delle informazioni, **sulla base del sistema di informazione del mercato interno**, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe includere nella sua relazione annuale il numero e le categorie di tali ordini rivolti ai prestatori di servizi intermediari ed emessi dalle autorità giudiziarie e amministrative nel suo Stato membro.

Emendamento 89
Proposta di regolamento
Considerando 86

Testo della Commissione

- (86) Per facilitare la vigilanza e le indagini transfrontaliere che interessano più Stati membri, i coordinatori dei servizi digitali dovrebbero poter partecipare, su base permanente o temporanea, ad attività di indagine e vigilanza congiunte riguardanti questioni disciplinate dal presente regolamento. Tali attività possono coinvolgere altre autorità competenti e possono riguardare una serie di questioni, da esercizi coordinati di raccolta dati a richieste di informazioni o ispezioni di locali, entro i limiti e l'ambito dei poteri a disposizione di ciascuna autorità partecipante. Al comitato può essere chiesto di fornire consulenza in relazione a tali attività, ad esempio proponendo tabelle di marcia e calendari per le attività o proponendo task force ad-hoc con la partecipazione delle autorità coinvolte.

Emendamento

- (86) Per facilitare la vigilanza e le indagini transfrontaliere che interessano più Stati membri, i coordinatori dei servizi digitali dovrebbero poter partecipare, su base permanente o temporanea, ad attività di indagine e vigilanza congiunte riguardanti questioni disciplinate dal presente regolamento **in base a un accordo tra gli Stati membri interessati e, in assenza di un accordo, sotto l'autorità del coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento**. Tali attività possono coinvolgere altre autorità competenti e possono riguardare una serie di questioni, da esercizi coordinati di raccolta dati a richieste di informazioni o ispezioni di locali, entro i limiti e l'ambito dei poteri a disposizione di ciascuna autorità partecipante. Al comitato può essere chiesto di fornire consulenza in relazione a tali attività, ad esempio proponendo tabelle di marcia e calendari per le attività o proponendo task force ad-hoc con la partecipazione delle autorità coinvolte.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 90**Proposta di regolamento****Considerando 88***Testo della Commissione*

- (88) Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento è necessario istituire un gruppo consultivo indipendente a livello dell'Unione, che dovrebbe sostenere la Commissione e contribuire a coordinare le azioni dei coordinatori dei servizi digitali. Tale comitato europeo per i servizi digitali dovrebbe essere composto dai coordinatori dei servizi digitali, fatta salva la possibilità per questi ultimi di invitare alle proprie riunioni o nominare delegati ad hoc di altre autorità competenti incaricate di compiti specifici a norma del presente regolamento, ove ciò sia richiesto dalla loro ripartizione nazionale dei compiti e delle competenze. In caso di più partecipanti da uno Stato membro, il diritto di voto dovrebbe rimanere limitato a un rappresentante per Stato membro.

Emendamento

- (88) Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento è necessario istituire un gruppo consultivo indipendente a livello dell'Unione, che dovrebbe sostenere la Commissione e contribuire a coordinare le azioni dei coordinatori dei servizi digitali. Tale comitato europeo per i servizi digitali dovrebbe essere composto dai coordinatori dei servizi digitali, fatta salva la possibilità per questi ultimi di invitare alle proprie riunioni o nominare delegati ad hoc di altre autorità competenti incaricate di compiti specifici a norma del presente regolamento, ove ciò sia richiesto dalla loro ripartizione nazionale dei compiti e delle competenze. In caso di più partecipanti da uno Stato membro, il diritto di voto dovrebbe rimanere limitato a un rappresentante per Stato membro. ***Il regolamento interno del comitato dovrebbe garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni.***

Emendamento 91**Proposta di regolamento****Considerando 90***Testo della Commissione*

- (90) A tal fine il comitato dovrebbe poter adottare pareri, richieste e raccomandazioni rivolte ai coordinatori dei servizi digitali o ad altre autorità nazionali competenti. Sebbene non siano giuridicamente vincolanti, la decisione di discostarsene dovrebbe essere debitamente spiegata e potrebbe essere presa in considerazione dalla Commissione nel valutare la conformità dello Stato membro interessato al presente regolamento.

Emendamento

- (90) A tal fine il comitato dovrebbe poter adottare pareri, richieste e raccomandazioni rivolte ai coordinatori dei servizi digitali o ad altre autorità nazionali competenti. Sebbene non siano giuridicamente vincolanti, la decisione di discostarsene dovrebbe essere debitamente spiegata e potrebbe essere presa in considerazione dalla Commissione nel valutare la conformità dello Stato membro interessato al presente regolamento. ***Il comitato dovrebbe elaborare una relazione annuale sulle sue attività.***

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 92
Proposta di regolamento
Considerando 91

Testo della Commissione

- (91) Il comitato dovrebbe riunire i rappresentanti dei coordinatori dei servizi digitali e di eventuali altre autorità competenti sotto la presidenza della Commissione, così da garantire che le questioni sottopostegli siano valutate in una prospettiva pienamente europea. In considerazione degli eventuali elementi trasversali che possono essere rilevanti per altri quadri normativi a livello dell'Unione, il comitato dovrebbe essere autorizzato a cooperare, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, con altre istituzioni, organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione con responsabilità in settori quali l'uguaglianza, **compresa** la parità tra donne e uomini, e la non discriminazione, la protezione dei dati, le comunicazioni elettroniche, i servizi audiovisivi, la tutela dei consumatori o l'individuazione e l'indagine delle frodi a danno del bilancio dell'UE per quanto riguarda i dazi doganali.

Emendamento

- (91) Il comitato dovrebbe riunire i rappresentanti dei coordinatori dei servizi digitali e di eventuali altre autorità competenti sotto la presidenza della Commissione, così da garantire che le questioni sottopostegli siano valutate in una prospettiva pienamente europea. In considerazione degli eventuali elementi trasversali che possono essere rilevanti per altri quadri normativi a livello dell'Unione, il comitato dovrebbe essere autorizzato a cooperare, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, con altre istituzioni, organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione con responsabilità in settori quali l'uguaglianza, **in particolare** la parità tra donne e uomini, e la non discriminazione, **la parità di genere e la non discriminazione, l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze e altre forme di violenza di genere**, la protezione dei dati, **il rispetto della proprietà intellettuale, la concorrenza**, le comunicazioni elettroniche, i servizi audiovisivi, **la vigilanza del mercato**, la tutela dei consumatori o l'individuazione e l'indagine delle frodi a danno del bilancio **dell'Unione** per quanto riguarda i dazi doganali.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Considerando 96

Testo della Commissione

- (96) Qualora la piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata non abbia efficacemente posto rimedio alla violazione della disposizione che si applica esclusivamente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi in conformità al piano di azione, soltanto la Commissione **può**, di propria iniziativa o su consulenza del comitato, **decidere di condurre** ulteriori indagini in merito alla violazione in questione e alle misure successivamente adottate dalla piattaforma, escludendo il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. Dopo aver condotto le indagini necessarie, la Commissione dovrebbe poter adottare decisioni che constatano una violazione e impongono sanzioni nei confronti di piattaforme online di dimensioni molto grandi ove ciò sia giustificato. Essa dovrebbe inoltre **avere la possibilità di** intervenire in situazioni transfrontaliere in cui il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento non ha adottato misure nonostante la richiesta della Commissione o in situazioni in cui lo stesso coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento ha chiesto l'intervento della Commissione con riguardo a una violazione di qualsiasi altra disposizione del presente regolamento commessa da una piattaforma online di dimensioni molto grandi.

Emendamento

- (96) Qualora la piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata non abbia efficacemente posto rimedio alla violazione della disposizione che si applica esclusivamente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi in conformità al piano di azione, soltanto la Commissione **dovrebbe**, di propria iniziativa o su consulenza del comitato, **avviare** ulteriori indagini in merito alla violazione in questione e alle misure successivamente adottate dalla piattaforma, escludendo il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. Dopo aver condotto le indagini necessarie, la Commissione dovrebbe poter adottare decisioni che constatano una violazione e impongono sanzioni nei confronti di piattaforme online di dimensioni molto grandi ove ciò sia giustificato. Essa dovrebbe inoltre intervenire in situazioni transfrontaliere in cui il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento non ha adottato misure nonostante la richiesta della Commissione o in situazioni in cui lo stesso coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento ha chiesto l'intervento della Commissione con riguardo a una violazione di qualsiasi altra disposizione del presente regolamento commessa da una piattaforma online di dimensioni molto grandi. **La Commissione dovrebbe avviare un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni in relazione alla pertinente condotta della piattaforme online di dimensioni molto grandi, ad esempio qualora si sospetti che la piattaforma abbia violato il presente regolamento, anche nel caso in cui la piattaforma non abbia attuato le raccomandazioni operative dell'audit indipendente approvato dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e laddove il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento non abbia adottato misure di indagine o di esecuzione.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 94
Proposta di regolamento
Considerando 97

Testo della Commissione

- (97) ***La Commissione dovrebbe mantenere la libertà di decidere se intende intervenire o no nelle situazioni in cui è autorizzata a farlo a norma del presente regolamento.*** Una volta che la Commissione ha avviato il procedimento, ai coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento interessati dovrebbe essere impedito l'esercizio dei loro poteri di indagine e di esecuzione in relazione alla pertinente condotta della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, in modo da evitare duplicazioni, incoerenze e rischi dal punto di vista del principio del ne bis in idem. Nell'interesse dell'efficacia, a tali coordinatori dei servizi digitali non dovrebbe tuttavia essere impedito l'esercizio dei loro poteri di assistere la Commissione, su sua richiesta nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, o in relazione ad altre condotte, comprese condotte da parte della stessa piattaforma online di dimensioni molto grandi che si sospetta costituiscano nuove violazioni. Tali coordinatori dei servizi digitali, nonché il comitato e altri coordinatori dei servizi digitali se del caso, dovrebbero fornire alla Commissione tutte le informazioni e l'assistenza necessarie affinché essa possa svolgere efficacemente i propri compiti, mentre la Commissione dovrebbe a sua volta tenerli informati sull'esercizio dei suoi poteri a seconda dei casi. A tale riguardo la Commissione dovrebbe, ove opportuno, tenere conto delle pertinenti valutazioni effettuate dal comitato o dai coordinatori dei servizi digitali interessati e delle pertinenti prove e informazioni da essi raccolte, fatti salvi i poteri e la responsabilità della Commissione di svolgere indagini supplementari nella misura necessaria.

Emendamento

- (97) Una volta che la Commissione ha avviato il procedimento, ai coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento interessati dovrebbe essere impedito l'esercizio dei loro poteri di indagine e di esecuzione in relazione alla pertinente condotta della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, in modo da evitare duplicazioni, incoerenze e rischi dal punto di vista del principio del ne bis in idem. Nell'interesse dell'efficacia, a tali coordinatori dei servizi digitali non dovrebbe tuttavia essere impedito l'esercizio dei loro poteri di assistere la Commissione, su sua richiesta nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, o in relazione ad altre condotte, comprese condotte da parte della stessa piattaforma online di dimensioni molto grandi che si sospetta costituiscano nuove violazioni. Tali coordinatori dei servizi digitali, nonché il comitato e altri coordinatori dei servizi digitali se del caso, dovrebbero fornire alla Commissione tutte le informazioni e l'assistenza necessarie affinché essa possa svolgere efficacemente i propri compiti, mentre la Commissione dovrebbe a sua volta tenerli informati sull'esercizio dei suoi poteri a seconda dei casi. A tale riguardo la Commissione dovrebbe, ove opportuno, tenere conto delle pertinenti valutazioni effettuate dal comitato o dai coordinatori dei servizi digitali interessati e delle pertinenti prove e informazioni da essi raccolte, fatti salvi i poteri e la responsabilità della Commissione di svolgere indagini supplementari nella misura necessaria.

Emendamento 95
Proposta di regolamento
Considerando 97 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

- (97 bis) ***La Commissione dovrebbe assicurarsi di essere indipendente e imparziale nel suo processo decisionale riguardo sia ai coordinatori dei servizi digitali sia ai prestatori di servizi di cui al presente regolamento.***

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 96
Proposta di regolamento
Considerando 99

Testo della Commissione

- (99) La Commissione dovrebbe in particolare avere accesso ai pertinenti documenti, dati e informazioni necessari per avviare e condurre indagini e per monitorare il rispetto dei pertinenti obblighi stabiliti nel presente regolamento, a prescindere da chi sia in possesso dei documenti, dei dati o delle informazioni in questione e indipendentemente dalla forma, dal formato, dal supporto di memorizzazione o dal luogo preciso in cui essi sono conservati. È opportuno che la Commissione possa chiedere direttamente alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, ai terzi interessati o a persone fisiche di fornire prove, dati e informazioni pertinenti. La Commissione dovrebbe inoltre poter chiedere informazioni pertinenti a qualunque autorità pubblica, organismo o agenzia negli Stati membri o a qualsiasi persona fisica o giuridica ai fini del presente regolamento. È opportuno che la Commissione abbia la facoltà di chiedere accesso alle banche dati e agli algoritmi delle persone interessate e spiegazioni in merito a tali banche dati e algoritmi, di sentire, con il consenso di tali persone, chiunque possa disporre di informazioni utili e di verbalizzarne le dichiarazioni. La Commissione dovrebbe inoltre disporre del potere di effettuare le ispezioni necessarie all'esecuzione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. I suddetti poteri di indagine mirano a integrare la possibilità per la Commissione di chiedere ai coordinatori dei servizi digitali e alle altre autorità degli Stati membri assistenza, ad esempio nell'esercizio di tali poteri o fornendo informazioni.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Considerando 100

Testo della Commissione

- (100) All'adempimento dei pertinenti obblighi imposti ai sensi del presente regolamento dovrebbe poter essere data esecuzione mediante sanzioni pecuniarie e penalità di mora. A tal fine dovrebbero inoltre essere stabiliti livelli appropriati di sanzioni pecuniarie e penalità di mora in caso di non conformità agli obblighi e di violazione delle norme procedurali, soggette ad adeguati termini di prescrizione.

Emendamento

- (100) All'adempimento dei pertinenti obblighi imposti ai sensi del presente regolamento dovrebbe poter essere data esecuzione mediante sanzioni pecuniarie e penalità di mora. A tal fine dovrebbero inoltre essere stabiliti livelli appropriati di sanzioni pecuniarie e penalità di mora in caso di non conformità agli obblighi e di violazione delle norme procedurali, soggette ad adeguati termini di prescrizione. ***La Commissione dovrebbe in particolare garantire che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive, tenuto conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, in considerazione dell'interesse pubblico perseguito, della portata e della natura delle attività svolte, del numero di destinatari interessati, del carattere intenzionale o colposo dell'infrazione nonché della capacità economica dell'autore della violazione.***

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 98
Proposta di regolamento
Considerando 102

Testo della Commissione

- (102) Nell'interesse dell'efficacia e dell'efficienza, oltre alla valutazione generale del regolamento, da eseguirsi entro **cinque** anni dall'entrata in vigore, dopo la fase di avviamento iniziale e sulla base dei primi tre anni di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe anche eseguire una valutazione delle attività del comitato e della sua struttura.

Emendamento

- (102) **La Commissione dovrebbe procedere a una valutazione generale del presente regolamento e riferire in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione dovrebbe vertere in particolare sulla definizione delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio. La relazione dovrebbe inoltre riguardare l'attuazione dei codici di condotta, nonché l'obbligo di designare un rappresentante stabilito nell'Unione e valutare l'effetto di obblighi analoghi imposti da paesi terzi ai prestatori di servizi europei che operano all'estero. In particolare la Commissione dovrebbe valutare qualsiasi impatto dei costi a carico dei prestatori di servizi europei dovuti a qualsiasi obbligo simile, compresa la designazione di un rappresentante legale, introdotto da paesi terzi e a eventuali nuovi ostacoli all'accesso al mercato di paesi terzi a seguito dell'adozione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe valutare inoltre l'impatto sulla capacità delle imprese e dei consumatori europei di avere accesso a prodotti e servizi provenienti da paesi terzi e di acquistarli.** Nell'interesse dell'efficacia e dell'efficienza, oltre alla valutazione generale del regolamento, da eseguirsi entro **tre** anni dall'entrata in vigore, dopo la fase di avviamento iniziale e sulla base dei primi tre anni di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe anche eseguire una valutazione delle attività del comitato e della sua struttura.

Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 1 — titolo

Testo della Commissione

Oggetto e ambito di applicazione

Emendamento

Oggetto

Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

- c) norme sull'attuazione e sull'esecuzione **del** presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.

Emendamento

- c) norme sull'attuazione e sull'esecuzione **degli obblighi previsti dal** presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

b) stabilire norme **uniformi** per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano tutelati in modo effettivo.

Emendamento

b) stabilire norme **armonizzate** per un ambiente online sicuro, **accessibile**, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano tutelati in modo effettivo.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) promuovere un elevato livello di protezione dei consumatori e contribuire a una maggiore scelta per i consumatori, agevolando nel contempo l'innovazione, sostenendo la transizione digitale e incoraggiando la crescita economica nel mercato interno.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il presente regolamento si applica ai servizi intermediari prestati a destinatari il cui luogo di stabilimento o di residenza si trova nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi.

Emendamento

soppresso

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il presente regolamento non si applica ai servizi che non sono servizi intermediari né alle prescrizioni imposte in relazione a tali servizi, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano prestati facendo ricorso a servizi intermediari.

Emendamento

soppresso

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 5

Testo della Commissione	Emendamento
5. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme stabilite dai seguenti atti:	soppresso
a) direttiva 2000/31/CE;	
b) direttiva 2010/13/CE;	
c) legislazione dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi;	
d) regolamento (UE) .../... relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online [regolamento TCO una volta adottato];	
e) regolamento (UE) .../... relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale e direttiva (UE) .../... recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali [atti relativi alle prove elettroniche una volta adottati];	
f) regolamento (UE) 2019/1148;	
g) regolamento (UE) 2019/1150;	
h) legislazione dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, compreso il regolamento (UE) 2017/2394;	
i) legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE.	

Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	Articolo 1 bis
	Ambito di applicazione
	1. Il presente regolamento si applica ai servizi intermediari prestati a destinatari il cui luogo di stabilimento o di residenza si trova nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi.

Giovedì 20 gennaio 2022

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica ai servizi che non sono servizi intermediari né alle prescrizioni imposte in relazione a tali servizi, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano prestati facendo ricorso a servizi intermediari.

3. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme stabilite dai seguenti atti:

a) direttiva 2000/31/CE;

b) direttiva 2010/13/UE;

c) legislazione dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, in particolare la direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;

d) regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online;

e) regolamento (UE) .../... relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale e direttiva (UE) .../... recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali [atti relativi alle prove elettroniche una volta adottati];

f) regolamento (UE) 2019/1148;

g) regolamento (UE) 2019/1150;

h) legislazione dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, compresi il regolamento (UE) 2017/2394, il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva 2001/95/CE il regolamento EC (regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti);

i) legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE.

j) direttiva (UE) 2019/882;

k) direttiva (UE) 2018/1972;

l) direttiva 2013/11/UE.

4. Entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione pubblica orientamenti per quanto riguarda la relazione tra il presente regolamento e gli atti giuridici di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera a

Testo della Commissione

a) «servizi della società dell'informazione»: servizi **ai sensi dell'articolo** 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

Emendamento

a) «servizi della società dell'informazione»: servizi **quali definiti all'articolo** 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera b

Testo della Commissione

b) «destinatario del servizio»: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza il servizio intermediario in questione;

Emendamento

b) «destinatario del servizio»: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza il servizio intermediario in questione **per cercare informazioni o per renderle accessibili**;

Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera c

Testo della Commissione

c) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale;

Emendamento

c) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale, **artigianale** o professionale;

Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera d — parte introduttiva

Testo della Commissione

d) «offrire servizi nell'Unione»: consentire a persone fisiche o giuridiche in uno o più Stati membri di utilizzare i servizi **del** prestatore di servizi della società dell'informazione che presenta un collegamento sostanziale con l'Unione; **tale collegamento sostanziale si considera presente quando il prestatore è stabilito nell'Unione; in assenza di tale stabilimento, la valutazione del collegamento sostanziale si basa su specifici criteri di fatto, quali:**

Emendamento

d) «offrire servizi nell'Unione»: consentire a persone fisiche o giuridiche in uno o più Stati membri di utilizzare i servizi **di un** prestatore di servizi della società dell'informazione che presenta un collegamento sostanziale con l'Unione;

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera d — trattino 1

Testo della Commissione

— *un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri; oppure*

Emendamento

soppresso

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera d — trattino 2

Testo della Commissione

— *l'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera d bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

d bis) «collegamento sostanziale con l'Unione»: il collegamento di un prestatore con uno o più Stati membri risultante dal fatto che è stabilito nell'Unione o, in assenza di un siffatto stabilimento, dal fatto che le attività del prestatore sono dirette verso uno o più Stati membri;

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera e

Testo della Commissione

e) «operatore commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite persone che operano a suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

Emendamento

e) «operatore commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite persone che operano a suo nome o per suo conto, per fini **direttamente** relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera f — trattino 1

Testo della Commissione

- un servizio di semplice trasporto («mere conduit»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;

Emendamento

- un servizio di semplice trasporto («mere conduit»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire accesso a una rete di comunicazione, **ivi compresi i servizi funzionali tecnici ausiliari**;

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera f — trattino 2

Testo della Commissione

- un servizio di memorizzazione temporanea («caching»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;

Emendamento

- un servizio di memorizzazione temporanea («caching»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni **effettuata** al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera g

Testo della Commissione

- g) «contenuto illegale»: qualsiasi informazione **che, di per sé o in relazione ad un'attività**, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme alle disposizioni normative dell'Unione o di uno Stato membro, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tali disposizioni;

Emendamento

- g) «contenuto illegale»: qualsiasi informazione **o attività**, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, **che** non è conforme alle disposizioni normative dell'Unione o di uno Stato membro, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tali disposizioni;

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera h

Testo della Commissione

h) «piattaforma online»: un prestatore di servizi di hosting che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde al pubblico informazioni, tranne qualora tale attività sia una funzione minore **e** puramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento;

Emendamento

h) «piattaforma online»: un prestatore di servizi di hosting che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde al pubblico informazioni, tranne qualora tale attività sia una funzione minore **o** puramente accessoria di un altro servizio **o funzionalità del servizio principale** e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione **o funzionalità** nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento;

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera k

Testo della Commissione

k) «interfaccia online»: qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili;

Emendamento

k) «interfaccia online»: qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili, **che consente ai destinatari del servizio di accedere al servizio intermediario in questione e di interagire con lo stesso**;

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k bis) «segnalatore attendibile»: un soggetto che ha ottenuto tale status da un coordinatore dei servizi digitali;

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera n

Testo della Commissione

n) «pubblicità»: informazioni intese a promuovere il messaggio di una persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che perseguano finalità commerciali o non commerciali, e visualizzate da una piattaforma online sulla relativa interfaccia online a fronte di un corrispettivo versato specificamente **per la** promozione di **tali informazioni**;

Emendamento

n) «pubblicità»: informazioni intese a promuovere il messaggio di una persona fisica o giuridica **e diffuse per tale motivo**, indipendentemente dal fatto che perseguano finalità commerciali o non commerciali, e visualizzate da una piattaforma online sulla relativa interfaccia online a fronte di un corrispettivo versato specificamente **in cambio della** promozione di **tale messaggio**;

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

n bis) «corrispettivo»: una compensazione economica consistente in un pagamento diretto o indiretto per il servizio fornito, anche quando il prestatore di servizi intermediari non è direttamente compensato dal destinatario del servizio o quando il destinatario del servizio fornisce dati al prestatore di servizi, tranne nel caso in cui tali dati siano raccolti al solo scopo di conformarsi ai requisiti normativi;

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

o) «sistema di raccomandazione»: un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma online utilizza per suggerire **ai** destinatari del servizio informazioni specifiche tramite la propria interfaccia online, anche in base ad una ricerca avviata dal destinatario o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;

o) «sistema di raccomandazione»: un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma online utilizza per suggerire, **mettere in ordine di priorità o selezionare per i** destinatari del servizio informazioni specifiche tramite la propria interfaccia online, anche in base ad una ricerca avviata dal destinatario o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

p) «moderazione dei contenuti»: le attività svolte dai prestatori di servizi intermediari al fine di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le loro condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o di dette informazioni, quali la loro retrocessione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o sulla capacità dei destinatari di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario del servizio;

p) «moderazione dei contenuti»: le attività, **automatizzate o non automatizzate**, svolte dai prestatori di servizi intermediari al fine di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le loro condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o di dette informazioni, quali la loro retrocessione, **eliminazione dai listini, demonetizzazione** o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o sulla capacità dei destinatari di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario del servizio;

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera q

Testo della Commissione

q) «condizioni generali»: tutte le condizioni, le modalità o le specifiche, comunque denominate e indipendentemente dalla loro forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore e il destinatario dei servizi intermediari.

Emendamento

q) «condizioni generali»: tutte le condizioni, le modalità o le specifiche **stabilite dal fornitore del servizio**, comunque denominate e indipendentemente dalla loro forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore e il destinatario dei servizi intermediari.

Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera q bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

q bis) «persone con disabilità»: persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga al prestatore del servizio di impedire o porre fine ad una violazione.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta, a condizione che **detto** prestatore:

Emendamento

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente **o sicuro** il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta, a condizione che detto prestatore:

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 129**Proposta di regolamento****Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera a***Testo della Commissione*

a) non modifichi le informazioni;

*Emendamento**(Non concerne la versione italiana)***Emendamento 130****Proposta di regolamento****Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b***Testo della Commissione*

b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

*Emendamento**(Non concerne la versione italiana)***Emendamento 131****Proposta di regolamento****Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera c***Testo della Commissione*

c) si conformi alle norme sull'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

*Emendamento**(Non concerne la versione italiana)***Emendamento 132****Proposta di regolamento****Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera d***Testo della Commissione*

d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; nonché

*Emendamento**(Non concerne la versione italiana)*

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 133**Proposta di regolamento****Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e***Testo della Commissione*

e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso alle stesse, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato, oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni o ne ha disposto la rimozione.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 134**Proposta di regolamento****Articolo 4 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga al prestatore del servizio di impedire o porre fine ad una violazione.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 135**Proposta di regolamento****Articolo 5 — paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, qualora tali piattaforme online presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione in questione in modo tale da indurre un consumatore **medio e ragionevolmente informato** a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo.

Emendamento

3. Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, qualora tali piattaforme online presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione in questione in modo tale da indurre un consumatore a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga al prestatore del servizio di impedire o porre fine ad una violazione.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione

I prestatori di servizi intermediari non sono considerati inammissibili all'esenzione dalla responsabilità prevista agli articoli 3, 4 e 5 per il solo fatto di svolgere indagini volontarie **o altre attività** di propria iniziativa volte ad individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, comprese **quelle** stabilite nel presente regolamento.

Emendamento

1. I prestatori di servizi intermediari non sono considerati inammissibili all'esenzione dalla responsabilità prevista agli articoli 3, 4 e 5 per il solo fatto di svolgere indagini volontarie di propria iniziativa **o adottano misure** volte ad individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto **nazionale e** dell'Unione, comprese **la Carta e le prescrizioni** stabilite nel presente regolamento.

Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

1 bis. I prestatori di servizi intermediari garantiscono che le indagini volontarie di propria iniziativa svolte e le misure adottate a norma del paragrafo 1 siano efficaci e specifiche. Tali indagini di propria iniziativa e tali misure sono accompagnate da opportune garanzie, come la sorveglianza umana, la documentazione o eventuali misure aggiuntive per garantire e dimostrare che tali indagini e misure siano accurate, non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e non determinino un'eccessiva rimozione di contenuti. I fornitori di servizi intermediari si adoperano al massimo per garantire che, laddove siano utilizzati mezzi automatizzati, la tecnologia sia sufficientemente affidabile da limitare il più possibile il tasso degli errori in cui le informazioni sono inopportunamente considerate illegali.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.

Emendamento

1. Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto, ***né de jure né de facto, attraverso mezzi automatizzati o non automatizzati***, alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali ***o di monitorare il comportamento di persone fisiche***.

Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. ***I prestatori di servizi intermediari non sono tenuti a utilizzare strumenti automatizzati per moderare i contenuti o per monitorare il comportamento di persone fisiche.***

Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. ***Gli Stati membri non impediscono agli intermediari di servizi di offrire servizi di cifratura da punto a punto.***

Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. ***Gli Stati membri non impongono ai prestatori di servizi intermediari l'obbligo generale di limitare l'utilizzo anonimo dei loro servizi. Gli Stati membri non obbligano i prestatori di servizi intermediari a conservare in modo generale e indiscriminato i dati personali dei destinatari dei loro servizi. L'eventuale conservazione mirata di dati di uno specifico destinatario è disposta da un'autorità giudiziaria, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale.***

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 520/rev

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. Fatti salvi il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE, i prestatori compiono sforzi ragionevoli per consentire l'utilizzo di tali servizi e il relativo pagamento senza raccogliere i dati personali del destinatario

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Appena ricevuto l'ordine di contrastare **specifici** contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al seguito dato all'ordine, specificando le misure adottate e il momento in cui sono state attuate.

1. Appena ricevuto, **tramite un canale di comunicazione sicuro**, l'ordine di contrastare **uno o più** contenuti illegali **specifici, ricevuto ed** emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al seguito dato all'ordine, specificando le misure adottate e il momento in cui **le misure** sono state attuate.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a — trattino - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

— **un riferimento alla base giuridica dell'ordine;**

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

— la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento alla specifica disposizione del diritto dell'Unione o nazionale **violata**;

— la motivazione **sufficientemente dettagliata** per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento alla specifica disposizione del diritto dell'Unione o nazionale **in conformità del diritto dell'Unione**;

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a — trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- **identificazione dell'autorità di emissione, compresa la data, la marcatura temporale e la firma elettronica dell'autorità, che consenta al destinatario di autenticare l'ordine e gli estremi di una persona da contattare all'interno di detta autorità;**

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

- uno o più indirizzi URL (Uniform Resource Locator) esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano l'identificazione dei contenuti illegali in questione;
- **una chiara indicazione dell'ubicazione elettronica esatta di tali informazioni, ad esempio l'indirizzo o gli indirizzi URL esatti, a seconda dei casi, o qualora l'ubicazione elettronica esatta non sia identificabile con precisione;** uno o più indirizzi URL (Uniform Resource Locator) esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano l'identificazione dei contenuti illegali in questione;

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

- informazioni sui **mezzi** di ricorso a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti;
- informazioni **facilmente comprensibili** sui **meccanismi** di ricorso a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti, **compresi i termini per il ricorso;**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a — trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- *ove necessario e proporzionato, la decisione di non divulgare informazioni sulla rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi per motivi di pubblica sicurezza, quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati gravi, per un periodo non superiore a sei settimane dalla suddetta decisione.*

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

- b) l'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi generali del diritto internazionale, non va al di là di quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo;

- b) l'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, **conformemente al diritto dell'Unione**, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi generali del diritto internazionale, non va al di là di quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo; **L'ambito di applicazione territoriale dell'ordinanza è limitato al territorio dello Stato membro che emette l'ordine, a meno che l'illegalità del contenuto non derivi direttamente dal diritto dell'Unione o i diritti in questione non richiedano un ambito di applicazione territoriale più ampio, in conformità del diritto dell'Unione e del diritto internazionale;**

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

- c) l'ordine è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto da questi nominato, conformemente all'articolo 10.

- c) l'ordine è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto da questi nominato, conformemente all'articolo 10 **oppure è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che emette l'ordine di contrastare specifici contenuti illegali. In tal caso, il punto di contatto del prestatore di servizi può richiedere all'autorità competente di fornire una traduzione nella lingua dichiarata dal prestatore;**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 152**Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

c bis) l'ordine è conforme all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE;

Emendamento 153**Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera c ter (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

c ter) laddove più di un prestatore di servizi intermediari sia responsabile di aver ospitato i contenuti illegali specifici, l'ordine è emesso al prestatore più indicato in possesso della capacità tecnica e operativa di contrastare detti contenuti specifici.

Emendamento 154**Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

2 bis. La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti di esecuzione conformemente all'articolo 70 che stabiliscono un modello e una forma specifici per gli ordini di cui al paragrafo 1.

Emendamento 155**Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 2 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

2 ter. I prestatori di servizi intermediari che hanno ricevuto un ordine hanno diritto a un ricorso effettivo. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento può scegliere di intervenire per conto del prestatore in qualsiasi ricorso, appello o altro procedimento giudiziario in relazione all'ordine.

Giovedì 20 gennaio 2022

Testo della Commissione

Emendamento

Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento può chiedere all'autorità che emette l'ordine di ritirare o abrogare l'ordine o di adeguare l'ambito territoriale dell'ordine allo stretto necessario. Qualora tale richiesta sia respinta, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento ha il diritto di chiedere l'annullamento, la cessazione o la modifica dell'effetto dell'ordine dinanzi alle autorità giudiziarie degli Stati membri che lo hanno emesso. Tali procedimenti sono completati senza indebito ritardo.

Emendamento 156**Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 2 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Se non è in grado di ottemperare all'ordine perché contiene errori manifesti o non contiene informazioni sufficienti per la sua esecuzione, il prestatore ne informa senza indebito ritardo l'autorità che lo ha emesso chiedendo i chiarimenti necessari.

Emendamento 157**Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 2 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. L'autorità che emette l'ordine trasmette tale ordine e le informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari in merito al seguito dato all'ordine al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.

Emendamento 158**Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le prescrizioni stabilite dal diritto processuale penale nazionale in conformità al diritto dell'Unione.

4. Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le prescrizioni stabilite dal diritto processuale penale nazionale **e dal diritto processuale amministrativo nazionale** in conformità al diritto dell'Unione, **ivi compresa la Carta. Pur agendo in conformità di tali normative, le autorità non vanno al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di un richiedente i cui diritti siano violati da contenuti illegali, le autorità competenti abbiano la facoltà di emettere, nei confronti del prestatore di servizi intermediari, un provvedimento inibitorio a norma del presente articolo per rimuovere o disabilitare l'accesso a tali contenuti.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Appena ricevuto l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che lo ha emesso, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso.

1. Appena ricevuto, **tramite un canale di comunicazione sicuro**, l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, **trasmesso ed** emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che lo ha emesso, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera a — trattino - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

— **i dati identificativi dell'autorità giudiziaria o amministrativa che ha emesso l'ordine e l'autenticazione dell'ordine da parte della suddetta autorità, comprendente la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità che ha emesso l'ordine di fornire informazioni;**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 162**Proposta di regolamento****Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera a — trattino - 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

-
- **un riferimento alla base giuridica dell'ordine;**

Emendamento 163**Proposta di regolamento****Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera a — trattino - 1 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

-
- **una chiara indicazione dell'ubicazione elettronica esatta, il nome di un account o un identificatore unico dei destinatari di cui sono richieste le informazioni;**

Emendamento 164**Proposta di regolamento****Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera a — trattino 1***Testo della Commissione**Emendamento*

-
- una motivazione dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi intermediari, a meno che una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;

-
- una motivazione **sufficientemente dettagliata** dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi intermediari, a meno che una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;

Emendamento 165**Proposta di regolamento****Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera a — trattino 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

-
- **ove le informazioni richieste costituiscano dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2016/680, una giustificazione della conformità dell'ordine alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati;**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera a — trattino 2

Testo della Commissione

— informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore e del destinatario del servizio in questione;

Emendamento

— informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore e del destinatario del servizio in questione **compresi i termini per il ricorso;**

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera a — trattino 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

— **un'indicazione che attesti se il prestatore debba informare senza indebito ritardo il destinatario del servizio in questione, comprese le informazioni sui dati ricercati; se le informazioni sono richieste nell'ambito di un procedimento penale, la richiesta di informazioni è conforme alla direttiva (UE) 2016/680 e le informazioni al destinatario del servizio interessato in merito a tale richiesta possono essere ritardate per il tempo necessario e proporzionato per evitare di ostacolare il procedimento penale in questione, tenuto conto dei diritti degli indagati e degli imputati e fatti salvi i diritti della difesa e i mezzi di ricorso effettivi. Tale richiesta deve essere debitamente motivata, specificare la durata dell'obbligo di riservatezza ed essere soggetta a un riesame periodico.**

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

c) l'ordine è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto da questi nominato, conformemente all'articolo 10.

Emendamento

c) l'ordine è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto da questi nominato, conformemente all'articolo 10 **oppure è redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro che emette l'ordine di contrastare specifici contenuti illegali; in tal caso, il punto di contatto può chiedere all'autorità competente di fornire una traduzione nella lingua dichiarata dal prestatore.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 169**Proposta di regolamento****Articolo 9 — paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti di esecuzione conformemente all'articolo 70 che stabiliscono un modello e una forma specifici per gli ordini di cui al paragrafo 1.*

Emendamento 170**Proposta di regolamento****Articolo 9 — paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *Il prestatore di servizi intermediari che ha ricevuto un ordine ha diritto a un ricorso effettivo. Tale diritto comprende il diritto di impugnare l'ordine dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell'autorità competente che lo ha emesso, in particolare se tale provvedimento non è conforme all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento può scegliere di intervenire per conto del prestatore in qualsiasi ricorso, appello o altro procedimento giudiziario in relazione all'ordine.*

Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento può chiedere all'autorità che emette l'ordine di ritirare o abrogare l'ordine. Qualora tale richiesta sia respinta, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento ha il diritto di chiedere l'annullamento, la cessazione o la modifica dell'effetto dell'ordine dinanzi alle autorità giudiziarie degli Stati membri dell'ordine. Tali procedimenti sono completati senza indebito ritardo.

Emendamento 171**Proposta di regolamento****Articolo 9 — paragrafo 2 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. *Se non è in grado di ottemperare all'ordine perché contiene errori manifesti o non contiene informazioni sufficienti che ne consentano l'esecuzione, il prestatore ne informa senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso tale ordine di informazioni e chiede i chiarimenti necessari.*

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. L'autorità che emette l'ordine di fornire informazioni specifiche trasmette tale ordine e le informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari in merito al seguito dato all'ordine al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le prescrizioni stabilite dal diritto processuale penale nazionale in conformità al diritto dell'Unione.

4. Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le prescrizioni stabilite dal diritto processuale penale nazionale **o dal diritto processuale amministrativo** nazionale in conformità al diritto dell'Unione.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento**Articolo 9 bis****Mezzi di ricorso effettivi per i destinatari del servizio**

1. I destinatari del servizio i cui contenuti sono stati rimossi a norma dell'articolo 8 o le cui informazioni sono state richieste a norma dell'articolo 9 hanno il diritto a mezzi di ricorso effettivi nei confronti di tali ordini, tra cui, se del caso, il ripristino dei contenuti se tali contenuti erano conformi alle condizioni generali ma sono stati erroneamente ritenuti illegali dal prestatore di servizi, fatti salvi i mezzi di ricorso di cui dispongano a norma della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2016/679.

2. Il diritto a un ricorso effettivo è esercitato dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione in conformità al diritto nazionale e include la possibilità di contestare la legittimità della misura, comprese la sua necessità e la sua proporzionalità.

3. I coordinatori dei servizi digitali elaborano strumenti e orientamenti nazionali per i destinatari del servizio per quanto riguarda i meccanismi di reclamo e di ricorso applicabili nel loro rispettivo territorio.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 175
Proposta di regolamento
Capo 3 — titolo

Testo della Commissione

Obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro

Emendamento

Obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente, **accessibile** e sicuro

Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 10 — titolo

Testo della Commissione

Punti di contatto

Emendamento

Punti di contatto **per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato**

Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi intermediari **istituiscono** un punto di contatto unico che consenta **la comunicazione diretta**, per via elettronica, con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato di cui all'articolo 47 ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Emendamento

1. I prestatori di servizi intermediari **designano** un punto di contatto unico che consenta **loro di comunicare direttamente**, per via elettronica, con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato di cui all'articolo 47 ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I prestatori di servizi intermediari **rendono pubbliche** le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici.

Emendamento

2. I prestatori di servizi intermediari **comunicano alle autorità degli Stati membri, alla Commissione e al comitato** le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici, **inclusi il nome, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo fisico e il numero di telefono, e provvedono affinché tali informazioni siano tenute aggiornate.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 179**Proposta di regolamento****Articolo 10 — paragrafo 2 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

2 bis. I prestatori di servizi intermediari possono istituire lo stesso punto di contatto unico per il presente regolamento e un altro punto di contatto unico come previsto da altre disposizioni del diritto dell'Unione. In tal caso, il prestatore informa la Commissione di tale decisione.

Emendamento 180**Proposta di regolamento****Articolo 10 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento***Articolo 10 bis****Punti di contatto per i destinatari dei servizi**

- 1.** I prestatori di servizi intermediari designano un punto di contatto unico che consenta ai destinatari dei servizi di comunicare direttamente con loro.
- 2.** In particolare, i prestatori di servizi intermediari consentono ai destinatari dei servizi di comunicare con loro fornendo mezzi di comunicazione rapidi, diretti ed efficienti come numeri di telefono, indirizzi e-mail, moduli di contatto elettronici, chatbot o messaggistica istantanea, nonché l'indirizzo fisico dello stabilimento del prestatore di servizi intermediari in un modo di facile accesso e uso. I prestatori di servizi intermediari consentono altresì ai destinatari dei servizi di scegliere mezzi di comunicazione diretta che non si basino unicamente su strumenti automatizzati.
- 3.** I prestatori di servizi intermediari compiono ogni ragionevole sforzo per assicurare che siano destinate risorse umane e finanziarie sufficienti a garantire che la comunicazione di cui al paragrafo 1 sia effettuata in modo rapido ed efficace.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi intermediari che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione designano per iscritto una persona fisica o giuridica **quale** loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono i propri servizi.

Emendamento

1. I prestatori di servizi intermediari che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione possono designare per iscritto una persona fisica o giuridica **che funge da** loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono i propri servizi.

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I prestatori di servizi intermediari incaricano i loro rappresentanti legali di fungere da punto di riferimento, in aggiunta o in sostituzione del prestatore, cui si rivolgono le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'adempimento e l'esecuzione delle decisioni adottate in relazione al presente regolamento. I prestatori di servizi intermediari attribuiscono al loro rappresentante legale i poteri **e le risorse** necessari per **cooperare** con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato e **conformarsi a** tali decisioni.

Emendamento

2. I prestatori di servizi intermediari incaricano i loro rappresentanti legali di fungere da punto di riferimento, in aggiunta o in sostituzione del prestatore, cui si rivolgono le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'adempimento e l'esecuzione delle decisioni adottate in relazione al presente regolamento. I prestatori di servizi intermediari attribuiscono al loro rappresentante legale i poteri necessari **e risorse sufficienti** per **garantire un'efficace e tempestiva cooperazione** con le autorità degli Stati membri, la Commissione e **il rispetto di ciascuna di** tali decisioni.

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I prestatori di servizi intermediari notificano il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale al coordinatore dei servizi digitali nello Stato membro in cui tale rappresentante legale risiede o è stabilito. Essi provvedono affinché tali informazioni siano aggiornate.

Emendamento

4. I prestatori di servizi intermediari notificano il nome, l'indirizzo **postale**, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale al coordinatore dei servizi digitali nello Stato membro in cui tale rappresentante legale risiede o è stabilito. Essi provvedono affinché tali informazioni siano **tenute** aggiornate. **Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui risiede o è stabilito il rappresentante legale compie, all'atto del ricevimento di tali informazioni, sforzi ragionevoli per valutare la loro validità.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 477

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. I prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese, piccole o medie imprese (PMI) ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, e che non sono riusciti a fruire dei servizi di un rappresentante legale dopo aver compiuto sforzi ragionevoli hanno la facoltà di chiedere al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui l'impresa intende designare un rappresentante legale di favorire l'ulteriore cooperazione e raccomandare possibili soluzioni, comprese le possibilità di fruire di una rappresentanza collettiva.

Emendamento 513

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I prestatori di servizi intermediari **includono nelle loro** condizioni generali **informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana. Sono redatte in un** linguaggio chiaro e privo di ambiguità e **sono** disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile.

1. I prestatori di servizi intermediari **utilizzano** condizioni generali **eque, non discriminatorie e trasparenti. I prestatori di servizi intermediari redigono tali condizioni generali** in un linguaggio chiaro, **semplice, di facile comprensione** e privo di ambiguità **e le rendono** disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile **e leggibile meccanicamente nelle lingue dello Stato membro a cui è destinato il servizio. Nelle loro condizioni generali, i prestatori di servizi intermediari rispettano la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei media e gli altri diritti e libertà fondamentali sanciti dalla Carta, nonché le norme applicabili ai media nell'Unione.**

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I prestatori di servizi intermediari **includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni o le modifiche che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda il contenuto fornito dai destinatari del servizio. I prestatori di servizi intermediari includono altresì informazioni facilmente accessibili sul diritto dei destinatari di cessare l'utilizzo del servizio. I prestatori di servizi intermediari includono inoltre informazioni riguardanti le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati dal prestatore del servizio intermedio ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. I prestatori di servizi intermediari notificano prontamente ai destinatari del servizio qualsiasi modifica significativa delle condizioni generali e forniscono una spiegazione in merito.

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Se un servizio intermediario è principalmente destinato a minori o è utilizzato in prevalenza da questi, il prestatore spiega in modo comprensibile per i minori le condizioni e le restrizioni che si applicano all'utilizzo del servizio.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I prestatori di servizi intermediari agiscono in modo diligente, **obiettivo** e proporzionato nell'applicare e far rispettare le restrizioni di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali applicabili dei destinatari del servizio sanciti dalla Carta.

2. I prestatori di servizi intermediari agiscono in modo **equo, trasparente, coerente**, diligente, **tempestivo, non arbitrario, non discriminatorio** e proporzionato nell'applicare e far rispettare le restrizioni di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali applicabili dei destinatari del servizio sanciti dalla Carta.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I prestatori di servizi intermediari forniscono ai destinatari dei servizi una sintesi concisa, di facile accesso e in un formato leggibile meccanicamente delle condizioni generali, in un linguaggio chiaro, di facile comprensione e privo di ambiguità. Tale sintesi individua gli elementi principali dei requisiti di informazione, compresa la possibilità di derogare facilmente dalle clausole opzionali e le misure correttive e i mezzi di ricorso disponibili.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 191**Proposta di regolamento****Articolo 12 — paragrafo 2 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

2 ter. I prestatori di servizi intermediari possono utilizzare elementi grafici come icone o immagini per illustrare gli elementi principali dei requisiti di informazione.

Emendamento 192**Proposta di regolamento****Articolo 12 — paragrafo 2 quater (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

2 quater. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi quali definite all'articolo 25 pubblicano le loro condizioni generali nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri in cui offrono i loro servizi.

Emendamento 193**Proposta di regolamento****Articolo 12 — paragrafo 2 quinquies (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

2 quinquies. I prestatori di servizi intermediari non impongono ai destinatari del servizio diversi dagli operatori commerciali di rendere pubblica la loro identità giuridica al fine di utilizzare il servizio.

Emendamento 538**Proposta di regolamento****Articolo 12 — paragrafo 2 sexies (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

2 sexies. Le condizioni generali dei prestatori di servizi intermediari rispettano i principi essenziali dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 539

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 septies. *Le condizioni non conformi al presente articolo non sono vincolanti per i destinatari.*

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. I prestatori di servizi intermediari pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni chiare, facilmente comprensibili e dettagliate sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento. Tali relazioni comprendono, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi:

1. I prestatori di servizi intermediari pubblicano, **in un formato standardizzato e leggibile meccanicamente e in modo facilmente accessibile**, almeno una volta all'anno, relazioni chiare, facilmente comprensibili e dettagliate sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento. Tali relazioni comprendono, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi:

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri, classificati in base al tipo di contenuti illegali in questione, compresi gli ordini emessi a norma degli articoli 8 e 9, e il tempo medio necessario per **intraprendere le azioni indicate in tali ordini**;

a) il numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri, classificati in base al tipo di contenuti illegali in questione, compresi gli ordini emessi a norma degli articoli 8 e 9, e il tempo medio necessario per **informare l'autorità che ha emesso l'ordine in merito al suo ricevimento e al seguito dato allo stesso**;

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) ove opportuno, il numero complessivo di moderatori dei contenuti assegnati per ogni lingua ufficiale per Stato membro e una descrizione qualitativa che indichi, per ogni lingua ufficiale, se sono utilizzati strumenti automatizzati per la moderazione dei contenuti e le modalità di tale utilizzo;

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

- b) il numero di notifiche presentate a norma dell'articolo 14, classificate in base al tipo di contenuto illegale presunto di cui trattasi, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle notifiche, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni generali del prestatore, e il tempo medio necessario per intraprendere l'azione;

Emendamento

- b) il numero di notifiche presentate a norma dell'articolo 14, classificate in base al tipo di contenuto illegale presunto di cui trattasi, **il numero di notifiche presentate da segnalatori attendibili**, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle notifiche, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni generali del prestatore, e il tempo medio **e mediano** necessario per intraprendere l'azione; **i prestatori di servizi intermediari possono aggiungere ulteriori informazioni sui motivi relativi al tempo medio necessario per intraprendere l'azione**;

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

- c) le attività di moderazione dei contenuti avviate di propria iniziativa dai prestatori, compresi il numero e il tipo di misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità delle informazioni fornite dai destinatari del servizio e sulla capacità dei destinatari di fornire informazioni, classificate in base al tipo di motivazione e alle ragioni per l'adozione di tali misure;

Emendamento

- c) **informazioni significative e comprensibili concernenti** le attività di moderazione dei contenuti avviate di propria iniziativa dai prestatori, compresi **l'utilizzo di strumenti automatizzati**, il numero e il tipo di misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità delle informazioni fornite dai destinatari del servizio e sulla capacità dei destinatari di fornire informazioni, classificate in base al tipo di motivazione e alle ragioni per l'adozione di tali misure, **nonché, se del caso, le misure adottate per fornire formazione e assistenza ai membri del personale impegnati nella moderazione dei contenuti e per garantire che i contenuti conformi non siano interessati**;

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

- d) il numero di reclami ricevuti tramite il sistema interno di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo medio necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate.

Emendamento

- d) il numero di reclami ricevuti tramite il sistema interno di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo medio **e mediano** necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 200**Proposta di regolamento****Articolo 13 — paragrafo 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

1 bis. *Le informazioni fornite sono presentate per ciascuno Stato membro in cui sono offerti i servizi e in relazione all'Unione nel suo insieme.*

Emendamento 201**Proposta di regolamento****Articolo 13 — paragrafo 2***Testo della Commissione**Emendamento*

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE **e che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi.**

Emendamento 202**Proposta di regolamento****Articolo 13 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento***Articolo 13 bis****Progettazione e organizzazione delle interfacce online**

1. *I prestatori di servizi intermediari non utilizzano la struttura, la funzione o la modalità di funzionamento della loro interfaccia online, o di una parte di essa, per compromettere o limitare la capacità dei destinatari dei servizi di adottare una decisione o una scelta libera, autonoma e informata. In particolare, i prestatori di servizi intermediari si astengono:*

a) dall'attribuire maggiore rilevanza visiva a qualsiasi opzione di consenso nel chiedere al destinatario del servizio di prendere una decisione;

Giovedì 20 gennaio 2022

Testo della Commissione

Emendamento

- b) *dal chiedere ripetutamente che un destinatario del servizio acconsenta al trattamento dei dati, qualora tale consenso sia stato negato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, indipendentemente dall'ambito di applicazione o dalla finalità di tale trattamento, in particolare presentando un pop-up che interferisce con l'esperienza dell'utente;*
- c) *dall'esortare un destinatario del servizio a modificare un'impostazione o configurazione del servizio dopo che il destinatario del servizio ha già fatto la sua scelta;*
- d) *dal rendere la procedura di cessazione di un servizio molto più difficile rispetto alla sottoscrizione dello stesso; oppure*
- e) *dal chiedere il consenso quando il destinatario del servizio esercita il suo diritto di opposizione con strumenti automatizzati utilizzando specifiche tecniche, in linea con l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679.*

Il presente paragrafo lascia impregiudicato il regolamento (UE) 2016/679.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per aggiornare l'elenco delle prassi di cui al paragrafo 1.

3. Ove opportuno, i prestatori di servizi intermediari adattano le loro caratteristiche di progettazione per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione fin dalla progettazione per i minori.

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 sono tali da facilitare la presentazione di notifiche sufficientemente precise e adeguatamente motivate, **in base alle quali un operatore economico diligente può rilevare l'illegalità dei contenuti in questione.** A tal fine i prestatori adottano le misure necessarie per consentire e facilitare la presentazione di notifiche contenenti tutti gli elementi seguenti:

2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 sono tali da facilitare la presentazione di notifiche sufficientemente precise e adeguatamente motivate. A tal fine i prestatori adottano le misure necessarie per consentire e facilitare la presentazione di notifiche **valide** contenenti tutti gli elementi seguenti:

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) *ove possibile, elementi di prova che motivano l'asserzione;*

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) una chiara indicazione dell'ubicazione elettronica di tali informazioni, **in particolare** l'indirizzo o gli indirizzi URL esatti **e**, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare il contenuto illegale;

b) **ove opportuno**, una chiara indicazione dell'ubicazione elettronica **esatta** di tali informazioni, **ad esempio** l'indirizzo o gli indirizzi URL esatti **o**, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare il contenuto illegale **che si applicano al tipo di contenuto e al tipo specifico di servizio di hosting**;

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Si ritiene che le notifiche contenenti gli elementi di cui al paragrafo 2 permettano di acquisire una conoscenza o consapevolezza effettiva ai fini dell'articolo 5 in relazione alle specifiche informazioni in questione.

3. Si ritiene che le notifiche contenenti gli elementi di cui al paragrafo 2, **in base ai quali un prestatore di servizi di hosting diligente è in grado di stabilire l'illegalità dei contenuti in questione senza condurre un esame legale o fattuale**, permettano di acquisire una conoscenza o consapevolezza effettiva ai fini dell'articolo 5 in relazione alle specifiche informazioni in questione.

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. **Le informazioni che sono state oggetto di una notifica rimangono accessibili mentre è ancora in corso la valutazione della loro legalità, fermo restando il diritto dei prestatori di servizi di hosting di applicare le loro condizioni generali. I prestatori di servizi di hosting non sono responsabili della mancata rimozione delle informazioni notificate mentre la valutazione della legalità è ancora in corso.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se la notifica contiene il nome e l'indirizzo di posta elettronica della persona o dell'ente che l'ha presentata, il prestatore di servizi di hosting invia **tempestivamente** una conferma di ricevimento della notifica a tale persona o ente.

Emendamento

4. Se la notifica contiene il nome e l'indirizzo di posta elettronica della persona o dell'ente che l'ha presentata, il prestatore di servizi di hosting invia, **senza indebito ritardo**, una conferma di ricevimento della notifica a tale persona o ente.

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Senza indebito ritardo il prestatore notifica inoltre a tale persona o ente la propria **decisione** in merito alle informazioni cui si riferisce la notifica, fornendo informazioni sui mezzi di ricorso disponibili **in relazione a tale decisione**.

Emendamento

5. Senza indebito ritardo il prestatore notifica inoltre a tale persona o ente la propria **azione** in merito alle informazioni cui si riferisce la notifica, fornendo informazioni sui mezzi di ricorso disponibili.

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

5 bis. *L'anonimato delle persone che hanno presentato una notifica nei confronti del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti è garantito, tranne nei casi di presunte violazioni dei diritti della personalità o dei diritti di proprietà intellettuale.*

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I prestatori di servizi di hosting trattano le notifiche ricevute nell'ambito dei meccanismi di cui al paragrafo 1 e adottano le loro decisioni in merito alle informazioni cui tali notifiche si riferiscono in modo tempestivo, diligente **e obiettivo**. Qualora usino strumenti automatizzati per tali processi di trattamento o decisione, nella notifica di cui al paragrafo 4 essi includono informazioni su tale uso.

Emendamento

6. I prestatori di servizi di hosting trattano le notifiche ricevute nell'ambito dei meccanismi di cui al paragrafo 1 e adottano le loro decisioni in merito alle informazioni cui tali notifiche si riferiscono in modo tempestivo, diligente, **non discriminatorio e non arbitrario**. Qualora usino strumenti automatizzati per tali processi di trattamento o decisione, nella notifica di cui al paragrafo 4 essi includono informazioni su tale uso. **Laddove non disponga della capacità tecnica, operativa o contrattuale di contrastare specifici contenuti illegali, il prestatore può consegnare una notifica al prestatore che ha un controllo diretto su specifici contenuti illegali, informando nel contempo la persona o l'ente notificante e il coordinatore dei servizi digitali pertinente.**

Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere specifiche informazioni fornite dai destinatari del servizio o disabilitare l'accesso alle stesse, indipendentemente dai mezzi utilizzati per individuare, identificare o rimuovere tali informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse nonché dal motivo della propria decisione, tale prestatore informa il destinatario della decisione, al più tardi al momento della rimozione o della disabilitazione dell'accesso, fornendo una motivazione chiara e specifica di tale decisione.

Emendamento

1. Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere specifiche informazioni fornite dai destinatari del servizio, disabilitare l'accesso alle stesse, **retrocederle o imporre altre misure al riguardo**, indipendentemente dai mezzi utilizzati per individuare, identificare o rimuovere tali informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse nonché dal motivo della propria decisione, tale prestatore informa il destinatario della decisione, al più tardi al momento della rimozione o della disabilitazione dell'accesso, fornendo una motivazione chiara e specifica di tale decisione.

Tale obbligo non si applica quando i contenuti sono contenuti commerciali ingannevoli e a elevato volume oppure quando un'autorità giudiziaria o di contrasto ha chiesto di non informare il destinatario a causa di indagini penali in corso fino alla loro archiviazione.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

- a) una precisazione volta a confermare se **la decisione** comporti la rimozione delle informazioni **o** la disabilitazione dell'accesso alle stesse e, ove opportuno, la portata territoriale **della disabilitazione dell'accesso**;

Emendamento

- a) una precisazione volta a confermare se **l'azione** comporti la rimozione delle informazioni, la disabilitazione dell'accesso alle stesse **o la loro retrocessione o imponga altre misure al riguardo** e, ove opportuno, la portata territoriale **dell'azione e la sua durata, ivi compresa, laddove un'azione sia stata adottata a norma dell'articolo 14, una spiegazione del motivo per cui l'azione si è limitata a quanto strettamente necessario per conseguire il suo scopo**;

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

- b) i fatti e le circostanze su cui si basa **la decisione** adottata, compresa, ove opportuno, una precisazione volta a confermare se **la decisione** sia stata adottata in base a una notifica presentata a norma dell'articolo 14;

Emendamento

- b) i fatti e le circostanze su cui si basa **l'azione** adottata, compresa, ove opportuno, una precisazione volta a confermare se **l'azione** sia stata adottata in base a una notifica presentata a norma dell'articolo 14 **oppure sia stata basata su indagini volontarie di propria iniziativa o su un ordine emesso in conformità dell'articolo 8 e, se del caso, l'identità del notificante**;

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

- c) ove opportuno, informazioni sugli strumenti automatizzati usati per adottare **la decisione**, anche nel caso in cui **la decisione** sia stata adottata in merito a contenuti individuati o identificati per mezzo di strumenti automatizzati;

Emendamento

- c) ove opportuno, informazioni sugli strumenti automatizzati usati per adottare **l'azione**, anche nel caso in cui **l'azione** sia stata adottata in merito a contenuti individuati o identificati per mezzo di strumenti automatizzati;

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

- d) se **la decisione** riguarda presunti contenuti illegali, un riferimento alla base giuridica invocata e una spiegazione delle ragioni per cui l'informazione è considerata contenuto illegale in applicazione di tale base giuridica;

Emendamento

- d) se **l'azione** riguarda presunti contenuti illegali, un riferimento alla base giuridica invocata e una spiegazione delle ragioni per cui l'informazione è considerata contenuto illegale in applicazione di tale base giuridica;

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

- e) se **la decisione** si basa sulla presunta incompatibilità delle informazioni con le condizioni generali del prestatore, un riferimento alla clausola contrattuale invocata e una spiegazione delle ragioni per cui le informazioni sono ritenute incompatibili con tale clausola;

Emendamento

- e) se **l'azione** si basa sulla presunta incompatibilità delle informazioni con le condizioni generali del prestatore, un riferimento alla clausola contrattuale invocata e una spiegazione delle ragioni per cui le informazioni sono ritenute incompatibili con tale clausola;

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

- f) informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario del servizio in relazione **alla decisione**, in particolare attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria.

Emendamento

- f) informazioni **chiare e di facile comprensione** sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario del servizio in relazione **all'azione**, in particolare, **se del caso** attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I prestatori di servizi di hosting pubblicano le **decisioni** e le motivazioni di cui al paragrafo 1 in una banca dati pubblicamente accessibile gestita dalla Commissione. Tali informazioni non contengono dati personali.

Emendamento

4. I prestatori di servizi di hosting pubblicano **almeno una volta all'anno** le **azioni** e le motivazioni di cui al paragrafo 1 in una banca dati pubblicamente accessibile **e leggibile meccanicamente**, gestita **e pubblicata** dalla Commissione. Tali informazioni non contengono dati personali.

Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Notifica di sospetti di reati

1. Qualora venga a conoscenza di informazioni che fanno sospettare che sia stato commesso, si stia commettendo o sia pianificato un reato grave che comporta un'imminente minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, il prestatore di servizi di hosting informa senza indugio le autorità giudiziarie o di contrasto dello Stato membro o degli Stati membri interessati in merito ai propri sospetti, fornendo tutte le informazioni pertinenti disponibili.

2. Se non è in grado di individuare con ragionevole certezza lo Stato membro interessato, il prestatore di servizi di hosting ne informa le autorità di contrasto dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito o ha il suo rappresentante legale e può informare Europol.

Ai fini del presente articolo, lo Stato membro interessato è lo Stato membro in cui si sospetta che sia stato commesso, si stia commettendo o sia pianificato il reato, o lo Stato membro in cui risiede o si trova il presunto autore del reato oppure lo Stato membro in cui risiede o si trova la vittima del presunto reato. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle proprie autorità di contrasto o autorità giudiziarie competenti.

3. Salvo diverse istruzioni da parte dell'autorità informata, il prestatore di servizi di hosting rimuove o disabilita il contenuto.

Giovedì 20 gennaio 2022

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le informazioni ottenute da un'autorità di contrasto o giudiziaria di uno Stato membro conformemente al paragrafo 1 non sono utilizzate per scopi diversi da quelli direttamente connessi con il singolo reato grave notificato.

5. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce un modello per le notifiche di cui al paragrafo 1.

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1

Testo della Commissione

La presente sezione non si applica alle piattaforme online che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

Emendamento

1. La presente sezione non si applica alle piattaforme online che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE **e che non si qualificano come piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento.**

2. I prestatori di servizi intermediari possono presentare una richiesta di deroga ai requisiti di cui alla presente sezione, accompagnata da una motivazione, a condizione che:

a) non presentino rischi sistemici significativi e abbiano un'esposizione limitata ai contenuti illegali; e

b) si qualificano come imprese senza scopo di lucro o come medie imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

3. La richiesta va presentata al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento che effettua una valutazione preliminare. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento trasmette la richiesta alla Commissione, accompagnata dalla sua valutazione e, se del caso, da una raccomandazione per la decisione della Commissione. La Commissione esamina tale richiesta e, previa consultazione del comitato, può concedere una deroga totale o parziale ai requisiti di cui alla presente sezione.

4. Qualora la Commissione conceda la deroga, essa ne verifica l'utilizzo da parte del prestatore di servizi intermediari onde garantire che siano rispettate le condizioni di utilizzo della deroga.

5. Su richiesta del comitato, del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o del prestatore, o di propria iniziativa, la Commissione può rivedere la deroga o revocarla in tutto o in parte.

Giovedì 20 gennaio 2022

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione tiene un elenco di tutte le deroghe concesse e delle loro condizioni e lo rende accessibile al pubblico.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 69 per quanto riguarda il processo e la procedura per l'attuazione del sistema di deroga in relazione al presente articolo.

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le decisioni di rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse;

a) le decisioni di rimuovere o **retrocedere** le informazioni, disabilitare l'accesso alle stesse o **imporre altre misure che limitano la visibilità, la disponibilità e l'accessibilità delle informazioni;**

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le decisioni di sospendere o cessare in tutto o in parte la prestazione del servizio ai destinatari;

b) le decisioni di sospendere o cessare o **limitare** in tutto o in parte la prestazione del servizio ai destinatari;

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) le decisioni di **limitare la capacità di monetizzare i contenuti forniti dai destinatari.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il periodo di almeno sei mesi di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno in cui il destinatario del servizio è stato informato della decisione a norma dell'articolo 15.

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le piattaforme online provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso e uso e affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati.

2. Le piattaforme online provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso e uso, **anche per le persone con disabilità e i minori, e non discriminatori** e affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati. **Le piattaforme online fissano il regolamento del loro sistema interno di gestione dei reclami nelle loro condizioni generali in modo chiaro e di facile accesso e uso.**

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le piattaforme online gestiscono i reclami presentati attraverso il loro sistema interno di gestione dei reclami in modo tempestivo, diligente e **obiettivo**. Se un reclamo contiene motivi sufficienti per indurre la piattaforma online a ritenere che le informazioni oggetto del reclamo non siano illegali né incompatibili con le sue condizioni generali, o se tale reclamo contiene informazioni indicanti che il comportamento del reclamante non giustifica la sospensione o la cessazione del servizio o dell'account, la piattaforma online annulla senza indebito ritardo la decisione di cui al paragrafo 1.

3. Le piattaforme online gestiscono i reclami presentati attraverso il loro sistema interno di gestione dei reclami in modo tempestivo, **non discriminatorio**, diligente e **non arbitrario ed entro dieci giorni lavorativi a partire dalla data in cui la piattaforma online ha ricevuto il reclamo**. Se un reclamo contiene motivi sufficienti per indurre la piattaforma online a ritenere che le informazioni oggetto del reclamo non siano illegali né incompatibili con le sue condizioni generali, o se tale reclamo contiene informazioni indicanti che il comportamento del reclamante non giustifica la sospensione o la cessazione del servizio o dell'account, la piattaforma online annulla senza indebito ritardo la decisione di cui al paragrafo 1.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le piattaforme online provvedono affinché le decisioni di cui al paragrafo 4 non siano prese avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati.

Emendamento

5. Le piattaforme online provvedono affinché **ai destinatari del servizio sia data la possibilità, ove necessario, di contattare un interlocutore umano al momento della presentazione del reclamo e** le decisioni di cui al paragrafo 4 non siano prese avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati. **Le piattaforme online provvedono affinché le decisioni siano prese da personale qualificato.**

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. I destinatari del servizio hanno la possibilità di presentare un rapido ricorso per via giudiziaria conformemente alla legislazione degli Stati membri interessati.

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I destinatari del servizio ai quali sono rivolte le decisioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, hanno il diritto di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato in conformità al paragrafo 2 ai fini della risoluzione delle controversie inerenti a tali decisioni, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui a tale articolo. **Le piattaforme online si impegnano in buona fede con l'organismo selezionato al fine di risolvere la controversia e sono vincolate dalla decisione adottata da tale organismo.**

Emendamento

1. I destinatari del servizio ai quali sono rivolte le decisioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, **adottate dalla piattaforma online per il motivo che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali**, hanno il diritto di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato in conformità al paragrafo 2 ai fini della risoluzione delle controversie inerenti a tali decisioni, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui a tale articolo.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entrambe le parti si impegnano in buona fede con l'organismo certificato, esterno e indipendente, selezionato al fine di risolvere la controversia e sono vincolate dalla decisione adottata da tale organismo. La possibilità di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie è facilmente accessibile sull'interfaccia online della piattaforma online in modo chiaro e di facile uso.

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certifica tale organismo, su richiesta di quest'ultimo, se il medesimo ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

2. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certifica tale organismo **per un periodo massimo di tre anni, che può essere rinnovato**, su richiesta di quest'ultimo, se il medesimo **e le persone incaricate dell'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie hanno** dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) è **imparziale e** indipendente dalle piattaforme online **e dai** destinatari del servizio prestato dalle piattaforme online;

a) è indipendente, **anche sul piano finanziario**, dalle piattaforme online **e imparziale nei loro confronti, nei confronti dei** destinatari del servizio prestato dalle piattaforme online **e delle persone o enti che hanno presentato notifiche**;

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) i suoi membri sono retribuiti secondo modalità non legate all'esito della procedura;

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) le persone fisiche responsabili della risoluzione delle controversie si impegnano a non lavorare per la piattaforma online o per un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui la piattaforma online sia membro per un periodo di tre anni dopo la cessazione del loro incarico nell'organismo e non hanno lavorato per tale organizzazione per i due anni precedenti all'assunzione di tale ruolo;

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la risoluzione delle controversie è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica;

c) la risoluzione delle controversie è facilmente accessibile, ***anche per le persone con disabilità***, attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica ***e prevede la possibilità di presentare un reclamo e i necessari documenti giustificativi online;***

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la risoluzione delle controversie avviene secondo regole procedurali chiare ed eque.

e) la risoluzione delle controversie avviene secondo regole procedurali chiare ed eque ***che sono chiaramente visibili e facilmente accessibili al pubblico;***

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 238**Proposta di regolamento****Articolo 18 — paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il coordinatore dei servizi digitali valuta nuovamente su base annua se l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato continua a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2. In caso contrario, il coordinatore dei servizi digitali revoca la qualifica all'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Emendamento 239**Proposta di regolamento****Articolo 18 — paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Il coordinatore dei servizi digitali redige una relazione ogni due anni che elenca il numero di reclami ricevuti ogni anno dall'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie, gli esiti delle decisioni prese, eventuali problemi sistemici o settoriali identificati e il tempo medio impiegato per risolvere le controversie. Tale relazione in particolare:

- a) identifica le migliori pratiche degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie;*
- b) riferisce, se del caso, in merito a eventuali carenze, sostenute dalle statistiche, che ostacolano il funzionamento degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le controversie sia nazionali che transfrontaliere;*
- c) formula raccomandazioni su come migliorare il funzionamento efficace ed efficiente degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, se del caso.*

Emendamento 240**Proposta di regolamento****Articolo 18 — paragrafo 2 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie concludono i procedimenti di risoluzione delle controversie entro un periodo di tempo ragionevole e non oltre 90 giorni di calendario dalla data in cui l'organismo certificato ha ricevuto il reclamo. Il procedimento è da ritenersi concluso alla data in cui l'organismo certificato ha reso disponibile la decisione a seguito del procedimento di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

3. Se l'organismo risolve la controversia a favore del destinatario del servizio, la piattaforma online rimborsa al destinatario i diritti e le altre spese ragionevoli che il destinatario **ha** sostenuto o **deve** sostenere in relazione alla risoluzione della controversia. Se l'organismo risolve la controversia a favore della piattaforma online, il destinatario non **è tenuto** a rimborsare i diritti e le altre spese che la piattaforma online ha sostenuto o deve sostenere in relazione alla risoluzione della controversia.

Emendamento

3. Se l'organismo risolve la controversia a favore del destinatario del servizio, **delle persone o enti incaricati in conformità dell'articolo 68 che hanno presentato notifiche**, la piattaforma online rimborsa al destinatario i diritti e le altre spese ragionevoli che il destinatario **o le persone o enti che hanno presentato notifiche hanno** sostenuto o **devono** sostenere in relazione alla risoluzione della controversia. Se l'organismo risolve la controversia a favore della piattaforma online **e non constata che il destinatario ha agito in malafede nella controversia**, il destinatario **o le persone o enti che hanno presentato notifiche** non **sono tenuti** a rimborsare i diritti e le altre spese che la piattaforma online ha sostenuto o deve sostenere in relazione alla risoluzione della controversia.

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

I diritti applicati dall'organismo per la risoluzione delle controversie sono ragionevoli e in ogni caso non superano i relativi costi.

Emendamento

I diritti applicati dall'organismo per la risoluzione delle controversie sono ragionevoli e in ogni caso non superano i relativi costi **per le piattaforme online. Le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono gratuite o disponibili per un importo simbolico per il destinatario del servizio.**

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati a norma del paragrafo 2, compresi, se del caso, gli elementi specificati al secondo comma di tale paragrafo. La Commissione pubblica su un sito web dedicato un elenco di tali organismi comprendente detti elementi e provvede all'aggiornamento di tale elenco.

Emendamento

5. I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati a norma del paragrafo 2, compresi, se del caso, gli elementi specificati al secondo comma di tale paragrafo, **nonché gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie la cui qualifica è stata revocata.** La Commissione pubblica su un sito web dedicato un elenco di tali organismi comprendente detti elementi e provvede all'aggiornamento di tale elenco.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 244**Proposta di regolamento****Articolo 19 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Le piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che le notifiche presentate dai segnalatori attendibili avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14 siano trattate e decise in via prioritaria e **senza indugio**.

Emendamento

1. Le piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che le notifiche presentate dai segnalatori attendibili, **che operano nel loro ambito designato di competenza**, avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14 siano trattate e decise in via prioritaria e **in maniera tempestiva, tenendo conto del debito processo**.

Emendamento 245**Proposta di regolamento****Articolo 19 — paragrafo 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

1 bis. Le piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i segnalatori attendibili possano emettere notifiche di rettifica in caso di errata rimozione, restrizione o disabilitazione dell'accesso ai contenuti o di sospensione o cessazione di account, e che tali notifiche intese a ripristinare le informazioni siano trattate e decise in via prioritaria e senza indugio.

Emendamento 246**Proposta di regolamento****Articolo 19 — paragrafo 2 — parte introduttiva***Testo della Commissione**Emendamento*

2. La qualifica di segnalatore attendibile a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente, a condizione che quest'ultimo abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

2. (Non concerne la versione italiana)

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

c) svolge le proprie attività al fine di presentare le notifiche in modo **tempestivo, diligente** e obiettivo.

Emendamento

c) svolge le proprie attività al fine di presentare le notifiche in modo **preciso** e obiettivo.

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) ha una struttura di finanziamento trasparente, che prevede, tra l'altro, la pubblicazione annuale delle fonti e degli importi di tutte le entrate;

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) pubblica, almeno una volta all'anno, relazioni chiare, facilmente comprensibili, dettagliate e standardizzate su tutte le notifiche presentate a norma dell'articolo 14 durante il periodo di riferimento. La relazione elenca:

- le notifiche classificate in base all'identità del prestatore di servizi di hosting;*
- il tipo di contenuto notificato;*
- le disposizioni giuridiche specifiche che si presume siano state violate dal contenuto notificato;*
- le azioni adottate dal prestatore;*
- eventuali conflitti di interesse e fonti di finanziamento e una spiegazione delle procedure in atto per garantire che il segnalatore attendibile mantenga la propria indipendenza.*

Le relazioni di cui alla lettera c ter) sono trasmesse alla Commissione, che le rende pubbliche.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2.

Emendamento

3. ***I coordinatori dei servizi digitali conferiscono la qualifica di segnalatore attendibile per un periodo di due anni, al termine del quale la qualifica può essere rinnovata se il segnalatore attendibile in questione continua a soddisfare i requisiti del presente regolamento.*** I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2 ***o l'hanno revocata conformemente al paragrafo 6. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilita la piattaforma dialoga con le piattaforme e i portatori di interessi per mantenere l'accuratezza e l'efficacia di un sistema di segnalazione affidabile.***

Emendamento 251
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 3 in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.

Emendamento

4. La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 3 in ***un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente*** in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se una piattaforma online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di notifiche non sufficientemente precise o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, paragrafo 3, tale piattaforma online comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari.

Emendamento

5. Se una piattaforma online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di notifiche non sufficientemente precise, **inesatte** o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, paragrafo 3, tale piattaforma online comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari. **Una volta ricevute le informazioni dalle piattaforme online e ove il coordinatore dei servizi digitali ritenga che vi siano motivi legittimi per avviare un'indagine, la qualifica di segnalatore attendibile è sospesa durante il periodo dell'indagine.**

Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da una piattaforma online a norma del paragrafo 5, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.

Emendamento

6. Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da una piattaforma online a norma del paragrafo 5, **condotta senza indebiti ritardi**, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.

Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione, previa consultazione del comitato, **può emanare** orientamenti per assistere le piattaforme online e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi 5 e 6.

Emendamento

7. La Commissione, previa consultazione del comitato, **emana** orientamenti per assistere le piattaforme online e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi 2, 5 e 6.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 bis**Requisiti di accessibilità per le piattaforme online**

1. I fornitori di piattaforme online che offrono servizi nell'Unione provvedono a progettare e fornire servizi in conformità dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I, sezioni III, IV, VI e VII, della direttiva (UE) 2019/882.
2. I fornitori di piattaforme online predispongono le informazioni necessarie in conformità dell'allegato V della direttiva (UE) 2019/882 e spiegano in che modo i servizi soddisfano i requisiti di accessibilità applicabili. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in modo accessibile a persone con disabilità. I fornitori di piattaforme online conservano tali informazioni finché il servizio è operativo.
3. I fornitori di piattaforme online garantiscono che le informazioni, i moduli e le misure forniti a norma del presente regolamento siano resi disponibili in maniera da essere facilmente reperibili, facilmente comprensibili e consultabili per le persone con disabilità.
4. I fornitori di piattaforme online che offrono servizi nell'Unione assicurano che siano predisposte procedure affinché la fornitura di servizi continui a essere conforme ai requisiti di accessibilità applicabili. Le variazioni delle caratteristiche della fornitura del servizio, dei requisiti di accessibilità applicabili e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui il servizio è dichiarato conforme ai requisiti di accessibilità sono prese adeguatamente in considerazione dai prestatori di servizi intermediari.
5. In caso di non conformità, i fornitori di piattaforme online adottano le misure correttive necessarie per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilità applicabili.
6. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione adottata per rendere il servizio conforme a tali requisiti.
7. Le piattaforme online conformi alle norme armonizzate o a parti di esse derivate dalla direttiva (UE) 2019/882 i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerate conformi ai requisiti di accessibilità del presente regolamento nella misura in cui tali norme o parti di esse contemplino tali requisiti.

Giovedì 20 gennaio 2022

Testo della Commissione

Emendamento

8. *Le piattaforme online conformi alle specifiche tecniche o a parti di esse di cui alla direttiva (UE) 2019/882 sono considerate conformi ai requisiti di accessibilità del presente regolamento nella misura in cui dette specifiche tecniche o parti di esse contemplino tali requisiti.*

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online **sospendono** per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti **manifestamente** illegali.

1. Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online **hanno il diritto di sospendere** per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti **illegali, per i quali l'illegalità possa essere stabilita senza condurre un esame legale o fattuale o per i quali hanno ricevuto due o più ordini di contrastare i contenuti illegali nei 12 mesi precedenti, a meno che tali ordini siano stati in seguito annullati.**

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online **sospendono** per un periodo di tempo ragionevole il trattamento delle notifiche e dei reclami presentati mediante i meccanismi di notifica e azione e i sistemi interni di trattamento dei reclami di cui rispettivamente agli articoli 14 e 17 da persone, enti o reclamanti che **con frequenza** presentano notifiche o reclami manifestamente infondati.

2. Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online **hanno il diritto di sospendere** per un periodo di tempo ragionevole il trattamento delle notifiche e dei reclami presentati mediante i meccanismi di notifica e azione e i sistemi interni di trattamento dei reclami di cui rispettivamente agli articoli 14 e 17 da persone, enti o reclamanti che **ripetutamente** presentano notifiche o reclami manifestamente infondati.

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. **Le** piattaforme online valutano, caso per caso e in modo tempestivo, diligente e obiettivo, se un destinatario, una persona, un ente o un reclamante commetta abusi di cui paragrafi 1 e 2, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti che risultano dalle informazioni a disposizione della piattaforma online. Tali circostanze comprendono almeno quanto segue:

3. **Nel decidere in merito a una sospensione, i fornitori di** piattaforme online valutano, caso per caso e in modo tempestivo, diligente e obiettivo, se un destinatario, una persona, un ente o un reclamante commetta abusi di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti che risultano dalle informazioni a disposizione **del fornitore** della piattaforma online. Tali circostanze comprendono almeno quanto segue:

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

- a) il numero, in termini assoluti, di contenuti **manifestamente** illegali o di notifiche o reclami manifestamente infondati presentati durante l'anno precedente;

Emendamento

- a) il numero, in termini assoluti, di contenuti illegali o di notifiche o reclami manifestamente infondati presentati durante l'anno precedente;

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 3 — lettera d

Testo della Commissione

- d) l'intenzione del destinatario, della persona, dell'ente o del reclamante.

Emendamento

- d) **ove identificabile**, l'intenzione del destinatario, della persona, dell'ente o del reclamante;

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 3 — lettera d bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

- d bis) un'indicazione volta a precisare se una notifica sia stata presentata da un singolo utente o da un ente o da persone con una competenza specifica connessa ai contenuti in questione o a seguito dell'utilizzo di un sistema automatizzato di riconoscimento dei contenuti;**

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

3 bis. Le sospensioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere dichiarate permanenti laddove:

- a) vi siano motivi imperativi di diritto o ordine pubblico, comprese le indagini penali in corso;
- b) gli elementi rimossi fossero parte di campagne a elevato volume volte a ingannare gli utenti o a manipolare gli sforzi di moderazione dei contenuti delle piattaforme;
- c) un operatore commerciale abbia ripetutamente offerto beni e servizi non conformi al diritto dell'Unione o nazionale;
- d) gli elementi rimossi fossero collegati a reati gravi.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Le** piattaforme online definiscono nelle condizioni generali la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 in modo chiaro e dettagliato, **anche per quanto riguarda i fatti e le** circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.

Emendamento

4. **I fornitori di** piattaforme online definiscono nelle condizioni generali la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 in modo chiaro, **facilmente comprensibile** e dettagliato, **tenendo debitamente conto dei loro obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, anche fornendo esempi dei fatti e delle** circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

1. **Qualora una piattaforma** online **consenta** ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, **tale piattaforma provvede** affinché gli operatori commerciali possano utilizzare i **suoi** servizi per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi, **la piattaforma online ha ottenuto** le informazioni seguenti:

Emendamento

1. **Le piattaforme** online **che consentono** ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali **provvedono** affinché gli operatori commerciali possano utilizzare i **loro** servizi per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi **a tal fine, hanno ricevuto** le informazioni seguenti:

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, ai sensi dell'articolo 3, punto 13), e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵¹⁾ o di qualsiasi atto pertinente del diritto dell'Unione;

⁽⁵¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

Emendamento

d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, ai sensi dell'articolo 3, punto 13), e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵¹⁾ o di qualsiasi atto pertinente del diritto dell'Unione, **anche nel campo della sicurezza dei prodotti;**

⁽⁵¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 1 — lettera f

Testo della Commissione

- f) un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale, con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.

Emendamento

- f) un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale, con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione **e, se del caso, conferma che tutti i prodotti sono stati verificati rispetto alle banche dati disponibili, come il sistema di informazione rapida sui prodotti non alimentari pericolosi (RAPEX);**

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

- f bis) il tipo di prodotti o servizi che l'operatore commerciale intende offrire sulla piattaforma online.**

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. All'atto di ricevimento di tali informazioni, la piattaforma online compie **sforzi ragionevoli** per stabilire se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), **d) ed e)**, siano attendibili avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo all'operatore commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili.

Emendamento

2. All'atto di ricevimento di tali informazioni **e prima di consentire la visualizzazione del prodotto o servizio sulla sua interfaccia online, e fino al termine del rapporto contrattuale**, la piattaforma online **che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali** compie **i massimi sforzi** per stabilire se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere **da a) a f bis)**, siano attendibili **e complete**. **La piattaforma online compie i massimi sforzi per controllare le informazioni fornite dall'operatore commerciale** avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da **un amministratore autorizzato o da** uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo **direttamente** all'operatore commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica l'elenco delle banche dati e delle interfacce online di cui al paragrafo precedente e lo mantiene aggiornato. Gli obblighi per le piattaforme online di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano agli operatori commerciali nuovi ed esistenti.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La piattaforma online compie i massimi sforzi per individuare e impedire la diffusione, da parte degli operatori commerciali che utilizzano il suo servizio, di offerte di prodotti o servizi non conformi al diritto dell'Unione o nazionale mediante misure quali controlli a campione sui prodotti e sui servizi offerti ai consumatori in aggiunta agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora ottenga indicazioni **secondo le quali** le informazioni di cui al paragrafo 1 ricevute dall'operatore commerciale in questione sono inesatte o incomplete, la piattaforma online chiede all'operatore commerciale di correggerle nella misura necessaria a garantire che tutte le informazioni siano esatte e complete, senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale.

3. Qualora ottenga indicazioni **sufficienti o abbia motivo di ritenere che** le informazioni di cui al paragrafo 1 ricevute dall'operatore commerciale in questione sono inesatte o incomplete, la piattaforma online chiede all'operatore commerciale di correggerle nella misura necessaria a garantire che tutte le informazioni siano esatte e complete, senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale.

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'operatore commerciale non rettifica o non completa tali informazioni, la piattaforma online sospende la prestazione del suo servizio all'operatore commerciale fino a quando la richiesta non sia stata soddisfatta.

Se l'operatore commerciale non rettifica o non completa tali informazioni, la piattaforma online sospende **tempestivamente** la prestazione del suo servizio all'operatore commerciale **in relazione all'offerta di prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione** fino a quando la richiesta non sia stata **pienamente** soddisfatta.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Se una piattaforma online respinge una domanda di servizi o sospende i servizi a un operatore commerciale, quest'ultimo può ricorrere ai meccanismi di cui agli articoli 17 e 43 del presente regolamento.*

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. *Le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti con gli operatori commerciali garantiscono che l'identità, ad esempio il marchio commerciale o il logo, dell'utente commerciale che fornisce contenuti, beni o servizi sia chiaramente visibile accanto ai contenuti, ai beni o ai servizi offerti. A tal fine, la piattaforma online istituisce un'interfaccia standardizzata per gli utenti commerciali.*

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. *Gli operatori commerciali sono responsabili unicamente della correttezza delle informazioni fornite e informano senza indugio la piattaforma online di eventuali modifiche alle informazioni fornite.*

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La piattaforma online conserva le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per la durata del rapporto contrattuale con l'operatore commerciale interessato. In seguito la piattaforma online provvede a cancellare dette informazioni.

4. La piattaforma online conserva le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per la durata del rapporto contrattuale con l'operatore commerciale interessato. In seguito la piattaforma online provvede a cancellare dette informazioni **entro sei mesi dalla conclusione definitiva di un contratto a distanza.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 276
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La piattaforma online **mette a disposizione dei** destinatari del servizio le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile.

Emendamento

6. La piattaforma online **rende facilmente accessibili per i** destinatari del servizio le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d), e), **f)** ed **f bis)**, in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile **in conformità dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.**

Emendamento 277
Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

Articolo 22 bis

Obbligo di informazione ai consumatori e alle autorità in merito ai prodotti e ai servizi illegali

1. Qualora una piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali venga a conoscenza, indipendentemente dai mezzi utilizzati, del fatto che un prodotto o un servizio offerto da un operatore commerciale sull'interfaccia di tale piattaforma è illegale rispetto ai requisiti applicabili del diritto dell'Unione o nazionale, tale piattaforma:

- a) rimuove immediatamente il prodotto o servizio illegale dalla sua interfaccia e, se del caso, informa le autorità competenti, quali l'autorità di vigilanza del mercato o l'autorità doganale, della decisione presa;
- b) laddove disponga dei recapiti dei destinatari dei servizi, la piattaforma online informa tali destinatari dei servizi che hanno acquisito tale prodotto o servizio in merito all'illegalità, all'identità dell'operatore commerciale e alle possibilità di presentare ricorso;
- c) compila e rende disponibile al pubblico, attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente le informazioni in merito ai prodotti e servizi illegali rimossi dalla sua piattaforma negli ultimi dodici mesi unitamente alle informazioni in merito all'operatore commerciale interessato e alle possibilità di presentare ricorso.

2. Le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali tengono una banca dati interna dei prodotti e servizi illegali rimossi e/o dei destinatari sospesi a norma dell'articolo 20.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il numero di reclami ricevuti tramite il sistema interno di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo medio e mediano necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate;

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 20, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti **manifestamente** illegali, alla presentazione di notifiche manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati;

b) il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 20, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti illegali, alla presentazione di notifiche manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati;

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il numero di annunci pubblicitari che sono stati rimossi, etichettati o disabilitati dalla piattaforma online e la motivazione delle decisioni.

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Almeno una volta ogni **sei** mesi le piattaforme online pubblicano informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio in ciascuno Stato membro, calcolato come media degli ultimi sei mesi, conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.

2. Almeno una volta ogni **dodici** mesi le piattaforme online pubblicano informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio in ciascuno Stato membro, calcolato come media degli ultimi sei mesi, conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 282

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri si astengono dall'imporre alle piattaforme online ulteriori obblighi di comunicazione trasparente, oltre alle richieste specifiche nell'ambito dell'esercizio dei loro poteri di vigilanza.

Emendamento 283

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione **può adottare** atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1.

4. La Commissione **adotta** atti di esecuzione per stabilire **una serie di indicatori chiave di prestazione e** modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1.

Emendamento 284

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le piattaforme online che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online provvedono affinché i destinatari del servizio siano in grado di identificare in modo chiaro e non ambiguo e in tempo reale, per ogni singolo messaggio pubblicitario mostrato a ogni singolo destinatario:

1. Le piattaforme online che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online provvedono affinché i destinatari del servizio siano in grado di identificare in modo chiaro, **conciso** e non ambiguo e in tempo reale, per ogni singolo messaggio pubblicitario mostrato a ogni singolo destinatario:

Emendamento 285

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la natura **pubblicitaria** delle informazioni visualizzate;

a) la natura **di pubblicità online** delle informazioni visualizzate **sull'interfaccia o parti di essa, anche mediante marcatura visibile e armonizzata;**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 286

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la persona fisica o giuridica che finanzia la pubblicità, se diversa dalla persona fisica o giuridica di cui alla lettera b);

Emendamento 287

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) informazioni rilevanti sui **principali** parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene mostrata la pubblicità.

c) informazioni **chiare**, rilevanti **e uniformi** sui parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene mostrata la pubblicità **e, ove applicabile, sulle modalità di modifica di detti parametri.**

Emendamento 499

Proposta di regolamento

Articolo 24 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le piattaforme online assicurano che i destinatari dei servizi possano facilmente scegliere con cognizione di causa se dare il proprio consenso, quale definito all'articolo 4, paragrafo 11, e all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei loro dati personali a fini pubblicitari, fornendo loro informazioni rilevanti, tra cui informazioni su come i loro dati saranno monetizzati. Le piattaforme online assicurano che rifiutare il consenso non sia per il destinatario più difficile o dispendioso in termini di tempo rispetto a dare il consenso. Qualora i destinatari rifiutino di dare il consenso o lo abbiano revocato, vengono loro offerte altre opzioni eque e ragionevoli per accedere alla piattaforma online.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 500

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Sono vietate le tecniche di targeting o amplificazione che trattano, rivelano o inferiscono i dati personali dei minori o i dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 ai fini della visualizzazione della pubblicità.

Emendamento 290

Proposta di regolamento

Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24 bis

Trasparenza dei sistemi di raccomandazione

1. Le piattaforme online indicano nelle loro condizioni generali e tramite una risorsa online designata, direttamente raggiungibile e facilmente reperibile mediante l'interfaccia online della piattaforma online, quando un contenuto viene raccomandato, in modo chiaro, accessibile e facilmente comprensibile, i principali parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, nonché le eventuali opzioni messe a disposizione del destinatario del servizio per consentirgli di modificare o influenzare tali parametri principali.

2. I principali parametri di cui al paragrafo 1 includono quanto meno le informazioni seguenti:

- a) i principali criteri utilizzati dal sistema in questione che, singolarmente o collettivamente, sono più significativi per determinare le raccomandazioni;*
- b) l'importanza relativa di tali parametri;*
- c) per quali obiettivi il sistema in questione è stato ottimizzato; nonché*
- d) se applicabile, una spiegazione del ruolo che svolge il comportamento dei destinatari del servizio rispetto a come il sistema in questione produce i suoi risultati.*

Giovedì 20 gennaio 2022

Testo della Commissione

Emendamento

I requisiti di cui al paragrafo 2 non pregiudicano le norme in materia di protezione dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Qualora siano disponibili più opzioni a norma del paragrafo 1, le piattaforme online mettono a disposizione una funzione chiara e facilmente accessibile sulla loro interfaccia online che consenta ai destinatari del servizio di selezionare e modificare in qualsiasi momento l'opzione da essi preferita per ciascuno dei sistemi di raccomandazione che determina l'ordine relativo delle informazioni loro presentate.

Emendamento 291**Proposta di regolamento****Articolo 24 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24 ter

Obblighi supplementari per le piattaforme utilizzate principalmente per la diffusione di contenuti pornografici generati dagli utenti

Qualora una piattaforma online sia utilizzata principalmente per la diffusione di contenuti pornografici generati dagli utenti, la piattaforma adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire:

- a) che gli utenti che diffondono i contenuti siano stati sottoposti a verifica tramite una doppia registrazione di consenso con posta elettronica e telefono cellulare;*
- b) una moderazione umana professionale dei contenuti, condotta da una persona formata per identificare abusi sessuali sulla base di immagini, inclusi i contenuti con elevata probabilità di essere illegali;*
- c) l'accessibilità di una procedura di notifica qualificata mediante la quale, in aggiunta al meccanismo di cui all'articolo 14, le singole persone possono comunicare alla piattaforma che il materiale visivo che le ritrae o che si suppone le ritragga viene diffuso senza il loro consenso e possono fornire alla piattaforma un elemento di prova prima facie della loro identità fisica; i contenuti notificati tramite questa procedura devono essere sospesi senza indebito ritardo.*

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 292
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente sezione si applica alle piattaforme online che prestano i loro servizi a un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni, calcolato conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui al paragrafo 3.

Emendamento

1. La presente sezione si applica alle piattaforme online che:

- a) prestano i loro servizi **per almeno quattro mesi consecutivi** a un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni, calcolato conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui al paragrafo 3. **Tale metodologia tiene in particolare considerazione quanto segue:**
 - i) **che il numero di destinatari attivi sia basato su ciascun servizio individualmente;**
 - ii) **che i destinatari attivi connessi a molteplici dispositivi siano conteggiati solo una volta;**
 - iii) **che l'utilizzo indiretto di un servizio, mediante terzi o collegamenti, non sia conteggiato;**
 - iv) **che, laddove una piattaforma online sia ospitata da un altro prestatore di servizi intermediari, i destinatari attivi siano assegnati unicamente alla piattaforma online più vicina al destinatario;**
 - v) **che le interazioni automatizzate, gli account o le scansioni di dati da parte di dispositivi non umani («bot») non siano inclusi.**

Emendamento 293
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati conformemente all'articolo 69 per stabilire una metodologia specifica per il calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione ai fini del paragrafo 1. La metodologia specifica in particolare le modalità per stabilire la popolazione dell'Unione e i criteri per determinare il numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione, tenendo conto delle diverse caratteristiche di accessibilità.

Emendamento

3. La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati conformemente all'articolo 69 per stabilire una metodologia specifica per il calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione ai fini del paragrafo 1, **lettera a)**. La metodologia specifica in particolare le modalità per stabilire la popolazione dell'Unione e i criteri per determinare il numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione, tenendo conto delle diverse caratteristiche di accessibilità.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 294**Proposta di regolamento****Articolo 26 — paragrafo 1 — parte introduttiva***Testo della Commissione*

1. A decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, e in seguito almeno una volta all'anno, le piattaforme online di dimensioni molto grandi individuano, analizzano e valutano eventuali rischi sistemici significativi derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi nell'Unione. La valutazione del rischio deve essere specifica per i loro servizi e comprendere i seguenti rischi sistemici:

Emendamento

1. A decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, e in seguito almeno una volta all'anno, **e in ogni caso prima di lanciare nuovi servizi**, le piattaforme online di dimensioni molto grandi individuano, analizzano e valutano **efficacemente e diligentemente la probabilità e la gravità di** eventuali rischi sistemici significativi derivanti **dalla progettazione, dai sistemi algoritmici, dalle caratteristiche intrinseche**, dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi nell'Unione. **La valutazione del rischio tiene conto dei rischi per ciascuno Stato membro in cui sono offerti i servizi e per l'Unione nel suo insieme, in particolare per una lingua o regione specifica.** La valutazione del rischio deve essere specifica per i loro servizi **e le loro attività, tra cui le scelte relative alla progettazione tecnologica e al modello aziendale**, e comprendere i seguenti rischi sistemici:

Emendamento 295**Proposta di regolamento****Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera a***Testo della Commissione*

a) la diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi;

Emendamento

a) la diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi **o di contenuti che violano le condizioni generali**;

Emendamento 296**Proposta di regolamento****Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera b***Testo della Commissione*

b) eventuali effetti negativi per l'esercizio dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare e alla libertà di espressione e di informazione, **del** diritto alla non discriminazione e **dei** diritti del minore, sanciti rispettivamente dagli articoli 7, 11, 21 **e** 24 della Carta;

Emendamento

b) eventuali effetti negativi **concreti e prevedibili** per l'esercizio dei diritti fondamentali, **anche in materia di protezione dei consumatori, relativi** al rispetto **della dignità umana e** della vita privata e familiare, **alla protezione dei dati di carattere personale** e alla libertà di espressione e di informazione, **nonché alla libertà e al pluralismo dei media**, al diritto alla non discriminazione e **ai** diritti del minore, sanciti rispettivamente dagli articoli **1, 7, 8, 11, 21, 23, 24 e 38** della Carta;

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 297

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

- c) **la** manipolazione intenzionale del servizio, anche mediante un uso non autentico o uno sfruttamento automatizzato del servizio, con ripercussioni negative, effettive o prevedibili, sulla tutela **della salute pubblica**, dei minori, **del** dibattito civico, o con effetti reali o prevedibili sui processi elettorali e sulla sicurezza pubblica.

Emendamento

- c) **qualsiasi malfunzionamento o** manipolazione intenzionale del servizio, anche mediante un uso non autentico o uno sfruttamento automatizzato del servizio **o rischi inerenti al funzionamento previsto del servizio, compresa l'amplificazione di contenuti illegali, di contenuti che violano le relative condizioni generali o di qualsiasi altro contenuto** con ripercussioni negative, effettive o prevedibili sulla tutela dei minori **e di altri gruppi vulnerabili di destinatari del servizio, sui valori democratici, sulla libertà dei media, sulla libertà di espressione e sul** dibattito civico, o con effetti reali o prevedibili sui processi elettorali e sulla sicurezza pubblica;

Emendamento 298

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

- c bis) qualsiasi effetto negativo concreto e prevedibile sulla tutela della salute pubblica, nonché dipendenze comportamentali o altre gravi conseguenze negative per il benessere fisico, mentale, sociale e finanziario della persona.**

Emendamento 299

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nello svolgimento delle valutazioni dei rischi, le piattaforme online di dimensioni molto grandi **tengono conto**, in particolare, **del modo in cui** i loro sistemi di moderazione dei contenuti, di raccomandazione e di selezione e visualizzazione della pubblicità influenzano i rischi sistemici di cui al paragrafo 1, compresa la diffusione potenzialmente rapida e ampia di contenuti illegali e di informazioni incompatibili con le loro condizioni generali.

Emendamento

2. Nello svolgimento delle valutazioni dei rischi, le piattaforme online di dimensioni molto grandi **esaminano**, in particolare, **se e come** i loro sistemi di moderazione dei contenuti, **le condizioni generali, le norme della comunità, i sistemi algoritmici, i sistemi** di raccomandazione e **i sistemi** di selezione e visualizzazione della pubblicità, **nonché la raccolta, il trattamento e la profilazione dei dati di base** influenzano i rischi sistemici di cui al paragrafo 1, compresa la diffusione potenzialmente rapida e ampia di contenuti illegali e di informazioni incompatibili con le loro condizioni generali.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 300

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nello svolgimento delle valutazioni dei rischi, le piattaforme online di dimensioni molto grandi consultano, ove del caso, i rappresentanti dei destinatari del servizio, i rappresentanti di gruppi potenzialmente interessati dai loro servizi, gli esperti indipendenti e le organizzazioni della società civile. Il loro coinvolgimento è adattato ai rischi sistemici specifici che la piattaforma online di dimensioni molto grandi intende valutare.

Emendamento 301

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. I documenti giustificativi della valutazione del rischio sono trasmessi al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione.

Emendamento 302

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non determinano in alcun modo un obbligo generale di sorveglianza.

Emendamento 303

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 26. Tali misure possono comprendere, ove opportuno:

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, **trasparenti**, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 26. Tali misure possono comprendere, ove opportuno:

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 304

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

- a) l'adeguamento dei sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, dei loro processi decisionali, delle caratteristiche o del funzionamento dei loro servizi, o delle loro condizioni generali;

Emendamento

- a) l'adeguamento dei sistemi di moderazione dei contenuti, **dei sistemi algoritmici o dei sistemi** di raccomandazione **e delle interfacce online**, dei loro processi decisionali, **della progettazione**, delle caratteristiche o del funzionamento dei loro servizi, **del loro modello pubblicitario** o delle loro condizioni generali;

Emendamento 305

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

- a bis) la garanzia di risorse appropriate per trattare le notifiche e i reclami interni, comprese adeguate misure o capacità tecniche e operative;**

Emendamento 306

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

- b) misure mirate volte a limitare la visualizzazione della pubblicità associata al servizio da esse prestato;

Emendamento

- b) misure mirate volte a limitare la visualizzazione della pubblicità associata al servizio da esse prestato, **o il posizionamento e la visualizzazione alternativi della pubblicità di servizi pubblici o altre informazioni fattuali correlate;**

Emendamento 307

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

- b bis) se del caso, misure mirate volte ad adattare le interfacce e le caratteristiche online per proteggere i minori;**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 308

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

c) il rafforzamento dei processi interni o della vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici;

Emendamento

c) il rafforzamento dei processi interni **e delle risorse, della sperimentazione, della documentazione** o della vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici;

Emendamento 309

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ove opportuno, le piattaforme online di dimensioni molto grandi progettano le proprie misure di attenuazione dei rischi con la partecipazione di rappresentanti dei destinatari del servizio, esperti indipendenti e organizzazioni della società civile. Se non è prevista tale partecipazione, ciò viene specificato nella relazione di trasparenza di cui all'articolo 33.

Emendamento 310

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono un elenco dettagliato delle misure di attenuazione dei rischi adottate e la relativa giustificazione ai revisori indipendenti affinché elaborino la relazione di audit di cui all'articolo 28.

Emendamento 311

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. La Commissione valuta l'attuazione e l'efficacia delle misure di attenuazione adottate dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e, se necessario, può formulare raccomandazioni.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 312

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il comitato, in cooperazione con la Commissione, pubblica relazioni annuali esaustive che comprendono gli elementi seguenti:

Emendamento

2. Il comitato, in cooperazione con la Commissione, pubblica relazioni annuali esaustive. **Le relazioni** comprendono gli elementi seguenti:

Emendamento 313

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

a) individuazione e valutazione dei rischi sistemici più rilevanti e ricorrenti segnalati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione, in particolare le informazioni fornite in conformità agli articoli 31 e 33;

Emendamento

a) individuazione e valutazione dei rischi sistemici più rilevanti e ricorrenti segnalati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione, in particolare le informazioni fornite in conformità agli articoli **30**, 31 e 33;

Emendamento 314

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le relazioni sono suddivise per Stato membro in cui si sono verificati i rischi sistemici e illustrano anche la situazione dell'Unione nel suo insieme. Esse sono pubblicate in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri dell'Unione.

Emendamento 315

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, **può emanare** orientamenti generali sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a rischi concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta. **Nell'elaborazione di tali orientamenti la Commissione organizza consultazioni pubbliche.**

Emendamento

3. La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali **e previa consultazione pubblica, emana** orientamenti generali sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a rischi concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 316

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *L'obbligo di mettere in atto misure di attenuazione non comporta un obbligo generale di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti.*

Emendamento 317

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi si sottopongono, a proprie spese e almeno una volta all'anno, a audit volti a valutare la conformità ai seguenti obblighi e impegni:

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi si sottopongono, a proprie spese e almeno una volta all'anno, a audit **indipendenti** volti a valutare la conformità ai seguenti obblighi e impegni:

Emendamento 318

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *Le piattaforme online di dimensioni molto grandi assicurano che i revisori abbiano accesso a tutti i dati pertinenti necessari per eseguire correttamente l'audit.*

Emendamento 319

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli audit effettuati a norma del paragrafo 1 sono eseguiti da organizzazioni:

2. Gli audit effettuati a norma del paragrafo 1 sono eseguiti da organizzazioni **riconosciute e abilitate dalla Commissione e:**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 320

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

a) indipendenti dalla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata;

Emendamento

a) **giuridicamente e finanziariamente** indipendenti dalla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata **e da altre piattaforme online di dimensioni molto grandi, e non hanno conflitti di interessi con esse;**

Emendamento 321

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

a bis) i cui revisori e dipendenti non hanno fornito nessun altro servizio alla piattaforma online di dimensioni molto grandi sottoposta ad audit nei 12 mesi precedenti l'audit e si impegnano a non lavorare per la piattaforma online di dimensioni molto grandi sottoposta ad audit o per un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui la piattaforma è membro per i 12 mesi successivi alla cessazione della loro posizione nell'organizzazione di audit;

Emendamento 322

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Le organizzazioni che effettuano gli audit redigono una relazione per ciascun audit. La relazione è presentata per iscritto e contiene almeno gli elementi seguenti:

Emendamento

3. Le organizzazioni che effettuano gli audit redigono una relazione per ciascun **soggetto sottoposto ad** audit **di cui al paragrafo 1**. La relazione è presentata per iscritto e contiene almeno gli elementi seguenti:

Emendamento 323

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 3 — lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

b bis) una dichiarazione di interessi;

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 324**Proposta di regolamento****Articolo 28 — paragrafo 3 — lettera d***Testo della Commissione*

d) una descrizione delle principali constatazioni derivanti dall'audit;

Emendamento

d) una descrizione delle principali constatazioni derivanti dall'audit **e una sintesi di tali constatazioni;**

Emendamento 325**Proposta di regolamento****Articolo 28 — paragrafo 3 — lettera d bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

d bis) una descrizione delle terze parti consultate nel quadro dell'audit;

Emendamento 326**Proposta di regolamento****Articolo 28 — paragrafo 3 — lettera f bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

f bis) una descrizione degli elementi specifici che non è stato possibile sottoporre ad audit e una spiegazione delle ragioni per cui ciò non è stato possibile;

Emendamento 327**Proposta di regolamento****Articolo 28 — paragrafo 3 — lettera f ter (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

f ter) se nel giudizio di audit non è stato possibile giungere a una conclusione per elementi specifici che rientrano nell'ambito dell'audit, una motivazione delle ragioni per cui ciò non è stato possibile.

Emendamento 328**Proposta di regolamento****Articolo 28 — paragrafo 4 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

4 bis. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle organizzazioni abilitate.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 329

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che ricevono una relazione di audit positiva hanno il diritto di chiedere alla Commissione il conferimento di un marchio di eccellenza.

Emendamento 330

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che si avvalgono di sistemi di raccomandazione **specificano nelle loro condizioni generali, in modo chiaro, accessibile e facilmente comprensibile, i principali parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, nonché qualunque opzione che possano avere messo a disposizione dei destinatari del servizio per consentire loro di modificare o influenzare tali parametri principali, compresa** almeno un'opzione non basata sulla profilazione ai sensi dell'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679.

1. **In aggiunta a quanto prescritto all'articolo 24 bis**, le piattaforme online di dimensioni molto grandi che si avvalgono di sistemi di raccomandazione **mettono a disposizione almeno un sistema di raccomandazione che non sia basato** sulla profilazione ai sensi dell'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, **nonché una funzionalità facilmente accessibile sulla loro interfaccia online che consenta ai destinatari del servizio di selezionare e modificare in qualsiasi momento l'opzione da essi preferita per ciascuno dei sistemi di raccomandazione che determina l'ordine relativo delle informazioni loro presentate.**

Emendamento 331

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora siano disponibili più opzioni a norma del paragrafo 1, le piattaforme online di dimensioni molto grandi mettono a disposizione una funzionalità facilmente accessibile sulla loro interfaccia online che consenta ai destinatari del servizio di selezionare e modificare in qualsiasi momento l'opzione da essi preferita per ciascuno dei sistemi di raccomandazione che determina l'ordine relativo delle informazioni loro presentate.

soppresso

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 332**Proposta di regolamento****Articolo 30 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online compilano **e rendono disponibile al pubblico, attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni**, un registro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, che vengono mantenute a disposizione del pubblico per un anno dalla data dell'ultima visualizzazione della pubblicità sulle loro interfacce online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché il registro non contenga dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere mostrata.

Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online compilano un registro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, che vengono mantenute a disposizione del pubblico per un anno dalla data dell'ultima visualizzazione della pubblicità sulle loro interfacce online, **e lo rendono disponibile al pubblico nonché consultabile mediante strumenti di facile accesso, efficienti e affidabili attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni. Esse assicurano che possano essere effettuate ricerche multicriterio per inserzionista e per tutti i punti di informazioni presenti nella pubblicità, nonché per target della pubblicità e pubblico che l'inserzionista desidera raggiungere.** Le piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché il registro non contenga dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere mostrata **e compiono sforzi ragionevoli per garantire che le informazioni di cui al paragrafo 2 siano esatte e complete.**

Emendamento 333**Proposta di regolamento****Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera a***Testo della Commissione*

a) il contenuto della pubblicità;

Emendamento

a) il contenuto della pubblicità, **ivi compresi il nome del prodotto, servizio o marchio e l'oggetto della pubblicità;**

Emendamento 334**Proposta di regolamento****Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

b bis) la persona fisica o giuridica che ha pagato la pubblicità, se diversa da quella di cui alla lettera b);

Emendamento 335**Proposta di regolamento****Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera d***Testo della Commissione**Emendamento*

d) un'indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata ad essere mostrata a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine;

d) un'indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata ad essere mostrata a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine, **ivi compresi eventuali parametri utilizzati per escludere particolari gruppi;**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 336**Proposta di regolamento****Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) se divulgata, una copia del contenuto delle comunicazioni commerciali pubblicate su una piattaforma online di dimensioni molto grandi che non sono commercializzate, vendute o predisposte dalla piattaforma online di dimensioni molto grandi e che, mediante canali adeguati, sono state dichiarate come tali alla piattaforma online di dimensioni molto grandi;

Emendamento 337**Proposta di regolamento****Articolo 30 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) i casi in cui la pubblicità è stata rimossa sulla base di una notifica presentata a norma dell'articolo 14 o di un ordine emesso a norma dell'articolo 8.

Emendamento 338**Proposta di regolamento****Articolo 30 — paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Previa consultazione dei ricercatori abilitati, il comitato pubblica orientamenti sulla struttura e l'organizzazione dei registri creati a norma del paragrafo 1.

Emendamento 339**Proposta di regolamento****Articolo 30 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

*Emendamento***Articolo 30 bis****Deepfake**

Qualora una piattaforma online di dimensioni molto grandi si renda conto di contenuti deepfake, ossia di immagini o contenuti audio o video generati o manipolati che presentano una notevole somiglianza con persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi reali e che sono tali da falsamente apparire autentici o veritieri, il prestatore etichetta tali contenuti in modo da informare in maniera chiaramente visibile per il destinatario dei servizi che si tratta di contenuti non autentici.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 340

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e la Commissione utilizzano **i dati** esclusivamente per tali scopi.

Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, **senza indebiti ritardi**, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e la Commissione **richiedono i dati, vi accedono e li** utilizzano esclusivamente per tali scopi.

Emendamento 341

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

1 bis. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono tenute a illustrare la configurazione, la logica e il funzionamento degli algoritmi, se richiesto dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento.

Emendamento 342

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Su richiesta motivata del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione, le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono, entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati ai ricercatori abilitati che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, al solo scopo di condurre ricerche che contribuiscano all'individuazione e alla comprensione dei rischi sistemici di cui all'articolo 26, paragrafo 1.

Emendamento

2. Su richiesta motivata del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione, le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono, entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati ai ricercatori abilitati **e agli organismi, alle organizzazioni o alle associazioni senza scopo di lucro abilitati** che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, al solo scopo di condurre ricerche che contribuiscano all'individuazione, **all'attenuazione** e alla comprensione dei rischi sistemici di cui all'articolo 26, paragrafo 1, **e all'articolo 27, paragrafo 1.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 343

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I ricercatori abilitati e gli organismi, le organizzazioni e le associazioni senza scopo di lucro abilitati accedono ai dati aggregati relativi alle visualizzazioni totali e al tasso di visualizzazione dei contenuti prima di una rimozione sulla base di ordini emessi in conformità dell'articolo 8 o di attività di moderazione dei contenuti avviate dal prestatore di propria iniziativa e in conformità delle sue condizioni generali.

Emendamento 344

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono l'accesso ai dati a norma dei paragrafi 1 e 2 mediante banche dati online o interfacce di programmazione delle applicazioni, a seconda dei casi.

3. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono l'accesso ai dati a norma dei paragrafi 1 e 2 mediante banche dati online o interfacce di programmazione delle applicazioni, a seconda dei casi, **con un meccanismo di ricerca multicriterio di facile accesso e di semplice utilizzo.**

Emendamento 345

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per essere abilitati, i ricercatori devono essere affiliati a istituzioni accademiche, essere indipendenti da interessi commerciali, disporre di comprovate competenze nei settori connessi ai rischi esaminati o alle relative metodologie di ricerca **e devono assumere l'impegno ed essere in grado di** rispettare gli specifici requisiti di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta.

4. Per essere abilitati **dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o dalla Commissione**, i ricercatori e gli organismi, le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro devono **soddisfare i criteri seguenti:**

Giovedì 20 gennaio 2022

Testo della Commissione

Emendamento

- a) essere affiliati a istituzioni accademiche **o a organizzazioni della società civile che rappresentano l'interesse pubblico e soddisfano i requisiti di cui all'articolo 68;**
- b) essere indipendenti da interessi commerciali, **e da qualsiasi piattaforma online di dimensioni molto grandi;**
- c) **rendere noti i fondi mediante i quali sono finanziate le** attività di ricerca;
- d) **essere indipendenti da qualsiasi ente governativo o amministrativo o altro organismo statale, al di fuori dell'istituzione accademica di affiliazione, se pubblica;**
- e) disporre di comprovate competenze nei settori connessi ai rischi esaminati o alle relative metodologie di ricerca; **nonché**
- f) rispettare gli specifici requisiti di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta.

Emendamento 346

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualora una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia motivo di ritenere che un ricercatore, un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro agisca per fini che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 o non rispetti più le condizioni di cui al paragrafo 4, ne informa immediatamente l'autorità competente, ossia il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione, che decide senza indebiti ritardi se l'accesso debba essere revocato, quando debba essere ripristinato e a quali condizioni.

Emendamento 347

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Qualora il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione abbia motivo di ritenere che un ricercatore, un organismo senza scopo di lucro, un'organizzazione o un'associazione agisca per fini che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 o non rispetti più le condizioni di cui al paragrafo 4, ne informa immediatamente la piattaforma online di dimensioni molto grandi. La piattaforma online di dimensioni molto grandi ha il diritto di revocare l'accesso ai dati non appena riceve tali informazioni. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione decidono se e quando ripristinare l'accesso e a quali condizioni.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 348
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati con cui stabilisce le condizioni tecniche alle quali le piattaforme online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati a norma dei paragrafi 1 e 2 e i fini per i quali i dati possono essere usati. Tali atti delegati stabiliscono le condizioni specifiche alle quali **può avvenire** tale condivisione dei dati con ricercatori abilitati a norma del regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto dei diritti e degli interessi delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate, **in particolare dei segreti commerciali**, e preservando la sicurezza del loro servizio.

Emendamento

5. La Commissione, previa consultazione del comitato, **ed entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento**, adotta atti delegati con cui stabilisce le condizioni tecniche alle quali le piattaforme online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati a norma dei paragrafi 1 e 2 e i fini per i quali i dati possono essere usati. Tali atti delegati stabiliscono le condizioni specifiche alle quali tale condivisione dei dati con ricercatori abilitati **o enti, organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro può avvenire** a norma del regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto dei diritti e degli interessi delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate, e preservando la sicurezza del loro servizio.

Emendamento 349
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 6 — lettera b

Testo della Commissione

b) dare accesso ai dati comporterebbe notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio o per la protezione delle informazioni riservate, **in particolare dei segreti commerciali**.

Emendamento

b) dare accesso ai dati comporterebbe notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio o per la protezione delle informazioni riservate.

Emendamento 350
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. I coordinatori dei servizi digitali e la Commissione comunicano una volta l'anno le seguenti informazioni:

- a) **il numero delle richieste loro indirizzate di cui ai paragrafi 1, 2 e 6;**
- b) **il numero delle richieste respinte o ritirate dal coordinatore dei servizi digitali o dalla Commissione e i motivi del respingimento o del ritiro, anche a seguito di una richiesta al coordinatore dei servizi digitali o alla Commissione proveniente da una piattaforma online di dimensioni molto grandi e volta a modificare una richiesta di cui ai paragrafi 1, 2 e 6.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 351

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. **Completate le ricerche, i ricercatori abilitati ai quali è stato concesso l'accesso ai dati pubblicano le loro constatazioni senza divulgare dati riservati e nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.**

Emendamento 352

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi designano **come responsabili della conformità** unicamente persone in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 3. I responsabili della conformità possono essere dipendenti delle piattaforme online di dimensioni molto grandi in questione oppure svolgere tali funzioni sulla base di un contratto con le piattaforme.

2. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi designano unicamente persone in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 3 **come responsabili della conformità**. I responsabili della conformità possono essere dipendenti delle piattaforme online di dimensioni molto grandi in questione oppure svolgere tali funzioni sulla base di un contratto con le piattaforme.

Emendamento 353

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) collaborare con il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e con la Commissione ai fini del presente regolamento;

a) collaborare con il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, **con il comitato** e con la Commissione ai fini del presente regolamento;

Emendamento 354

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 13 entro sei mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, e successivamente ogni sei mesi.

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 13 entro sei mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, e successivamente ogni sei mesi, **in un formato standardizzato, leggibile meccanicamente e facilmente accessibile.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 355

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Tali relazioni comprendono informazioni sulla moderazione dei contenuti separate e presentate per ciascuno Stato membro in cui sono offerti i servizi e per l'Unione nel suo insieme. Le relazioni sono pubblicate in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri dell'Unione in cui sono offerti i servizi.

Emendamento 356

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le **relative** misure di attenuazione **dei rischi** individuate e attuate a norma dell'articolo 27;

b) le misure **specifiche** di attenuazione individuate e attuate a norma dell'articolo 27;

Emendamento 357

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) se del caso, informazioni sui rappresentanti dei destinatari del servizio, sugli esperti indipendenti e sulle organizzazioni della società civile consultati per la valutazione del rischio in conformità dell'articolo 26.

Emendamento 358

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora una piattaforma online di dimensioni molto grandi ritenga che la pubblicazione di informazioni a norma del paragrafo 2 possa comportare la divulgazione di informazioni riservate di tale piattaforma o dei destinatari del servizio o possa comportare notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio, compromettere la sicurezza pubblica o danneggiare i destinatari, la piattaforma può rimuovere tali informazioni dalle relazioni. In tal caso la piattaforma trasmette le relazioni complete al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, corredate di una spiegazione dei motivi alla base della rimozione delle informazioni dalle relazioni pubbliche.

3. Qualora una piattaforma online di dimensioni molto grandi ritenga che la pubblicazione di informazioni a norma del paragrafo 2 possa comportare la divulgazione di informazioni riservate di tale piattaforma o dei destinatari del servizio o possa comportare notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio, compromettere la sicurezza pubblica o danneggiare i destinatari, la piattaforma può rimuovere tali informazioni dalle relazioni. In tal caso la piattaforma trasmette le relazioni complete al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, corredate di una spiegazione dei motivi alla base della rimozione delle informazioni dalle relazioni pubbliche, **in conformità del regolamento (UE) 2016/679.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 359

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme **settoriali** volontarie stabilite dai competenti organismi di normazione europei e internazionali almeno per quanto riguarda:

Emendamento

1. La Commissione sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme volontarie stabilite dai competenti organismi di normazione europei e internazionali, **in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012**, almeno per quanto riguarda:

Emendamento 360

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

a bis) le condizioni generali di cui all'articolo 12, anche per quanto riguarda l'accettazione e le modifiche di tali condizioni;

Emendamento 361

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

a ter) informazioni sulla tracciabilità degli operatori commerciali di cui all'articolo 22;

Emendamento 362

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 1 — lettera a quater (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

a quater) le pratiche pubblicitarie di cui all'articolo 24 e i sistemi di raccomandazione di cui all'articolo 24 bis;

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 363**Proposta di regolamento****Articolo 34 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) gli obblighi di comunicazione trasparente a norma dell'articolo 13;

Emendamento 364**Proposta di regolamento****Articolo 34 — paragrafo 1 — lettera f ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) le specifiche tecniche volte a garantire che i servizi intermediari siano resi accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti in materia di accessibilità della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento 365**Proposta di regolamento****Articolo 34 — paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme volontarie stabilite dai competenti organismi di normazione europei e internazionali e volte a tutelare i minori.

Emendamento 366**Proposta di regolamento****Articolo 34 — paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per gli aspetti elencati al paragrafo 1, lettere da a) a f ter), qualora la Commissione abbia chiesto a uno o più organismi di normazione europei di elaborare una norma armonizzata e il riferimento a tale norma non sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] o la richiesta non sia stata accolta da alcuno degli organismi di normazione europei.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 367
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano l'elaborazione di codici di condotta a livello di Unione per contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche connesse alla lotta ai diversi tipi di contenuti illegali e ai rischi sistemici, conformemente al diritto dell'Unione, **in particolare in materia di** concorrenza e protezione dei dati personali.

Emendamento

1. La Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano l'elaborazione di codici di condotta **volontari** a livello di Unione per contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche connesse alla lotta ai diversi tipi di contenuti illegali e ai rischi sistemici, conformemente al diritto dell'Unione. **Viene prestata particolare attenzione a evitare effetti controproducenti sulla concorrenza equa, sull'accesso ai dati e sulla loro sicurezza, sul divieto di obblighi generali di sorveglianza e sulla protezione della vita privata e dei dati personali. La Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano inoltre il riesame e l'adattamento periodici dei codici di condotta per garantire che rispondano allo scopo.**

Emendamento 368
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora emerga un rischio sistemico significativo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, che interessa diverse piattaforme online di dimensioni molto grandi, la Commissione può **invitare le** piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate, altre piattaforme online di dimensioni molto grandi, altre piattaforme online e altri prestatori di servizi intermediari, a seconda dei casi, nonché **le** organizzazioni della società civile e **altre parti interessate, a** partecipare all'elaborazione dei codici di condotta, anche stabilendo impegni ad adottare misure specifiche di attenuazione dei rischi nonché un quadro di comunicazione periodica sulle misure adottate e sui relativi risultati.

Emendamento

2. Qualora emerga un rischio sistemico significativo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, che interessa diverse piattaforme online di dimensioni molto grandi, la Commissione può **richiedere alle** piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate, **ad** altre piattaforme online di dimensioni molto grandi, **ad** altre piattaforme online e **ad** altri prestatori di servizi intermediari, a seconda dei casi, nonché **alle pertinenti autorità competenti, a** organizzazioni della società civile e **ad altri portatori di interessi pertinenti, di** partecipare all'elaborazione dei codici di condotta, anche stabilendo impegni ad adottare misure specifiche di attenuazione dei rischi nonché un quadro di comunicazione periodica sulle misure adottate e sui relativi risultati.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 369

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nell'attuare i paragrafi 1 e 2, la Commissione e il comitato mirano a garantire che i codici di condotta definiscano chiaramente i relativi obiettivi, contengano indicatori chiave di prestazione per misurare il conseguimento di tali obiettivi e tengano **debitamente** conto delle esigenze e degli interessi di tutte le parti interessate, **compresi** i cittadini, a livello di Unione. La Commissione e il comitato mirano inoltre a garantire che i partecipanti riferiscano periodicamente alla Commissione e ai rispettivi coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito a tutte le misure adottate e ai relativi risultati, misurati sulla base degli indicatori chiave di prestazione contenuti nei codici di condotta.

Emendamento

3. Nell'attuare i paragrafi 1 e 2, la Commissione e il comitato mirano a garantire che i codici di condotta definiscano chiaramente i relativi obiettivi **specifici, la natura dell'obiettivo di politica pubblica perseguito e, se del caso, il ruolo delle autorità competenti**, contengano indicatori chiave di prestazione per misurare il conseguimento di tali obiettivi e tengano **pienamente** conto delle esigenze e degli interessi di tutte le parti interessate, **segnatamente** i cittadini, a livello di Unione. La Commissione e il comitato mirano inoltre a garantire che i partecipanti riferiscano periodicamente alla Commissione e ai rispettivi coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito a tutte le misure adottate e ai relativi risultati, misurati sulla base degli indicatori chiave di prestazione contenuti nei codici di condotta. **Gli indicatori chiave di prestazione e gli obblighi di comunicazione tengono conto delle differenze esistenti tra i diversi partecipanti in termini di dimensioni e capacità.**

Emendamento 370

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione e il comitato valutano se i codici di condotta rispondano alle finalità di cui ai paragrafi 1 e 3 e monitorano e valutano periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi. La Commissione e il comitato pubblicano le loro conclusioni.

Emendamento

4. La Commissione e il comitato valutano se i codici di condotta rispondano alle finalità di cui ai paragrafi 1 e 3 e monitorano e valutano periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi. La Commissione e il comitato pubblicano le loro conclusioni **e chiedono alle organizzazioni coinvolte di modificare di conseguenza i loro codici di condotta.**

Emendamento 371

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il comitato **monitora** e **valuta** periodicamente il conseguimento degli obiettivi dei codici di condotta, tenendo conto degli indicatori chiave di prestazione che possono contenere.

Emendamento

5. **La Commissione e** il comitato **monitorano** e **valutano** periodicamente il conseguimento degli obiettivi dei codici di condotta, tenendo conto degli indicatori chiave di prestazione che possono contenere. **In caso di inottemperanza sistematica ai codici di condotta, la Commissione e il comitato possono adottare la decisione di sospendere temporaneamente o escludere definitivamente le piattaforme che non rispettano i loro impegni in qualità di firmatari dei codici di condotta.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 372

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di condotta a livello di Unione tra le piattaforme online e altri prestatori di servizi interessati, quali i prestatori di servizi intermediari per la pubblicità online o le organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio, e le organizzazioni della società civile o le autorità competenti, al fine di contribuire a una maggiore trasparenza della pubblicità online al di là di quanto prescritto dagli articoli 24 e 30.

Emendamento

1. La Commissione incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di condotta **volontari** a livello di Unione tra le piattaforme online e altri prestatori di servizi interessati, quali i prestatori di servizi intermediari per la pubblicità online o le organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio, e le organizzazioni della società civile o le autorità competenti, al fine di contribuire a una maggiore trasparenza **per tutti i soggetti dell'ecosistema** della pubblicità online, al di là di quanto prescritto dagli articoli 24 e 30.

Emendamento 373

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta perseguano un'efficace trasmissione delle informazioni, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte, e un ambiente competitivo, trasparente ed equo nella pubblicità online, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta abbiano ad oggetto almeno:

Emendamento

2. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta perseguano un'efficace trasmissione delle informazioni, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte, e un ambiente competitivo, trasparente ed equo nella pubblicità online, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, in particolare in materia di concorrenza e protezione **della vita privata e** dei dati personali. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta abbiano ad oggetto almeno:

Emendamento 374

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) i diversi tipi di dati che possono essere utilizzati.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 375
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta entro un anno dalla data di applicazione del presente regolamento e la loro applicazione entro sei mesi da tale scadenza.

Emendamento

3. La Commissione incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta entro un anno dalla data di applicazione del presente regolamento e la loro applicazione entro sei mesi da tale scadenza. ***La Commissione valuta l'applicazione di tali codici tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.***

Emendamento 376
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

3 bis. La Commissione incoraggia tutti i soggetti dell'ecosistema della pubblicità online di cui al paragrafo 1 a sottoscrivere e onorare gli impegni enunciati nei codici di condotta.

Emendamento 377
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il comitato può raccomandare alla Commissione di avviare l'elaborazione, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, di protocolli di crisi per affrontare situazioni di crisi strettamente limitate a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica.

Emendamento

1. Il comitato può raccomandare alla Commissione di avviare l'elaborazione, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, di protocolli di crisi ***volontari*** per affrontare situazioni di crisi strettamente limitate a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica.

Emendamento 378
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 4 — lettera f bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

f bis) le misure volte a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità durante l'attuazione dei protocolli di crisi, anche fornendo una descrizione accessibile di tali protocolli.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 379

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se ritiene che un protocollo di crisi non affronti efficacemente la situazione di crisi o non garantisca l'esercizio dei diritti fondamentali di cui al paragrafo 4, lettera e), la Commissione **può chiedere** ai partecipanti di rivedere tale protocollo, anche adottando misure supplementari.

Emendamento

5. Se ritiene che un protocollo di crisi non affronti efficacemente la situazione di crisi o non garantisca l'esercizio dei diritti fondamentali di cui al paragrafo 4, lettera e), la Commissione **chiede** ai partecipanti di rivedere tale protocollo, anche adottando misure supplementari.

Emendamento 380

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui al paragrafo 1, in particolare i rispettivi coordinatori dei servizi digitali, dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate allo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

Emendamento 381

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali svolgano i loro compiti a norma del presente regolamento in modo imparziale, trasparente e tempestivo. **Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate allo svolgimento dei loro compiti.**

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali svolgano i loro compiti a norma del presente regolamento in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

Emendamento 382

Proposta di regolamento

Articolo 40 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del prestatore di servizi intermediari ha giurisdizione ai fini **dei capi III e IV** del presente regolamento.

Emendamento

1. Lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del prestatore di servizi intermediari ha giurisdizione ai fini **della vigilanza e dell'applicazione da parte delle autorità nazionali competenti, conformemente al presente capo, degli obblighi che incombono agli intermediari a norma** del presente regolamento.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 383**Proposta di regolamento****Articolo 40 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Ai fini **dei capi III e IV**, un prestatore di servizi intermediari che presta servizi nell'Unione pur non essendo stabilito nell'Unione è ritenuto soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale.

Emendamento

2. Ai fini **del presente articolo**, un prestatore di servizi intermediari che presta servizi nell'Unione pur non essendo stabilito nell'Unione è ritenuto soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale.

Emendamento 384**Proposta di regolamento****Articolo 40 — paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. Qualora un prestatore di servizi intermediari ometta di nominare un rappresentante legale a norma dell'articolo 11, tutti gli Stati membri hanno giurisdizione ai fini **dei capi III e IV**. Se uno Stato membro decide di esercitare la giurisdizione a norma del presente paragrafo, tale Stato ne informa tutti gli altri Stati membri e provvede affinché sia rispettato il principio del ne bis in idem.

Emendamento

3. Qualora un prestatore di servizi intermediari ometta di nominare un rappresentante legale a norma dell'articolo 11, tutti gli Stati membri hanno giurisdizione ai fini **del presente articolo**. Se uno Stato membro decide di esercitare la giurisdizione a norma del presente paragrafo, tale Stato ne informa tutti gli altri Stati membri e provvede affinché sia rispettato il principio del ne bis in idem.

Emendamento 385**Proposta di regolamento****Articolo 41 — paragrafo 1 — lettera a***Testo della Commissione*

a) il potere di imporre a tali prestatori, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo 50, paragrafo 3, di fornire tali informazioni entro **un termine ragionevole**;

Emendamento

a) il potere di imporre a tali prestatori, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo 50, paragrafo 3, di fornire tali informazioni **senza indebiti ritardi, o al più tardi entro tre mesi**;

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 386**Proposta di regolamento****Articolo 41 — paragrafo 2 — lettera e***Testo della Commissione*

e) il potere di adottare misure provvisorie **volte a** evitare il rischio di danno grave.

Emendamento

e) il potere di adottare misure provvisorie **proporzionate, o di chiedere all'autorità giudiziaria competente di adottarle, onde** evitare il rischio di danno grave.

Emendamento 387**Proposta di regolamento****Articolo 41 — paragrafo 2 — comma 2***Testo della Commissione*

Per quanto riguarda il primo comma, lettere c) e d), i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei poteri esecutivi stabiliti da tali lettere anche nei confronti delle altre persone di cui al paragrafo 1 in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi degli ordini emessi nei loro confronti a norma di tale paragrafo. I coordinatori dei servizi digitali esercitano i suddetti poteri di esecuzione solo dopo aver fornito in tempo utile a tali altre persone tutte le informazioni pertinenti in merito a detti ordini, compresi il periodo di tempo applicabile, le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora che possono essere imposte in caso di inottemperanza e le possibilità di ricorso.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 388**Proposta di regolamento****Articolo 41 — paragrafo 3 — parte introduttiva***Testo della Commissione*

3. Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti, qualora siano stati esauriti tutti gli altri poteri previsti dal presente articolo per far cessare la violazione e quest'ultima persista e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, i coordinatori dei servizi digitali dispongono anche, nei confronti dei prestatori di servizi intermediari soggetti alla giurisdizione del loro Stato membro, del potere di adottare le misure seguenti:

Emendamento

3. Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti, qualora siano stati esauriti tutti gli altri poteri previsti dal presente articolo per far cessare la violazione e quest'ultima persista **o sia continuamente ripetuta** e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, i coordinatori dei servizi digitali dispongono anche, nei confronti dei prestatori di servizi intermediari soggetti alla giurisdizione del loro Stato membro, del potere di adottare le misure seguenti:

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 389

Proposta di regolamento

Articolo 41 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

- a) imporre all'organo di gestione dei prestatori, entro un termine ragionevole, di esaminare la situazione, di adottare e presentare un piano di azione che definisca le misure necessarie per far cessare la violazione, di provvedere affinché il prestatore adotti tali misure e di riferire sulle misure adottate;

Emendamento

- a) imporre all'organo di gestione dei prestatori, entro un termine ragionevole **che non supera in alcun caso i tre mesi**, di esaminare la situazione, di adottare e presentare un piano di azione che definisca le misure necessarie per far cessare la violazione, di provvedere affinché il prestatore adotti tali misure e di riferire sulle misure adottate;

Emendamento 390

Proposta di regolamento

Articolo 41 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

- b) se il coordinatore dei servizi digitali ritiene che il prestatore non si sia **sufficientemente** conformato agli obblighi di cui alla lettera a) e che la violazione persista, causi un danno grave e integri un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, chiedere alle autorità giudiziarie competenti di tale Stato membro di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso dei destinatari del servizio interessati dalla violazione o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del prestatore di servizi intermediari sulla quale ha luogo la violazione.

Emendamento

- b) se il coordinatore dei servizi digitali ritiene che il prestatore non si sia conformato agli obblighi di cui alla lettera a) e che la violazione persista **o sia continuamente ripetuta**, causi un danno grave e integri un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, chiedere alle autorità giudiziarie competenti di tale Stato membro di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso dei destinatari del servizio interessati dalla violazione o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del prestatore di servizi intermediari sulla quale ha luogo la violazione.

Emendamento 391

Proposta di regolamento

Articolo 41 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. La Commissione pubblica orientamenti entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] sui poteri e sulle procedure applicabili ai coordinatori dei servizi digitali.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 392**Proposta di regolamento****Articolo 42 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono a **comunicarle** senza indugio le eventuali modifiche successive ad esse inerenti.

Emendamento

2. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione **e al comitato** e provvedono a **comunicare loro** senza indugio le eventuali modifiche successive ad esse inerenti.

Emendamento 393**Proposta di regolamento****Articolo 42 — paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni irrogate in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento non superi il 6 % del **reddito o del** fatturato annuo del prestatore di servizi intermediari interessato. Le sanzioni in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione in loco non superano l'1 % del **reddito o del** fatturato annuo del prestatore interessato.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni irrogate in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento non superi il 6 % del fatturato annuo **a livello mondiale** del prestatore di servizi intermediari interessato. Le sanzioni in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione in loco non superano l'1 % del fatturato annuo **a livello mondiale** del prestatore interessato.

Emendamento 394**Proposta di regolamento****Articolo 42 — paragrafo 4***Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora non superi il 5 % del fatturato giornaliero medio del prestatore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora non superi il 5 % del fatturato giornaliero medio **a livello mondiale** del prestatore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

Emendamento 395**Proposta di regolamento****Articolo 42 — paragrafo 4 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative o giudiziarie che emettono ordini a norma degli articoli 8 e 9 applichino unicamente penalità o sanzioni pecuniarie in linea con il presente articolo.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 396
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1

Testo della Commissione

I destinatari del servizio hanno il diritto di presentare un reclamo nei confronti dei prestatori di servizi intermediari vertente sulla violazione del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario risiede o è stabilito. Il coordinatore dei servizi digitali valuta il reclamo e, se del caso, lo trasmette al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. Se il reclamo rientra fra le responsabilità di un'altra autorità competente nel suo Stato membro, il coordinatore del servizio digitale che riceve il reclamo lo trasmette a tale autorità.

Emendamento

1. I destinatari del servizio hanno il diritto di presentare un reclamo nei confronti dei prestatori di servizi intermediari vertente sulla violazione del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario risiede o è stabilito. ***Nel corso del procedimento, entrambe le parti hanno il diritto di essere ascoltate e di ricevere informazioni adeguate sullo stato del procedimento.*** Il coordinatore dei servizi digitali valuta il reclamo e, se del caso, lo trasmette ***senza indebiti ritardi*** al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. Se il reclamo rientra fra le responsabilità di un'altra autorità competente nel suo Stato membro, il coordinatore del servizio digitale che riceve il reclamo lo trasmette ***senza indebiti ritardi*** a tale autorità.

Emendamento 397
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

1 bis. ***Una volta ricevuto il reclamo, trasmesso a norma del paragrafo 1, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento valuta la questione in modo tempestivo e comunica entro sei mesi al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario risiede o è stabilito se intende avviare un'indagine. Se avvia un'indagine, fornisce aggiornamenti in proposito a scadenza almeno trimestrale. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario risiede o è stabilito ne informa di conseguenza il destinatario.***

Emendamento 398
Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

Articolo 43 bis

Risarcimento

Fatto salvo l'articolo 5, i destinatari del servizio hanno il diritto di chiedere un risarcimento, conformemente al pertinente diritto unionale e nazionale, ai prestatori di servizi intermediari qualora abbiano subito danni o perdite diretti a seguito di una violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento da parte dei prestatori di servizi intermediari.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 399

Proposta di regolamento

Articolo 44 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I coordinatori dei servizi digitali elaborano una relazione annuale sulle attività da essi svolte a norma del presente regolamento. I coordinatori dei servizi digitali rendono le relazioni annuali disponibili al pubblico e le comunicano alla Commissione e al comitato.

Emendamento

1. I coordinatori dei servizi digitali elaborano una relazione annuale sulle attività da essi svolte a norma del presente regolamento. I coordinatori dei servizi digitali rendono le relazioni annuali disponibili al pubblico **in un formato standardizzato e leggibile meccanicamente** e le comunicano alla Commissione e al comitato.

Emendamento 400

Proposta di regolamento

Articolo 44 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

a) il numero e l'oggetto degli ordini di contrastare contenuti illegali e degli ordini di fornire informazioni emessi in conformità agli articoli 8 e 9 da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa nazionale dello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato;

Emendamento

a) il numero e l'oggetto degli ordini di contrastare contenuti illegali e degli ordini di fornire informazioni emessi in conformità agli articoli 8 e 9 da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa nazionale dello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato, **tra cui informazioni sul nome dell'autorità ordinante, il nome del fornitore e il tipo di azione specificato nell'ordine, nonché una motivazione della conformità dell'ordine all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE;**

Emendamento 401

Proposta di regolamento

Articolo 44 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

b) il seguito dato a tali ordini, quale comunicato al coordinatore dei servizi digitali ai sensi degli articoli 8 e 9.

Emendamento

b) il seguito dato a tali ordini, quale comunicato al coordinatore dei servizi digitali ai sensi degli articoli 8 e 9, **il numero di impugnazioni proposte avverso tali ordini, nonché l'esito delle impugnazioni.**

Emendamento 402

Proposta di regolamento

Articolo 44 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione rende disponibile al pubblico una relazione biennale che analizza le relazioni annuali comunicate a norma del paragrafo 1 e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 403

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Se ha motivo di sospettare che un prestatore di servizi intermediari abbia commesso una violazione del presente regolamento che interessa almeno tre Stati membri, il comitato **raccomanda** al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

Emendamento

Se ha motivo di sospettare che un prestatore di servizi intermediari abbia commesso una violazione del presente regolamento che interessa almeno tre Stati membri, il comitato **può chiedere** al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

Emendamento 404

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La richiesta **o la raccomandazione** ai sensi del paragrafo 1 specifica almeno:

Emendamento

2. La richiesta ai sensi del paragrafo 1 specifica almeno:

Emendamento 405

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La richiesta a norma del paragrafo 1 è comunicata nel contempo alla Commissione. Qualora ritenga che la richiesta non sia giustificata o qualora stia già agendo in rapporto alla stessa questione, la Commissione può chiedere che la richiesta sia ritirata.

Emendamento 406

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene nella massima considerazione la richiesta **o la raccomandazione** di cui al paragrafo 1. Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per dare seguito alla richiesta **o alla raccomandazione** e ha motivo di ritenere che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato possa fornire informazioni supplementari, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può chiedere tali informazioni. Il termine di cui al paragrafo 4 è sospeso fino a quando non siano presentate tali informazioni supplementari.

Emendamento

3. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene nella massima considerazione la richiesta di cui al paragrafo 1. Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per dare seguito alla richiesta e ha motivo di ritenere che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta il comitato possa fornire informazioni supplementari, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può chiedere tali informazioni. Il termine di cui al paragrafo 4 è sospeso fino a quando non siano presentate tali informazioni supplementari.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 407**Proposta di regolamento****Articolo 45 — paragrafo 4***Testo della Commissione*

4. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunica al coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o al comitato, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta **o della raccomandazione**, la sua valutazione della presunta violazione o, se del caso, quella di qualsiasi altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale, e una spiegazione delle eventuali misure di indagine o di esecuzione adottate o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Emendamento

4. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunica al coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o al comitato, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta, la sua valutazione della presunta violazione o, se del caso, quella di qualsiasi altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale, e una spiegazione delle eventuali misure di indagine o di esecuzione adottate o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Emendamento 408**Proposta di regolamento****Articolo 45 — paragrafo 5***Testo della Commissione*

5. Qualora non abbia ricevuto una risposta entro il termine di cui al paragrafo 4 o non concordi con la valutazione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o, se del caso, il comitato può deferire la questione alla Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Tali informazioni comprendono almeno la richiesta **o la raccomandazione** inviata al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, eventuali informazioni supplementari fornite a norma del paragrafo 3 e la comunicazione di cui al paragrafo 4.

Emendamento

5. Qualora non abbia ricevuto una risposta entro il termine di cui al paragrafo 4 o non concordi con la valutazione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o, se del caso, il comitato può deferire la questione alla Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Tali informazioni comprendono almeno la richiesta inviata al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, eventuali informazioni supplementari fornite a norma del paragrafo 3 e la comunicazione di cui al paragrafo 4.

Emendamento 409**Proposta di regolamento****Articolo 45 — paragrafo 7***Testo della Commissione*

7. Se giunge alla conclusione, a norma del paragrafo 6, che la valutazione o le misure di indagine o di esecuzione adottate o previste a norma del paragrafo 4 sono incompatibili con il presente regolamento, la Commissione chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare ulteriormente la questione e di adottare le misure di indagine o di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, nonché di riferire in merito a dette misure entro due mesi da tale richiesta.

Emendamento

7. Se giunge alla conclusione, a norma del paragrafo 6, che la valutazione o le misure di indagine o di esecuzione adottate o previste a norma del paragrafo 4 sono incompatibili con il presente regolamento, la Commissione chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare ulteriormente la questione e di adottare le misure di indagine o di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, nonché di riferire in merito a dette misure entro due mesi da tale richiesta. **Tali informazioni sono trasmesse anche al coordinatore dei servizi digitali o al comitato che ha avviato il procedimento a norma del paragrafo 1.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 410

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Tali indagini congiunte non pregiudicano i compiti e i poteri dei coordinatori dei servizi digitali partecipanti né le prescrizioni stabilite dal presente regolamento per lo svolgimento di tali compiti e per l'esercizio di tali poteri. I coordinatori dei servizi digitali partecipanti mettono i risultati delle indagini congiunte a disposizione degli altri coordinatori dei servizi digitali, della Commissione e del comitato tramite il sistema di cui all'articolo 67 per lo svolgimento dei loro rispettivi compiti a norma del presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Emendamento 411

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Se ha motivo di sospettare che un prestatore di servizi intermediari abbia commesso una violazione del presente regolamento che interessa almeno un altro Stato membro, un coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può proporre al coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione interessato di avviare un'indagine congiunta. L'indagine congiunta si basa su un accordo tra gli Stati membri interessati.

Emendamento 412

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Su richiesta del coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione che ha motivo di sospettare che un prestatore di servizi intermediari abbia commesso una violazione del presente regolamento nel suo Stato membro, il comitato può raccomandare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di avviare un'indagine congiunta con il coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione interessato. L'indagine congiunta si basa su un accordo tra gli Stati membri interessati.

In caso di mancato accordo entro un mese, l'indagine congiunta si svolge sotto la supervisione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento.

Giovedì 20 gennaio 2022

Testo della Commissione

Emendamento

Tali indagini congiunte non pregiudicano i compiti e i poteri dei coordinatori dei servizi digitali partecipanti né le prescrizioni stabilite dal presente regolamento per lo svolgimento di tali compiti e per l'esercizio di tali poteri. I coordinatori dei servizi digitali partecipanti mettono i risultati delle indagini congiunte a disposizione degli altri coordinatori dei servizi digitali, della Commissione e del comitato tramite il sistema di cui all'articolo 67 per lo svolgimento dei loro rispettivi compiti a norma del presente regolamento.

Emendamento 413**Proposta di regolamento****Articolo 47 — paragrafo 2 — lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

b) coordinare e **contribuire agli** orientamenti e **all'**analisi **della** Commissione, dei coordinatori dei servizi digitali e di altre autorità competenti sulle questioni emergenti nel mercato interno in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento;

b) coordinare e **fornire** orientamenti e analisi **alla** Commissione, ai coordinatori dei servizi digitali e ad altre autorità competenti sulle questioni emergenti nel mercato interno in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento;

Emendamento 414**Proposta di regolamento****Articolo 47 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) contribuire all'efficace applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE per evitare la frammentazione del mercato unico digitale;

Emendamento 415**Proposta di regolamento****Articolo 47 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) contribuire all'efficace cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 416
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il comitato è composto dai coordinatori dei servizi digitali, rappresentati da funzionari di alto livello. Ove previsto dal diritto nazionale, altre autorità competenti investite di specifiche responsabilità operative per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento insieme al coordinatore dei servizi digitali **partecipano** al comitato. Altre autorità nazionali possono essere invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza.

Emendamento

1. Il comitato è composto dai coordinatori dei servizi digitali, rappresentati da funzionari di alto livello. Ove previsto dal diritto nazionale, altre autorità competenti investite di specifiche responsabilità operative per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento insieme al coordinatore dei servizi digitali **possono partecipare** al comitato. Altre autorità nazionali possono essere invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza. **La riunione è ritenuta valida quando sono presenti almeno due terzi dei suoi membri.**

Emendamento 417
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

1 bis. Il comitato è presieduto dalla Commissione. La Commissione convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in relazione ai compiti del comitato previsti dal presente regolamento e conformemente al relativo regolamento interno.

Emendamento 418
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Ogni Stato membro dispone di un voto. La Commissione non ha diritto di voto.

Emendamento

2. Ogni Stato membro dispone di un voto, **che sarà espresso dal coordinatore dei servizi digitali**. La Commissione non ha diritto di voto.

Emendamento 419
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il comitato è presieduto dalla Commissione. La Commissione convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in relazione ai compiti del comitato previsti dal presente regolamento e conformemente al relativo regolamento interno.

Emendamento

soppresso

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamenti 420 e 562/rev

Proposta di regolamento

Articolo 48

Testo della Commissione

5. Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni e **può cooperare** con altre istituzioni e altri organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione, nonché, se del caso, con esperti esterni. Il comitato mette a disposizione del pubblico i risultati di tale cooperazione.

Emendamento

5. Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni e **coopera** con altre istituzioni e altri organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione, nonché, se del caso, con esperti esterni. Il comitato mette a disposizione del pubblico i risultati di tale cooperazione.

Emendamento 421

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Se del caso, il comitato consulta le parti interessate e rende i risultati di tale consultazione disponibili al pubblico.

Emendamento 422

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno previo accordo della Commissione.

Emendamento

6. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno **deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri**, previo accordo della Commissione.

Emendamento 423

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) fornire raccomandazioni specifiche per l'attuazione dell'articolo 13 bis;

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 424

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

d) raccomandare alla Commissione l'adozione delle misure di cui all'articolo 51 e, **su richiesta della Commissione**, adottare pareri sui progetti di misure della Commissione riguardanti le piattaforme online di dimensioni molto grandi conformemente al presente regolamento;

Emendamento

d) raccomandare alla Commissione l'adozione delle misure di cui all'articolo 51 e adottare pareri sui progetti di misure della Commissione riguardanti le piattaforme online di dimensioni molto grandi conformemente al presente regolamento;

Emendamento 425

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) controllare la conformità con l'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE delle misure adottate da uno Stato membro che limitano la libera prestazione dei servizi da parte dei prestatori intermediari di servizi di un altro Stato membro e garantire che tali misure siano strettamente necessarie e non limitino l'applicazione del presente regolamento;

Emendamento 426

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

e) sostenere e promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme, orientamenti, relazioni, modelli e codici di condotta europei, come previsto dal presente regolamento, nonché l'individuazione di questioni emergenti in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento.

Emendamento

e) sostenere e promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme, orientamenti, relazioni, modelli e codici di condotta europei **in stretta collaborazione con i pertinenti portatori di interessi**, come previsto dal presente regolamento, **anche fornendo pareri, raccomandazioni o consulenze su questioni connesse all'articolo 34**, nonché l'individuazione di questioni emergenti in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 427**Proposta di regolamento****Articolo 49 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. I coordinatori dei servizi digitali e le altre autorità nazionali competenti che non seguano i pareri, le richieste o le raccomandazioni adottate dal comitato e ad essi rivolte giustificano tale scelta nell'ambito delle relazioni previste dal presente regolamento o al momento di adottare le decisioni pertinenti, a seconda dei casi.

Emendamento

2. I coordinatori dei servizi digitali e le altre autorità nazionali competenti che non seguano i pareri, le richieste o le raccomandazioni adottate dal comitato e ad essi rivolte giustificano tale scelta **e forniscono una spiegazione sulle indagini, le azioni e le misure che hanno attuato** nell'ambito delle relazioni previste dal presente regolamento o al momento di adottare le decisioni pertinenti, a seconda dei casi.

Emendamento 428**Proposta di regolamento****Articolo 49 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento***Articolo 49 bis****Relazioni**

1. **Il comitato elabora una relazione annuale sulle sue attività. La relazione è resa pubblica ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.**

2. **La relazione annuale include, tra le altre informazioni, un esame dell'applicazione pratica dei pareri, degli orientamenti, delle raccomandazioni e delle consulenze, nonché di qualunque altra misura adottata a norma dell'articolo 49, paragrafo 1.**

Emendamento 429**Proposta di regolamento****Articolo 50 — paragrafo 1 — comma 2***Testo della Commissione*

Se ha motivo di sospettare che una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia violato una **di tali** disposizioni, la Commissione, di propria iniziativa, o il comitato, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione, può raccomandare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di indagare sulla presunta violazione in modo che tale coordinatore dei servizi digitali possa adottare una simile decisione entro un periodo di tempo ragionevole.

Emendamento

Se ha motivo di sospettare che una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia violato una **delle** disposizioni **del Capo III, sezione 4**, la Commissione, di propria iniziativa, o il comitato, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione, può raccomandare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di indagare sulla presunta violazione in modo che tale coordinatore dei servizi digitali possa adottare una simile decisione entro un periodo di tempo ragionevole **e non oltre tre mesi**.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 430
Proposta di regolamento
Articolo 50 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel comunicare la decisione di cui al paragrafo 1, primo comma, alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento chiede a quest'ultima di provvedere, entro un mese da tale decisione, ad elaborare e comunicare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, alla Commissione e al comitato un piano d'azione in cui precisi come intende far cessare o porre rimedio alla violazione. Le misure stabilite nel piano d'azione possono **comprendere**, se del caso, l'adesione a un codice di condotta secondo quanto previsto all'articolo 35.

Emendamento

2. Nel comunicare la decisione di cui al paragrafo 1, primo comma, alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento chiede a quest'ultima di provvedere, entro un mese da tale decisione, ad elaborare e comunicare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, alla Commissione e al comitato un piano d'azione in cui precisi come intende far cessare o porre rimedio alla violazione. Le misure stabilite nel piano d'azione possono **raccomandare**, se del caso, l'adesione a un codice di condotta secondo quanto previsto all'articolo 35.

Emendamento 431
Proposta di regolamento
Articolo 51 — titolo

Testo della Commissione

Intervento della Commissione e avvio del procedimento

Emendamento

Avvio del procedimento **da parte della Commissione**

Emendamento 432
Proposta di regolamento
Articolo 51 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione, su raccomandazione del comitato o di propria iniziativa previa consultazione del comitato, **può avviare** un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni a norma degli articoli 58 e 59 in relazione alla condotta della piattaforma online di dimensioni molto grandi che:

Emendamento

1. La Commissione, su raccomandazione del comitato o di propria iniziativa previa consultazione del comitato, **avvia** un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni a norma degli articoli 58 e 59 in relazione alla condotta della piattaforma online di dimensioni molto grandi che:

Emendamento 433
Proposta di regolamento
Articolo 51 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Se **decide di avviare** un procedimento a norma del paragrafo 1, la Commissione ne dà notifica a tutti i coordinatori dei servizi digitali, al comitato e alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata.

Emendamento

2. Se **avvia** un procedimento a norma del paragrafo 1, la Commissione ne dà notifica a tutti i coordinatori dei servizi digitali, al comitato e alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 434
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può, per il tramite di una **semplice** richiesta o di una decisione, imporre alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative alla violazione o alla presunta violazione, a seconda dei casi, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo 50, paragrafo 3, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole.

Emendamento

1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può, per il tramite di una richiesta **motivata** o di una decisione, imporre alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate, **ai loro rappresentanti legali**, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative alla violazione o alla presunta violazione, a seconda dei casi, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo 50, paragrafo 3, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole.

Emendamento 435
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Lo scopo della richiesta comprende i motivi per cui e in che modo le informazioni sono necessarie e proporzionate agli obiettivi perseguiti, nonché i motivi per cui non possono essere ricevute con altri mezzi.

Emendamento 436
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I proprietari della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o le altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche, società o imprese prive di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto forniscono le informazioni richieste per conto della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o delle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1. **Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.**

Emendamento

4. I proprietari della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o le altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche, società o imprese prive di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto forniscono le informazioni richieste per conto della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o delle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 437

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'ambito di un procedimento che può portare all'adozione di una decisione di non conformità a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, in caso di urgenza dovuta al rischio di danni gravi per i destinatari del servizio, la Commissione può, mediante decisione, ordinare misure provvisorie nei confronti della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata sulla base di una constatazione prima facie di una violazione.

Emendamento

1. Nell'ambito di un procedimento che può portare all'adozione di una decisione di non conformità a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, in caso di urgenza dovuta al rischio di danni gravi per i destinatari del servizio la Commissione può, mediante decisione, ordinare misure provvisorie **proporzionate, nel rispetto dei diritti fondamentali**, nei confronti della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata sulla base di una constatazione prima facie di una violazione.

Emendamento 438

Proposta di regolamento

Articolo 56 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La Commissione, **su richiesta o di propria iniziativa, può riaprire** il procedimento:

Emendamento

2. La Commissione **riapre** il procedimento:

Emendamento 439

Proposta di regolamento

Articolo 58 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

b) le misure provvisorie ordinate a norma dell'articolo 55;

Emendamento

b) le misure provvisorie ordinate a norma dell'articolo 55;
oppure

Emendamento 440

Proposta di regolamento

Articolo 58 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nella decisione adottata a norma del paragrafo 1 la Commissione ordina alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 entro un **termine ragionevole** e di fornire informazioni sulle misure che la piattaforma intende adottare per conformarsi alla decisione.

Emendamento

3. Nella decisione adottata a norma del paragrafo 1 la Commissione ordina alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 entro un **mese** e di fornire informazioni sulle misure che la piattaforma intende adottare per conformarsi alla decisione.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 441

Proposta di regolamento

Articolo 58 — paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione chiude l'indagine per mezzo di una decisione.

Emendamento

5. Se constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione chiude l'indagine per mezzo di una decisione. **La decisione si applica con effetto immediato.**

Emendamento 442

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Con la decisione adottata a norma dell'articolo 58, la Commissione può infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata sanzioni pecuniarie non superiori al 6 % del fatturato totale realizzato dalla piattaforma nell'esercizio precedente qualora constati che, intenzionalmente o per negligenza, tale piattaforma:

Emendamento

1. Con la decisione adottata a norma dell'articolo 58, la Commissione può infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata sanzioni pecuniarie non superiori al 6 % del fatturato totale realizzato **a livello mondiale** dalla piattaforma nell'esercizio precedente qualora constati che, intenzionalmente o per negligenza, tale piattaforma:

Emendamento 443

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, sanzioni pecuniarie non superiori all'1 % del fatturato totale dell'esercizio precedente, qualora esse, intenzionalmente o per negligenza:

Emendamento

2. La Commissione può, mediante decisione **e nel rispetto del principio di proporzionalità**, infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, sanzioni pecuniarie non superiori all'1 % del fatturato totale **realizzato a livello mondiale** nell'esercizio precedente, qualora esse, intenzionalmente o per negligenza:

Emendamento 444

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria, la Commissione tiene conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione e, per le sanzioni pecuniarie inflitte a norma del paragrafo 2, del ritardo causato al procedimento.

Emendamento

4. Nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria, la Commissione tiene conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione, **di eventuali sanzioni pecuniarie inflitte a norma dell'articolo 42 per la stessa violazione** e, per le sanzioni pecuniarie inflitte a norma del paragrafo 2, del ritardo causato al procedimento.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 445

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, a seconda dei casi, penalità di mora giornaliera non superiori al 5 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente, calcolate a decorrere dalla data stabilita nella decisione, al fine di costringerle a:

Emendamento

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, a seconda dei casi, penalità di mora giornaliera non superiori al 5 % del fatturato giornaliero medio **realizzato a livello mondiale nell'esercizio precedente**, calcolate a decorrere dalla data stabilita nella decisione, al fine di costringerle a:

Emendamento 446

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione pubblica le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, dell'articolo 56, paragrafo 1, e degli articoli 58, 59 e 60. In tale pubblicazione sono indicati i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese eventuali sanzioni irrogate.

Emendamento

1. La Commissione pubblica le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, dell'articolo 56, paragrafo 1, e degli articoli 58, 59 e 60. In tale pubblicazione sono indicati i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese eventuali sanzioni irrogate, **nonché, se possibile e giustificato, documenti non riservati o altre forme di informazioni su cui la decisione si basa.**

Emendamento 447

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Prima di inviare tale richiesta al coordinatore dei servizi digitali, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a **due settimane**, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure.

Emendamento

Prima di inviare tale richiesta al coordinatore dei servizi digitali, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a **14 giorni lavorativi**, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure.

Emendamento 448

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) la messa a punto e l'attuazione delle norme di cui all'articolo 34.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 449**Proposta di regolamento****Articolo 68 — paragrafo 1 — parte introduttiva***Testo della Commissione*

Fatta salva la direttiva **2020/XX/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵²⁾, i destinatari dei servizi intermediari hanno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti di cui agli articoli **17, 18 e 19**, purché l'organismo, l'organizzazione o l'associazione soddisfino tutte le condizioni seguenti:

⁽⁵²⁾ [Riferimento]

Emendamento

Fatta salva la direttiva **(UE) 2020/1818** del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵²⁾, i destinatari dei servizi intermediari hanno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti di cui agli articoli **8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 43 e 43 bis**, purché l'organismo, l'organizzazione o l'associazione soddisfino tutte le condizioni seguenti:

⁽⁵²⁾ [Riferimento]

Emendamento 450**Proposta di regolamento****Articolo 69 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. La delega di potere di cui agli articoli 23, 25 e 31 è conferita alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere dalla [data prevista per l'adozione del regolamento].

Emendamento

2. La delega di potere di cui agli articoli **13 bis, 16, 23, 25** e 31 è conferita alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere dalla [data prevista per l'adozione del regolamento]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Emendamento 451**Proposta di regolamento****Articolo 69 — paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. La delega di potere di cui agli articoli 23, 25 e 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui agli articoli **13 bis, 16, 23, 25** e 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 452**Proposta di regolamento****Articolo 69 — paragrafo 5***Testo della Commissione*

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 23, 25 e 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli **13 bis, 16, 23, 25 e 31** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **quattro** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 453**Proposta di regolamento****Articolo 70 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. La Commissione è assistita **dal** comitato per i servizi digitali. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. La Commissione è assistita **da un** comitato per i servizi digitali. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 454**Proposta di regolamento****Articolo 73 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Entro **cinque** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni **cinque** anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Emendamento

1. Entro **tre** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni **tre** anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. **La relazione tratta in particolare:**

- a) **l'applicazione dell'articolo 25, anche per quanto riguarda il numero medio di destinatari mensili attivi del servizio;**
- b) **l'applicazione dell'articolo 11;**
- c) **l'applicazione dell'articolo 14;**
- d) **l'applicazione degli articoli 35 e 36.**

Giovedì 20 gennaio 2022

Emendamento 455

Proposta di regolamento

Articolo 73 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ove opportuno la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.

Emendamento 456

Proposta di regolamento

Articolo 73 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nell'eseguire le valutazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri organismi o fonti pertinenti.

3. Nell'eseguire le valutazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri organismi o fonti pertinenti **e presta particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alla posizione dei nuovi concorrenti.**

Emendamento 457

Proposta di regolamento

Articolo 74 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Esso si applica a decorrere dal [data — **tre** mesi dopo la sua entrata in vigore].

2. Esso si applica a decorrere dal [data — **sei** mesi dopo la sua entrata in vigore].

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT